

13 novembre 1998 – 23 dicembre 2019 - I testi qui riportati hanno valore puramente informativo In caso di discordanza prevale il testo riprodotto sul Bollettino ufficiale a mezzo stampa





#### **INDICE**

#### LEGGE REGIONALE 13 novembre 1998, n. 31

Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione (Testo coordinato con successive modificazioni e integrazioni – leggi regionali: 14 giugno 2000, n.6 – 8 luglio 2002, n.11 – 11 maggio 2004, n.6 – 21 aprile 2005, n.7 – 11 maggio 2006, n.4 – 12 giugno 2006, n.9 – 29 maggio 2007, n.2 - 7 agosto 2007, n. 5 – 5 marzo 2008, n.3 – 14 maggio 2009, n.1 – 7 agosto 2009, n.3 – 4 agosto 2011, n.16 – 15 marzo 2012, n.6 - Delibera 19/39 del 14 maggio 2013 – 15 gennaio 2014, n.6 – 19 novembre 2014, n.24 (RICORSO del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29-1-2015 – Sentenza Corte Costituzionale N.58/2016: inammissibilità) – 15 gennaio 2015, n.1 – legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37 – 18 giugno 2018, n.21 (Sentenza Corte Costituzionale n.154 del 21.6.2019 (BURAS n.29 del 27.6.2019) dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 2 della Legge Regionale 18 giugno 2018 n. 21, avente ad oggetto "Misure urgenti per il reclutamento del personale nel sistema regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n.36 del 2013 e alla legge regionale n.37 del 2016",) – 3 luglio 2018, n.22 – 5 novembre 2018, n.40 – 19 novembre 2018, n.43 – 11 febbraio 2019, n.6) Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - Art. 19 - Incarichi di funzioni dirigenziali (testo coordinato con D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150)

### LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1995, n.37 (abrogata da articolo 12 della legge regionale 9 gennaio 2014, n.2)

Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari. (Testo coordinato con successive modificazioni e integrazioni: leggi regionali: 5 settembre 2000, n.17 – 4 agosto 2008, n.14 – 14 maggio 2009, n.1 – 4 agosto 2011, n.16 – 13 settembre 2012, n.17 – 9 gennaio 2014, n.2)

#### LEGGE REGIOMALE 15 febbraio 1996, n.12

Istituzione di un Ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles (Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: legge regionale 12 agosto 1997, n.22 - 19 novembre 2014, n.)

#### LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1998, n.33

Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressone dell'Ente Minerario Sardo (EMSA)

#### LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1999, n.1

Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1999).

# LEGGE REGIONALE 1 giugno 1999, n.22

Norme varie sul personale regionale, sui compensi per i componenti degli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali e sullo svolgimento dei concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali.

#### LEGGE REGIONALE 14 giugno 2000, n.6

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n.31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale regionale.

#### LEGGE REGIONALE 1 agosto 2000, n.16

Provvedimenti relativi al personale impiegato dall'Amministrazione regionale e dagli Enti regionali nei lavori socialmente utili e nei progetti-obiettivo e disciplina dei compensi spettanti agli amministratori del Fondo per l'Integrazione del Trattamento di Quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

#### LEGGE REGIONALE 17 novembre 2000, n. 22

Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "febbre catarrale degli ovini (blue tongue)".

### LEGGE REGIONALE 17 novembre 2000, n. 23

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 1998, n.29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), norme sulla pianificazione territoriale e istituzione della Direzione generale della pianificazione territoriale e della vigilanza edilizia.

# LEGGE REGIONALE 24 aprile 2001, n. 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001

# LEGGE REGIONALE 22 aprile 2002, n. 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002).

# LEGGE REGIONALE 8 luglio 2002, n. 11

Norme varie in materia di personale regionale e modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

# LEGGE REGIONALE 11 maggio 2004, n. 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2004).

# LEGGE REGIONALE 21 aprile 2005, n. 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2005) - Disposizioni per il riordino degli enti strumentali. (Testo coordinato con successive modificazioni e integrazioni: legge regionale 14 maggio 2009, n.1)

#### LEGGE REGIONALE 12 luglio 2005, n. 10

Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell'articolo 12 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15. (testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 21 giugno 2010, n.12)

#### LEGGE REGIONALE 12 luglio 2005, n. 11

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1997, n.29, sull'istituzione del servizio idrico integrato, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.

#### LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2005, n. 20

Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego (BURAS n.37 del 9 dicembre 2005 – testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali: 4 agosto 2011, n.16 – 13 settembre 2012, n.17 – 23 giugno 2013, n.17)

#### LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2006, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2006).

#### LEGGE REGIONALE 4 maggio 2006, n. 4

Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo. (testo coordinato con successive modificazioni e integrazioni: legge regionale 5 marzo 2008, n.3 – 19 gennaio 2011, n.1 – 4 agosto 2011, n.16)

Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate

Agenzia regionale di promozione economica "Sardegna Promozione"

Soppressione degli enti provinciali del turismo

Disposizioni in materia di agricoltura

#### LEGGE REGIONALE 12 giugno 2006, n. 9

Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali (testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: legge regionale 30 giugno 2011, n.12)

#### LEGGE REGIONALE 8 agosto 2006, n. 13

Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna (testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: legge regionale 18 giugno 2018, n.21)

#### LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2006, n. 19

Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici (testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali: 30 giugno 2011, n.12 – 7 agosto 2012, n.16)

#### LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007) (testo coordinato con successive modificazioni e integrazioni: legge regionale 19 gennaio 2011, n.1 – 4 agosto 2011, n.16 – 8 marzo 2018, n.7) (Sentenza Corte Costituzione 40 del 2 marzo 2018)

#### LEGGE REGIONALE 7 agosto 2007, n. 5

Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto.

### LEGGE REGIONALE 5 marzo 2008, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008) (Testo coordinato con successive modificazioni e integrazioni: legge regionale 28 dicembre 2009, n.5 – 4 agosto 2011, n.16) (Sentenza Corte Costituzione 40 del 2 marzo 2018)

#### LEGGE REGIONALE 14 maggio 2009, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)

# LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 3

Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale (testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni; leggi regionali: 4 agosto 2011, n.16 – 13 settembre 2012, n.17) – (Sentenza Corte Costituzione 235 del 7 luglio 2010 – BURAS n.23 del 2.8.2010)

#### LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010) (Testo coordinato con successive modificazioni e integrazioni: leggi regionali: 19 gennaio 2011, n.1 – 17 dicembre 2012, n.25)

#### **DELIBERAZIONE N. 14/10 DEL 6.4.2010**

Oggetto: Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5, art. 1, comma 23 - Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, art. 8, comma 1, lettera a). Linee di indirizzo per la revisione organica degli

FUL

statuti degli enti di cui alla tabella A della legge regionale n. 14 del 1995 e atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni vigenti in materia di bilancio e controllo di Enti e Agenzie.

#### LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2011, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011) (Supplemento Ordinario n.1 BURAS n.3 del 29 gennaio 2011 – testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni; legge regionale 30 giugno 2011, n.12) - (Sentenza Corte Costituzionale n.30 del 15 febbraio 2012 – BURAS n.11 del 16 marzo 2012)

#### LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 12

Disposizioni nei vari settori di intervento. (BURAS n.20 del 5 luglio 2011 – testo coordinato con successive modificazioni ed integrazione; legge regionale 4 agosto 2011, n.16) – (Sentenza Corte Costituzionale n.99 del 20 aprile 2012 – BURAS n.22 del 17 maggio 2012)

#### LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 13

Istituzione del 28 luglio quale giornata regionale in ricordo di tutte le vittime degli incendi in Sardegna.

#### LEGGE REGIONALE 4 agosto 2011, n. 16

Norme in materia di organizzazione e personale (BURAS n. 24 del 13 agosto 2011 – testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali: 22 dicembre 2011, n.27 - 15 marzo 2012, n.6 – 13 giugno 2012, n.12 – 26 giugno 2012, n.13 – 13 settembre 2012, n.17) – (Sentenza Corte Costituzionale n.212 del 18 luglio 2012 – BURAS n.37 del 23 agosto 2012) (Sentenza Corte Costituzionale n.290 del 19dicembre 2012 – BURAS n.3 del 17 gennaio 2013) (Sentenza Corte Costituzione 40 del 2 marzo 2018)

#### LEGGE REGIONALE 15 marzo 2012, n. 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012) (BURAS n.11 del 16 marzo 2012 – testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali: 7 agosto 2012, n.16 – 13 settembre 2012, n.17 – 23 dicembre 2015, n.35) – (Sentenza Corte Costituzionale n.36 del 27 febbraio 2013 – BURAS n.14 del 28 marzo 2013)

#### LEGGE REGIONALE 13 giugno 2012, n. 12

Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica (BURAS n.28 del 21 giugno 2012) – Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali: 26 giugno 2012, n.13 – 13 settembre 2012, n.17 – 17 dicembre 2012, n.25 - 30 dicembre 2013, n.40 – 9 gennaio 2014, n.2)

#### LEGGE REGIONALE 13 settembre 2012, n. 17

Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie (BURAS N.41 del 20 settembre 2012)

#### LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2012, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi (BURAS N.55 del 20 dicembre 2012)

#### LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2013, n. 3

Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche della legge regionale n. 1 del 2013 (BURAS N.8 del 14 febbraio 2013)

# LEGGE REGIONALE 29 aprile 2013, n.10

Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale (BURAS N.21 del 9 maggio 2013)

#### LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 17

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale (BURAS N.35 del 1 agosto 2013)

#### LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 18

Interventi urgenti (BURAS N.35 del 1 agosto 2013)

#### LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 22

Norme urgenti per l'attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale) (BURAS N.36 del 8 agosto 2013)

# LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n.36

**Disposizioni urgenti in materia di protezione civile** (BURAS N.60 del 30 dicembre 2013) (testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: legge regionale 18 giugno 2018, n.21)

FUL

#### LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n.38

Norme in materia di servizi per il lavoro, disposizioni attuative della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), e interventi a favore degli operatori di tutela ambientale (BURAS N.60 del 30 dicembre 2013)

#### LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2013, n.40

Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie. (BURAS n.60 del 30 dicembre 2013)

#### LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2014, n.2

Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione (come modificata dalla legge regionale n.21/2019).

# LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2014, n.7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014).

#### LEGGE REGIONALE 23 settembre 2014, n.17

Misure urgenti per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale.

#### LEGGE REGIONALE 19 novembre 2014, n.24

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione. (BURAS n.57 del 4 Dicembre 2014) (RICORSO del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29-1-2015 – Sentenza Corte Costituzionale - inammissibilità)

#### LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 34

Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana (BURAS n.60 del 27 dicembre 2014)

#### LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2015, n.1

Soppressione dell'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione

#### LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2015, n. 6

Bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017

#### LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2015, n. 20

Trasformazione in agenzia del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche", istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268)

#### LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2015, n. 22

Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'anno 2015, proroga di termini e disposizioni varie

# LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2015, n.35

Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie

#### LEGGE REGIONALE 11 aprile 2016, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016).

#### LEGGE REGIONALE 23 settembre 2016, n.23

Trattamento del personale comandato presso i gruppi consiliari. (BURAS n.45 del 29 settembre 2016)

#### LEGGE REGIONALE 11 novembre 2016, n. 28

Completamento delle procedure per le progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale (BURAS n.52 del 17 novembre 2016) ) – (Modificata dalla legge regionale 27 aprile 2017, n.8)

#### LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n.32

Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie Art. 1 Disposizioni finanziarie

#### LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2016, n. 37

Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale

#### LEGGE REGIONALE 13 aprile 2017, n. 5

Legge di stabilità 2017. (BURAS n.18 del 14 aprile 2017)



#### LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n.18

Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alle leggi regionali n. 5 del 2017, n. 6 del 2017, n. 32 del 2016 e n. 12 del 2007

#### LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 23

Disposizioni finanziarie e terza variazione al bilancio 2017/2019 (BURAS n.56 del 5 dicembre 2017.)

#### LEGGE REGIONALE 20 marzo 2018, n. 9 Disposizioni in materia di pesca

#### LEGGE REGIONALE 5 novembre 2018, n.40

Disposizioni finanziarie e seconda variazione di bilancio 2018-2020 (Oggetto: Ricorso n.2 del 15 gennaio 2019 -Autore: Corte Costituzionale - Pubblicato in: Bollettino n.5 - Parte I e II del 24/01/2019 - Data di Pubblicazione: 24/01/2019 - per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 6, della Legge Regionale Sardegna n. 40 del 5 novembre 2018, recante le "Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020.", pubblicata nel B.U.R. n. 50 dell' 8 novembre 2018, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2018)

# LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2018, n.45

Legge di stabilità 2019

#### LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2018, n.46

Lavoro straordinario dei dipendenti regionali in occasione di consultazioni elettorali. Interpretazione autentica dell'articolo 90 della legge regionale n. 7 del 1979

#### LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2018, n.47

Attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza zootecnica alle imprese

# LEGGE REGIONALE 11 gennaio 2019, n.1

Legge di semplificazione 2018

#### LEGGE REGIONALE 11 gennaio 2019, n.4

Controllo dell'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali.

#### LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2019, n. 20

Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie.

#### LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2019, n.24

Norme per l'attivazione di un piano straordinario per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo.

\_\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_\_

#### LEGGE REGIONALE 13 novembre 1998, n.31

Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione (Testo coordinato con successive modificazioni e integrazioni – leggi regionali: 14 giugno 2000, n.6 – 8 luglio 2002, n.11 – 11 maggio 2004, n.6 – 21 aprile 2005, n.7 – 11 maggio 2006, n.4 – 12 giugno 2006, n.9 – 29 maggio 2007, n.2 – 7 agosto 2007, n. 5 – 5 marzo 2008, n.3 – 14 maggio 2009, n.1 – 7 agosto 2009, n.3 – 4 agosto 2011, n.16 – 15 marzo 2012, n.6 - Delibera 19/39 del 14 maggio 2013 – 15 gennaio 2014, n.6 – 19 novembre 2014, n.24 (RICORSO del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29-1-2015 – Sentenza Corte Costituzionale N.58/2016: inammissibilità) – 15 gennaio 2015, n.1 – legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37 – 18 giugno 2018, n.21 (Sentenza Corte Costituzionale n.154 del 21.6.2019 (BURAS n.29 del 27.6.2019) dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 2 della Legge Regionale 18 giugno 2018 n. 21, avente ad oggetto "Misure urgenti per il reclutamento del personale nel sistema regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n.36 del 2013 e alla legge regionale n.37 del 2016",) – 3 luglio 2018, n.22 – 5 novembre 2018, n.40) - Delibera 19/39 del 14 maggio 2013 – 19 novembre 2018, n.43 – 11 febbraio 2019, n.6) Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - Art. 19 - Incarichi di funzioni dirigenziali (testo coordinato con D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150)

# TITOLO I PRINCIPI E NORME GENERALI **Art.1**

# Ambito di applicazione

(Come modificato dall'art.1- Ir.n.24/2014, dall'art.7-Ir.n.40/2018 e dall'art.3-Ir.n.6/2019)

- 1. La presente legge disciplina il sistema organizzativo degli uffici dell'Amministrazione regionale e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in seguito denominati "Amministrazione", e i rapporti di lavoro del personale dipendente.".
- 2. La presente legge disciplina altresì il sistema organizzativo degli uffici degli enti pubblici e delle Agenzie regionali non aventi natura economica, di seguito denominati "enti", e i rapporti di lavoro del personale da essi dipendente.
- 2 bis. L'Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali costituiscono il sistema Regione. Gli enti del sistema Regione sono elencati, in via ricognitiva, nell'allegato 1, che è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale
- 2 ter. Il sistema Regione e le amministrazioni locali costituiscono il Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, articolato in Sistema regionale centrale e Sistema dell'amministrazione territoriale e locale.".
  - 3. abrogato (art.3-lr.n.6/2019)

# LEGGE REGIONALE 5 novembre 2018, n.40 - Art. 7 Disposizioni relative agli enti del sistema Regione e stato patrimoniale della Regione

- 1. Il presente articolo effettua una ricognizione degli enti rientranti nel sistema Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, anche ai fini della valutazione delle partecipazioni della Regione negli stessi enti, attraverso l'iscrizione nello stato patrimoniale della Regione e persegue finalità di chiarezza e trasparenza normativa strumentali a:
- a) facilitare l'univoca interpretazione di norme vigenti in materia di enti strumentali regionali con specifico riferimento al patrimonio della Regione;
- b) garantire l'applicazione organica della normativa regionale in conformità ai principi che trovano declinazione nelle medesime disposizioni regionali;
- c) fornire, attraverso un elenco ricognitivo degli enti del sistema Regione, un riferimento univoco e aggiornato a fondamento della corretta formulazione dello stato patrimoniale della Regione, in attuazione del decreto legislativo n. 118 del 2011
- 4. Gli enti del sistema Regione, istituiti con legge regionale, costituiscono enti interamente partecipati e controllati dalla stessa Regione rientranti tra gli enti strumentali di cui all'articolo 11 ter del decreto legislativo n. 118 del 2011. È fatto salvo quanto espressamente previsto dalle leggi istitutive degli enti del sistema Regione che possono individuare una eventuale contitolarità nella partecipazione dell'ente strumentale di altri soggetti, non interamente partecipati e controllati dalla Regione, precisandone la relativa percentuale di partecipazione.

- 5. Le partecipazioni di cui al comma 4 sono valutate e iscritte nello stato patrimoniale della Regione come partecipazioni non azionarie, tra le immobilizzazioni finanziarie, in conformità alle disposizioni del principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 del decreto legislativo n. 118 del 2011.
- 6. La Regione succede nei rapporti giuridici attivi e passivi di natura patrimoniale degli enti del sistema Regione in caso di loro cessazione, fatte salve differenti previsioni, disposte con legge regionale, in favore di altri enti strumentali controllati o partecipati dalla Regione ai sensi dell'articolo 11 ter del decreto legislativo n. 118 del 2011.

#### Art.2 Fonti

#### (come modificato dall'art.20 della Ir..n.7/2005)

- 1. L'Amministrazione e gli enti sono ordinati secondo disposizioni legislative ovvero, sulla base delle medesime, mediante disposizioni statutarie e regolamentari e atti di organizzazione.
- 2. In particolare sono regolate dalla legge ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi da essa stessa posti, con atti normativi o amministrativi le seguenti materie:
- a) le responsabilità giuridiche dei singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
- b) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- c) gli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- d) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- e) i ruoli e le dotazioni organiche e la loro consistenza
- f) le incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
- g) la garanzia della libertà d'insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
- 3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, di seguito denominati "dipendenti", è disciplinato dalle disposizioni delle sezioni II e III, capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
- 4. Eventuali leggi regionali che introducano discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti possono essere derogate da successivi contratti collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge non disponga espressamente in senso contrario al fine di tutelare gli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.
- 5. I rapporti individuali di lavoro dei dipendenti sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi ai principi dell'articolo 34, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante

contratti collettivi o, alle condizioni da questi previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

- 6. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previsti nel Titolo VI e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.
- 7. I provvedimenti di istituzione, modificazione o soppressione delle posizioni dirigenziali e quelli di definizione delle dotazioni organiche sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

# Art.3 Potere di organizzazione

- 1. L'Amministrazione e gli enti assumono ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse.
- 2. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'Amministrazione e gli enti operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti alla organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro.

## Art.4 Criteri di organizzazione

- 1. L'Amministrazione e gli enti sono organizzati secondo i seguenti criteri:
- a) collaborazione e responsabilità di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
- b) flessibilità nella organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale;
- articolazione delle strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;
- d) determinazione, per ciascun tipo di procedimento, dell'unità organizzativa e del funzionario responsabile del procedimento;
- e) chiarezza e trasparenza nella gestione amministrativa e pubblicità degli atti e dei procedimenti, salvi i limiti di riservatezza e di segretezza posti dall'ordinamento;
- f) collegamento ed integrazione delle attività delle strutture, attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna e l'interconnessione mediante sistemi informativi automatizzati, al fine di migliorare la qualità, l'economicità e la trasparenza dell'attività amministrativa e di potenziare i supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
- g) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione europea, nonché con quelli del lavoro privato.

#### Art.5 Rapporti sindacali

(come modificato dall'art.1 della LR..n.6/2000)

- 1. I contratti collettivi regionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione delle rappresentanze sindacali.
- 2. L'Amministrazione e gli enti informano le rappresentanze sindacali, nei casi e modi previsti dai contratti collettivi regionali, sugli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro e sulla qualità dell'ambiente di lavoro e comunque nei seguenti casi:
- a) attuazione delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità ai sensi dell'articolo 7 comma 2;

- b) provvedimenti di determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 15;
- c) attuazione dei processi di mobilità, con le modalità definite ai sensi dell'articolo 38;
- d) provvedimenti di variazione provvisoria delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 39;
- e) determinazioni dirigenziali sull'attribuzione dei trattamenti economici accessori, ai sensi degli articoli 24 comma 1 lettera h) e 25 comma 1 lettera d);
- f) definizione del codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, ai sensi dell'art.48;
- g) fissazione del contingente dei posti da mettere a concorso, ai sensi dell'art.54 comma 2.
- 3. Nei casi di cui alle lettere a), c) ed f) del comma 2 e negli altri casi previsti dai contratti collettivi l'Amministrazione e gli enti incontrano le rappresentanze sindacali, su loro richiesta, per l'esame delle materie di cui al comma 2, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità delle amministrazioni nelle stesse materie. L'esame, se i contratti collettivi non dispongono diversamente, deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni.

# Art.6 Gestione delle risorse umane

(come modificato dall'art.7 della LR..n.2/2007)

- 1. L'Amministrazione e gli enti, nella gestione delle risorse umane:
- a) garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro;
- b) definiscono criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n.39;
- c) curano la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale, anche a sostegno ed in attuazione dei processi di mobilità;
- d) possono erogare trattamenti economici accessori solo se corrispondono a prestazioni effettivamente rese.
- 2. L'Amministrazione e gli enti curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane, attraverso coordinati processi di mobilità interna ed esterna, ivi compresa la mobilità verso altre pubbliche amministrazioni, aziende o società private del personale che venga a trovarsi in esubero in conseguenza di deleghe e di trasferimenti di funzioni alle medesime amministrazioni, aziende o società, da attuarsi sentite le associazioni degli enti locali eventualmente interessate e con la salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale soggetto a mobilità.
  - 3. abrogato dall'articolo 7 LR.n.2/2007)

# **Art.6.1** (art.2-LR.n.37/2016)

# Disposizioni in materia di assunzioni nelle amministrazioni del sistema Regione

- 1. Le amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- 2. Le medesime amministrazioni possono assumere personale con contratti a termine, previa selezione pubblica ed esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, solo per rispondere a motivate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, nel rispetto delle limitazioni finanziarie vigenti ed entro la misura massima del 3 per cento delle dotazioni organiche; per prevenire fenomeni di precariato

esse sottoscrivono prioritariamente i contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; l'assunzione a tempo determinato non costituisce in alcun modo il presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato.".

#### Art.6 bis

# Attribuzioni di incarichi di elevata professionalità (come previsto dall'art.7 della LR..n.2/2000 e dall'art.3, comma 6-lett.a), 1-2-3 della LR..n.3/2008 e come modificato dall'art.1,

comma 44, della LR..n.1/2009)

- 1. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti, per obiettivi e progetti specifici attinenti alle competenze loro attribuite dall'ordinamento, possono conferire ad esperti, la cui competenza risulti adeguatamente documentata, incarichi individuali per prestazioni di elevata professionalità, quando la complessità o la straordinarietà dei problemi da risolvere richiede conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dell'Amministrazione conferente e questa abbia preliminarmente accertato l'impossibilità di farvi fronte con le risorse professionali presenti al suo interno.
- 2. Gli incarichi sono disciplinati con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei quali sono indicati l'oggetto della prestazione, che deve essere di natura temporanea, la durata, il luogo, i contenuti, i criteri per lo svolgimento dell'incarico e il compenso. Gli incarichi disciplinati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non possono avere durata superiore ad un anno e sono rinnovabili una sola volta nel quinquennio; per l'esecuzione di programmi o di progetti specifici e determinati, finanziati con fondi regionali o statali o comunitari, attinenti alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione regionale, alle agenzie e agli enti, è consentito estendere la durata dei contratti per l'intero periodo di esecuzione del programma o progetto e, comunque, per una durata non superiore a trentasei mesi rinnovabili una sola volta sino a ugual periodo.
- 2 bis. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 devono essere attivati unicamente per alte professionalità culturali, tecniche e scientifiche non previste dai propri organici.";
- 3. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono conferiti previo espletamento di procedure comparative rese pubbliche preventivamente.
- 3 bis. Le procedure di selezione comparativa per l'attribuzione degli incarichi di cui al comma 2 non possono consistere in colloqui di tipo motivazionale e sono avviate previo parere vincolante della direzione generale competente in materia di personale.";
- 4. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti rendono noti mediante inserimento nelle loro banche dati, accessibili al pubblico per via telematica e nel BURAS, gli incarichi conferiti ai propri consulenti, indicando l'oggetto, l'importo e la durata dell'incarico, intendendosi soppresse le altre diverse forme di pubblicità previste da norme vigenti.;
- Art.7 della legge regionale n.2/2007 comma 2. Nell'anno 2007 e seguenti, le spese per gli incarichi di cui all'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998 introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo non possono superare il 50 per cento delle risorse destinate a tali finalità nell'anno 2006; la limitazione non si applica relativamente alle risorse provenienti da finanziamenti statali e comunitari.
- Art.3, comma 7. della LR.n.3/2008 Le graduatorie derivanti dalle procedure di selezione comparativa dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie vigenti alla data di approvazione della presente legge decadono qualora non conformi alle procedure selettive stabilite dall'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato dal comma 6.

- Art.1, comma 51. della LR. n.1/2009 51. Dopo il comma 17 dell'articolo 6 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione legge finanziaria 2007), è aggiunto il seguente:
- "17 bis. Le posizioni di livello dirigenziale dell'ufficio Autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, qualora non sia possibile reperire all'interno dell'Amministrazione dell'Amministrazione regionale dirigenti in possesso dei requisiti richiesti per il raggiungimento degli obiettivi assegnati al medesimo ufficio, possono essere attribuite:
- 1) a dirigenti di altre amministrazioni o enti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 11, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4;
- 2) a funzionari dell'Amministrazione regionale appartenenti alla categoria D, anche oltre il limite numerico di cui all'articolo 20, comma 11, della legge regionale n. 4 del 2006, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2007, n.2, nonché a funzionari di altre amministrazioni o enti pubblici in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e delle competenze professionali necessarie ad assolvere agli specifici compiti attribuiti all'ufficio dell'Autorità di gestione; l'incarico è strettamente temporaneo e la sua durata è commisurata a quella del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo.".

### Art.7 Pari opportunità

- 1. L'Amministrazione e gli enti, al fine di garantire pari opportunità per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro:
- a) riservano a ciascuno dei sessi, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti nella formazione degli elenchi per la composizione delle commissioni di concorso;
- b) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale al loro numero.
- 2. L'Amministrazione e gli enti adottano tutte le misure occorrenti per l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità.

#### Art.8

# Direzione politica e direzione amministrativa

(come modificato dagli artt.1 e 2 della LR..n.6/2000)

- 1. La Giunta regionale, il Presidente e gli Assessori, secondo le rispettive competenze, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare da parte dell'Amministrazione ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano in particolare:
- c) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;
- d) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- e) la quantificazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale;
- f) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- g) le nomine, designazioni e atti analoghi a essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- h) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti e al Consiglio di Stato;
- gli altri compiti ed atti indicati dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n.1, e dalla presente legge.
- 2. Negli enti tali funzioni sono esercitate dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, fermi restando i



poteri di indirizzo e controllo spettanti agli Assessori e alla Giunta regionale.

- 3. Ai dirigenti dell'Amministrazione e degli enti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano le amministrazioni verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresi i procedimenti gestori di cui al capo II e all'articolo 61 della legge regionale 5 maggio 1983, n.11, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, ivi compresa l'applicazione di sanzioni amministrative.
- 4. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 3 possono essere derogate soltanto a opera di specifiche disposizioni legislative.
- 5. Le disposizioni di legge o regolamento e le altre disposizioni amministrative previgenti che attribuiscono alla Giunta e ai suoi componenti, ovvero ai presidenti e ai consigli di amministrazione degli enti, la competenza all'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui al comma 3 devono intendersi nel senso che la competenza è attribuita ai dirigenti.
- 6. Sono abrogate le seguenti parti della legge regionale 7 gennaio 1977, n.1:
- a) la lettera h) del comma 3 dell'articolo 2;
- b) le parole «nonché i relativi interventi; nella lettera i) e la lettera t) del comma 1 dell'art.4;
- c) le parole "curano l'esecuzione delle deliberazioni della Giunta ed," e le lettere b), c) ed f) del comma 2 dell'articolo 6.

# Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 16 - Norme in materia di organizzazione e personale - Art. 1 - Direzione generale per la comunicazione

- 1. È istituita presso la Presidenza della Regione la Direzione generale per la comunicazione.
  - 2. È di competenza della Direzione:
- a) il coordinamento e la gestione delle attività degli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione;
- b) l'attività di indirizzo degli uffici relazioni con il pubblico di enti e organismi regionali;
- c) l'attività di divulgazione informativa sulla normativa per la tutela del diritto d'accesso e sulla privacy;
- d) la predisposizione del piano annuale di comunicazione istituzionale;
- e) l'attività di indirizzo, coordinamento e gestione delle attività di comunicazione istituzionale dell'Amministrazione regionale;
- f) il supporto all'ufficio stampa della Presidenza;
- g) il coordinamento e il supporto alle strutture dell'Amministrazione per il corretto utilizzo dell'immagine coordinata della Regione;
- h) l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle attività di gestione degli archivi correnti e di deposito della Regione.

# **DELIBERAZIONE N. 53/18 DEL 29.12.2014**

Oggetto: L.R. 25 novembre 2014, n. 24, art. 11. Modifiche all'art.28 della L.R. n. 31/1998.

Trattamento economico dei direttori generali. Atto di indirizzo interpretativo e applicativo ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 31/1998.

Il Presidente della Regione riferisce che la legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione" è intervenuta al fine di rendere maggiormente flessibile l'utilizzo del personale nel "sistema Regione" ciò anche con riferimento al personale con qualifica dirigenziale. In particolare l'art. 11 prevede sostanziali modifiche dei criteri e delle modalità di attribuzione delle funzioni dirigenziali nell'ambito dell'intero "sistema Regione" e, per quanto concerne le funzioni di Direttore generale ha introdotto i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater che, rispettivamente, prevedono:

"3 bis. Le funzioni di direttore generale o le funzioni ad esse equiparate nelle amministrazioni del sistema Regione sono attribuite per un periodo massimo di cinque anni.

3-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, il trattamento economico delle posizioni amministrative apicali nelle amministrazioni del sistema Regione non può superare quello previsto per i direttori generali dell'Amministrazione regionale.

3-quater. Le disposizioni dell'ordinamento regionale in contrasto con quanto previsto nei commi 3-bis e 3-ter sono abrogate."

Con la norma in esame si è dunque inteso limitare alla durata della legislatura il termine massimo di attribuzioni di tali rilevanti funzioni e omogeneizzare il trattamento economico da attribuire ai titolari delle suddette funzioni stabilendo che, in riferimento alle funzioni apicali di tutti gli enti del Sistema regione, la retribuzione attribuita non possa superare quella prevista per i Direttori generali dell'Amministrazione (retribuzione base, posizione risultato), fermo restando le previsioni dell'art.29 per i dirigenti estranei al sistema. Le norme in contrasto con quanto sopra citato sono abrogate ai sensi del successivo comma 3 quater.

Il Presidente rileva, inoltre, che le suddette norme potrebbero comportare, se applicate ai contratti in essere, in alcuni casi effetti negativi nei confronti del dirigente incaricato mentre in altri casi consentirebbe il superamento di effetti sperequativi nel frattempo intervenuti. A tale proposito, il Presidente rileva, che la norma non ha una precipua finalità di risparmio ma introduce un fattore di certezza retributiva oltre che, come già detto, favorire una maggiore flessibilità nell'utilizzo del personale dirigenziale del comparto. Con ciò, il Presidente ritiene che non sia giustificata la sua immediata applicazione nei casi in cui porterebbe ad una riduzione del trattamento economico attualmente attribuito e già definito nei contratti individuali di lavoro; viceversa la stessa dovrebbe portare all'adeguamento alla nuova misura negli altri casi.

In particolare il Presidente evidenza che nel caso del Direttore dell'ARPAS, il trattamento economico del Direttore generale era parametrato al 70 % del trattamento retributivo previsto per i direttori generali di una ASL. Con l'introduzione da parte del legislatore nazionale di un fattore riduttivo del suddetto trattamento economico, tale retribuzione è finita per essere inferiore a quella prevista per i Direttori generali interni dell'Amministrazione regionale e, conseguentemente, anche di quella prevista per i dirigenti esterni.

Poiché nel caso di specie detto ruolo risulta attualmente ricoperto da un dirigente della Provincia di Cagliari, quindi estraneo al sistema regione, il Presidente evidenzia che, considerato che il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 6 del 2006 è da ritenersi abrogato ai sensi del comma 3-quater dell'art. 28 della L.R. n. 31/1998 introdotto dall'art. 11 della L.R. n. 24/2014 in oggetto, il trattamento economico attribuito al suddetto Direttore generale debba essere adeguato con riferimento a quanto previsto per i dirigenti esterni dalla deliberazione della Giunta regionale n. 41/8 del 15 ottobre 2012 adottata in attuazione delle previsioni della L.R. 15 marzo 2012, n. 6, art. 3, comma 13 ed avente a riferimento criteri per la determinazione del trattamento economico dei direttori generali esterni con contratto a tempo determinato.

A tale proposito il Presidente, di concerto con gli Assessori della Difesa dell'Ambiente e dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, considerata la provenienza da altro ente pubblico, contemperata dalla perdita di opportunità professionali (il dirigente, al momento dell'incarico era direttore del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline) ritiene congruo determinare nella misura del 10 % l'integrazione di cui al punto d) della citata deliberazione n. 41/8 del 15 ottobre 2012.

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, di concerto con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente e con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale DELIBERA

di attribuire, per quanto esposto in premessa e secondo quanto previsto per i dirigenti esterni dalla deliberazione della Giunta

regionale n. 41/8 del 15 ottobre 2012 adottata in attuazione delle previsioni della L.R. 15 marzo 2012, n. 6, art. 3, comma 13 ed avente a riferimento criteri per la determinazione del trattamento economico dei direttori generali esterni con contratto a tempo determinato, all'attuale Direttore generale dell'ARPAS, dirigente della Provincia di Cagliari Ing. Alessandro Sanna, una integrazione pari al 10 % di cui al punto d) della citata deliberazione n. 41/8 del 15 ottobre 2012.

# Art. 8 bis Valutazione delle performance

(Art.2 della LR.n.24/2014)

- 1. Nel sistema Regione le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale, opportunamente graduata in base alle responsabilità effettivamente attribuite nonché alla verifica dei risultati raggiunti, anche al fine dell'erogazione della retribuzione di risultato. I sistemi di valutazione sono improntati a criteri di merito e di selettività tali da evitare la distribuzione di incentivi o trattamenti in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi.
- 2. In materia di valutazione delle perfomance individuali e organizzative, si applicano i principi previsti dalla legislazione vigente e, in particolare:
- a) effettivo grado di attuazione di piani e programmi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
- b) raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;
- c) indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
- d) grado di difficoltà delle funzioni effettivamente esercitate;
- e) raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- f) qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
- g) capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi;
- h) motivazione e capacità nel perseguire obiettivi nuovi e impegnativi;
- i) efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- j) qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- k) rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi e dello sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione.
- 3. I criteri e i parametri di cui al comma 2 sono dettagliati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
- 4. La Giunta regionale stabilisce la percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati, che rappresenta la soglia al di sotto della quale non è corrisposta alcuna retribuzione di risultato.
- 5. La valutazione e la misurazione dei risultati dei dirigenti di vertice del sistema Regione sono svolte da un organismo unico, indipendente ed esterno, il quale:
- a) esprime una propria proposta alla Giunta regionale o al competente organo dei singoli enti, agenzie, aziende e istituti, ai quali compete la valutazione finale e l'attribuzione dei premi di risultato;
- b) effettua un controllo a campione sulle valutazioni svolte dai dirigenti di vertice nei confronti dei dirigenti della struttura da essi diretta;
- c) fornisce supporto agli organi di cui alle lettere a) e b) nella definizione dei parametri di valutazione.
- 6. L'organismo di cui al comma 5 è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, ed è formato da tre componenti, dotati di requisiti di

elevata professionalità ed esperienza, maturati nel campo del management e dei sistemi di valutazione del personale, con particolare riferimento al settore pubblico. Il compenso dei componenti è determinato dalla Giunta regionale ed i relativi oneri gravano sul capitolo di bilancio relativo al fondo di risultato dei dirigenti. Per l'esercizio delle funzioni l'organismo si avvale delle competenti strutture delle amministrazioni del sistema Regione.

- 7. Nel sistema Regione l'erogazione dei premi di risultato è comunque subordinata all'effettiva valutazione da parte degli organi competenti.
- 8. I principi di cui al comma 1 si applicano anche per la valutazione del personale non dirigenziale del sistema Regione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

# Legge Regionale 19 novembre 2014, n.24 - Articolo 2 - (Valutazione delle performance)

- 2. La valutazione delle performance dei dirigenti e dei dipendenti del sistema Regione, di cui all'articolo 8 bis della legge regionale n. 31 del 1998, come inserito dal comma 1, si applica a decorrere dal ciclo delle performance per l'anno 2015.
- 3. I principi di cui al comma 1 dell'articolo 8 bis della legge regionale n. 31 del 1998, come inserito dal comma 1 della presente legge, si applicano anche in relazione alla valutazione della performance per l'anno 2014.

#### **DELIBERAZIONE N. 50/11 DEL 16.12.2014**

Oggetto: Costituzione dell'Organismo unico di valutazione e di misurazione dei risultati dei dirigenti di vertice (OIV) e del Comitato dei Garanti del sistema Regione.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che l'articolo 2 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24, ha introdotto l'articolo 8-bis nella L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la valutazione annuale delle prestazioni dei dirigenti del sistema Regione.

I commi 5 e 6 della citata disposizione prevedono che la valutazione e la misurazione dei risultati dei dirigenti di vertice del sistema Regione siano proposte alla Giunta regionale da un organismo unico, indipendente ed esterno, formato da 3 componenti dotati di requisiti di elevata professionalità ed esperienza, maturati nel campo del management e dei sistemi di valutazione del personale, con particolare riferimento al settore pubblico. Tale organismo deve essere nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.

L'Assessore rappresenta alla Giunta che l'art. 8-bis della L.R. n. 31/1998, nel prevedere l'applicazione dei principi previsti dalla legislazione vigente in materia, rinvia al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In particolare, l'articolo 14 di tale decreto prevede che ogni Amministrazione si debba dotare di un organismo di valutazione delle performance, i cui componenti restano in carica per tre anni e il cui incarico può essere rinnovato per una sola volta.

L'Assessore ritiene, pertanto, necessario che la Regione rispetti i requisiti ed i criteri già individuati dalla normativa statale per la nomina degli organismi indipendenti di valutazione delle performance (OIV), così come meglio specificati dalla deliberazione del 27 febbraio 2013, n. 12/2013, della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT). Tali requisiti sono:

- avere la cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione Europea;
- avere età adeguata, tale che i componenti non siano alla soglia del collocamento a riposo o non abbiano superato la soglia dell'età della pensione di vecchiaia, ferma restando la possibilità di deroghe in considerazione delle specificità organizzative del sistema Regione;
- non rivestire, o non avere rivestito nei 3 anni antecedenti la nomina, incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in

- organizzazioni sindacali, ovvero rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;
- non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale;
- non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive nel sistema Regione nei 3 anni antecedenti la nomina:
- non essere responsabili della prevenzione della corruzione presso il sistema Regione;
- non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i dirigenti di vertice nel sistema Regione, o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo del sistema Regione:
- non trovarsi, nei confronti del sistema Regione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura:
- non essere magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale del sistema Regione;
- non avere svolto, in maniera non episodica, attività professionale in favore o contro il sistema Regione;
- non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente di organismi interni di valutazione della performance, comunque denominati, prima della scadenza del mandato:
- non essere revisori dei conti presso il sistema Regione;
- essere in possesso di conoscenze tecniche e capacità utili a favorire processi di innovazione all'interno del sistema Regione:
- essere in possesso di adeguata esperienza maturata all'interno del sistema Regione da parte di un componente dell'organismo;
- essere in possesso di diploma di laurea specialistica, o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi, in Scienze economiche e statistiche, Giurisprudenza, Scienze politiche, o Ingegneria gestionale, nonché titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Paesi dell'Unione Europea. Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle Pubbliche Amministrazioni, del management, pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance. In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso dell'esperienza lavorativa di cui al punto successivo;
- essere in possesso dell'esperienza lavorativa di almeno 3 anni (o di almeno 5 anni, nel caso di componenti non in possesso dei titoli di studio universitari e post-universitari di cui al precedente punto), in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridicoamministrativo:
- avere adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali;
- avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese e, se di cittadinanza non italiana, anche una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;
- avere buone e comprovate conoscenze informatiche.

L'Assessore riferisce, inoltre, che la scelta dei componenti deve favorire il rispetto dell'equilibrio di genere.

L'Assessore, infine, rappresenta alla Giunta la necessità di definire la procedura per l'individuazione dei componenti dell'Organismo unico e il compenso per essi previsto. Al fine di apposito avviso di selezione, nel quale sia prevista la nomina di una Commissione tecnica con il compito di formare l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti professionali richiesti, tra i quali l'Assessore proponga i nominativi da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2009.

L'Assessore, infine, rappresenta alla Giunta la necessità di costituire il Comitato dei Garanti, già previsto dall'art. 20, comma 12, della L.R. 11 maggio 2006, n. 4. Il Comitato è, infatti, organo di riesame, a richiesta dell'interessato, della valutazione individuale delle prestazioni dirigenziali. Esso è composto da un rappresentante eletto dai dirigenti del sistema Regione e da due esperti della materia, uno interno ed un esterno all'Amministrazione regionale. La legge prevede che gli incarichi abbiano durata triennale e non prevede alcun compenso per il loro svolgimento.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Organizzazione e del personale

#### **DELIBERA**

- di approvare i requisiti, indicati in premessa, richiesti per la nomina dei componenti dell'Organismo unico, indipendente ed esterno ex art. 8-bis della L.R. n. 31/1998;
- di dare mandato all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione di attivare, secondo le modalità indicate in premessa, la procedura per la selezione dei componenti dell'Organismo unico, indipendente ed esterno ex art. 8-bis della L.R. n. 31/1998;
- di determinare il compenso di ciascuno dei componenti dell'Organismo unico in euro 15.000 lordi più l'eventuale rimborso spese, che graveranno sul capitolo di bilancio relativo al fondo di risultato dei dirigenti, per un importo massimo onnicomprensivo di euro 80.000;
- di dare mandato all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione di attivare le procedure necessarie per la costituzione del Comitato dei Garanti di cui all'art. 20, comma 12, della L.R. n. 4/2006.

**II Direttore Generale** II Vicepresidente Alessandro De Martini Raffaele Paci

# Art.9

#### Gestione delle risorse

- 1. La Giunta regionale, il Presidente e gli Assessori periodicamente, e comunque entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei direttori generali, secondo le rispettive competenze provvedono:
- a) a definire gli obiettivi e i programmi da attuare, indicando le scale di priorità;
- b) a determinare le risorse finanziarie da destinare alle diverse finalità.
- 2. I direttori generali, sulla base delle risorse messe a loro disposizione ai sensi del comma 1, determinano i programmi operativi, affidandone la gestione ai direttori dei servizi.
- 3. I direttori generali verificano periodicamente con i direttori dei servizi lo stato di attuazione dei programmi ad essi assegnati e discutono con essi gli interventi eventualmente occorrenti per garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati, ivi compresi i provvedimenti di mobilità del personale all'interno della direzione generale.
- 4. I direttori generali tengono costantemente informato il componente della Giunta regionale preposto al ramo dell'Amministrazione di cui la direzione fa parte sull'esito delle verifiche periodiche e sulle misure adottate per conseguire gli obiettivi prefissati.
- 5. Il Presidente, gli Assessori e la Giunta regionale valutano periodicamente la corrispondenza degli obiettivi garantire la massima trasparenza, propone di predisporre un realizzati con quelli assegnati e adottano le conseguenti

determinazioni di rispettiva competenza, adeguando ove sia necessario obiettivi, programmi, scale di priorità e ripartizione delle risorse finanziarie.

#### Art.10 Controllo interno di gestione

- 1. Il controllo interno di gestione risponde alle seguenti finalità:
- rispondenza dei risultati dell'attività a) verificare la amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione e nelle direttive emanate, secondo le loro competenze, dalla Giunta regionale, dal Presidente della Giunta, dagli Assessori e dagli organi di amministrazione degli enti;
- b) valutare, tenendo in considerazione anche il grado di soddisfazione degli utenti, la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione e degli enti, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nella gestione delle risorse attribuite ai dirigenti e la rispondenza delle determinazioni organizzative da essi adottate ai criteri indicati nell'art.4, fornendo anche elementi utili per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione:
- c) fornire gli elementi conoscitivi necessari al fine di collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati all'allocazione annuale delle risorse.
- 2. Per l'attuazione del controllo interno di gestione è istituito un apposito ufficio che opera in posizione di autonomia presso l'Assessorato competente in materia di organizzazione e personale e dispone di una distinta dotazione organica.
  - 3. L'ufficio:
- d) stabilisce annualmente, tenuto conto delle priorità eventualmente indicate dalla Giunta regionale, il piano delle rilevazioni dei costi, delle attività e dei prodotti, individuando le aree e le attività da sottoporre a controllo e gli specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità da rilevare, nonché definendo i parametri e gli indici di riferimento da utilizzare nella valutazione comparativa dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione e degli enti;
- rileva ed elabora i dati occorrenti per il controllo di gestione; a tal fine l'ufficio ha accesso ai documenti amministrativi, può richiedere alle direzioni generali, ai servizi e alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare accertamenti diretti;
- f) riferisce periodicamente i risultati dell'attività di controllo ai competenti organi di direzione politica, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ed ai dirigenti delle strutture sottoposte al controllo, affinché questi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione degli uffici di cui sono responsabili;
- redige entro il 30 aprile di ogni anno un referto di sintesi sui risultati dell'attività di controllo e lo trasmette al Presidente della Giunta, che sottopone il referto alla valutazione della Giunta e ne invia copia per conoscenza al Consiglio regionale.

#### Art.11

# Direzione dell'ufficio del controllo interno di gestione

(come modificato dall'art.20 della LR..n.7/2005)

- 1. Alla direzione dell'ufficio del controllo interno di gestione è preposta una commissione composta da tre esperti di autonomia professionale, estranei all'Amministrazione ed agli enti, ad uno dei quali è attribuita la funzione di presidente.
- 2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, che la formula previa pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di un invito a presentare candidature. Prima di presentare la proposta alla Giunta, materia di organizzazione e di personale.

l'Assessore acquisisce su di essa il parere della Commissione consiliare competente in materia di personale, che è tenuta ad esprimerlo entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Col medesimo decreto con cui si procede alla nomina dei commissari è individuato il commissario cui è attribuita la funzione di presidente.

- 3. Gli esperti devono avere i seguenti requisiti:
- a) elevata e documentata esperienza professionale nel settore dell'analisi e del controllo di gestione di sistemi organizzativi
- b) ovvero, elevata e documentata competenza scientifica nel medesimo settore, desunta dal corso di studi, dallo svolgimento di attività didattiche o di ricerca nelle Università o in altre istituzioni di alta qualificazione nonché dalle pubblicazioni scientifiche.
- 4. Non possono far parte della commissione di direzione del servizio del controllo di gestione coloro che rivestano cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in sindacati ovvero abbiano rivestito le suddette cariche nei dodici mesi precedenti la nomina.
- 5. Il rapporto di lavoro dei componenti della commissione con l'Amministrazione è regolato da contratto guadriennale di diritto privato ed ha carattere pieno ed esclusivo.

#### TITOLO II

### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DOTAZIONE ORGANICA Art.12

# Strutture organizzative

(come modificato dall'art.20 della LR..n.7/2005)

- 1. L'Amministrazione è organizzata in direzioni generali e servizi.
- 2. Le direzioni generali sono le strutture organizzative di primo grado dell'Amministrazione e sono sovraordinate ai
- 3. I servizi sono strutture organizzative di secondo grado, costituite per l'esercizio anche decentrato di funzioni omogenee, affini o complementari di carattere permanente o continuativo.
- 4. I servizi possono essere articolati in ulteriori unità organizzative di livello inferiore, al fine di un'ottimale distribuzione delle responsabilità o per esigenze decentramento.
- 5. I servizi e le loro articolazioni organizzative rispondono ai seguenti criteri:
- a) organicità della struttura per attività omogenee complementari;
- b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni;
- c) rilevanza, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, delle attività svolte e delle risorse umane e materiali assegnate.
- 6. Alle direzioni generali e ai servizi sono preposti dirigenti.
- 7. Alle ulteriori unità organizzative sono preposti dipendenti di qualifiche funzionali inferiori a quella di dirigente.

#### Art. 13

# Strutture dell'Amministrazione regionale

(come sostituito dall'art.3 della LR.n.24/2014)

- 1. La Giunta regionale definisce le linee fondamentali dell'organizzazione amministrativa della Regione.
- 2. Il numero massimo delle direzioni generali è determinato in ventiquattro.
- 3. In ciascun assessorato è istituita almeno una direzione generale. Fermo restando il numero massimo di cui al comma 2, nella Presidenza può essere istituito un numero di direzioni generali fino al 30 per cento di quelle istituite.
- adeguare l'organizzazione ΑI fine di dell'Amministrazione agli obiettivi di governo, le direzioni generali sono istituite, modificate e soppresse con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in

- 5. I direttori generali dispongono di un ufficio per le attività di segreteria e di supporto alla verifica dei programmi della direzione.
- 6. La dotazione organica dirigenziale è definita dalla Giunta regionale tenendo conto del fabbisogno connesso agli obiettivi e alle risorse assegnati alle direzioni generali, ai servizi e alle unità di progetto.
- 7. I servizi sono istituiti, modificati o soppressi con decreto dell'Assessore competente per materia, su proposta del direttore generale, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6.
- 8. Le articolazioni organizzative di livello non dirigenziale sono istituite, modificate o soppresse con provvedimento del direttore generale responsabile della struttura previo parere del direttore di servizio competente. Non possono essere istituite articolazioni le cui indennità non trovino copertura nel fondo assegnato alla direzione generale interessata per la retribuzione delle funzioni di coordinamento e di responsabilità.
- 9. Ai fini dell'organizzazione interna degli uffici, dell'affidamento degli incarichi di coordinamento di livello non dirigenziale, della creazione e gestione delle unità di progetto di cui all'articolo 26, dell'individuazione delle necessità della pianta organica, dell'analisi del fabbisogno formativo, nonché di una più efficiente generale gestione delle risorse umane, è istituita la banca dati delle competenze di tutto il personale regionale. Nella banca dati confluiscono i curricula dei dipendenti autocertificati e compilati attraverso l'utilizzo di appositi software, con l'identificazione delle esperienze lavorative, svolte anche non all'interno dell'Amministrazione regionale, nonché il percorso di studi e formativo lungo tutto l'arco della vita. Il popolamento della banca dati e le ricerche al suo interno sono realizzati secondo la massima trasparenza a tutela del buon andamento dell'Amministrazione regionale e di tutti i lavoratori e possono avvenire anche mediante l'uso di parole chiave e/o sezioni di argomenti.".

#### Art. 13 bis

### Comitato di coordinamento delle direzioni generali (Articolo 4 della LR.n.24/2014)

- 1. Al fine di assicurare il coordinamento dell'azione amministrativa tra le strutture organizzative della Regione, è istituito il Comitato di coordinamento delle direzioni generali.
- 2. Il comitato è composto dai direttori generali ed è presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
- 3. Il comitato esprime pareri alla Giunta regionale in merito:
- a) alla definizione dei procedimenti che richiedono integrazione e apporti intersettoriali;
- b) alle esigenze organizzative per il funzionamento delle direzioni.".

#### Art.14

# Posizioni dirigenziali ispettive

(come sostituito dall'art.5 della LR.n.24/2014)

1. Il contingente numerico dei dirigenti ispettori di cui all'articolo 27 è determinato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e di personale.

### Art. 15

# Piano del fabbisogno di personale - Dotazioni organiche (come sostituito dall'art.6 della LR.n.24/2014)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sentiti gli assessori competenti, determina e aggiorna le dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale e, di concerto con l'Assessore competente in materia ambientale, del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Sulla base delle dotazioni organiche così determinate, la Giunta regionale approva il Piano triennale del fabbisogno del personale.

2. Il Piano, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nel rispetto dei vincoli di spesa stabiliti dal bilancio pluriennale, quantifica le risorse umane necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali e ne prevede la ripartizione tra le direzioni generali in modo funzionale al conseguimento degli obiettivi dell'azione di governo.".

# Legge Regionale 14 aprile 2005, n.7 – Articolo 15 - Disposizioni sugli organici e le assunzioni

- 1. Per l'anno 2005, e comunque sino all'attuazione del processo di trasferimento di funzioni alle autonomie locali e di riordino delle competenze degli organi di governo regionale, la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998, è determinata nel numero corrispondente al personale comunque in servizio alla data del 31 dicembre 2004, aumentato dei posti relativi a particolari figure professionali da assumere, nei limiti delle risorse disponibili, per garantire specifici fabbisogni e fatti salvi gli inquadramenti da disporre ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 11 del 2002 nonché quelli previsti dalla presente legge. Con il procedimento del citato articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998, sono rideterminate le dotazioni delle direzioni generali e attivato il conseguente processo di mobilità del personale.
- 2. La disposizione del comma 1 si applica agli enti regionali di cui all'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni; gli atti di determinazione delle dotazioni organiche sono soggetti alla approvazione della Giunta regionale.
- 3. Per sopperire alle esigenze connesse ai compiti in materia di finanza e contabilità e di tutela del suolo e dell'ambiente, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad inquadrare a tempo indeterminato i dipendenti assunti a termine, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2002, il cui rapporto di lavoro sia stato rinnovato o prorogato per un periodo pari al primo, a condizione che l'assunzione stessa sia stata disposta a seguito di procedure concorsuali pubbliche conformi ai principi della legge regionale n. 31 del 1998, e che le figure professionali dei medesimi siano coerenti rispetto alla programmazione triennale di reclutamento di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 11 del 2002. L'inquadramento ha luogo nella categoria equivalente alla qualifica professionale per la quale sono stati indetti i concorsi e nel primo livello retributivo della categoria medesima con il riconoscimento dell'anzianità del servizio regionale resa con rapporto a tempo determinato.
- 4. Nei confronti dei dipendenti inquadrati a tempo indeterminato e di quelli da inquadrare ai sensi del comma 1 è riconosciuta l'anzianità di servizio regionale reso con rapporto di lavoro a tempo determinato. Agli effetti del comma 2 dell'articolo 70 della legge regionale n. 31 del 1998, nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato assunti successivamente alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale di lavoro, si applica l'articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6 (Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale, norme sui concorsi e sui requisiti per l'accesso agli impieghi e altre norme in materia di personale dell'amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda), se la procedura concorsuale a base dell'assunzione ha avuto inizio in data anteriore alla sottoscrizione del contratto collettivo medesimo.
- 5. Nei confronti dei dipendenti regionali a tempo indeterminato, assunti in base a procedure concorsuali che hanno avuto inizio anteriormente alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale di lavoro e che si sono concluse posteriormente, sono riconosciuti, dal momento della loro assunzione, la categoria professionale ed i livelli retributivi per i quali sono state indette le relative procedure concorsuali, applicando la disciplina transitoria dell'inquadramento.
- 6. I titoli di studio per l'accesso alle tre aree di classificazione del personale del Corpo forestale e di vigilanza

ambientale sono stabiliti nel diploma di istruzione media di secondo grado per le aree A (agenti) e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per l'area C (ufficiali). Le ulteriori specificazioni sono stabilite nei bandi di concorso. I concorsi per il reclutamento nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalle norme vigenti al tempo dell'indizione.

7. Nel comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004, la frase "I termini previsti ai commi 9 e 13 bis dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998, sono prorogati di tre anni. "è sostituita dalla seguente:

"Il termine previsto nel comma 9 dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998, è prorogato sino al 30 giugno 2005 per la copertura di un contingente di posti non superiore a quello indicato nella disposizione medesima, nell'ambito della dotazione organica dirigenziale.".

8. Per l'anno 2005 sono sospese, nell'Amministrazione regionale e negli enti, le assunzioni di personale delle categorie A, B e C.

#### Art. 15 bis

# Variazione dei contingenti organici delle direzioni generali (Articolo 7 della LR.n.24/2014)

- 1. I contingenti organici di ciascuna direzione generale di cui all'articolo 15, comma 1, ferma la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione, possono essere modificati con decreto dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale su conforme deliberazione della Giunta regionale, in seguito a:
- a) trasferimenti o modifiche delle competenze;
- b) interventi di riorganizzazione o razionalizzazione dei processi di lavoro;
- c) cessazioni dal servizio o collocamenti in aspettativa a tempo indeterminato;
- d) esigenze di riequilibrio dei contingenti conseguenti alle attività di cui alle lettere a), b) e c);
- e) su motivata proposta degli assessori competenti per materia.
- 2. La direzione generale competente in materia di personale, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, dandone adeguata pubblicità, attiva prioritariamente procedure di trasferimento a domanda e, in mancanza di richieste, d'ufficio.".

#### Art. 16

# Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli istituti

(Articolo 8 della LR.n.24/2014)

- 1. Gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti del sistema Regione definiscono l'organizzazione degli uffici e le dotazioni organiche attenendosi alle disposizioni del presente Titolo, a eccezione di quelle concernenti gli organi d'indirizzo politico. Qualora, con riguardo alla loro dimensione e alla complessità organizzativa risulti adeguata l'istituzione di una sola posizione dirigenziale questa svolge le funzioni di cui agli articoli 23 e 24.
- 2. Gli atti adottati ai sensi del presente articolo rientrano, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo, tra quelli indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e aziende regionali).
- 3. Nelle agenzie AGRIS, ARGEA, LAORE e nell'azienda AREA è prevista una sola direzione generale e, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 1, i servizi costituiscono le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale.
- 4. Fino all'approvazione della legge regionale di riordino degli enti locali, in tutti i territori delle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari, corrispondenti a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009, è comunque mantenuta la

presenza delle attuali articolazioni organizzative anche di livello dirigenziale del sistema Regione.".

#### Art.17

# Coordinamento delle iniziative in materia di uffici e personale

1. Gli schemi dei provvedimenti legislativi e regolamentari e gli altri atti contenenti disposizioni in materia di organizzazione degli uffici o in materia di personale comunque sottoposti alle deliberazioni della Giunta, nonché i provvedimenti di competenza dei componenti della Giunta regionale incidenti nelle medesime materie, sono rispettivamente proposti alla Giunta o adottati previa intesa con l'Assessore competente in materia di personale.

#### Art.18

# Soppressione di competenze di organi collegiali e modifiche alle norme sul comitato amministrativo del FITQ

- 1. Sono soppresse le competenze relative all'organizzazione degli uffici e del lavoro e alla gestione del personale di commissioni, comitati e collegi comunque denominati, non previsti dalla presente legge, operanti presso l'Amministrazione e gli enti in forza di leggi, regolamenti e atti amministrativi. Sono fatti salvi il comitato amministrativo e il collegio dei revisori del Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n.15, modificata dalla legge regionale 3 novembre 1995, n.27, e i corrispondenti organi degli enti.
- 2. Le lettere a) e b) del primo comma dell'art.14 della legge regionale n.15 del 1965, come modificato dall'art.2 della legge regionale n.27 del 1995, sono sostituite dalle seguenti:
- "a) dal direttore della direzione generale competente in materia di personale, che lo presiede;
- b) dal direttore della direzione generale competente in materia di riforma della Regione;".
- 3. I commi secondo e terzo dell'art.14 della legge regionale n.15 del 1965, come modificati dall'articolo 2 della legge regionale n.27 del 1995, sono sostituiti dai seguenti:
- "2. I componenti di cui al precedente comma, nei casi di assenza, impedimento o vacanza, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci e, nel caso dei rappresentanti del personale di cui alle lettere e) ed f), dai supplenti appositamente designati.
- 4. I componenti di cui alle lettere e) ed f) ed i relativi supplenti, sono nominati dall'Assessore del Personale su designazione delle Organizzazioni di Categoria maggiormente rappresentative."

#### Art.19

# Relazione annuale sullo stato e i costi dell'organizzazione amministrativa regionale

- 1. Contestualmente alla proposta di bilancio annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sullo stato e i costi dell'organizzazione amministrativa regionale, con particolare riferimento, per l'Amministrazione e gli enti, a:
- a) istituzione, accorpamento e soppressione dei servizi e delle loro articolazioni organizzative;
- b) iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione e di automazione delle attività amministrative;
- c) andamento dei costi per l'acquisto, la costruzione, la locazione e la manutenzione delle sedi degli uffici regionali;
- d) programmi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione del personale;
- e) stato dell'organico, con la evidenziazione della sua composizione per sessi, della quota di rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, delle unità di personale in posizione di comando, di distacco e di aspettativa per mandato politico o sindacale;
  - programmi di mobilità e di copertura delle vacanze d'organico;

- g) andamento delle spese per il personale dipendente;
- h) quantificazione dei costi per l'acquisizione di prestazioni lavorative mediante contratti di collaborazione, mediante affidamenti di consulenze, studi e progettazioni, ovvero mediante convenzioni con altri enti pubblici o privati per l'istruttoria di pratiche e lo svolgimento di attività amministrative per conto della Regione, distinguendo le spese per attività occasionali o di carattere straordinario e le spese aventi carattere ordinario o continuativo.

# Art.20 Uffici per le relazioni col pubblico

- 1. Nell'art.5 della legge regionale 15 luglio 1986, n.47 (Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna), dopo il secondo comma sono aggiunti i sequenti:
- 2 bis. L'ufficio per le relazioni con il pubblico istituito presso la Presidenza della Giunta attua iniziative di comunicazione di pubblica utilità, al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, ivi comprese le iniziative in materia di relazioni con il pubblico realizzate nell'ambito degli altri rami dell'Amministrazione.
- 2 ter. Il medesimo ufficio inoltre coordina le attività degli uffici per le relazioni con il pubblico istituiti presso gli altri rami dell'Amministrazione, presso l'Azienda delle foreste demaniali e presso gli enti."

# TITOLO III DIRIGENZA

#### Art.21

# Qualifica dirigenziale e relative funzioni, soppressione delle funzioni di studio, ricerca e consulenza

(come modificato dall'art.9 della Ir.n.24/2014 e dall'art.1 della Ir.n.21/2018)

- 1. I dirigenti del comparto di contrattazione regionale appartengono ad un ruolo unico e sono inquadrati in un'unica qualifica.
- 1 bis. La struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di personale provvede all'assegnazione e alla mobilità dei dirigenti tra le amministrazioni del sistema Regione per garantire l'efficienza dell'azione amministrativa.".
- 2. In ciascuna struttura organizzativa, il dirigente preposto alla struttura di più elevato livello è, limitatamente alla durata della preposizione, sovraordinato al dirigente preposto a quella di livello inferiore, eccezion fatta per i dirigenti che rispondono direttamente agli organi politici.
  - 3. Ai dirigenti competono funzioni:
- a) di direzione generale;
- b) di direzione di servizio;
- c) di vigilanza e ispettive;
- d) abrogato da art.8 LR.n.24/2014.
- 4. I dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite nel rispetto della legge, dei regolamenti e degli atti di indirizzo emanati dalla Giunta, dal Presidente e dagli Assessori.
- 5. I dirigenti hanno l'obbligo di esprimere al Presidente della Giunta o all'Assessore ovvero al dirigente sovraordinato il loro dissenso per le direttive e i provvedimenti ritenuti illegittimi; hanno inoltre la facoltà di esprimere il loro parere per ragioni attinenti al merito. Su ordine scritto, essi sono tenuti a dare attuazione alle direttive e ai provvedimenti per i quali abbiano espresso il loro dissenso, qualora non si tratti di atti vietati dalla legge penale.
- 6. Il Presidente della Giunta e gli Assessori non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo essi possono fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, essi possono nominare un commissario ad acta. Il Presidente della Giunta e gli Assessori possono altresì nominare, previa contestazione, un commissario ad acta in caso di grave inosservanza delle direttive generali da

parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico. Nei casi di urgenza si può prescindere dalla contestazione. Dei provvedimenti di nomina dei commissari ad acta adottati dagli Assessori è data contestuale comunicazione al Presidente della Giunta.

- 7. Gli atti adottati dai dirigenti sono denominati "determinazioni". Le determinazioni adottate dai direttori generali e dai dirigenti ispettori sono definitive. Contro le determinazioni adottate dagli altri dirigenti è dato ricorso al competente direttore generale, che decide in via definitiva.
- 8. Il Presidente della Giunta e gli Assessori hanno facoltà di procedere in ogni tempo all'annullamento d'ufficio, per motivi di legittimità, delle determinazioni adottate dai dirigenti degli uffici afferenti al ramo di amministrazione cui essi sono preposti, ove sussista un interesse pubblico attuale all'annullamento.
- 9. Le determinazioni adottate dai dirigenti devono essere comunicate al competente componente della Giunta, con le modalità dal medesimo determinate. Le determinazioni comprese nelle categorie specificate in apposito decreto del Presidente della Giunta, emanato su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono pubblicate, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

# Art.22 Responsabilità dirigenziale

- 1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta in dipendenza delle funzioni loro conferite, della realizzazione dei programmi loro affidati e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.
- 2. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa sono contestati con atto scritto:
- a) del componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione nei confronti del direttore generale e del dirigente che risponde direttamente all'organo politico;
- b) del Presidente della Giunta nei confronti del dirigente ispettore;
- del direttore generale nei confronti dei restanti dirigenti.
- 3. Al dirigente devono essere in ogni caso assicurati l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni e giustificazioni, nonché l'accesso alla documentazione che possa risultare utile per lo svolgimento della sua difesa.
- 4. L'accertamento delle responsabilità deve tener conto, anche sulla base delle risultanze obiettivamente emergenti dai controlli di gestione effettuati ai sensi dell'articolo 10, delle condizioni organizzative ed ambientali, se tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di mezzi e di personale che possano aver influito sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
- 5. L'accertata responsabilità dirigenziale per l'inosservanza delle direttive o il risultato negativo della gestione comporta, in relazione alla sua gravità:
- a) la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico di pari livello:
- b) la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico di livello inferiore, con l'esclusione dal conferimento di incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato per un periodo non inferiore a due anni;
- il collocamento a disposizione, con la privazione del trattamento economico accessorio, per un periodo massimo di un anno;
- d) il recesso dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del Codice civile e dei contratti collettivi.
- 6. Gli eventuali provvedimenti sanzionatori sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.
- 7. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità previste per tutti i dipendenti regionali.

#### Art.23 Compiti del dirigente

# (come modificato dall'art.2 della LR.n.6/2000)

- 1. Il dirigente:
- a) cura la combinazione ottimale delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e temporali assegnategli, allo scopo di perseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- controlla costantemente il grado di raggiungimento dei risultati, identificando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed agendo per la soluzione dei problemi che sorgono:
- c) promuove la semplificazione e l'ottimizzazione delle procedure e l'innovazione, anche facilitando l'adozione di modalità sperimentali nella realizzazione delle attività;
- d) favorisce l'integrazione della propria struttura nel sistema amministrativo regionale e la comunicazione con i diversi soggetti, istituzionali e non, interessati alla sua attività;
- e) promuove e incentiva la crescita professionale e la motivazione delle risorse umane impegnate nella struttura;
- f) abrogata;
- g) svolge i procedimenti disciplinari di competenza.

# Art.24

# Compiti del direttore generale

(come modificato dall'art.2 della LR.n.6/2000)

- 1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di direttore generale, oltre a quanto previsto dall'articolo 23:
- a) collabora con gli organi di direzione politica, esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione;
- b) cura l'attuazione delle direttive generali, dei piani e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, affidandone di norma la gestione ai direttori dei servizi, in conformità alle rispettive competenze, e ripartendo fra di essi le risorse strumentali assegnate alla direzione generale;
- dirige, controlla e coordina l'attività dei direttori dei servizi e degli altri dirigenti facenti capo alla direzione generale cui è preposto, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- d) propone la promozione e la resistenza alle liti e le relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
- richiede i pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza:
- f) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
- g) tenuto conto delle risultanze emergenti dalla periodica rilevazione dei carichi di lavoro e sentiti i direttori dei servizi, assegna e trasferisce ai medesimi servizi o direttamente alla direzione generale il personale a questa attribuito;
- adotta gli atti di competenza inerenti l'organizzazione e la gestione del personale e, nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza.

### Art.25

# Compiti del direttore di servizio

(come modificato dall'art.2 della LR.n.6/2000)

- 1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di direttore di servizio, oltre a quanto previsto dall'articolo 23:
- a) collabora con il direttore generale sovraordinato, formulando proposte e fornendo informazioni utili alla definizione dei programmi da realizzare e alla determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici;
- cura la gestione delle attività di competenza del servizio e degli altri compiti ad esso delegati dal direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- c) dirige, coordina e controlla l'attività degli uffici che da esso dipendono;

- d) nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza;
- e) identifica, in base alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, i responsabili dei procedimenti che fanno capo al servizio e vigila, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia, sul rispetto dei termini e degli altri adempimenti di loro competenza e sull'attuazione delle norme in materia di regolarità, pubblicità, trasparenza e partecipazione nei procedimenti amministrativi;
- e1) richiede i pareri alle strutture interne al ramo di amministrazione di appartenenza;
- e2) nelle materie di competenza del servizio svolge le funzioni attribuite dalla Legge 24 novembre 1981, n.689, all'autorità competente a ricevere i rapporti sulla violazione delle disposizioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa e dirige le attività di accertamento, contestazione e notifica.

#### Art. 26 Unità di progetto

#### (Come sostituito dall'art.10 della LR.n.24/2014)

(Compiti del dirigente assegnato a studi e ricerche)

- 1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, possono essere costituite Unità di progetto per il conseguimento di obiettivi specifici, anche intersettoriali, coordinate da personale dirigente del sistema Regione ovvero da dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, individuati con le modalità di cui all'articolo 28, comma 4 quater.
- 2. La Giunta regionale stabilisce i criteri di funzionamento, la composizione, le modalità di formazione e di conferimento delle funzioni, la durata delle Unità di progetto e ne individua gli obiettivi.
- 3. Al personale preposto al coordinamento delle Unità di cui al comma 1 è riconosciuta una retribuzione, collegata al conseguimento degli obiettivi, prevista dal contratto collettivo regionale di lavoro per l'area dirigenziale.".

# (Come sostituito dall'art.10 della LR.n.24/2014 e come modificato dall'art.2 della Ir.n.21/2018)

- 1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, possono essere costituite Unità di progetto per il conseguimento di obiettivi specifici, anche intersettoriali, coordinate da personale dirigente del sistema Regione ovvero da dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, individuati con le modalità di cui all'articolo 28, comma 4 quater.
- 2. La Giunta regionale stabilisce i criteri di funzionamento, la composizione, le modalità di formazione e di conferimento delle funzioni, la durata delle Unità di progetto e ne individua gli obiettivi.
- 3. Al personale non dirigente preposto al coordinamento delle Unità di cui al comma 1 è riconosciuta una indennità aggiuntiva equiparata alla retribuzione di posizione spettante al direttore di servizio e alla relativa retribuzione di risultato commisurata al raggiungimento degli obiettivi ((Sentenza Corte Costituzionale n.154 del 21.6.2019 (BURAS n.29 del 27.6.2019) dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 2 della Legge Regionale 18 giugno 2018 n. 21, avente ad oggetto "Misure urgenti per il reclutamento del personale nel sistema regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n.36 del 2013 e alla legge regionale n.37 del 2016"

#### La Corte Costituzionale

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Sardegna 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016);

#### Art.27

### Compiti del dirigente ispettore

- 1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di vigilanza e ispettive effettua ordinariamente, sulla base delle direttive della Giunta regionale e secondo programmi di attività definiti collegialmente dagli ispettori, ispezioni presso l'amministrazione e gli enti, volte ad accertare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti e la regolarità amministrativo—contabile, nonché l'adeguata e corretta utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio sottoposto a ispezione, tenendo anche conto delle segnalazioni dell'utenza e delle organizzazioni di categoria.
- 2. Il dirigente ispettore provvede altresì, su disposizione o autorizzazione del Presidente della Giunta, alle inchieste e alle ispezioni di carattere straordinario che si renda necessario effettuare in determinati uffici dell'Amministrazione e degli enti.
- 3. Nello svolgimento delle attività ispettive egli ha il potere di verificare ed acquisire atti e di ricevere testimonianze, delle quali redige processo verbale. Qualora l'ufficio oggetto dell'ispezione rifiuti l'esibizione di particolari atti o documenti, il dirigente ispettore ne riferisce immediatamente al Presidente della Giunta.
- 4. Al termine degli accertamenti, il dirigente ispettore riferisce al Presidente della Giunta l'esito dell'ispezione o dell'inchiesta affidatagli, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare. In caso di urgenza propone immediatamente agli organi competenti i provvedimenti necessari per eliminare gli inconvenienti rilevati. Trasmette inoltre alla direzione generale del personale copia della relazione ispettiva, per le parti concernenti le disfunzioni riscontrate nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale, e comunica tutti i fatti che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.
- 5. Il dirigente ispettore che, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi fatti costituenti reato, per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, è tenuto a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art.331 del codice di procedura penale.
- 6. Il dirigente ispettore con maggior anzianità di servizio dirige la struttura di supporto dell'attività ispettiva e coordina i dirigenti ispettori, fermo restando che degli incarichi loro affidati essi rispondono direttamente al Presidente della Giunta.

# Art.28 Attribuzione delle funzioni dirigenziali

(come modificato dall'art.3 della LR.n.6-2000, dall'art.20 della LR..n.7-2005, dall'art.20 della LR..n.4-2006 – art.4 della LR.n.16-2011 - art.11 della LR.n.24/2014)

- 1. Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione cui fa capo la direzione generale e su proposta del Presidente della Giunta per quanto riguarda gli ispettori.
- 2. Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite a dirigenti dell'Amministrazione o degli enti con capacità adeguate alle funzioni da svolgere.
- 3. Alla direzione generale dell'area legale è preposto un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori. Le funzioni di direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono conferite ad un dirigente appartenente al Corpo medesimo, ovvero ad altri dirigenti del sistema Regione, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo forestale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 29, che assume la denominazione di comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

- 3 bis. Le funzioni di direttore generale o le funzioni ad esse equiparate nelle amministrazioni del sistema Regione sono attribuite per un periodo massimo di cinque anni.
- 3 ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, il trattamento economico delle posizioni amministrative apicali nelle amministrazioni del sistema Regione non può superare quello previsto per i direttori generali dell'Amministrazione regionale.
- 3 quater. Le disposizioni dell'ordinamento regionale in contrasto con quanto previsto nei commi 3 bis e 3 ter sono abrogate.";
- 4. Le funzioni di direzione di servizio sono conferite a dirigenti dell'Amministrazione con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su proposta del componente della Giunta regionale competente nel ramo del Sistema Regione, sentito il direttore generale della struttura di destinazione.
- 4 bis. La Giunta regionale, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza e nei limiti del 10 per cento delle posizioni dirigenziali del sistema Regione, può autorizzare l'attribuzione temporanea delle funzioni di cui al comma 4 a dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale.";
- 4 ter. Le funzioni di cui al comma 4 bis possono essere attribuite per soddisfare inderogabili esigenze legate:
- a) alla salvaguardia della salute e della incolumità delle persone;
- b) all'approvvigionamento e alla distribuzione di beni e servizi di prima necessità, nonché alla gestione e alla manutenzione dei relativi impianti;
- c) alla sicurezza dei luoghi.
- 4 quater. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione degli incarichi di cui al comma 4 bis e, valutata la necessità organizzativa, autorizza l'avvio delle relative procedure selettive per titoli e colloquio.
- 4 quinquies. Gli incarichi di cui al comma 4 bis hanno durata massima di ventiquattro mesi e non sono immediatamente rinnovabili. Al dipendente spetta per la durata dell'incarico il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale.
- 4 sexies. L'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del comma 4 bis non costituisce titolo valutabile ai fini dell'accesso alla carriera dirigenziale.";
- 5. I decreti di attribuzione e revoca delle funzioni dirigenziali sono pubblicati per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.
- 6. La proposta di attribuzione delle funzioni dirigenziali deve tenere conto delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, in relazione alla natura e alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da realizzare, nonché ai risultati conseguiti nelle precedenti esperienze di servizio.
- 7. L'attribuzione delle funzioni ha durata quinquennale e deve tassativamente essere rideliberata entro la scadenza. Decorsi quindici giorni da tale termine, o sessanta giorni dalla sopravvenuta vacanza, senza che gli organi competenti abbiano provveduto, ad essi si sostituisce il Presidente della Giunta, che procede immediatamente, anche in mancanza delle deliberazioni, delle proposte e dei pareri previsti dall'ordinaria procedura di conferimento.
- 8. Con la procedura prevista dal comma 4 il provvedimento di attribuzione delle funzioni può essere revocato e il dirigente destinato a diversa funzione dirigenziale, per esigenze attinenti all'ottimale utilizzazione delle competenze professionali, in relazione agli obiettivi, alle priorità date e ai programmi da realizzare ovvero in conseguenza di processi di riorganizzazione. Il provvedimento deve essere specificamente motivato e non può implicare giudizio negativo sull'operato del dirigente, nel qual caso si applica l'articolo 22. Al dirigente trasferito a funzione dirigenziale di minor valore economico è conservata l'originaria indennità fino alla scadenza del precedente incarico, ma comunque non oltre i dodici mesi.

pag. 19

9. L'attribuzione delle funzioni di direzione generale deve essere confermata o revocata entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale.

# Legge Regionale 19 novembre 2014, n.24 - Articolo 11

2. Le disposizioni legislative o contrattuali che riconoscono un trattamento economico parametrato alla retribuzione di posizione prevista per le funzioni di dirigente con compiti di studio, ricerca e consulenza sono da intendersi riferite alla misura attualmente prevista dal contratto collettivo per la suddetta posizione.

### Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (testo coordinato con D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150)

#### Art. 19 - Incarichi di funzioni dirigenziali.

- 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
- 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.
- 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.
- 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3. sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo

- stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto.
- 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.
- 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
- 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.
- 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
- 5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
- 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.
- 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenzialem il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in

aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

- 7. [Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2] Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera h), L. 15 luglio 2002, n. 145.
- 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
- 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
- 11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.
- 12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
- 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi

#### Art.29 Dirigenti esterni

(come integrato dall'art.3 della Ir.n.21/2018 e interpretazione autentica art.1-lr.n.35/2019)

- 1. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite anche a persone estranee all'Amministrazione e agli enti, in possesso del diploma di laurea, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere ed abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. Tali funzioni possono essere conferite per non più di un quinquennio, rinnovabile per una sola volta, nel limite del 20 per cento del totale delle direzioni generali.
- 2. Il trattamento economico dei dirigenti esterni è stabilito nel contratto di assunzione. La Giunta regionale approva preliminarmente i criteri per la definizione di tale trattamento, che non può essere inferiore a quello dei direttori generali interni e deve tener conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali possedute dal nominando.
- 3. Agli esterni si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti regionali, ivi compreso il licenziamento in caso di inosservanza delle direttive generali o di risultato negativo della gestione, con le procedure e le garanzie di cui all'articolo 22.
- 4. Agli esterni si applica altresì il comma 9 dell'articolo 28, garantendo al revocato, a titolo di indennità, la metà della designa con apposito provvedimento il dirigente della direzione

retribuzione contrattualmente spettantegli per il periodo intercorrente tra la revoca e l'ordinaria scadenza del contratto.

4 bis. Nelle amministrazioni del sistema Regione, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 25 e 26 possono essere conferiti, con procedure selettive a evidenza pubblica, nei limiti dell'8 per cento delle dotazioni organiche dirigenziali del sistema Regione e secondo le rispettive procedure di nomina, incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze amministrazioni pubbliche), la cui durata è determinata nell'avviso entro i limiti di cui all'articolo 28, comma 7.".

Legge Regionale 15 marzo 2012, n.6 – Art.3, comma 13. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dei singoli assessori competenti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni consiliari, è determinato il compenso massimo riconoscibile ai direttori generali degli enti e delle agenzie nonché ai direttori generali nominati ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). Il trattamento economico di base è rapportato a quello del direttore generale della Regione maggiorato del 20 per cento.

Legge Regionale 23 dicembre 2019, n.23 - Art.1 -Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998 (Dirigenti esterni)

1. L'articolo 29, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) si interpreta, in conformità dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni, nel senso che le funzioni di direttore generale possono essere conferite a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, esterne ai ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile universitaria e postuniversitaria, da formazione pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. comma 13.

#### Art. 30

#### Sostituzione dei direttori generali e di servizio (come sostituito dall'art.12 della LR.n.24/2014)

- 1. In caso di vacanza le funzioni di direttore generale sono esercitate per un massimo di novanta giorni da altro dirigente della medesima direzione generale, individuato dall'organo politico con proprio provvedimento. In mancanza di designazione, le funzioni sono esercitate per un massimo di novanta giorni dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale.
  - 2. Il direttore generale, all'atto del proprio insediamento,

generale che lo sostituisce in caso di assenza. In mancanza di designazione o di contemporanea assenza del direttore generale e del suo sostituto, le funzioni sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale.

- 3. Nel caso di esercizio delle funzioni di direttore generale per oltre quarantacinque giorni da parte del sostituto, a questi compete, a decorrere dal quarantaseiesimo giorno, la differenza tra il trattamento economico in godimento e il trattamento economico più favorevole spettante in relazione alle funzioni esercitate.
- 4. In caso di vacanza le funzioni di direttore di servizio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, comma 4 bis, sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio.
- 5. Il direttore generale, entro trenta giorni dal suo insediamento, sentito il direttore di servizio, individua con proprio provvedimento, per ciascun servizio, il funzionario in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale che può svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza del direttore di servizio.
- 6. Nel caso di esercizio delle funzioni di direttore di servizio per oltre trenta giorni da parte del sostituto, a questi compete la quota parte dell'indennità di risultato attribuita per l'anno di competenza alla struttura dirigenziale in relazione alle funzioni esercitate.
- 7. In caso di pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.".

#### Art.31

#### Trattamento economico dei dirigenti

- 1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dirigenti è definito dal contratto collettivo per l'area dirigenziale.
- 2. Il trattamento accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, salvo il caso previsto dall'art.28 comma 8. I trattamenti accessori previsti per le funzioni di cui all'articolo 21 comma 3 non sono cumulabili, fatto salvo eventualmente il diritto al trattamento accessorio più favorevole.
- 3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico a essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa. Nei casi di cui al presente comma, i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
- 4. La graduazione delle funzioni e responsabilità, ai soli fini del trattamento accessorio, è definita, per l'Amministrazione e per gli enti, con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.

#### Art.32

#### Accesso alla dirigenza

(come modificato dall'art.20 della Ir.n.7/2005 e dall'art.20 della Ir.n.4/2006 e dall'art.4 della Ir.n.21/2018 - Interpretazione Delibera- 19/39 del 14 maggio 2013)

- 1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, con procedure unificate per l'Amministrazione e per gli enti, mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami o mediante corso-concorso selettivo di formazione"; nei commi successivi le disposizioni riferite al concorso per esami sono estese al concorso per titoli ed esami;
- 2. Al concorso per esami sono ammessi, eventualmente a seguito del superamento di apposita selezione:

- a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea e con qualifica di dirigente;
- b) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea e con una anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni in una qualifica per l'accesso alla quale dall'esterno sia prescritto il diploma di laurea;
- c) i soggetti in possesso di diploma di laurea e con qualifica di dirigente in strutture private, purché con una anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni nella qualifica stessa;
- d) i soggetti in possesso del diploma di laurea ed esercenti una libera professione con almeno 5 anni di iscrizione al relativo albo.
- 3. Ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione e degli enti è riservato il 20 per cento dei posti messi a concorso.
- 4. Al corso-concorso selettivo di formazione sono ammessi candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 2, a seguito del superamento di apposita preselezione, in numero doppio rispetto ai posti messi a concorso. Ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni del sistema Regione è riservato il 40 per cento dei posti sulla quota di maggiorazione rispetto ai posti messi a concorso.
- 5. Il corso ha durata di sei mesi, prevede il superamento di un esame intermedio e comprende periodi di applicazione, anche a tempo parziale, presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esameconcorso finale limitato ai posti messi a concorso, maggiorati del 20 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, per la definizione di una graduatoria di idoneità eventualmente utilizzabile nel rispetto della legislazione vigente.
- 6. Durante il corso ai partecipanti esterni è corrisposta una borsa di studio a carico dell'Amministrazione regionale. Ai dipendenti delle amministrazioni del sistema Regione è mantenuto il trattamento economico in atto. Agli allievi del corsoconcorso selettivo di formazione che siano dipendenti pubblici non appartenenti al sistema Regione è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, l'intero trattamento economico in godimento, con l'esclusione dell'indennità di missione. L'importo corrisposto rimborsato dall'amministrazione destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato. Qualora il trattamento economico del dipendente sia inferiore a euro 1.500 mensili, l'Amministrazione regionale corrisponde un'integrazione.
- 7. Per lo svolgimento del corso, l'Amministrazione può avvalersi, mediante convenzioni, di qualificati istituti pubblici e privati operanti nel campo della formazione professionale dei dirigenti e dei quadri della pubblica amministrazione.
- 7 bis. Per adeguare costantemente la programmazione del fabbisogno del personale alle effettive esigenze dell'Amministrazione regionale e garantire continuità nella direzione dei Servizi e nelle altre partizioni organizzative dell'Amministrazione regionale, il corso-concorso è indetto dalla Direzione competente in materia di personale ogni tre anni, entro tre mesi dall'approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale previsto dall'articolo 15.".
- 8. Con decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sono stabiliti:
- a) abrogata;
- b) l'ammontare delle borse di studio previste nel comma 6;
- c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici e le modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi-concorsi e delle relative selezioni e preselezioni.

#### ^^^^

#### **DELIBERAZIONE N. 19/39 DEL 14.5.2013**

Oggetto: Indirizzo interpretativo ed applicativo dell'art. 32 della L.R. n. 31/1998 con riferimento all'art. 3 della L.R. n.12/2012, in ordine ai requisiti per l'accesso alla dirigenza. Revoca Delib.G.R. n. 42/12 del 23.10.2012.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, riferendosi all'indirizzo interpretativo-applicativo dell'art. 3 della L.R. 13 giugno 2012, n. 12, contenuto nella Delib.G.R. n.42/12 del 23.10.2012, fa presente che, con l'art. 1 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 25, ne è stata dettata l'interpretazione autentica, la quale riporta al termine di scadenza per la presentazione della domanda il momento per accertare i requisiti per la partecipazione al concorso specificato nella medesima deliberazione.

La nuova norma, osserva l'Assessore, comporta che venga riconsiderata la deliberazione in oggetto con la quale, proprio sul presupposto dell'accertamento dei requisiti stessi in data diversa da quella prevista dal bando, è stata sciolta positivamente la riserva nei confronti del candidato dott. Marco Fadda, e ne è stata decisa la sua nomina quale vincitore del concorso.

L'entrata in vigore della L.R. n. 25/2012 e la permanenza nell'ordinamento dell'art. 3 della L.R. n.12/2012 richiedono, quindi, che la valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nei confronti dei soggetti indicati nel citato articolo, avvenga non già tenendo conto della clausola del bando di concorso (Decreto 29 settembre 2009, n. 28406/91 - art. 3, secondo capoverso), ma dell'art. 32 della L.R. n. 31/1998 sulla considerazione, evidentemente, che la sua formulazione possa consentire una interpretazione diversa da quella definita nel bando.

In altri termini, precisa l'Assessore, la conferma dell'art. 3 della L.R. n. 12/2012, come interpretato dall'art. 1 della L.R. n. 25/2012, salvo ammetterne l'inidoneità a produrre effetti, porta a ritenere che il legislatore abbia inteso dare all'art. 32 della L.R. n. 31/1998 una lettura secondo cui i requisiti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla dirigenza - ivi specificati nelle lettere a), b), c) e d) - sarebbero meno limitativi di quelli indicati nel bando.

Quanto ai requisiti indicati nelle lettere a), b) e c), l'Assessore fa notare che l'aspetto qualificante risulta essere il nesso inscindibile tra diploma di laurea e attività lavorativa di corrispondente livello culturale; quanto al requisito della lettera d), ne evidenzia la seguente formulazione: "soggetti in possesso del diploma di laurea ed esercenti una libera professione con almeno cinque anni di iscrizione al relativo albo".

Ritiene l'Assessore che un'analisi sistematica e complessiva dell'articolo 32 porti ad assegnare pari valenza ai diversi requisiti e che l'interpretazione della lettera d), quindi, sia da effettuare nei termini definiti nel bando di concorso, ovvero nel senso che l'esercizio della libera professione e l'iscrizione al relativo albo debbano avere come presupposto il possesso del diploma di laurea, così come le attività lavorative costituenti gli altri requisiti. Una lettura diversa implicherebbe una disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici e i liberi professionisti: per i primi pur in possesso della laurea non viene valutata l'attività lavorativa prestata nella categoria per il cui accesso è previsto il diploma di scuola media superiore, per gli altri sarebbe sufficiente l'attività libero professionale ancorché l'iscrizione al relativo albo non presupponga il diploma di laurea (albo dei geometri, ragionieri, periti agrari, infermieri, ecc.).

Ciò precisato, prosegue l'Assessore, si potrebbe ipotizzare che con l'art.3 della L.R. n.12/2012 il legislatore abbia inteso condurre l'interprete a una lettura dell'art. 32 secondo cui il requisito di partecipazione al concorso di cui alla lettera d) possa sussistere anche nell'ipotesi in cui l'esercizio della libera professione, e l'iscrizione al relativo albo, non abbiano quale presupposto il possesso della laurea, in quanto ciò non risulta letteralmente indicato nella norma. Ma tale ipotesi essendo esplicitata dal legislatore resta quindi una mera supposizione. L'art.3, infatti, nulla di sostanziale dice in merito per guidare l'interprete verso detta soluzione: non ha infatti formulato un'interpretazione autentica dell'art. 32 (lettera d) né ha introdotto elementi atti a darne una lettura diversa da quella che l'Assessore del Personale ha espresso nel decreto di indizione del concorso.

Sulla base di tali argomentazioni gli uffici non possono sciogliere positivamente la riserva nei confronti del candidato dott. Marco Fadda, in quanto il requisito di accesso alla dirigenza che intende far valere - esercizio della professione di perito agrario con iscrizione quinquiennale al relativo ordine - non è conforme ai requisiti previsti dall'art. 32 della L.R. n. 31/1998.

L'Assessore propone quindi che la Giunta revochi la deliberazione n.42/12 del 23 ottobre 2012 avente ad oggetto "L.R. n.12/2012, art. 3. Assunzione dirigente".

La Giunta regionale, udita la relazione dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, ritenuto che all'art. 3 della L.R. n.12/2012 debba essere attribuito il significato delineato nella su estesa relazione, visto l'art. 8 della L.R. n. 31/1998

#### DELIBERA

- di approvare l'indirizzo interpretativo ed applicativo dell'art. 32, lettera d), della L.R. n.31/1998, in combinato disposto con gli articoli 3 della L.R. n. 12/2012 e 1 della L.R. n.25/2012, secondo la formulazione delineata nella relazione dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione;
- di revocare la deliberazione n. 42/12 del 23 ottobre 2012 avente ad oggetto "L.R. n. 12/2012, art. 3. Assunzione dirigente".

# Art.33 Dirigenza degli enti regionali

- 1. Gli enti adeguano i loro ordinamenti alle disposizioni del presente Titolo ed individuano le funzioni di livello dirigenziale con regolamento, sulla base dei criteri indicati nell'art.12 comma 5 ed avuto particolare riguardo alle dimensioni dell'ente e alla sua complessità organizzativa.
- 2. Negli enti, le funzioni di direzione generale sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad iniziativa dell'Assessore competente in materia di personale e su proposta dei competenti organi istituzionali degli enti, nel rispetto dei criteri previsti dall'art.28. Per il conferimento delle altre funzioni dirigenziali, gli enti provvedono in conformità alle disposizioni contenute nello stesso art.28.
  - 3. Negli enti non si applica il comma 9 dell'art.28.
- 4. Anche negli enti trovano applicazione il comma 7 dell'art.28 e l'art.29, ad eccezione del limite del 20 per cento stabilito dal comma 1 del medesimo art.29.

#### Art.33 bis Conferimento di funzioni dirigenziali presso altre amministrazioni

(come previsto dall'art.7 della LR..n.5/2007 e come modificato dall'art.13 della LR.n.24/2014)

- 1. I dirigenti del Sistema Regione ai quali siano conferite le funzioni di direttore generale o altra funzione dirigenziale presso amministrazione diversa da quella di appartenenza sono collocati in posizione di comando, con oneri a carico dell'ente di assegnazione, fatta salva l'applicazione di speciali disposizioni.
- 2. I dirigenti del Sistema Regione possono, a domanda, salvo diniego, essere collocati in aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti ed organismi pubblici o privati, senza alcun onere di natura retributiva o previdenziale a carico dell'Amministrazione o degli enti. Si applicano le limitazioni e i divieti previsti nell'articolo 23 bis, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO CAPO I

Istituzione del ruolo unico del personale regionale (art.5 della Ir.n.21/2018)

Art. 33 ter



# Ruolo unico dei dipendenti del comparto di contrattazione regionale

(art.5 della Ir.n.21/2018)

1. Il personale del comparto di contrattazione regionale di cui all'articolo 58 appartiene ad un unico ruolo. 2. La struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di personale provvede all'assegnazione e alla mobilità del personale tra le amministrazioni del sistema Regione per garantire l'efficienza dell'azione amministrativa.".

# LEGGE REGIONALE 12 giugno 2018, n.21 - Art. 7 Istituzione del ruolo unico. Prima applicazione

1. Le disposizioni in contrasto con gli articoli 1 e 5 sono abrogate. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti necessari per garantire l'attuazione degli articoli 1 e 5, ivi compresi la ricognizione puntuale sul dettaglio delle disposizioni abrogate e, in sede contrattuale, l'adeguamento del trattamento previdenziale integrativo, informandone il Consiglio regionale. La Giunta regionale, entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, al fine di armonizzare l'organizzazione con gli enti e le agenzie aventi personale di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, effettua una ricognizione delle situazioni in essere e propone al Consiglio regionale i conseguenti atti normativi.

#### Art.34

#### Trattamento economico

- 1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi.
- 2. L'Amministrazione e gli enti garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi.
- 3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti accessori collegati:
- a) alla produttività individuale e collettiva, tenendo conto dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, la cui valutazione compete ai dirigenti, nell'ambito dei criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva; della valutazione è data comunicazione scritta al dipendente;
- b) alla attribuzione di particolari posizioni di lavoro e di responsabilità:
- all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;
- d) all'effettuazione di lavoro straordinario.
- 4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti accessori.

#### Art.35 Mansioni

- 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di mansioni complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
- 2. Per inderogabili esigenze funzionali, se richiesto dal dirigente dell'unità organizzativa cui è addetto e senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico, il prestatore di lavoro può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni della qualifica immediatamente inferiore.

#### Art.36

#### Assegnazione temporanea a mansioni superiori

- 1. Con provvedimento motivato del direttore generale della struttura di appartenenza, il dipendente può essere adibito, per obiettive esigenze di servizio, a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza:
- a) nel caso di sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, quando l'assenza sia superiore a

- 30 giorni, per periodi non eccedenti i 90 giorni e nel rispetto del criterio della rotazione dei dipendenti;
- b) nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a 90 giorni dal verificarsi della vacanza, salva la possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altro dipendente per non oltre 90 giorni ulteriori della vacanza.
- 2. Non può essere sostituito con le modalità del comma 1 il dipendente comandato o distaccato presso altre amministrazioni.
- 3. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori disposta ai sensi del comma 1 il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente per il periodo di espletamento delle medesime.
- 4. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanza di posto in organico, contestualmente alla data di assegnazione devono essere avviate le procedure per la copertura del posto vacante.
- 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, è nulla l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
- 6. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse disposta ai sensi dell'art.35.
- 7. Ogni provvedimento previsto nel presente articolo è contestualmente comunicato alla direzione generale competente in materia di personale, che ne dà comunicazione alle organizzazioni sindacali.
- 8. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina dell'ordinamento professionale definita dal contratto collettivo regionale e con la decorrenza stabilita nel medesimo contratto. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori può comportare il diritto a differenze retributive.
- 9. In deroga all'art.2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.

#### Art.37

# Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività

1. Fatte salve le disposizioni di maggior favore per il personale recate da leggi speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte dall'Amministrazione e dagli enti regionali, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art.2112 del codice civile, con l'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'art.47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).

#### Art.38 Processi di mobilità

- 1. In applicazione dei principi di cui all'art.6, l'Amministrazione e gli enti curano il costante equilibrio fra esuberi e carenze dei loro dipendenti, attuando i processi di mobilità disciplinati dal presente articolo.
- 2. A seguito della definizione periodica delle dotazioni organiche, la direzione generale dell'Amministrazione competente in materia di personale, sulla base degli elenchi nominativi del personale, distinto per qualifiche e profili professionali e distribuito per strutture:
- a) accerta il numero dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di ciascuna direzione generale, distinti per qualifiche e profili professionali e per sedi di servizio;



- b) accerta la quantità di personale in esubero in ciascuna direzione generale, distintamente per qualifiche e profili professionali e per sedi di servizio;
- c) predispone l'elenco nominativo di tutti i dipendenti appartenenti a qualifiche e profili professionali che presentino esubero.
- 3. Gli enti effettuano le operazioni di cui al comma 2 per il personale da essi dipendente.
- 4. Una volta compiute da parte dell'Amministrazione e degli enti le operazioni di cui al comma 2, la direzione generale dell'Amministrazione competente in materia di personale pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione le situazioni di vacanza e di esubero del personale dell'Amministrazione e degli enti, articolate per qualifiche, profili professionali e sedi di servizio.
- 5. Contestualmente è pubblicato l'avviso e fissato il termine per la presentazione delle domande di trasferimento sui posti vacanti nell'Amministrazione e negli enti, nonché sui posti eventualmente disponibili in altre pubbliche amministrazioni con le quali siano stati stipulati gli accordi previsti dall'art.33, commi 2 e 3, del decreto legislativo n.29 del 1993.
- 6. Qualora, compiute le operazioni di trasferimento a domanda di cui al comma 5, residuino nell'Amministrazione o in un ente eccedenze di personale che riguardino almeno dieci dipendenti, l'Amministrazione o l'ente interessato procede secondo quanto previsto, in materia di eccedenze di personale, mobilità collettiva e gestione del personale in disponibilità, dagli articoli 35 e 35 bis del decreto legislativo n.29 del 1993, intendendosi come riferiti ai contratti collettivi regionali i richiami fatti in tali articoli ai contratti collettivi nazionali.
- 7. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta medesima entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per l'attuazione delle operazioni di trasferimento a domanda di cui al comma 5. Il provvedimento è concordato con le organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art.60. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, la Giunta provvede comunque entro il termine di cui al presente comma. Il provvedimento può essere modificato dai contratti collettivi regionali.

#### Art. 38 bis

# Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (Art.1 LR.n.6/2014)

- 1. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti pubblici della Regione possono coprire i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso le pubbliche amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.
- 2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale determina, nella programmazione triennale del fabbisogno, i posti che possono essere coperti mediante cessione del contratto, entro il 50 per cento di quelli destinati al reclutamento dell'Amministrazione regionale e di ogni altro ente, agenzia e altro comparto contrattuale della Regione, specificandone le categorie e le caratteristiche professionali riferite alle aree funzionali di destinazione. Le agenzie e gli enti della Regione provvedono analogamente con i rispettivi programmi di reclutamento.
- 3. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato, le amministrazioni di cui al comma 1 rendono pubblici i posti da ricoprire mediante cessione del contratto e i criteri per l'esame delle domande, nel rispetto delle procedure di informazione previste dai contratti collettivi. Per il dipendente il cui rapporto di lavoro sia regolato da contratto collettivo diverso da quello applicato nell'amministrazione presso cui egli chiede di essere trasferito, la corrispondenza della categoria o qualifica del medesimo con quella indicata nella procedura di mobilità è valutata secondo i contenuti delle prestazioni e del titolo previsto per l'accesso

dall'esterno. Sono fatti salvi i concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

- 4. Per agevolare e semplificare le procedure di cui al comma 3, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sentite le organizzazioni sindacali, può definire una tabella di equiparazione delle categorie e i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi regionali a quelli degli altri comparti di contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche.
- 5. L'amministrazione adotta il provvedimento di trasferimento previo parere favorevole di quella di provenienza; applica il trattamento giuridico ed economico previsto nel contratto collettivo per il proprio personale, con attribuzione del livello economico di valore pari o immediatamente inferiore a quello posseduto nell'amministrazione di provenienza, assicurando, in tale ultimo caso un assegno personale riassorbibile atto a garantire l'importo del trattamento economico fisso e continuativo annuo in godimento.
- 6. Sono fatti salvi i concorsi pubblici banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.".

#### Art. 39

# Mobilità dei dirigenti e del personale del sistema Regione (come sostituito dall'art.14 della LR.n.24/2014)

- 1. Nel sistema Regione possono essere attivate procedure di trasferimento del personale in servizio a tempo indeterminato, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in relazione alle esigenze di copertura delle rispettive dotazioni organiche e senza incremento della spesa complessiva per il personale del sistema Regione. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la gestione delle procedure di trasferimento su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.
- 2. L'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni compensative, anche fra diverse unità di voto del bilancio di previsione della Regione ivi comprese quelle relative ai contributi di funzionamento di enti, agenzie, aziende e istituti, nei limiti delle spese per il personale conseguenti ai trasferimenti disposti in attuazione del presente articolo.
- 3. Nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna possono essere stipulate apposite intese per la temporanea assegnazione di personale finalizzata al perseguimento degli obiettivi di governo. Le intese, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, prevedono oneri, compiti e modalità di esecuzione.
- 4. Il presente articolo si applica anche al personale del soppresso ESAF, attualmente in servizio presso la società Abbanoa ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato), e al personale dei soppressi enti provinciali per il turismo (EPT) e delle aziende autonome di soggiorno e turismo (AASSTT) di cui alla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) attualmente in servizio presso gli enti locali."

#### Art. 40

# Mobilità dei dirigenti e del personale tra il sistema Regione e le altre pubbliche amministrazioni

(Come sostituito dall'art.15 della LR.n.24/2014)

- 1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 38 bis, le amministrazioni del sistema Regione possono disporre il comando di proprio personale, anche di qualifica dirigenziale, verso le altre pubbliche amministrazioni.
- 2. Le amministrazioni del sistema Regione possono richiedere il comando di personale, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le altre pubbliche amministrazioni nei limiti delle risorse stanziate in bilancio.
- 3. I comandi di cui ai commi 1 e 2 sono attivati secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentiti i dipendenti interessati, con provvedimento del direttore competente in

materia di personale in ciascuna amministrazione del sistema Regione.

#### Art. 40 bis

# Sistema dell'amministrazione territoriale locale (Articolo 16 della LR.n.24/2014)

1. In attesa della legge regionale di riordino degli enti locali e del riassetto complessivo delle funzioni regionali e locali, la Regione utilizza gli istituti di cui agli articoli 38 bis, 39, 40, ai fini di una maggiore integrazione del sistema dell'amministrazione territoriale regionale e locale, favorendo l'esercizio integrato delle funzioni fra i diversi livelli di governo, con particolare riguardo alle gestioni commissariali delle province."

# LEGGE REGIONALE 3 luglio 2018, n.22 - Disciplina della linguistica regionale.

#### Art. 11 - Sportelli linguistici (Ofitzios de su sardu)

- 1. La Regione, al fine di assicurare una capillare ed omogenea attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, si dota di un'organizzazione amministrativa articolata sul territorio regionale. A tal fine, istituisce una rete di sportelli linguistici che comprende uno sportello linguistico regionale, uno ad Alghero, uno a Sassari, uno in Gallura e uno a Carloforte e non più di 10 sportelli linguistici che svolgono un'attività di coordinamento territoriale (Ofitzios de su sardu) e offrono servizi ad una pluralità di comuni.
- 2. In particolare, la rete degli sportelli linguistici svolge, a livello locale, i seguenti compiti:
- a) attività di traduzione scritta e orale negli uffici pubblici e nell'attività degli organi collegiali;
- b) formazione del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni locali;
- c) supporto alla comunicazione istituzionale e all'attività di promozione anche attraverso la creazione di siti web plurilingue;
- d) collaborazione con gli enti locali nella ricerca, individuazione e ripristino di toponimi e delle denominazioni;
- e) attività di tutoraggio in ambito scolastico per l'insegnamento;
- f) azioni di sensibilizzazione e animazione territoriale anche al fine di favorire la trasmissione intergenerazionale;
- g) assistenza e consulenza, anche sull'utilizzo della norma ortografica, a favore di soggetti pubblici e privati;
- h) sostegno a favore dell'apertura di corsi diretti alla cittadinanza;
  - i) sostegno alle imprese nell'utilizzo nella comunicazione e negli spazi pubblici.
- 3. Lo sportello linguistico regionale svolge, inoltre, i sequenti compiti:
- a) coordinamento, supporto e monitoraggio dell'attività degli sportelli linguistici di coordinamento territoriale;
- b) promozione di incontri periodici per l'aggiornamento del personale preposto agli sportelli linguistici e del personale del sistema Regione;
- c) supporto per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 12.
- 4. Al personale assegnato ai compiti di cui ai commi 2 e 3 è richiesta una conoscenza scritta e orale della lingua corrispondente almeno al livello C1, certificato secondo le modalità previste dall'articolo 9.
- 5. Il personale degli sportelli linguistici è individuato preliminarmente mediante le procedure di mobilità previste dagli articoli 38 bis, 39 e 40 della legge regionale 13 novembre 1998, n.31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4. Qualora, a seguito dell'espletamento di tali procedure, risultino posti vacanti, questi sono coperti mediante concorsi pubblici per titoli ed esami. Nei concorsi è prevista la valorizzazione, con apposito punteggio, delle esperienze e competenze maturate nello svolgimento delle attività connesse all'attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 e dell'articolo 9, comma 10, lettera b) della legge n.

regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

- 6. La Regione definisce i rapporti con le autonomie locali attraverso apposite convenzioni che disciplinano, in particolare, la sede e le modalità con le quali gli sportelli linguistici di coordinamento territoriale integrano i propri compiti con le attività delle amministrazioni locali.
- 7. La rete degli sportelli linguistici è organizzata in modo da garantire l'informatizzazione dei servizi, la fruibilità dei dati e la conformità alle disposizioni previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
- 8. La Giunta regionale, con propria deliberazione approvata ai sensi dell'articolo 27, stabilisce la dislocazione territoriale e l'ambito di competenza degli sportelli linguistici e definisce la modalità operative per l'attuazione del presente articolo.

#### Art. 12 - Uso della lingua negli uffici pubblici del sistema Regione e nella comunicazione istituzionale

- 1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, promuove e sostiene l'uso delle lingue delle minoranze storiche negli uffici delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998 e impronta la comunicazione istituzionale alla forma bilingue.
- 2. In particolare, le amministrazioni del sistema Regione provvedono alla traduzione, con pari evidenza grafica della lingua italiana, nei seguenti casi:
- a) stemma ufficiale e ogni sua riproduzione finalizzata alla comunicazione interna ed esterna;
- b) redazione di atti e documenti in uscita di particolare rilevanza, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo in lingua italiana;
- c) denominazione degli organismi e strutture organizzative del sistema Regione;
- d) siti web e comunicazione attraverso i social network.
- 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si utilizza lo standard linguistico di riferimento di cui all'articolo 8, comma 4.
- 4. I tempi, i criteri e le modalità di attuazione delle attività di cui al comma 2, sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27.
- 5. Al comma 6 dell'articolo 53 della legge regionale n. 31 del 1998 dopo le parole "lingua straniera" sono aggiunte le seguenti: "e della lingua sarda".

# Art.41 Distacchi di personale

(come modificato dall'art.5 della LR..n.6/2000)

- 1. Non è consentito il distacco di personale dell'Amministrazione e degli enti presso altre amministrazioni, salvo che il distacco debba essere obbligatoriamente disposto in attuazione di leggi nazionali o per effetto di accordi fra Regioni.
- 2. I distacchi in atto cessano al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono tuttavia prorogati i distacchi del personale dei ruoli speciali ad esaurimento previsti dalla legge regionale 21 gennaio 1986, n.13 (Norme per l'esercizio delle funzioni relative al controllo ed alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante) e dalla legge regionale 29 gennaio 1990, n.4 (Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1988, n.4 "Riordino delle funzioni socio-assistenziali), fino all'emanazione delle norme di definitiva sistemazione del medesimo personale.

#### Art.42

# Collocamento fuori ruolo

(come modificato dall'art.7 della LR..n.2/2007)

esperienze e competenze maturate nello svolgimento delle
1. I dipendenti dell'Amministrazione e degli enti che si
attività connesse all'attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n.
482 del 1999 e dell'articolo 9, comma 10, lettera b) della legge
politico o sindacale sono collocati fuori ruolo, ai sensi degli

articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.

2. I dipendenti dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti ai quali con contratto a tempo determinato sia conferito, in organismi o enti pubblici, un incarico di funzione dirigenziale o di funzionario dell'area direttiva possono, salvo divieto dell'amministrazione di appartenenza, essere collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del contratto, senza oneri di natura retributiva e previdenziale a carico dell'amministrazione di provenienza ma senza soluzione di continuità, ai fini giuridici, nel rapporto di lavoro con l'Amministrazione.

#### Art.43

## Valutazione dei dipendenti

- 1. Le prestazioni e le caratteristiche professionali dei dipendenti sono soggette a valutazione annuale da parte dei dirigenti dai quali essi dipendono, anche ai fini dello sviluppo professionale.
- 2. Le modalità della valutazione e del suo eventuale riesame sono definite dal contratto collettivo.

#### Art.44 Incompatibilità

- 1. Il dipendente non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.
- 2. Il dipendente può essere autorizzato ad espletare incarichi temporanei a favore di soggetti pubblici o ad assumere cariche in società non aventi fine di lucro.
- 3. Non è richiesta autorizzazione per le prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, né per il percepimento di compensi derivanti:
- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di essi distaccati o in aspettativa non retribuita.
- 4. Le autorizzazioni previste nel comma 2 sono concesse dal direttore generale competente in materia di personale, o dall'Assessore qualora riguardino direttori generali, nel rispetto dei criteri di cui al comma 8, dopo aver verificato che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e sempreché non ostino ragioni di opportunità in relazione alla necessità di assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove, entro 30 giorni dalla presentazione, non venga adottata motivata determinazione di diniego.
- L'Amministrazione e gli enti non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o da altre fonti normative.
- 6. Gli incarichi che non rientrino nei doveri d'ufficio, conferiti ai dipendenti direttamente dall'Amministrazione o dagli enti o, su loro designazione, da altri soggetti pubblici, devono essere svolti fuori dell'orario di lavoro. Può essere consentito che siano svolti durante l'orario di lavoro, con recupero dell'orario stesso, purché ciò non pregiudichi il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio.
- 7. La direzione generale competente in materia di personale istituisce l'elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo con indicazione dei periodi e dei relativi compensi. L'elenco è

annualmente inviato per conoscenza al Consiglio regionale ed pubblicato all'albo della Presidenza della Giunta.

- 8. Con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono determinati i criteri oggettivi per la concessione delle autorizzazioni di cui al comma 2 e per le designazioni e i conferimenti di incarichi di cui al comma 5. I criteri devono tener conto della specifica professionalità del dipendente e devono essere tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
- 9. La violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione del provvedimento negativo di cui al comma 3 costituiscono giusta causa di recesso. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso devono svolgersi in contraddittorio tra le parti.
- 10. L'Assessorato competente in materia di personale e il servizio ispettivo della Regione effettuano verifiche periodiche anche a campione sui dipendenti dell'Amministrazione finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo e dell'art.45. Analoghe verifiche sono svolte dagli enti strumentali della Regione tramite i rispettivi servizi del personale e ispettivi ovvero, d'intesa con l'Amministrazione, tramite il servizio ispettivo regionale.
- 11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 entrano in vigore il centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 1 e a tale fine gli atti di rinuncia, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.

#### Art.45

### Deroga per i dipendenti a tempo parziale

- 1. Il divieto di cui al comma 1 dell'art.44 non si applica ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore alla metà di quella a tempo pieno. Detti dipendenti hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione o all'ente di appartenenza le attività di lavoro autonomo o subordinato che intendono svolgere, onde ottenerne l'autorizzazione. Essi sono altresì obbligati a comunicare entro quindici giorni l'eventuale variazione dell'attività lavorativa.
- 2. Non possono essere autorizzati impieghi o attività che comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, né le attività di lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, né gli impieghi ed attività, indicati in via generale con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta, che devono essere comunque esclusi in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali. L'Amministrazione o gli enti si pronunciano entro 60 giorni, decorsi i quali l'autorizzazione si intende rilasciata. Il dipendente che richieda la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al fine di non essere soggetto al divieto di cui al comma 1 dell'art.44 può subordinare tale richiesta all'ottenimento dell'autorizzazione di cui al presente comma.
- 3. Ai dipendenti iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi libero-professionali dall'Amministrazione o dall'ente di appartenenza, né da enti pubblici controllati dalla Regione o da società a prevalente partecipazione dell'Amministrazione o degli enti
- 4. La violazione del provvedimento negativo e le mancate comunicazioni di cui al comma 2 nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'Amministrazione o degli enti costituiscono giusta causa di recesso. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso devono svolgersi in contraddittorio tra le parti.



#### (come modificato dall'art.20 della LR..n.4/2006)

- 1. L'Amministrazione e gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale, relativamente a tutti i profili professionali delle diverse qualifiche funzionali, escluso il personale dirigenziale e gli avvocati addetti agli uffici legali dell'Amministrazione e degli enti.
- 2. Per l'assunzione del personale a tempo parziale si applicano le norme vigenti in materia di personale a tempo pieno.
- 3. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale, i criteri e le precedenze per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, la durata e l'articolazione temporale della prestazione lavorativa, il trattamento economico anche accessorio, il congedo ordinario dei dipendenti a tempo parziale sono disciplinati dai contratti collettivi.

#### Art.47

# Esercizio delle attività professionali

(come modificato dall'art.20 della LR..n.4/2006)

- 1. Le attività per cui è richiesta l'iscrizione in albi professionali sono svolte, nell'Amministrazione e negli enti, da dipendenti in possesso dei relativi titoli professionali e di iscrizione all'albo.
- 2. Le attività vanno svolte nel rispetto delle norme, anche deontologiche, che regolano la professione.
- 3. Per l'accesso ai posti in pianta organica il cui compito principale o esclusivo è l'esercizio di attività professionali sono necessari l'iscrizione all'albo e l'esercizio effettivo dell'attività professionale per almeno tre anni.
- 4. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione del rapporto d'impiego. La sospensione dall'albo per motivi disciplinari comporta la sospensione dall'impiego per lo stesso periodo, salva la facoltà dell'amministrazione di irrogare altre sanzioni disciplinari.
- 5. L'attività è svolta dal singolo professionista con piena responsabilità personale, nel rispetto delle direttive impartite, con carattere di generalità, dalla Giunta o dal suo componente preposto al ramo dell'Amministrazione, ovvero dagli organi di amministrazione degli enti.
- 6. Direttive specifiche possono essere impartite dal professionista gerarchicamente sovraordinato, che in tal caso assume solidalmente la responsabilità per l'attività condotta secondo tali direttive.
- 7. Il professionista che non condivida le direttive specifiche impartitegli può essere dispensato, su sua motivata richiesta, dal singolo incarico professionale. Qualora non venga dispensato, la responsabilità professionale incombe sul professionista sovraordinato.
- 8. Il ricorso a professionisti esterni è ammesso esclusivamente in caso di motivata impossibilità dell'Amministrazione o dell'ente di provvedere adeguatamente con proprio personale.
- 9. Nell'Amministrazione e negli enti si applicano le norme in materia di incentivi recate dall'art.18, commi 1 e 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109, come modificato dall'art.6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n.127. I criteri di riparto e i limiti massimi degli incentivi sono stabiliti dalla Giunta regionale o dagli organi di amministrazione degli enti.
- 9 bis. Le somme riscosse dall'Amministrazione a titolo di diritti ed onorari a seguito di sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva sono dovute, nella misura indicata dalla Giunta regionale e secondo criteri da essa stabiliti, agli avvocati dell'area legale.
- 9 ter. I compensi corrisposti ai sensi dei commi 9 e 9 bis, sono da considerare comprensivi, se dovuti, degli eventuali oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e sostituiscono le retribuzioni legate al risultato o al rendimento previste dai contratti collettivi, fatte salve eventuali integrazioni a carico dei corrispondenti fondi ove le somme ripartite fossero inferiori a detti compensi..

#### **DELIBERAZIONE N. 18/9 DEL 5.4.2011**

Oggetto: Art. 47 della legge regionale n 31/1998, come modificato dall'art. 20, comma 23 della legge regionale n. 4/2006. Puntualizzazioni sulle procedure di corresponsione dei diritti e onorari e incentivi.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ricorda che la Giunta regionale, con le deliberazioni n. 56/8 del 29 dicembre 2009 e n. 12/4 del 10 marzo 2011, ha approvato i criteri di ripartizione dei diritti e degli onorari spettanti agli avvocati dell'Area legale in esecuzione del comma 9 bis dell'art. 47 della legge regionale n. 31/1998, come modificato dall'art.20, comma 23, della legge regionale n. 4/2006 e che, con la deliberazione n. 10/59 del 13 marzo 2010, ha approvato i criteri di riparto degli incentivi per l'attività di progettazione e di pianificazione in esecuzione del comma 9 ter dell'art. 47 citato e dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2007.

L'Assessore osserva al riguardo che nell'occasione non è stato posto all'attenzione della Giunta il problema del rapporto tra i predetti compensi e quelli relativi al risultato dei dirigenti e al rendimento dei dipendenti, aspetto rilevante per poter dare piena attuazione alla disposizione contenuta nell'art. 47 citato, dato che il comma 9 ter ha previsto che i compensi corrisposti ai sensi dei commi 9 e 9 bis "sostituiscono le retribuzioni legate al risultato o al rendimento previste dai contratti collettivi, fatte salve le integrazioni a carico dei corrispondenti fondi ove le somme ripartite fossero inferiori a detti compensi".

Il principio introdotto è, quindi, quello della alternatività fra i compensi da corrispondere a titolo di diritti ed onorari e per le attività di progettazione e pianificazione e quelli da corrispondere a titolo di risultato o rendimento, fatto salvo il diritto al trattamento più favorevole.

Detto principio è ribadito, per il personale di qualifica dirigenziale, dall'art. 41 del C.C.R.L. 2006/2009 del 19 marzo 2008, secondo cui "gli onorari degli avvocati dell'area legale nonché tutti gli altri compensi derivanti dallo svolgimento di una attività di carattere strettamente professionale non concorrono alla formazione del fondo e sostituiscono la retribuzione di risultato, fatto salvo il trattamento di maggior favore".

Ciò premesso, l'Assessore evidenzia l'esigenza che venga chiarito l'ambito temporale in cui opera detta alternatività; al riguardo, tenuto conto che l'erogazione delle retribuzioni di risultato e di rendimento avviene con cadenza annuale, va puntualizzato che l'accertamento delle entrate riscosse a titolo di diritti ed onorari e gli atti di liquidazione devono essere disposti entro la fine di ciascun anno solare, per poter essere tenuti in considerazione nelle prime successive determinazioni di pagamento rispettivamente della retribuzione di risultato dei dirigenti e di rendimento dei dipendenti.

L'Assessore informa poi che la Sezione del controllo della Corte dei Conti per la Regione Sardegna, con la risposta al quesito formulato dalla Regione, ha comunicato che nel quantificare le somme destinabili ad avvocati e altri professionisti occorre accantonare le risorse necessarie a fronteggiare l'onere IRAP gravante sull'amministrazione.

La Giunta regionale, sentita e condivisa la relazione dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Organizzazione e del Personale

#### **DELIBERA**

- di stabilire che l'accertamento delle somme riscosse a titolo di diritti ed onorari e i corrispondenti atti di liquidazione vengano adottati entro la fine di ciascun anno solare e che, degli stessi, si tenga conto nell'adottare le prime successive determinazioni di pagamento della retribuzione di risultato dei dirigenti e di rendimento dei dipendenti;
- di stabilire che, nell'adottare le determinazioni di pagamento della retribuzione di risultato dei dirigenti e di rendimento dei dipendenti, si tenga conto degli atti di liquidazione degli incentivi per le attività di progettazione e di pianificazione adottati entro la fine dell'anno precedente;

 di stabilire che nel quantificare le somme destinabili ad avvocati e altri professionisti vengano accantonate, oltre alle risorse per gli oneri riflessi, anche quelle necessarie a fronteggiare l'onere IRAP gravante sull'amministrazione. Alle relative variazioni sui pertinenti capitoli di bilancio si provvede ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 2/2011 e delle successive leggi di bilancio.

Il Direttore Generale II Presidente Gabriella Massidda Ugo Cappellacci

# Direzione generale dell'organizzazione e del personale Prot. n.P. 3321/17 Cagliari, 17 FEB 2012

- > Alla Presidenza della Regione
- Direzioni Generali
- Ufficio Ispettivo
- Ufficio ENPI
- > Agli Assessorati regionali
- Direzioni Generali
- Centro regionale di programmazione
- Ufficio del controllo interno di gestione

# Oggetto: Procedure erogazione retribuzione di rendimento e retribuzione di risultato - Incentivi – diritti ed onorari – compensi per incarichi.

Si richiama l'attenzione sulla deliberazione n. 18/9 del 5 aprile 2011 con cui la Giunta regionale è intervenuta per chiarire alcune criticità emerse in fase applicativa dell'art. 47, commi 9, 9 bis e 9 ter della L.R. 31/98, come modificato dall'art. 20, comma 23 della L.R. n. 4/2006.

In base a dette disposizioni i compensi corrisposti per gli incentivi per l'attività di progettazione e di pianificazione e a titolo di diritti ed onorari "...sostituiscono le retribuzioni legate al risultato o al rendimento previste dai contratti collettivi, fatte salve eventuali integrazioni a carico dei corrispondenti fondi ove le somme ripartite fossero inferiori a detti compensi."

Sussiste quindi il principio dell'alternatività fra i compensi da corrispondere a titolo di diritti ed onorari e per le attività di progettazione e pianificazione e quelli da corrispondere a titolo di rendimento e di risultato, fatto salvo il diritto al trattamento più favorevole.

Occorre inoltre richiamare l'attenzione sull'obbligo di dare puntuale applicazione anche all'art. 31 comma 2 della L.R.31/98 e all'art. 41 del vigente contratto collettivo regionale di lavoro dei dirigenti; sulla base di queste disposizioni i **compensi**, dovuti ai dirigenti per qualsiasi incarico ad essi conferito dall'Amministrazione o su designazione della stessa, devono essere corrisposti direttamente all'Amministrazione e versati, al netto degli oneri riflessi, nel fondo per la retribuzione di risultato. Quanto sin qui rappresentato influisce nelle procedure finalizzate all'erogazione della retribuzione di rendimento e di risultato come di seguito specificato.

#### Ai fini dell'erogazione della retribuzione di rendimento

- Gli incentivi per l'attività di progettazione e di pianificazione incidono: - sulla quantificazione del fondo per la retribuzione di rendimento che va incrementato di una quota pari al 10 % dell'importo totale degli incentivi;
  - sul riparto delle risorse del fondo fra le Direzioni generali; infatti alle Direzioni generali che hanno corrisposto incentivi va ridotta la quota parte spettante per il rendimento e la somma corrispondente a tali riduzioni va redistribuita fra tutte le Direzioni generali;
  - sull'importo di rendimento spettante al dipendente; infatti, il direttore generale non deve erogarlo se il compenso corrisposto a titolo di incentivo è superiore rispetto all'importo che spetterebbe come rendimento; se invece è inferiore, deve integrarlo fino a raggiungere tale importo.
- Gli onorari incidono, invece, sul riparto delle risorse del fondo fra le Direzioni generali e sull'importo di rendimento spettante al dipendente come detto nel punto 1.

# Ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato

 Gli incentivi per l'attività di progettazione e di pianificazione incidono sull'importo di risultato spettante al dirigente;

- Gli onorari incidono sull'importo di risultato spettante al dirigente;
- 3. I **compensi** per gli incarichi attribuiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa incidono:
  - sulla quantificazione del fondo per la retribuzione di risultato che va incrementato di una quota pari al 50 % del compenso dovuto per ciascun incarico;
  - sull'importo da liquidare al dirigente titolare dell'incarico al quale spetta il restante 50 % del compenso.

La corretta applicazione delle disposizioni di cui sopra comporta i seguenti obblighi:

- a) il soggetto competente alla liquidazione dei compensi a titolo di diritti e onorari e per le attività di progettazione, laddove sia giuridicamente possibile, deve disporla entro la fine di ciascun anno solare e deve trasmettere i relativi atti a questa Direzione generale entro il mese di gennaio dell'anno successivo1;
- b) negli atti di conferimento di incarichi o di designazione, nei confronti di dirigenti, deve essere previsto che il relativo compenso lordo venga versato all'Amministrazione regionale, sul conto con codice IBAN IT 15 W 02008 04810 000010951778, per essere riscossa nel capitolo di entrata n. EC372.022 (Somme derivanti dai compensi corrisposti da terzi ai dirigenti dell'Amministrazione regionale e destinate al trattamento accessorio degli stessi art. 31, comma 3, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e art. 18 della legge di bilancio). La verifica dell'effettuazione di tale pagamento deve essere fatta dal soggetto che dà attuazione all'incarico congiuntamente all'incaricato/designato;
- c) considerate le esigenze istruttorie e i tempi tecnici occorrenti per l'adozione dei provvedimenti di liquidazione della retribuzione di risultato, si rende necessario che gli uffici trasmettano le schede di valutazione dei dirigenti a questa Direzione generale entro il mese di aprile per consentire, al servizio competente, di liquidare la retribuzione medesima in unica soluzione entro il 30 giugno. Qualora le schede di valutazione dovessero pervenire successivamente al mese di aprile, ma non oltre il 31 ottobre, la liquidazione della retribuzione di risultato sarà disposta, sempre in unica soluzione, entro il 31 dicembre. Gli uffici devono inoltre trasmettere, sempre entro il mese di aprile, i nominativi dei dirigenti chiamati a ricoprire ad interim o ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 31/1998 una o più posizioni dirigenziali vacanti, con l'esclusione dei periodi la cui durata sia inferiore a 6 mesi.

Si coglie l'occasione per ricordare che, ai fini del rispetto dell'art. 44 comma 7 della L.R. 31/98, gli atti di designazione e di conferimento di incarichi devono essere trasmessi a questa Direzione generale con l'indicazione della tipologia di incarico e del relativo compenso. I suddetti atti, se adottati nei confronti dei dirigenti, devono espressamente prevedere l'obbligo di versamento dei relativi compensi nel fondo per la retribuzione di risultato.

Il Direttore Generale - Giuseppe Manca

La tempistica indicata è la regola ordinaria; per l'anno 2012, relativamente quindi alla liquidazione dei fondi rendimento e risultato per l'anno 2011 e ai compensi erogati entro l'anno 2011, il riferimento temporale per la trasmissione dei relativi atti alla Direzione generale del personale è prorogato al 15 marzo 2012.

# Art.48 Codice di comportamento

- 1. Il codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti è definito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
- 2. Il codice è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
- 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e fino atla definizione del codice di comportamento dei dipendenti

dell'Amministrazione e degli enti, questi si attengono al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito ai sensi dell'art.58 bis comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29.

### CAPO II

#### Procedimento disciplinare

#### Art.49

### Infrazioni e sanzioni disciplinari

- 1. Ai dipendenti dell'Amministrazione e degli enti si applicano i commi 1, 5 e 8 dell'art.7 della legge 20 maggio 1970, n.300.
- 2. Salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 44, la tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni sono definite dai contratti collettivi.
- 3. Fino all'adozione di una diversa disciplina contrattuale ai sensi del comma 2, in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari, per quanto non espressamente modificato dagli articoli 50 e 51, si applicano le disposizioni dell'art.60 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51.

#### Art.50

#### Procedimento disciplinare

(come modificato dall'art.20 della LR..n.7/2005)

- 1. L'Amministrazione e gli enti non possono adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, salvo il rimprovero verbale, senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito ed averlo sentito in sua difesa.
- 2. L'addebito deve essere contestato entro dieci giorni da quando il dirigente competente all'applicazione della sanzione abbia avuto notizia del fatto.
- 3. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, il dipendente può chiedere di essere sentito a sua difesa con l'assistenza di un professionista di sua fiducia o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, ovvero dieci giorni dalla contestazione dell'addebito qualora il dipendente non abbia chiesto di essere sentito, la sanzione deve essere applicata nei successivi dieci giorni.
- 4. I termini per la contestazione dell'addebito e l'applicazione della sanzione sono perentori e la loro inosservanza comporta l'estinzione del procedimento.
- 5. Quando la sanzione da applicare non ha effetti economici, provvede il dirigente diretto superiore del dipendente; in ogni altro caso provvede la direzione generale competente in materia di personale.
- 6. Il dirigente che applica la sanzione disciplinare ne dà contestualmente comunicazione alla direzione generale competente in materia di personale. Quando l'applicazione della sanzione disciplinare è rimessa alla competenza della predetta struttura, questa, su segnalazione del dirigente, contesta l'addebito al dipendente, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione.
- 7. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti è effettuata dalla Giunta regionale o dal consiglio d'amministrazione dell'ente, previo espletamento procedure di cui al presente articolo, in quanto applicabili, da parte o dell'Assessore competente in materia di personale o del Presidente del consiglio d'amministrazione dell'ente.
- 8. Con il consenso del dipendente, la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.
- 9. L'esecuzione della sanzione non può essere differita di oltre sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo.
  - 10. Abrogato
  - 11. Abrogato.
- 12. Qualora il procedimento disciplinare non sia stato iniziato ovvero sia stato sospeso in attesa di pronuncia del giudice penale, esso può essere iniziato o ripreso entro e non celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di

oltre un anno dal deposito della sentenza definitiva, ferma restando la facoltà di iniziare o riprendere il procedimento disciplinare dopo la pronuncia di ogni sentenza non definitiva.

Legge Regionale 11 maggio 2004, n.6 – Articolo 19, comma 5 Per l'impugnazione delle sanzioni disciplinari si applica l'articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente norma, fermo il regime di proroga della Commissione di disciplina per i procedimenti disciplinari in atto

# Art.51 Collegio arbitrale

(abrogato dall'art.20 della LR..n.7/2005)

#### TITOLO V ACCESSO AL LAVORO Art.52 Modalità di accesso

(come modificato dall'art.6 della LR..n.6/2000)

- 1. L'assunzione agli impieghi nell'Amministrazione e negli enti avviene:
- a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli, per esami e titoli o per corso-concorso:
- b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici circoscrizionali del lavoro, per le qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità, «si applica l'art.12, comma 4, della Legge 1 dicembre 1997, n.468. E' in facoltà dell'Amministrazione e degli enti, per l'assunzione in profili che richiedono il possesso di specifici requisiti di professionalità, deliberare motivatamente il ricorso al concorso pubblico, anche per soli titoli, limitando l'accesso al concorso a coloro che siano in possesso, oltre che del requisito della scuola dell'obbligo, anche degli ulteriori specifici requisiti attinenti al profilo professionale del personale da assumere; tra tali requisiti devono essere prese in specifica considerazione le esperienze professionali acquisite nel servizio prestato a qualunque titolo presso l'Amministrazione o gli enti regionali, anche in qualità di dipendenti di società titolari di contratti di fornitura di servizi, o anche di soci nel caso di società cooperative;
- c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al Titolo I della Legge 2 aprile 1968, n.482, e successive modificazioni.
- d) mediante concorso secondo le disposizioni della legge regionale 5 novembre 1985, n.26, per le assunzioni del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
- 2. Prima di inoltrare la richiesta di avviamento a selezione degli iscritti alle liste del collocamento, ai sensi della lettera b) del comma 1 e della legge regionale n.12 del 1993, l'Amministrazione e gli enti effettuano una selezione riservata al personale già in servizio in qualifica inferiore da almeno tre anni, che sia in possesso dei requisiti richiesti per i posti da ricoprire. Le prove attitudinali o le sperimentazioni lavorative e la commissione giudicatrice sono le stesse previste per la selezione degli iscritti alle liste del collocamento. Nel caso in cui gli idonei eccedano il numero dei posti disponibili, questi sono attribuiti ai più anziani in servizio e, a parità, ai più anziani d'età. I dipendenti risultati idonei ma non utilmente collocati sono considerati idonei anche nelle successive selezioni per il medesimo profilo professionale. Non appena esaurita la selezione riservata, si procede alla richiesta di avviamento a selezione degli iscritti alle liste del collocamento per i posti rimasti ancora disponibili e per tutti i posti resisi vacanti nella qualifica inferiore a seguito della selezione riservata.
- 3. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la

sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione, ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.

4. Nel rispetto del principio di contrattualizzazione della disciplina del rapporto di lavoro pubblico, con legge regionale saranno disciplinate le modalità con le quali l'Amministrazione e gli enti potranno avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, con particolare riferimento ai contratti a tempo determinato, ai contratti di formazione e lavoro, agli altri rapporti formativi ed alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

#### Art.53

# Requisiti e procedure di assunzione

(come modificato dall'art.7 della LR..n.6/2000)4)

- 1. I requisiti generali per l'accesso agli impieghi regionali, nonché le categorie riservatarie e i titoli di precedenza e preferenza sono quelli stabiliti per le pubbliche amministrazioni dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), fatte salve le diverse disposizioni recate da leggi regionali. Si applica l'art.12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468. I titoli di studio sono stabiliti dalle norme regionali.
- 2. L'accesso agli impieghi regionali non è soggetto a limiti di età, salvo deroghe recate dal regolamento sui concorsi di cui al comma 3 in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'Amministrazione e degli enti.
- 3. I contenuti dei bandi di concorso, le procedure per la loro emanazione, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove e delle eventuali prove preselettive, la presentazione della documentazione, la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici sono stabiliti da apposito regolamento. Nelle more della sua approvazione si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica n.487 del 1994.
- 4. Le procedure per le assunzioni previste dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 52 sono disciplinate dalla legge regionale n.12 del 1993, nonché, in quanto compatibile, dalla legge regionale 13 giugno 1989, n. 41 e dalla legge regionale 3 luglio 1998, n.21. Per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette di cui all'articolo 1 della Legge 2 aprile 1968, n.482, e successive integrazioni, si applicano le disposizioni vigenti in materia.
- 5. I cittadini degli stati membri dell'Unione europea possono accedere agli impieghi regionali nei casi previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo n.29 del 1993 e dalle relative disposizioni regolamentari.
- 6. I bandi di concorso per l'accesso nell'Amministrazione regionale e negli Enti, compresi quelli per l'accesso alla dirigenza, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.

Legge Regionale 11 maggio 2004, n.6 – Art.18, comma 4 – Il rinvio disposto dai commi 1 e 3 dell'articolo 53 della legge regionale n. 31 del 1998 al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 è da intendersi riferito anche alle sue successive modificazioni e integrazioni e comunque al complesso delle norme statali vigenti in materia concorsuale, la cui compatibilità con le norme regionali va verificata anche in relazione alle modalità di espletamento delle prove, che sono definite col decreto d'indizione del concorso, secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 52 della medesima legge regionale.

# Art.54

# Concorsi unici

Programmazione del fabbisogno di personale

(come modificato dall'art.8 della Ir..n.6/2000 e dall'art.1 della Ir..n.11/2002 e dall'art.3, comma 6, lett .b) della Ir..n.3/2008 - Ir.n.24/2014 e dall'art.6 della Ir.n.21/2018)

- 01. soppresso da art.6 della LR.n.24/2014.
- 1. Alle assunzioni per concorso del personale dell'Amministrazione e degli enti si provvede con procedure unificate per qualifiche funzionali e profili professionali identici o assimilabili in ragione della tipologia delle prestazioni e dei requisiti per l'accesso.
- 2. L'Assessore competente in materia di personale, sulla base delle necessità di personale definite dall'Amministrazione e dagli enti del sistema Regione ed alle quali non si possa far fronte mediante processi di mobilità, fissa il contingente dei posti da mettere a concorso, definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione.
- 3. In rapporto al numero dei candidati al concorso, si può procedere a prove preselettive.
- 4. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito in misura corrispondente ai posti messi a concorso. Le graduatorie restano efficaci per *tre anni* dalla data della loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, durante i quali possono essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti che si rendono disponibili per motivi diversi dall'ampliamento delle dotazioni organiche.
- 5. I vincitori del concorso sono assegnati all'Amministrazione e agli enti e alle rispettive sedi di servizio secondo i criteri previsti nel bando, con riguardo alle domande di assegnazione degli interessati e rispettando l'ordine della graduatoria. L'Amministrazione e gli enti provvedono alle relative assunzioni.
- 6. I dipendenti non possono essere trasferiti dalla sede di destinazione prima che siano trascorsi cinque anni dall'assunzione, fatti salvi i casi di riduzione del contingente organico della struttura di assegnazione e di impossibilità di impiegarli in strutture ubicate nella medesima sede di destinazione (Oggetto: Ricorso n. 51/2018. Autore: Corte Costituzionale Pubblicato in: Bollettino n.42 Parte I e II del 13/09/2018 Data di Pubblicazione: 13/09/2018 per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 2 e 6 della Legge Regionale 18 giugno 2018 n. 21, avente ad oggetto "Misure urgenti per il reclutamento del personale nel sistema regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n.36 del 2013 e alla legge regionale n.37 del 2016", pubblicata sul Buras n. 82 del 21 giugno 2018

Motivi

2) Illegittimità costituzionale dell'articolo 6 comma della Legge Regionale 14 giugno 2018 n. 21 per contrasto con gli articoli 3 e 5 dello Statuto Speciale della Regione Sardegna (Legge Cost. n.3/1948), nonché con l'articolo 97 della Costituzione, in riferimento all'art. 4 del decreto legislativo n.165 del 2001 L'art. 6 della L. R. n. 21/2018 sostituisce il secondo comma dell'art. 54 della L.R. n. 31/1998 e dispone che: "L'Assessore competente in materia di personale, sulla base delle necessità di personale definite dall'amministrazione e dagli enti del sistema Regione ed alle quali non si possa far fronte mediante processi di mobilità, fissa il contingente dei posti da mettere a concorso, definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione". Ad avviso della Presidenza del Consiglio questa norma, pur attenendo a profili organizzatori degli uffici regionali e quindi pur rientrando nella competenza legislativa esclusiva regionale, ugualmente si presta a censura di incostituzionalità in quanto travalica i limiti di tale competenza.

Essa infatti, come recita lo Statuto Speciale, deve essere esercitata nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica, e tale vincolo nella fattispecie non è rispettato ove si osservi che la funzione

attribuita dalla norma regionale all' Assessore al personale lede il principio della rigorosa separazione tra compiti di indirizzo politico e compiti gestionali.

L'articolo 4 del D.Lgs. 165/2001 (le cui norme ai sensi dell'art. 1 del medesimo testo, come sopra ricordato, sono espressamente definite "fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica" ai sensi e per gli

effetti dell'art. 117 della Costituzione) ribadisce che agli organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico amministrativo, attraverso la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare nonché attraverso gli atti da adottare in quanto rientranti in quelle funzioni.

In materia di personale, la norma assegna al vertice politico la "individuazione delle risorse umane .... da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale".

Altra cosa è invece la funzione attribuita all'organo politico dalla norma regionale qui censurata, che si incentra invece sulla individuazione del fabbisogno assunzionale sia della regione che degli enti di sistema, distinto per specifiche professionalità e sedi di destinazione.

Tali attività sembrano invece più propriamente attenere all' organizzazione delle risorse umane e strumentali, e quindi rientrare nelle competenze gestionali della dirigenza.

L'accertamento delle carenze di organico e l'apprezzamento del grado di sofferenza delle singole sedi in relazione a tali carenze, nonché l' individuazione delle professionalità necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali sono infatti strumentali non tanto alla definizione degli obiettivi dell'ente, quanto piuttosto al modo con cui quegli obiettivi devono essere raggiunti.

Non riguardano dunque l'indirizzo politico, quanto piuttosto l'attività di gestione essendo noto che l'effettivo raggiungimento degli obiettivi è il parametro su cui si fonda la produttività delle strutture amministrative e, in definitiva, il grado di efficienza della pubblica amministrazione.

### Art.55 Commissioni giudicatrici

(come modificato dall'art. 20 della LR..n.7/2005)

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono formate da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, esterni all'Amministrazione ovvero appartenenti al personale dell'Amministrazione stessa e degli enti, che non siano governo componenti degli organi di ed dell'Amministrazione e degli enti, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti né designati da confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali. Alla nomina provvede la Direzione generale competente in materia di personale.

2. abrogato.

### Art.56 Riserva di posti

(come modificato dall'art.20 della LR..n.4/2006)

1. Nei concorsi pubblici per l'accesso al lavoro in qualifiche funzionali non dirigenziali, il 20 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale di ruolo dell'Amministrazione e degli enti che sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica per la quale si concorre e che abbia prestato servizio per almeno tre anni nell'Amministrazione o negli enti.

### Art.57

# Assunzione in servizio

- 1. Il rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione, anteriormente all'immissione in servizio, del contratto individuale di lavoro.
- 2. Il contratto deve prevedere l'effettuazione di un periodo di prova che, se il contratto collettivo non dispone diversamente, ha la durata di un anno di effettivo servizio. Sono esentati dal

periodo di prova i dipendenti già inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione e degli enti, tranne che per l'accesso alla qualifica di dirigente, e i dipendenti assunti mediante corsocorso.

- 3. Il dirigente della struttura presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa trasmette al dirigente competente in materia di personale una relazione sullo svolgimento del periodo di prova entro il trentesimo giorno precedente il termine del medesimo.
- 4. Il mancato superamento del periodo di prova è dichiarato e comunicato all'interessato dal dirigente competente in materia di personale in uno dei quindici giorni che precedono il termine del periodo di prova.

### TITOLO VI CONTRATTAZIONE Art.58

#### Contratti collettivi

(come modificato dall'art.7 della LR..n.2/2007e art.4lr.n.43/2018)

- 1. La contrattazione collettiva per il personale dell'Amministrazione e degli enti è regionale o integrativa. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
- 2. Il personale dell'Amministrazione e degli enti costituisce un unico comparto di contrattazione.
- 3. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano l'iscrizione ad albi professionali ovvero compiti tecnico-scientifici e di ricerca, nonché per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e per il personale dell'Agenzia FoReSTAS assunto a tempo indeterminato , sono stabilite discipline distinte nell'ambito del contratto di comparto. Per i professionisti che svolgono compiti tecnico-scientifici e di ricerca, la Giunta regionale, nella formulazione degli indirizzi di cui all'articolo 63, si ispira alle definizioni e ai criteri contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori. (in riferimento a FoReSTAS: .2. La modifica di cui al comma 1 entra in vigore dalla data di adozione della nuova disciplina contrattuale di cui all'articolo 2)
- 4. I dirigenti costituiscono una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto.
- 5. La durata dei contratti collettivi è disciplinata dalla contrattazione collettiva, in coerenza con il settore privato.
- 6. I contratti collettivi sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

#### Art.59

# Rappresentanza negoziale della Regione ed assistenza dell'ARAN

- 1. Nella negoziazione dei contratti collettivi regionali la Regione è legalmente rappresentata dal comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda. Il comitato è composto da tre membri, nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che decide anche sulla durata dell'incarico e sul relativo compenso. I membri del comitato sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'Amministrazione o degli enti. Il comitato elegge nel suo seno un presidente. Le deliberazioni del comitato sono adottate all'unanimità e sottoscritte da tutti i componenti.
- 2. Per le attività di segreteria il comitato si avvale di personale dell'Amministrazione regionale messo a sua

disposizione sulla base di apposita intesa con l'Assessore competente in materia di personale.

- 3. Nella sua attività il comitato è assistito dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ai sensi del comma 16 dell'art.50 del decreto legislativo n.29 del 1993. A tal fine l'Assessore regionale competente in materia di personale è autorizzato a definire con l'ARAN le necessarie intese.
  - 4. Le intese definiscono:
- a) le modalità con le quali l'ARAN svolge in favore della Regione, oltre all'assistenza nella negoziazione dei contratti collettivi regionali, altre attività di studio, monitoraggio, documentazione ed assistenza nelle relazioni sindacali;
- b) le modalità di utilizzazione del personale dell'Amministrazione regionale eventualmente messo a disposizione dell'ARAN;
- c) gli oneri a carico della Regione per le prestazioni svolte dall'ARAN in suo favore.

#### Art.60

# Rappresentanze sindacali nella contrattazione collettiva

- 1. Il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali che abbiano rispettivamente nel comparto o nella separata area di contrattazione per la dirigenza una rappresentatività non inferiore al 5%, nonché le confederazioni alle quali dette organizzazioni sindacali sono affiliate.
- 2. Per la determinazione della rappresentatività si applicano i commi 1 e 3 dell'art.47 bis del decreto legislativo n.29 del 1993.
- 3. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è curata, anche per gli enti, dalla direzione generale dell'Amministrazione competente in materia di personale. L'Amministrazione ha l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione dei dati e della loro trasmissione al comitato per la rappresentanza negoziale della Regione, che deve avvenire con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. I dati relativi alle deleghe sono controfirmati, prima del loro invio al comitato, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata.
- 4. In sede di prima applicazione della presente legge, la soglia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini della loro ammissione alla contrattazione collettiva regionale è determinata con riferimento al solo dato associativo.

#### Art.61

# Autoregolamentazione del diritto di sciopero

1. È condizione per l'ammissione alle trattative contrattuali il deposito di un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, che preveda, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi essenziali, modalità tali da garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili. Si applicano in materia le disposizioni della Legge 12 giugno 1990, n.146.

#### Art.62

#### Risorse per la contrattazione

(come modificato dall'art.6-lr.n.40-2018)

- 1. L'ammontare massimo delle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.
- 2. La spesa per gli oneri contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti posta a carico del bilancio della Regione è iscritta, in ragione dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1, in un apposito fondo dello stato di previsione dell'Assessorato competente in materia di personale.
- 3. In esito alla sottoscrizione dei contratti collettivi, l'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme occorrenti per la copertura dei costi contrattuali, quali risultanti dai prospetti di cui al comma 1 dell'art.64, mediante trasferimento dal fondo oneri contrattuali

a favore dei capitoli del bilancio della Regione destinati alle spese per il personale dell'Amministrazione e dei capitoli destinati al finanziamento degli enti regionali. Le somme trasferite agli enti devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei rispettivi bilanci, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei bilanci medesimi.

#### Art.63

#### Procedimento di contrattazione

- 1. Nella contrattazione il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione si attiene agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, con deliberazione che deve essere comunicata al Consiglio regionale almeno 15 giorni prima dell'invio al comitato.
- 2. Il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione informa costantemente la Giunta regionale sullo svolgimento delle trattative.
- 3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, il comitato acquisisce il parere favorevole della Giunta regionale sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti ed indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci dell'Amministrazione e degli enti. La Giunta esprime il parere entro cinque giorni dalla comunicazione del comitato.
- 4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla sezione regionale del controllo della Corte dei conti ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con i limiti stabiliti dalle leggi finanziaria e di bilancio della Regione e da eventuali strumenti di programmazione finanziaria approvati dal Consiglio regionale.
- 5. La Corte dei conti delibera nei termini previsti dall'art.51 comma 5 del decreto legislativo n.29 del 1993, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato dalla Corte al comitato per la rappresentanza negoziale della Regione e alla Giunta regionale. Se la certificazione è positiva, il comitato sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
- 6. Se la certificazione non è positiva, il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione, sentita la Giunta regionale, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative.
- 7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma 6.

### Art.64

#### Quantificazione dei costi contrattuali ed interventi correttivi

- 1. I contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri, nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, e devono prevedere con apposita clausola la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
- 2. Qualora si verifichino per qualunque causa, compresi gli effetti economici di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, la Giunta ne riferisce tempestivamente al Consiglio regionale, evidenziando le cause dello scostamento e proponendo l'adozione delle misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio, ove non siano idonee o sufficienti le misure contrattuali previste dal comma 1.

#### Art.65

#### Contrattazione integrativa

- 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto dei vincoli di bilancio, sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo regionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che quest'ultimo prevede.
- 2. Per i contratti integrativi dell'area dirigenziale la parte pubblica è la stessa prevista per il contratto collettivo regionale.
- 3. Non possono in ogni caso essere sottoscritti contratti integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti regionali o che comportino, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal contratto collettivo regionale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
- 4. Le procedure negoziali per la contrattazione integrativa devono prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione dei contratti integrativi, la compatibilità dei relativi costi con i vincoli di bilancio sia accertata dall'ufficio del controllo interno di gestione di cui all'art.10.

#### Art.66

#### Interpretazione autentica dei contratti collettivi

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della norma controversa. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all'articolo 63 sostituisce la norma in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

#### Art.67

# Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro

1. In materia di diritti e prerogative sindacali nell'Amministrazione e negli enti trova applicazione l'art.47 del decreto legislativo n.29 del 1993. intendendosi sostituiti i contratti collettivi nazionali con i contratti collettivi regionali.

#### Art.68

### Aspettative e permessi sindacali

- 1. Il contratto collettivo regionale determina i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali retribuiti e le modalità di utilizzazione e distribuzione delle aspettative e dei permessi tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascuna area separata di contrattazione, a fini di contenimento, trasparenza e razionalizzazione e garantendo in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni.
- 2. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti iscritti a fondi previdenziali integrativi conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dell'Amministrazione o degli enti.
- 3. L'Amministrazione, tramite la direzione generale competente in materia di personale, trasmette, anche per gli enti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo e i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali, nonché gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dell'Amministrazione e degli enti collocato in aspettativa in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva o per motivi sindacali.

### TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI Art.69

#### Applicazione agli enti regionali

(come modificato dalle LL.RR. n.11/2002 - n.7/2005 - n.4/2006 - n.12/2006 - n.13/2006 - n.6/2010 - n.9/2016 - n.25/2016)<sup>2)</sup>

- 1. Nelle more dell'emanazione delle leggi di riforma degli enti regionali, sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti enti:
- a) Ente per lo sviluppo in agricoltura (LAORE-LR.n.13/2006);
- b) Soppresso-LR.n.6/20010 (ESAF);

- c) Soppresso-LR.n.7/2005 (ESIT);
- d) Ente per la ricerca in agricoltura (ARGEA-LR.n.13/2006);
- e) Soppresso-LR.n.7/2005 (IZC);
- f) Soppresso-LR.n.7/2005 (III);
- g) Soppresso-LR.n.4/2006 (ISOLA);
- h) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);
- i) Soppresso-LR.n.7/2005 (SSS);
- I) Ente autonomo del Flumendosa (ENAS-LR.n.17-1984);
- m) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU);
- n) Soppressi-LR.n.13/2006 (EPT);
- o) Soppresse-LR.n.13/2006 (AAST);
- o bis) Istituti Autonomi Case Popolar (AREA-LR.n.12/2006).
  - 2. Soppresso.
- 3. Restano ferme le esclusioni di cui all'art.1 comma 3. Inoltre, negli enti di cui al comma 1, lettere n) ed o bis), non si applicano le parti della presente legge concernenti l'organizzazione degli uffici.

(ASPAL-LR.n.9/2016 - ASE-LR.n.25/2016)

#### Art.70

#### Disciplina transitoria dei rapporti di lavoro

- 1. Gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Giunta ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984, n.33, e le norme generali e speciali disciplinanti il rapporto d'impiego nell'Amministrazione e negli enti integrano la disciplina del rapporto di lavoro di cui al Titolo IV nella parte non abrogata esplicitamente o implicitamente dalla presente legge.
- 2. Le disposizioni dei decreti del Presidente della Giunta e le norme generali e speciali indicate nel comma 1 sono derogabili da quelle dei contratti collettivi stipulati come previsto dal Titolo VI; esse cessano di produrre effetti, per ciascun ambito di riferimento, dal momento della sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale stipulato ai sensi del Titolo VI.
- 3. Contestualmente alla sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale stipulato ai sensi del Titolo VI, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonché le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali e accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità.

# Art.71 Prima definizione degli uffici

(come modificato dall'art.9 della LR..n.6/2000)

- 1. In sede di prima applicazione della presente legge, è istituita una direzione generale per la Presidenza della Giunta, per ciascun Assessorato e per l'Azienda foreste demaniali della Regione, nonché per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a m) dell'art.69 comma 1.
- 2. Sono altresì costituiti in direzioni generali i servizi legislativo, della Ragioneria generale, di organizzazione e metodo e del personale, istituiti con l'art.8 della legge regionale n.51 del 1978, e il coordinamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituito con l'art.2 della legge regionale 13 dicembre 1993, n.53.
- 3. Al fine di consentire l'immediata applicazione della presente legge, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore e sino alla ridefinizione dei servizi prevista dal comma 4, i servizi in cui si articola la direzione generale di organizzazione e metodo e del personale sono provvisoriamente costituiti in conformità alla tabella A allegata alla presente legge. Sino al termine previsto nel comma 8, le unità organizzative in cui si articolano i servizi della medesima direzione generale sono provvisoriamente costituite in conformità alla medesima tabella A e sono equiparate a tutti gli effetti ai settori di cui al comma 6.
- 4. Alla ridefinizione dei servizi dell'Amministrazione e dell'Azienda foreste demaniali si procede in conformità ai criteri e con le procedure di cui agli articoli 13 e 14.



- 5. Il decreto del Presidente della Giunta adottato in attuazione del comma 4 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Fino alla sua entrata in vigore sono provvisoriamente confermati i servizi istituiti con legge o regolamento e le unità organizzative già dichiarate ad essi corrispondenti, purché operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 6. I settori istituiti con legge o regolamento e le unità organizzative già dichiarate ad essi corrispondenti, purché operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere provvisoriamente confermati quali articolazioni delle strutture dirigenziali competenti per materia.
- 7. La conferma, con gli adeguamenti eventualmente necessari ad assicurare la coerenza delle articolazioni con le competenze dei servizi, è disposta con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente per materia, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale del decreto adottato in applicazione del comma 4. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale.
- 8. I settori e le altre unità organizzative confermati restano operativi fino alla data della prima ripartizione fra le direzioni generali del fondo per la retribuzione delle funzioni di coordinamento e responsabilità e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del primo contratto collettivo regionale per il personale dell'Amministrazione e degli enti.
- I settori e le altre unità organizzative non confermati sono soppressi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma.
- 9 bis. Gli enti provvedono alla ridefinizione dei propri servizi contestualmente alla ridefinizione dei servizi dell'Amministrazione e dell'Azienda Foreste Demaniali, secondo quanto previsto dall'art.16. Fino alla ridefinizione dei servizi, trovano applicazione anche negli enti, secondo i rispettivi ordinamenti, le norme sulla provvisoria conferma dei servizi e settori esistenti recate dai precedenti commi.
- 10. Fino alla entrata in vigore delle leggi di riforma degli enti elencati all'articolo 69 e degli Istituti autonomi case popolari (IACP), le deliberazioni dei medesimi enti che istituiscono nuove articolazioni organizzative dei rispettivi uffici diventano esecutive, in deroga all'art.4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 15, soltanto a seguito di espressa approvazione della Giunta regionale, che valuta l'effettiva necessità ed urgenza del provvedimento. Restano sottoposte all'ordinaria procedura di controllo le deliberazioni che dispongono la soppressione o l'accorpamento di strutture.

# Art.72 Prima costituzione dell'ufficio del controllo interno di gestione

1. Fino all'attivazione delle ordinarie procedure per la determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'art.15, il contingente di personale occorrente per il funzionamento dell'ufficio del controllo interno di gestione di cui all'art.10 è definito in via provvisoria con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale, da emanare entro 30 giorni vigore della presente dall'entrata in legge. l'Amministrazione non disponga, neppure mediante il ricorso a processi di mobilità nell'area contrattuale, delle figure professionali necessarie per assicurare l'immediata attivazione dell'ufficio, l'Assessore è autorizzato a bandire, nell'ambito delle disponibilità delle dotazioni organiche, apposite selezioni per titoli.

# Art.73 Prima attribuzione delle funzioni di direzione

(come modificato dagli artt.9, 10 e 11 della LR.n.6/2000)

1. Le funzioni di direzione generale previste dalla presente legge sono conferite, con le procedure dell'art.28, entro

- il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima. A tale data scadono comunque gli incarichi di coordinamento generale attribuiti ai sensi della precedente normativa. Dalla stessa data si computano altresì i quindici giorni decorsi i quali il Presidente della Giunta esercita il potere sostitutivo previsto dal comma 7 dell'art.28.
- 2. Le funzioni di direzione dei servizi e le altre posizioni funzionali dirigenziali previste dalla presente legge sono tassativamente conferite, con le procedure dell'art.28, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta previsto nel comma 5 dell'art.71. A tale data scadono comunque gli incarichi di coordinamento di servizio attribuiti ai sensi della precedente normativa. Dalla stessa data si computano altresì i quindici giorni decorsi i quali il Presidente della Giunta esercita il potere sostitutivo previsto dal comma 7 dell'art.28.
- 2 bis. Nelle more dell'attribuzione delle funzioni di direzione, esse sono comunque esercitate, ivi comprese le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 8 e 9, dai dipendenti preposti alle strutture organizzative dell'Amministrazione e degli enti ai sensi del previgente ordinamento.
- 3. In deroga al comma 7 dell'art.28, le funzioni di cui ai commi 1 e 2 e le funzioni di direzione di strutture dirigenziali di nuova istituzione sono attribuite fino al 31 marzo 2000.
- 4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta previsto nel comma 5 dell'art.71 sono inoltre nominati i responsabili dei settori e delle altre unità organizzative confermati ai sensi del comma 6 del medesimo articolo. La nomina avviene con decreto del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'Amministrazione di cui la struttura fa parte, su proposta motivata del direttore generale, tra il personale di qualifica ottava o settima assegnato alla direzione generale. Le nomine cessano di avere efficacia al cessare dell'operatività delle strutture secondo quanto stabilito dal comma 8 dell'art.71.
- 4 bis. Gli enti applicano il presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti.
- 4 ter. In caso di carenza di dirigenti appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, e fino all'espletamento dei relativi concorsi, le funzioni di direzione dei servizi del Corpo sono svolte, secondo quanto previsto dall'art.30, da funzionari appartenenti al Corpo medesimo.».

# Art.74

### Copertura di funzioni dirigenziali vacanti negli enti

1. In sede di prima attuazione della presente legge, negli enti che non possano inquadrare alcun dipendente nella qualifica dirigenziale ai sensi del comma 1 dell'art.77, le funzioni di direzione di servizio possono essere provvisoriamente attribuite, in attesa dell'espletamento dei concorsi interni di cui ai commi 11, 12 e 13 dell'art.77, a dirigenti dell'Amministrazione o di altro ente, con il consenso dell'interessato ed il nulla-osta della Giunta regionale o del consiglio di amministrazione dell'ente di provenienza.

### Art.75

# Prima determinazione delle dotazioni organiche (come modificato dall'art.12 della LR.n.6/2000)

- 1. Fino alla definizione della dotazione organica del ruolo unico del personale dell'Amministrazione ai sensi dell'art.15, la dotazione stessa è provvisoriamente stabilita dall'allegata tabella B, fermo restando, per le qualifiche non dirigenziali, il disposto dell'art.1 comma 8 della legge regionale 29 marzo 1993, n.12, sull'effettiva utilizzazione della dotazione organica.
- 2. Negli enti che non abbiano provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base della rilevazione ed analisi dei carichi di lavoro le dotazioni organiche sono provvisoriamente stabilite in misura pari ai posti coperti al 30 giugno 1997, incrementate delle unità occorrenti per la copertura dei posti messi a concorso entro la stessa data.

3. Fino alla entrata in vigore delle leggi di riforma degli enti elencati all'art.69 e degli Istituti autonomi case popolari (IACP), ai medesimi enti è fatto divieto di modificare in aumento le rispettive dotazioni organiche se la modifica comporta un aumento della spesa complessiva per il personale.

#### Art.76

#### Primo inquadramento del personale di qualifica non dirigenziale

1. Nelle more del passaggio ad un nuovo ordinamento professionale, il personale dell'Amministrazione e degli enti di qualifica non dirigenziale conserva, fino alla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo regionale, la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché il trattamento economico previsto dalle norme vigenti e l'anzianità di servizio riconosciuta. Al personale assunto nel medesimo periodo in esito a concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge è attribuita la qualifica prevista dai bandi di concorso.

#### Art.77

#### Prima costituzione della dirigenza

(come modificato dall'art.13 della LR.n.6/2000; dall'art.4 della LR.n.11/2002; dall'art.18 della LR.n.6/2004 e dall'art.20 della LR..n.7/2005)<sup>5)</sup>

- 1. Al personale dell'Amministrazione e degli enti che riveste la qualifica funzionale dirigenziale di cui alla legge regionale n.6 del 1986 è attribuita la qualifica di dirigente.
- 2. In deroga al comma 1 dell'art.76, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è altresì attribuita la qualifica di dirigente ai dipendenti del ruolo unico dell'Amministrazione e degli enti, che:
- a) alla data del 31 dicembre 1985 fossero inquadrati nella fascia apicale dello stesso ruolo, ovvero nella posizione corrispondente a quella apicale del ruolo speciale di cui all'art.106 della legge regionale n.51 del 1978, o siano comunque transitati nel medesimo ruolo in data successiva al 31 dicembre 1985, purché al 31 dicembre 1985 fossero inquadrati in posizione corrispondente alla sesta fascia funzionale del ruolo unico regionale;
- b) siano in possesso del diploma di laurea;
- c) abbiano un'anzianità di servizio riconosciuta non inferiore a 15 anni al 1° gennaio 1998 ed abbiano svolto, per almeno 12 anni alla stessa data, le funzioni di cui al comma 3; gli anni di esercizio delle funzioni possono essere ridotti fino a un minimo di 7, ma in tal caso gli anni di anzianità di servizio richiesti sono incrementati di 3 per ogni anno in meno di esercizio delle funzioni; le frazioni di anno sono valutate per intero qualora eccedano i sei mesi.
- 2 bis. Hanno comunque titolo all'attribuzione della qualifica di dirigente i dipendenti del ruolo unico dell'Amministrazione che, inquadrati in fascia apicale al 31 dicembre 1985, abbiano un'anzianità riconosciuta non inferiore a 22 anni al 1º gennaio 1998 ed abbiano svolto per almeno 12 anni alla stessa data le funzioni di cui al comma 3; in tal caso non opera la riduzione degli anni d'esercizio delle funzioni di direzione prevista dalla lettera c) del comma 2:
- 3. Sono valutate le funzioni di direzione o coordinamento delle strutture organizzative previste dalla legge regionale 17 agosto 1978, n.51, o delle strutture previste o individuate da successive norme di legge o di regolamento, purché formalmente riconosciute dall'Assessorato competente in materia di personale agli effetti della corresponsione delle correlate indennità di coordinamento o dei compensi sostitutivi previsti dalle disposizioni di legge o dagli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n.33 del 1984; sono valutate altresì le funzioni di capo di Gabinetto del Presidente della Giunta e degli Assessori e le funzioni ispettive di cui all'art.22 della legge regionale 26 agosto 1988, n.32, nonché le funzioni di graduatorie degli idonei dei citati concorsi.

commissario straordinario di unità sanitarie locali o enti regionali e le funzioni di segretario dei comitati circoscrizionali di controllo esercitate di fato con incarico del coordinatore o con decreto del Presidente della Giunta regionale.

- 4. Gli anni di esercizio delle funzioni di coordinamento generale, ispettive, di capo di Gabinetto nonché di commissario straordinario di unità sanitarie locali o enti regionali sono considerati in misura tripla e gli anni di esercizio delle funzioni di coordinamento di servizio in misura doppia di quelli di coordinamento di settore.
- 5. I posti rimasti vacanti nella dotazione organica della dirigenza dell'Amministrazione a seguito degli inquadramenti di cui ai commi 1 e 2 sono coperti, fino al raggiungimento del 90% della dotazione organica, mediante concorso interno per titoli ed esami di contenuto teorico-pratico che, tenuto conto delle diverse professionalità, siano finalizzati ad accertare il possesso della specifica attitudine dirigenziale. Alla valutazione delle prove d'esame è riservato un massimo di 70 punti.
- 6. Alla valutazione dei titoli è riservato un massimo di 30 punti; sono valutati l'anzianità di servizio riconosciuta, nella misura di un punto per ogni anno con un massimo di 12 punti, e lo svolgimento di funzioni di direzione o coordinamento, come definite nel comma 3, nella misura di un punto per ogni anno con un massimo di 18 punti; le frazioni di anno sono valutate per intero qualora eccedano i sei mesi; si applica il comma 4.
- 7. Al concorso è ammesso il personale inquadrato nella settima e nell'ottava qualifica funzionale del ruolo unico dell'Amministrazione in possesso del diploma di laurea e di un'anzianità di servizio effettivo nella qualifica di cinque anni.
- 8. Il concorso è indetto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, con cui sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, le materie e le prove d'esame, nonché i criteri per la nomina della commissione esaminatrice, che deve essere formata da esperti esterni all'Amministrazione e agli enti, di provata competenza nelle materie del concorso, nel rispetto delle incompatibilità stabilite dall'articolo 55 comma 1. Il procedimento concorsuale deve essere portato a compimento entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 9. Alla copertura dei posti che si renderanno vacanti nella dotazione organica della dirigenza dell'Amministrazione, per motivi diversi dal suo ampliamento, nei tre anni successivi al compimento del concorso di cui al comma 8 si provvede prioritariamente, fino al raggiungimento del 90% della dotazione organica, attingendo alla graduatoria degli idonei del citato concorso.
  - 10. soppresso.
- 11. Qualora non siano intervenute le leggi di riforma degli enti, i competenti organi istituzionali dei medesimi dispongono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'effettuazione di concorsi interni con le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 ed 8.
- 12. I posti messi a concorso sono, per ciascun ente, pari a quelli necessari per consentire l'esercizio delle funzioni di direzione delle strutture dirigenziali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 13. Negli enti che dispongano di meno di 10 dipendenti inquadrati in dirigenza ai sensi del comma 1, il numero dei posti messi a concorso può essere aumentato di non oltre 3 unità, fermi restando i limiti della dotazione organica della qualifica dirigenziale di ciascun ente, previa deliberazione della Giunta regionale, che autorizza l'incremento su motivata richiesta dell'ente, da formularsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente in materia di personale.
- 13 bis. Alla copertura dei posti che si renderanno vacanti nelle dotazioni organiche degli enti, per motivi diversi dal loro ampliamento, nei tre anni successivi al compimento dei concorsi di cui al comma 11, si provvede prioritariamente attingendo alle

14. Gli effetti giuridici degli inquadramenti nella qualifica dirigenziale effettuati ai sensi del presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inquadrato nella qualifica dirigenziale conserva, fino alla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo regionale, il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per la qualifica dirigenziale e l'anzianità di servizio riconosciuta.

15. Abrogato.

\_- Legge Regionale 11 maggio 2004, n.6 – Articolo 18, comma 7 – I termini previsti ai commi 9 e 13 bis dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998, sono prorogati di tre anni. Al personale risultato idoneo nella graduatoria di cui al citato comma 9 del medesimo articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998 e che abbia già svolto funzioni dirigenziali per effetto di provvedimenti adottati a' termini dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, nelle more dell'espletamento del concorso pubblico per la copertura della dotazione organica dirigenziale e comunque per un periodo non superiore a mesi ventiquattro, possono essere conferite le funzioni dirigenziali vacanti di cui all'articolo 21, lettere b) e d) della stessa legge regionale n. 31 del 1998, secondo l'ordine della graduatoria, salvo motivate esigenze concernenti la specificità della materia e la professionalità maturata. Ai medesimi dipendenti spetta il trattamento retributivo fondamentale ed accessorio previsto per lo svolgimento delle funzioni stesse.

# Art.78 Proroga del contratto vigente

- 1. Al fine di omogeneizzarne la durata con quella degli altri contratti del settore pubblico, il contratto di lavoro del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione per il periodo 1° gennaio 1994 31 dicembre 1996, emanato con i decreti del Presidente della Giunta regionale 21 dicembre 1995, n.385, e 14 maggio 1996, n.113, conserva la sua efficacia fino al 31 dicembre 1997.
- 2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, gli stipendi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 dell'art.7 del citato contratto sono incrementati in misura pari al tasso di inflazione accertato dall'ISTAT per l'anno 1997.
- 3. Il contratto collettivo decorrente dal 1° gennaio 1998 potrà comunque disporre sul trattamento economico relativo all'anno 1997, nei limiti delle disponibilità totali risultanti dalla legge finanziaria e dal bilancio.

# Art.79 Copertura finanziaria

- 1. I nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 10.700.000.000 per l'anno 1998 e in lire 7.660.000.000 per gli anni successivi e fanno carico ai sottocitati capitoli dei bilanci della Regione per gli stessi anni.
- 2. Nei bilanci della Regione per l'anno 1998 e per gli anni 1998/2000 sono introdotte le seguenti variazioni:

- omissis -

### Art.80 Abrogazione di norme

(come modificato dall'art.14 della LR..n.6/2000 e dall'art.20 della LR..n.7/2005)

- 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e comunque:
- a) gli articoli da 1 a 7, da 12 a 24, da 27 a 38, 40, da 42 a 46, 49, 50 e 57 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51;
- b) l'art.11 della legge regionale 5 maggio 1983, n.11;
- c) gli articoli da 1 a 6, 8, da 9 a 13, 26 e 29 della legge regionale 25 giugno 1984, n.33;

- d) l'articolo 32 della legge regionale 5 novembre 1985, n.26, come modificato dall'art.6 della legge regionale 14 novembre 1988, n.42;
- e) la legge regionale 13 giugno 1989, n.41;
- f) l'art.10 della legge regionale 15 gennaio1991, n.6;
- g) l'art.8 della legge regionale 1 giugno 1993, n.25;
- h) la legge regionale 14 settembre 1993, n.41, ad eccezione dell'art.4;
- i) l'art.6 della legge regionale 3 maggio 1995, n.1
- 2. Gli articoli 25, 47, da 51 a 56, da 63 a 71 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 sono abrogati con effetto dalla data di decorrenza del primo contratto collettivo regionale stipulato ai sensi della presente legge.
  - 3. Abrogato.
- 4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di ridefinizione dei servizi previsto dal comma 5 dell'art.71 sono abrogati i decreti del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 1986, n.112, 30 giugno 1994, n.208, 3 giugno 1996,n.24 e 3 luglio 1998, n.124, nonché le seguenti norme di legge:
- a) legge regionale 17 agosto 1978, n.51 art.8;
- b) legge regionale 8 luglio 1985, n.15 art.15, ultimo comma;
- c) legge regionale 23 agosto 1985, n.20 art.1,ultimo comma;
- d) legge regionale 11 ottobre 1985, n.23 articoli 21 e 25;
- e) legge regionale 5 novembre 1985, n.26 art.2;
- e) legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 art.10;
- g) legge regionale 15 gennaio 1986, n.4;
- h) legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45 art.5;
- i) legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 art.11;
- j) legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 articoli 6 e 33, commi 1 e 2;
- m) legge regionale 11 giugno 1990, n. 16 art.2;
- n) legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6 art.7;
- o) legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 articoli 77 e 93;
- m) legge regionale 6 maggio 1991, n. 16 art.1, comma 2;
- n) legge regionale o maggio 1991, fi. 10 art. 1, commo
- n) legge regionale 1 luglio 1991, n. 20 art.11;
- o) legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 art.10;
- p) legge regionale 13 dicembre 1993, n.53;
- q) legge regionale 13 dicembre 1994, n.38 art.43;
- r) legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 art.59 comma 5 e art.66;
- s) legge regionale 19 giugno 1996, n. 23 art.5;
- z) legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37 art.55;
  - aa) legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 articolo 9.
- 4 bis. I rinvii alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, contenuti nell'ordinamento del personale regionale, devono intendersi riferiti al testo vigente del medesimo decreto.

# LEGGE REGIONALE 5 novembre 2018, n.40 - Art. 7 Disposizioni relative agli enti del sistema Regione e stato patrimoniale della Regione

3. Dopo l'articolo 80 della legge regionale n. 31 del 1998, e prima della tabella A, è inserito il seguente allegato:

# Allegato 1

- Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
- 1. Agenzia "Sardegna ricerche"
- 2. Agenzia sarda delle entrate (ASE)
- Difesa dell'ambiente
- 3. Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS)
- 4. Conservatoria delle coste della Sardegna
- 5. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS)
- Agricoltura e riforma agro-pastorale
- 6. Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna)
- 7. Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna)
- 8. Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna)
- Lavori pubblici

- 9. Ente acque Sardegna (ENAS)
- 10. Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)
- Lavoro
- 11. Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL)
- Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
- 12. Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)

13. Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)".

# Tabella A

Articolazione organizzativa della direzione generale di organizzazione e metodo e del personale (art. 71)

SERVIZI	ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE
1. Affari generali	1.1 Affari generali e rapporti col pubblico
	1.2 Sistema informativo
	1.3 Sicurezza nel lavoro
	1.4 Affari legali e contenzioso
Organizzazione, formazione e studi	2.1 Organizzazione
	2.2 Dotazione organica
	2.3 Formazione
	2.4 Studi
3. Gestione del personale	3.1 Assenze
	3.2 Inquadramento giuridico e trattamento economico
	3.3 Incentivi
	3.4 Disciplina
4. Concorsi, assunzioni e mobilità	4.1 Concorsi e assunzioni
	4.2 Mobilità
5. Relazioni sindacali	5.1 Contrattazione
	5.2 Consulenza, diritti sindacali, conflitti
6. Previdenza e assistenza	6.1 Previdenza
	6.2 Assistenza
7. Gestione previdenza	7.1 Previdenza integrativa
	7.2 Contabilità, bilancio e gestione finanziaria

# Tabella B

Dotazione organica provvisoria del ruolo unico del personale dell'Amministrazione (art.75)

(come modificata dall'art.15 della LR..n.6/2000)

Dotazione organica provvisoria del ruolo unico del personale dell'Amministrazione (art.75)

(come modificata dall'art.15 della LR..n.6/2000)

Qualifica	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Dir.	Totale
organico	00	00	100	1330	407	805	1100	416	250	4408

=========



\_\_\_\_\_\_

# Legge Regionale 18 dicembre 1995, n. 37

Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari. (Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: legge regionale 5 settembre 2000, n.17 – 4 agosto 2008, n.14 – 14 maggio 2009, n.1 – 4 agosto 2011, n.16 – 13 settembre 2012, n.17).

### LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2014, n.2

Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione (BURAS n.3 del 16 gennaio 2014)

#### Art. 9

# Personale dei gruppi consiliari

- 1. Ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del Regolamento interno del Consiglio regionale, sceglie il personale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), occorrente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali tra i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale o di altri enti pubblici.
- 2. La richiesta di comando presso uno dei gruppi consiliari, su proposta nominativa del presidente del gruppo interessato, corredata dell'assenso scritto del dipendente, da acquisire a cura del gruppo medesimo, è inoltrata all'amministrazione di appartenenza del dipendente a cura del Presidente del Consiglio regionale.
- 3. Il comando per la stessa persona ha effetto per la sola legislatura in corso e può essere rinnovato. Il comando può cessare anticipatamente per volontà dello stesso comandato o del gruppo richiedente.
- 4. Al personale comandato è riconosciuto il trattamento economico previsto dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore

dell'Amministrazione regionale). L'indennità è calcolata nella misura e con le modalità previste per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), della medesima legge.

- 5. I dipendenti del Consiglio regionale non possono essere comandati presso i gruppi consiliari.
- 6. Il costo del personale comandato, compresa l'indennità di cui al comma 4, deve rientrare nei limiti dell'ammontare massimo individuato per il gruppo consiliare ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b).
- 7. I dipendenti comandati conservano i diritti e i doveri del proprio stato giuridico ed economico e operano alle dipendenze funzionali del gruppo cui sono assegnati.

# Art. 12 Abrogazione di norme

- 1. Sono abrogati:
- a) la legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari);
- b) la legge regionale 27 giugno 1949, n. 2 (Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori e ai Consiglieri regionali);
- c) l'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2012.

-----

### LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1996, n°12.

Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles (Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 12 agosto 1997, n.22)

# Art.1 Istituzione dell'Ufficio

- 1. Nell'ambito degli uffici della Presidenza della Giunta regionale è istituito un Ufficio di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles.
- 2. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio una proposta di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 1986, n.112 (Norme per l'esecuzione della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione dei servizi e dei settori della Presidenza della Giunta e degli Assessorati nonché il funzionamento degli organi collegiali), volta a definire la collocazione dell'Ufficio istituito cori la presente legge nell'ambito delle articolazioni organizzative degli uffici regionali.

# Art.2 Funzioni dell'Ufficio

- 1. All'Ufficio di cui all'articolo 1 sono conferite le seguenti funzioni:
- a) trasmettere tempestivamente agli organi della Regione Informazioni su programmi e progetti comunitari di interesse regionale;
- b) fornire agli organi della Regione tempestive informazioni sugli atti in via di elaborazione a livello comunitario, allo scopo segnatamente di dotare della indispensabile documentazione la rappresentanza sarda in seno al Comitato delle Regioni, sulla base di quanto previsto nell'art.4 del D.P.R. 11 marzo 1994;
- c) consentire l'acquisizione di elementi di valutazione sui riflessi che le decisioni da concordare a livello comunitario sono.

- suscettibili di esercitare sulla situazione economica e sociale dell'Isola, con riferimento anche all'art.52, comma 1 dello Statuto speciale della Sardegna;
- d) fornire agli organi della Regione informazioni sui principi ispiratori e le linee di tendenza delle politiche dell'Unione Europea, al fine segnatamente di accrescere il livello di conformità con l'ordinamento comunitario degli atti della Regione;
- e) curare ogni utile collegamento con le istituzioni dell'Unione Europea in sede di approvazione e di attuazione dei programmi comunitari nonché con gli analoghi Uffici delle altre Regioni europee operanti a Bruxelles.

# Art.3 Rapporti con gli organi della Regione

1. La Giunta provvederà ad impartire all'Ufficio di cui all'art.1 le direttive che si rendono necessarie a seguito dell'esercizio, da parte del Consiglio, delle sue funzioni di indirizzo e di controllo.

# Art.4 Organizzazione dell'Ufficio

(come sostituito dagli articoli 1 e 2 della LR.n.22/97)

1. Il contingente organico dell'Ufficio di cui all'art.1 è determinato, nei limiti della complessiva dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del suo Presidente, sentito l'Assessore competente in materia di personale. Detto contingente non potrà superare le cinque unità lavorative, di cui almeno una appartenente a qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

- 2. Fino a specifica disposizione dell'accordo contrattuale per il personale regionale, ai dipendenti regionali assegnati a prestare servizio presso l'Ufficio di cui all'art.1 è corrisposta un'indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfetario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero. Detta indennità, da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, è ragguagliata nel massimo a quella spettante per analoga qualifica professionale al personale statale del Ministero degli Affari Esteri, in servizio presso le sedi consolari.
- 3. L'Amministrazione regionale può avvalersi, per le finalità previste dalla presente legge, mediante apposite convenzioni dell'ausilio di un massimo di tre esperti In materie attinenti l'attività dell'Unione Europea.

# (della legge regionale n.22/97)

- 1. Il contingente organico dell'ufficio di cui al comma 1 è determinato con deliberazione della Giunta regionale.".
- 2. In sede di prima attuazione il contingente organico di cui al comma 1 è determinato entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente
- 2. Al predetto personale, oltre al trattamento economico proprio della qualifica di appartenenza, sono corrisposte le indennità di servizio all'estero e le altre competenze come determinate dal Ministero degli Affari Esteri.

\_\_\_\_\_\_

# LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1998, n. 33

Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressone dell'Ente Minerario Sardo (EMSA)

# Art.9 Personale dell'EMSA

- 1. I dipendenti a tempo indeterminato dell'EMSA, nonché i direttori tecnici del medesimo ente, sono trasferiti, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art.5, comma 2, alle dipendenze dell'Amministrazione regionale e sono inquadrati, dalla medesima data, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale col riconoscimento, ai fini giuridici, dell'anzianità di qualifica posseduta nell'ente di provenienza secondo la seguente equiparazione:
- a) dirigente qualifica funzionale dirigenziale;
- b) impiegato livello l°s e 1°
- qualifica funzionale ottava;
- c) impiegato livello 2°
- qualifica funzionale settima;
- d) impiegato livello 3° e 4°
- qualifica funzionale sesta;
- e) impiegato livello 5°
- qualifica funzionale quinta;qualifica funzionale quarta.
- f) impiegato livello 6°
- 2. Al personale cosi inquadrato in ruolo spetta il trattamento stipendiale iniziale della qualifica, cui deve

- aggiungersi, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale salario di anzianità maturato nell'ente di provenienza.
- 3. Al così inquadrato è inoltre conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello determinato ai sensi del comma 2.
- 4. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale inquadrato ai sensi del presente articolo.
- 5. Al personale del soppresso EMSA viene a domanda liquidato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art.5, comma 2, il trattamento di fine rapporto secondo le regole vigenti nell'ente di provenienza.

\_\_\_\_\_\_

## LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1999, n. 1.

Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1999).

# Art.35 Interventi vari

1. Gli stanziamenti da iscrivere al fondo di cui all'art.5 della legge regionale 25 giugno 1984, n.33, relativo agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell'amministrazione regionale e degli

enti strumentali, relativamente al quadriennio 1998-2001, di cui all'art.52 della legge regionale 8 marzo 1997, n.8, sono confermati in lire 27.000.000.000 per l'anno 1999 e determinati in lire 34.500.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 (cap. 03014).



# LEGGE REGIONALE 1 giugno 1999, n.22

Norme varie sul personale regionale, sui compensi per i componenti degli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali e sullo svolgimento dei concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali.

#### Art.2

# Personale dell'ERSAT, dell'EAF e dei consorzi di bonifica

- I. Il personale di ruolo dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), dell'Ente autonomo Flumendosa (EAF) e dei consorzi di bonifica che, all'entrata in vigore della legge regionale 9 giugno 1989, n.34, da almeno un anno prestava servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art.28 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, ovvero ai sensi dell'art.2 della legge regionale 7 giugno 1984, n.29, nonché il personale che, alla stessa data, operava presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1973, n.39, e che abbia presentato domanda d'inquadramento nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art.1, comma 1, della predetta legge regionale n.34 del 1989, o che la presenti entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel predetto ruolo con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità esistenti nelle dotazioni delle qualifiche d'inquadramento.
- 2. L'inquadramento avviene, per il personale proveniente dall'ERSAT e dall'EAF, nella medesima qualifica funzionale e con il trattamento economico in atto presso l'ente di provenienza e, per il personale dei consorzi di bonifica, nella qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza, determinata con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, e con la conservazione, a titolo di assegno personale riassorbibile, dell'eventuale differenza fra il trattamento economico in atto e quello spettante per effetto dell'inquadramento nei ruoli regionali.

# Art.3

#### Personale comandato o distaccato

- I. Il personale di ruolo delle aziende sanitarie locali e delle regioni che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 1998, n.21, prestava servizio da almeno due anni in posizione di comando presso gli uffici dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art.44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, o dell'art.10 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6, è inquadrato a domanda nel ruolo dell'Amministrazione regionale.
- 2. Il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali della Regione è inquadrato a domanda nel ruolo dell'Amministrazione regionale o dell'ente strumentale presso cui, alla data di entrata in vigore della legge regionale n.31 del 1998, prestava servizio da almeno due anni in posizione di comando o di distacco ai sensi dell'art.28 della legge regionale n.51 del 1978 o dell'art.6 della legge regionale 3 maggio 1995, n.10, escluso il personale comandato o distaccato presso gli uffici di gabinetto del Presidente della Giunta e degli Assessori.
- 3. La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presentazione della domanda sospende gli effetti di eventuali provvedimenti di cessazione dal distacco, ivi compresi quelli adottati in attuazione dell'art.41 della legge regionale n. 31 del 1998.
- 4. I provvedimenti di inquadramento sono adottati dai competenti organi dell'Amministrazione e degli enti nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ed hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di presentazione della medesima.
- 5. In esito alle procedure di inquadramento sono soppressi, nelle dotazioni organiche dell'Amministrazione

- regionale e degli enti strumentali della Regione, i posti già occupati dal personale di cui al comma 2.
- 6. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'azienda sanitaria di provenienza, secondo l'allegata tabella A, ovvero nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'Amministrazione regionale di provenienza. Al personale così inquadrato compete il trattamento stipendiale iniziale della qualifica, cui deve aggiungersi, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale salario di anzianità maturato nell'ente di provenienza. Al medesimo personale è inoltre conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello determinato ai sensi del presente comma. Per ogni fine non retributivo, il servizio prestato presso l'ente di provenienza è valutato interamente come anzianità di servizio nel ruolo regionale.
- 7. L'inquadramento del personale di cui al comma è disposto nella medesima qualifica funzionale e con il trattamento economico in atto presso l'Amministrazione o l'ente di provenienza.
- 8. Gli inquadramenti di cui al presente articolo avvengono nel limite dei posti disponibili, o che risulteranno disponibili sino al 31 dicembre 1999, nella dotazione organica della qualifica di inquadramento. Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, si dà preferenza a coloro che abbiano più a lungo prestato servizio in posizione di comando o di distacco.
- 9. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n.15, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale inquadrato ai sensi del presente articolo. Sino a tale data l'Amministrazione regionale e gli enti garantiscono il mantenimento dell'iscrizione del personale agli eventuali fondi particolari esistenti presso l'Amministrazione o gli enti di provenienza.
- 10. Il personale distaccato, ai sensi dell'art.6 della legge regionale n.10 del 1995, dall'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dallo stesso Assessorato presso l'ERSAT al fine di dare tempestiva attuazione al Programma Operativo Plurifondo (POP) 1994 1999 può essere mantenuto in posizione di distacco fino al 31 dicembre 1999.

#### Art.6

# Utilizzazione delle graduatorie dei concorsi

- 1. Le graduatorie dei concorsi per esami o per titoli ed esami per l'assunzione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale il cui termine di efficacia scade nel periodo compreso tra il l° gennaio 1998 e il 30 dicembre 1999 possono essere utilizzate per il conferimento di posti che si rendano vacanti, per motivi diversi dall'ampliamento della pianta organica, sino al 31 dicembre 1999.
- 2. L'Amministrazione regionale è tenuta a dare ottemperanza alla sentenza pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale sulla deliberazione della Giunta regionale n.18/38 dell'8 maggio 1996. In relazione a ciò sono fatte salve le assunzioni di personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, previste dalla legge regionale 22 aprile 1987, n.24, e disposte ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge regionale 15 gennaio 1991, n.6.



TABELLA A (articolo 3, comma 6)

Qualifiche Aziende sanitarie locali -

Dirigente 2° livello Dirigente 1° livello Collaboratore amministrativo Dirigente assistenza infermieristica Assistente amministrativo Coadiutore amm.vo ed equiparati

#### Qualifiche funzionali RAS

Qualifica funzionale dirigenziale Qualifica funzionale ottava Qualifica funzionale settima

Qualifica funzionale sesta Qualifica funzionale quarta

# LEGGE REGIONALE 14 giugno 2000, n.6

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n.31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale regionale.

#### Art.17

#### Istituzione di stazioni forestali

1. Sono istituite, in aggiunta a quelle previste dall'art.2, comma terzo, della legge regionale 5 novembre 1985, n.26, le sedi di Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale nelle isole dell'Asinara (Porto Torres) e di La Maddalena, con circoscrizione comprendente comunque, rispettivamente, le aree terrestri e marine del parco nazionale dell'isola dell'Asinara e del parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena.

#### Art.18

# Personale comandato dagli enti locali

- 1. Il personale di ruolo degli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n.31 del 1998 prestava servizio da almeno due anni in posizione di comando presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, esclusi gli uffici di gabinetto del Presidente della Giunta e degli Assessori, è inquadrato a domanda nel ruolo della medesima Amministrazione.
- 2. La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. I provvedimenti di inquadramento sono adottati dai competenti organi dell'Amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ed hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di presentazione della medesima.
- 4. L'inquadramento è disposto nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'ente locale di provenienza. Al personale così inquadrato compete il trattamento stipendiale iniziale della qualifica, cui deve aggiungersi, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale salario di anzianità maturato nell'ente di provenienza. Al medesimo personale è inoltre Conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello determinato ai sensi del presente comma.
- 5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo avvengono nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica della qualifica di inquadramento. Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, si dà preferenza a coloro che abbiano più a lungo prestato servizio in posizione di comando.
- 6. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di

previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n.15, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale inquadrato ai sensi del presente articolo.

# Art.19 Decorrenza dell'iscrizione al FITQ di personale trasferito alla Regione

- 1. L'iscrizione a domanda del personale di cui all'art.27, secondo comma, della legge regionale 25 giugno 1984, n.33, ancorché già collocato in quiescenza e iscritto al fondo istituito con la legge regionale n.15 del 1965, decorre dalla data di acquisizione del personale medesimo alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.
- 2. La regolazione delle posizioni contributive correlate alle iscrizioni di cui al comma 1 è effettuata, per la quota a carico del dipendente, con pagamento rateale. secondo le modalità vigenti presso. l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP), calcolato sulle retribuzioni dei periodi temporali di riferimento.

#### Art.20

# Personale dei Consorzi per la frutticoltura

- 1. Nelle more della riforma degli enti, al personale non di ruolo del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Nuoro e Oristano e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari si applicano il contratto collettivo nazionale degli impiegati e degli operai dei consorzi agricoli e gli eventuali contratti integrativi regionali e aziendali.
- 2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gravano sui bilanci dei consorzi.

# Art.21 Lavori socialmente utili

1. Ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili nell'ambito dell'Amministrazione regionale e dei suoi Enti strumentali si applicano le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia analogamente a quanto previsto per i lavoratori impiegati negli enti locali.

# Art.22 Norma finanziaria



# LEGGE REGIONALE 1 agosto 2000, n.16

Provvedimenti relativi al personale impiegato dall'Amministrazione regionale e dagli Enti regionali nei lavori socialmente utili e nei progetti-obiettivo e disciplina dei compensi spettanti agli amministratori del Fondo per l'Integrazione del Trattamento di Quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

#### Art.1

- 1. L'Amministrazione regionale e gli Enti strumentali della Regione provvedono alla copertura dei posti vacanti conseguente all'approvazione delle nuove dotazioni organiche per il triennio 2000-2002, ai sensi dell'art.15 della legge regionale 13 novembre 1998, n.31, limitatamente alle qualifiche o categorie professionali per l'accesso alle quali è richiesto un titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, prioritariamente mediante pubbliche selezioni per l'ammissione alle quali, oltre ai requisiti generali per l'accesso all'impiego, costituisce requisito l'esperienza lavorativa in mansioni corrispondenti a quelle per le quali si concorre, svolta presso l'Amministrazione e gli enti in lavori socialmente utili, ai sensi del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468, ovvero in attuazione di progetti-obiettivo approvati entro il 1999 ai sensi della legge regionale 29 maggio 1996, n.22.
- 2. In applicazione dell'art.12, comma 4, del decreto legislativo n.468 del 1997, ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante le selezioni di cui al comma 1. In deroga alla disposizione del comma 4 dell'art.54 della legge regionale n.31 del 1998, le graduatorie restano efficaci per la durata del triennio 2000-2002.
- 3. Ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili, ai sensi del decreto legislativo n.468 del 1997, ovvero in attuazione di progetti-obiettivo approvati entro il 1999, ai sensi della legge regionale n.22 del 1996, che partecipino a concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione o Ente presso cui sono stati impiegati, in attuazione del programma relativo alla copertura dei posti vacanti per il triennio 2000-2002, per profili professionali corrispondenti alle mansioni da essi svolte, qualora conseguano l'idoneità nelle prove di esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo, in sede di valutazione dei titoli, non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo finale conseguito da ciascun candidato, in relazione alla durata del servizio prestato.

#### Art.2

- 1. Fino all'espletamento delle selezioni previste dalla presente legge non possono essere disposte assunzioni a termine, in applicazione della legge regionale n.22 del 1996; sono fatte salve le assunzioni per l'attuazione di progetti approvati entro il 31 dicembre 1999 e per i quali sono stati assunti gli atti d'impegno entro l'esercizio 1999.
- 2. L'Amministrazione regionale e gli enti regionali sono autorizzati a rinnovare per un ulteriore periodo non superiore ad un anno, oltre la durata massima prevista dalla legge regionale n.22 del 1996, i rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti per l'attuazione di progetti-obiettivo approvati entro il 31 dicembre 1999 e per i quali sono stati assunti gli atti d'impegno entro l'esercizio 1999. L'Amministrazione regionale e gli Enti regionali sono altresì autorizzati a utilizzare per un ulteriore periodo non superiore ad un anno i lavoratori da essi impiegati in lavori socialmente utili.

#### Art.3

- 1. L'art.21 della legge regionale 5 maggio 1965, n.15 (Istituzione di un Fondo per l'Integrazione del Trattamento di Quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale) è sostituito dal seguente:
- «Art.21 1. Ai componenti del Comitato amministrativo ed a quelli del Collegio dei revisori spettano, a carico del fondo, i compensi e le indennità di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n.27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).».

#### Art.4

- 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 6.276.606.000 per l'anno 2000.
- 2. Nel bilancio pluriennale della Regione per l'anno 2000 sono introdotte le seguenti variazioni:

\_\_\_\_\_

## LEGGE REGIONALE 17 novembre 2000, n. 22.

Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "febbre catarrale degli ovini (blue tongue)".

# Art.10

# Direzione generale della pianificazione territoriale e della vigilanza edilizia

1. Presso l'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica è istituita, ai sensi dell'art.12, comma 1, e dell'art.13, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n.31, la

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia.

2. La Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia si articola in servizi ed ulteriori unità organizzative ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale n.31 del 1998.



#### LEGGE REGIONALE 17 novembre 2000, n. 23.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 1998, n.29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), norme sulla pianificazione territoriale e istituzione della Direzione generale della pianificazione territoriale e della vigilanza edilizia.

#### Art.10

# Direzione generale della pianificazione territoriale e della vigilanza edilizia

1. Presso l'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica è istituita, ai sensi dell'art.12, comma 1, e dell'art.13, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n.31, la

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia.

2. La Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia si articola in servizi ed ulteriori unità organizzative ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale n.31 del 1998.

#### LEGGE REGIONALE 24 aprile 2001, n. 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001).

#### Art.2

30. Lo stanziamento da iscrivere al Fondo di cui all'art.62 della legge regionale 13 novembre 1998, n.31, relativo agli oneri (euro 21.110,692,21) (UPB S03.005 – cap.03014).

contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale e degli Enti, è rideterminati, per l'anno 2001, in lire 40.876.000.000

# LEGGE REGIONALE 22 aprile 2002, n. 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002).

# DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E **PROGRAMMATICO**

### Art.7

# Interventi a favore degli enti locali

5. Al fine di dare attuazione alla legge regionale 12 luglio 2001, n.9 (Istituzione delle Province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio) è autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per le spese di avviamento delle nuove Province (UPB S04.016); il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale a termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977.

# CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA E SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA Art.10

# Disposizioni per lo snellimento dell'azione amministrativa

- 1. Al fine dell'accelerazione e dell'efficacia della spesa, nelle more dell'adozione di provvedimenti legislativi che semplifichino le procedure, le modalità di finanziamento e di erogazione della stessa, la Giunta regionale provvede a dare attuazione al comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale n.11 del 1983, operando, ove ritenuto necessario, entro il corrente anno finanziario, il decentramento dei servizi della Ragioneria generale presso la Presidenza e gli Assessorati secondo un programma e con i criteri deliberati dalla Giunta regionale. Contestualmente al decentramento dei servizi della Ragioneria, devono essere attivate le procedure necessarie all'informatizzazione dei pagamenti.
- 2. Nelle more dell'adozione di specifiche norme regionali si applica la normativa statale in materia di snellimento dell'azione amministrativa e di accelerazione della spesa.
- 3. Gli Assessorati, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano i procedimenti amministrativi che si prestano ad una digitalizzazione integrale con l'obiettivo di ridurre di almeno il 20 per cento la quantità di documenti cartacei in circolazione. I dati vengono comunicati

Regione che entro l'anno predispone gli interventi idonei. Il raggiungimento dell'obiettivo costituisce oggetto di programmi da parte dei componenti della Giunta regionale e quindi elemento preferenziale al fine dell'attribuzione del trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi regionali.

- 5. Nel contesto dell'attività di controllo interno di gestione, previsto dall'articolo 10 della legge regionale n.31 del 1998, viene attivato un sistema di monitoraggio della spesa, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, anche attraverso l'ausilio di soggetti esterni qualificati in grado di fornire la necessaria assistenza tecnica (UPB S03.016 - Cap. 03034).
- 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale si impegna a definire le istanze inevase. A tal fine, previa deliberazione della Giunta regionale, l'Assessore competente in materia di personale dispone con proprio decreto la mobilità del personale, anche mediante comandi, in deroga alle disposizioni previste in materia dagli articoli 38 e 40 della legge regionale n.31 del 1998; qualora risulti insufficiente tale ridistribuzione del personale, previa conforme deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore competente d'intesa con l'Assessore del personale, possono essere disposte assunzioni a tempo determinato, convenzioni con società di servizi o per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. Nelle more dell'adozione di una specifica disciplina regionale, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge regionale n.31 del 1998, si applica la normativa statale in materia; a tal fine è autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 1.291.000 (UPB S02.044 - Cap. 02067).

# CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, AMBIENTE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI

# Art.14

# Disposizioni per la salvaguardia dell'ambiente

1. L'Amministrazione regionale é autorizzata alla distruzione degli attrezzi da pesca confiscati ai sensi delle leggi regionali 13 maggio 1988, n.10 (Disposizione in materia di pesca marittima) e 9 gennaio 1989, n.2 (Divieto di pesca di molluschi bivalvi con l'uso di apparecchi all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della (turbosoffianti), che, per il loro stato, non possono costituire

oggetto di vendita; a tal fine è autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 52.000 (UPB S05.046 - Cap. 05141).

- 2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1° giugno 1999, n.21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento), è sostituito dal seguente:
- "3. All'erogazione dei finanziamenti provvede l'Assessorato della difesa dell'ambiente, secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n.25, e successive modifiche ed integrazioni.".
- 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 sono valutati in euro 7.747.000, per l'anno 2002, e in euro 5.149.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004; agli stessi oneri si provvede con pari quote delle risorse sussistenti sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 25 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni (UPB S05.072 Cap. 05256).
- 5. E' autorizzata, per l'anno 2002, l'ulteriore spesa di euro 2.582.000 per l'assunzione di personale a tempo determinato da impiegare in opere di prevenzione e infrastrutturazione del territorio ai fini antincendio (UPB S05.087).
- 17. Nelle more del trasferimento agli enti locali delle funzioni attualmente esercitate dalle Camere di commercio e concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, le stesse sono attribuite alla direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Le Camere di commercio competenti per territorio sono delegate a portare a compimento i procedimenti in carico alla data di entrata in vigore della presente norma. Restano ferme le disposizioni previste dal regio decreto legislativo n. 3267 del 1923, e dal regio decreto 16 maggio 1926, n.1126, inerenti le procedure per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni.
- 21. Dopo il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 17 gennaio 1989, n.3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), è inserito il seguente comma:
- "7 bis. Al fine di favorire le iniziative delle associazioni di volontariato operanti nella protezione civile per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati alla propria operatività, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare anticipatamente e in un'unica soluzione i contributi previsti dal presente articolo. Le associazioni beneficiarie, entro quattro mesi dalla conclusione del programma, sono tenute alla rendicontazione dell'attività svolta e delle spese sostenute; nel caso in cui il programma, non venga completato esse perdono il diritto di usufruire di ulteriori per il biennio successivo. benefici La mancata rendicontazione entro diciotto mesi dall'erogazione dei contributi comporta la cancellazione dal Registro generale del volontariato della Regione, fermo restando che le somme non spese devono comunque essere restituite.".

### **CAPO IV**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE, ATTIVITA PRODUTTIVE, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE Art.22

### Disposizioni in materia di occupazione

8. Al fine di garantire ai lavoratori disoccupati il diritto a poter fruire dell'istituto dell'accertamento di professionalità ai sensi dell'articolo 14 della Legge 28 febbraio 1987, n.56 (Norme sulla organizzazione del mercato del lavoro), nelle more del conferimento delle competenze in materia di politiche del lavoro e organizzazione dei servizi per l'impiego alla Regione

Sardegna in attuazione del decreto legislativo 10 aprile 2001, n.180, è istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro lo sportello regionale per l'accertamento della professionalità, con compiti di coordinamento ed erogazione dei servizi per l'accertamento delle professionalità dei lavoratori disoccupati. I lavoratori disoccupati possono richiedere l'accertamento di professionalità tramite le sezioni circoscrizionali per l'impiego presso le quali sono iscritti; dette sezioni trasmettono mensilmente gli elenchi nominativi delle richieste di accertamento pervenute al sopra citato sportello dell'Assessorato regionale del lavoro, il quale provvede a costituire le commissioni d'esame.

# CAPO VI DISPOSIZIONI DIVERSE Art.30 Disposizioni diverse

- 1. Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale n.31 del 1998, relativo agli oneri contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali è determinato, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, rispettivamente in euro 19.574.000, in euro 23.395.000 ed in euro 26.494.000 (UPB S03.005 Cap. 03015).
- 2. Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna), relativo alle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva per il personale dell'Ente foreste della Sardegna è determinato in euro 7.747.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 (UPB S03.005 Cap. 03016).
- 4. Per il completamento del processo di riorganizzazione degli uffici avviato in attuazione dell'articolo 71, commi 4 e 5, della legge regionale n.31 del 1998, l'apposito fondo previsto dal contratto collettivo è incrementato, per la parte relativa alle retribuzioni di posizione organizzativa, di euro 4.487.000 (UPB S02.045 Cap. 02072).
- 5. In via transitoria, fino alla specifica disciplina contrattuale, al personale non dirigente assegnato agli uffici di cui all'articolo 16 della legge regionale n.6 del 2000, è corrisposta mensilmente, dalla data di assegnazione all'ufficio, un'indennità onnicomprensiva corrispondente al compenso per 60 ore di lavoro straordinario; i relativi oneri sono valutati in euro 803.000 per l'anno 2002 ed in euro 642.000 per gli anni successivi (UPB S02.043 Cap. 02066).
- 6. In via transitoria, fino alla specifica disposizione contrattuale, l'entità del trattamento economico accessorio di posizione e di risultato da corrispondere ai dirigenti di cui all'articolo 16 della legge regionale n.6 del 2000, dalla data di conferimento dell'incarico, è stabilita con deliberazione della Giunta regionale sulla base della graduazione delle funzioni dirigenziali definita secondo il procedimento previsto dal comma 4 dell'articolo 31 della Legge regionale n.31 del 1998; i relativi oneri sono valutati in euro 271.000 nell'anno 2002 ed in euro 222.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 (UPB S02.045 Cap. 02070).
- 7. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 8 marzo 1997, n.8, deve essere interpretata nel senso che l'eventuale opzione del dipendente per il pagamento diretto al proprio difensore costituisce mera delega all'incasso del mandato a favore dello stesso e non del delegato; vengono pertanto emessi determinazione di pagamento e mandato, indicando il nominativo del difensore quale mero delegato all'incasso materiale della somma dovuta.

Art.32 Disposizioni interpretative

1. I vincitori dei concorsi, banditi in base al preesistente ordinamento per qualifiche professionali, sono assunti nelle graduatorie corrispondenti del vigente ordinamento; nel caso in cui alla categoria corrispondano due qualifiche, l'inquadramento

avviene con riferimento alla qualifica funzionale inferiore con l'attribuzione del livello di retribuzione iniziale della categoria e, per quella superiore, con l'attribuzione del secondo livello retributivo.

\_\_\_\_\_\_

# LEGGE REGIONALE 11 maggio 2004, n. 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2004).

# Art. 18 Disposizioni varie

- 1. Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, relativo agli oneri contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali e al fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, destinato alla contrattazione collettiva del personale dell'Ente foreste sono, rispettivamente, determinati in:
- a) UPB S03.005 (Cap. 03024)

2004 euro 44.297.000 2005 euro 49.294.000 2006 euro 51.439.000

b) UPB S03.005 (Cap. 03025)

2004-2006 euro 7.747.000;

le somme stanziate sui predetti fondi sono conservate nel conto di residui sino al loro completo utilizzo.

- 2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2004, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale, nonché quelli per la corresponsione del trattamento accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato per le finalità dei fondi medesimi ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. Nell'articolo 30, comma 4, della legge regionale n. 7 del 2002, dopo le parole "posizione organizzativa", sono aggiunte le parole "e degli altri incarichi incentivanti" e l'importo di euro 4.487.000 è sostituito con quello di euro 5.987.000 (UPB S02.045 Cap. 02072).
- 3. Per la chiusura delle pendenze della contrattazione collettiva del biennio 2000-2001 concernenti le progressioni professionali, previste dall'articolo 9 del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti per lo stesso biennio, è autorizzato, con riferimento all'anno 2003, un ulteriore stanziamento di euro 5.000.000 a valere sullo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 63 della legge regionale n. 31 del 1998 (UPB S03.005 Cap. 03024). (abrogato da art.14-LR.7/2005)
- 4. Il rinvio disposto dai commi 1 e 3 dell'articolo 53 della legge regionale n. 31 del 1998 al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 è da intendersi riferito anche alle sue successive modificazioni e integrazioni e comunque al complesso delle norme statali vigenti in materia concorsuale, la cui compatibilità con le norme regionali va verificata anche in relazione alle modalità di espletamento delle prove, che sono definite col decreto d'indizione del concorso, secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 52 della medesima legge regionale.
- 5. Per l'impugnazione delle sanzioni disciplinari si applica l'articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente norma, fermo il regime di proroga della Commissione di disciplina per i procedimenti disciplinari in atto.
- 6. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 12 (Provvidenze a favore degli invalidi civili), è autorizzato il comando di personale dipendente dalle Prefetture, dalle ASL, dagli enti regionali e locali presso l'Amministrazione regionale in deroga ai limiti guida turistica; il medesimo Assessorato, riconosciuta la

numerici stabiliti dai commi 2 e 5, lettera a), dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998; a tal fine è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa valutata in euro 150.000 (UPB S02.054 - Cap. 02097).

- 7. I termini previsti ai commi 9 e 13 bis dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998, sono prorogati di tre anni. Al personale risultato idoneo nella graduatoria di cui al citato comma 9 del medesimo articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998 e che abbia già svolto funzioni dirigenziali per effetto di provvedimenti adottati a' termini dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, nelle more dell'espletamento del concorso pubblico per la copertura della dotazione organica dirigenziale e comunque per un periodo non superiore a mesi ventiquattro, possono essere conferite le funzioni dirigenziali vacanti di cui all'articolo 21, lettere b) e d) della stessa legge regionale n. 31 del 1998, secondo l'ordine della graduatoria, salvo motivate esigenze concernenti la specificità della materia e la professionalità maturata. Ai medesimi dipendenti spetta il trattamento retributivo fondamentale ed accessorio previsto per lo svolgimento delle funzioni stesse.
- 13. A valere sul fondo della programmazione negoziata di cui all'UPB S03.008 (Cap. 03040) è autorizzata la concessione di contributi, sino ad un importo di euro 7.500.000, a favore delle Agenzie governative regionali riconosciute come tali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 23 (Riconoscimento dello stato giuridico delle Agenzie governative regionali).
- 14. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 19 (Istituzione del Consiglio regionale dell'economia. e del lavoro), dopo la parola CREL sono aggiunte le seguenti: "dotato di autonomia funzionale ed organizzativa"; alla fine del medesimo comma sono aggiunte le seguenti parole: "Per il funzionamento il CREL dispone di personale fornito dall'Amministrazione regionale.".
- 15. Per il funzionamento del CREL di cui al comma 14 della legge regionale n. 19 del 2000 e per i compensi spettanti ai componenti dello stesso Consiglio, determinati nella misura prevista dall'articolo 36 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 (Politica attiva del lavoro), è autorizzata una spesa valutata in annui euro 1.000.000 (UPB S01.011 Cap. 01030).
- 16. L'articolo 5 della legge regionale n. 19 del 2000 è abrogato.
- 17. Per poter far fronte alla crescente domanda del mercato turistico ed al fine di favorire la piena valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, in deroga alle disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 26 (Disciplina delle attività di interesse turistico Albi regionali e disposizioni tariffarie), entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla definizione delle procedure semplificate atte ad integrare gli albi professionali di cui al comma 3, dell'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 1988, attraverso un bando pubblico per soli titoli. Il bando deve prevedere la possibilità di accesso agli albi ai richiedenti che, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 5 della suddetta legge regionale n. 26 del 1988, posseggano i requisiti professionali che abilitano all'esercizio della professione di quida turistica: il medesimo Assessorato, riconosciuta la

regolarità del procedimento, approva, con proprio atto da pubblicarsi nel BURAS, gli elenchi degli abilitati all'esercizio delle predette professioni.

18. Nelle more della definizione delle procedure di accertamento e liquidazione dei danni materiali, provocati da attentati a persone e cose di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio), compagnia assicuratrice alla convenzionata, l'Amministrazione regionale può concedere, decorsi quattro mesi dalla data dell'istanza, da presentarsi entro quattro mesi dalla data dell'evento, anticipazioni sugli indennizzi spettanti per un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del danno medesimo accertato dall'Amministrazione regionale; a tal fine è istituito un apposito fondo di rotazione con una dotazione, per l'anno 2004, di euro 1.000.000 (UPB E02.009 - UPB S02.009).

19. La disposizione di cui al comma 19 trova applicazione per gli eventi verificatisi a partire dall'anno 2002.

20. È autorizzato, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, lo stanziamento di euro 1.000.000 per le attività connesse con la redazione degli atti di pianificazione territoriale di cui agli articoli 10, 10 bis e 11 della legge regionale n. 45 del 1989 (UPB S04.091 - Cap. 04199).

24. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge regionale n. 7 del 2002 (Legge finanziaria 2002), e in applicazione della normativa statale vigente alla data di entrata in vigore della citata legge, è autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro già instaurati e l'acquisizione dei servizi in essere; la suddetta proroga non costituisce presupposto per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. I relativi oneri sono valutati, per l'anno 2004, in euro 1.500.000 (UPB S02.045).

# LEGGE REGIONALE 14 Aprile 2005, n.7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2005) (Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: legge regionale 14 maggio 2009,n.1)

Capo IV

Norme di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di personale

#### Art. 14

# Razionalizzazione organizzativa e contenimento della spesa in materia di personale

- 1. Ai fini di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva è determinato come segue:
- a) biennio 2002-2003: euro 26.600.000, con autorizzazione di spesa a regime non superiore ad euro 18.000.000;
- b) biennio 2004-2005: euro 22.000.000, con autorizzazione di spesa a regime non superiore ad euro 14.000.000.
- 2. Alla relativa spesa si fa fronte, fino all'anno 2005 con le disponibilità sussistenti sul conto dei residui dell'UPB S03.005, e per gli anni 2006 e 2007 con gli stanziamenti di euro 32.000.000 iscritti nel conto della stessa UPB S03.005.
- 3. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni in materia di progressioni professionali previste dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti 1998-2001 e a definitiva chiusura di ogni pendenza del contratto medesimo, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2005, una spesa annua di euro 6.500.000 a valere, quanto ad euro 2.849.000 sulle disponibilità sussistenti sul conto dei residui della UPB S03.005, e per le residue somme, pari ad euro 3.651.000 per l'anno 2005 ed a euro 6.500.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, sul conto della competenza della medesima unità previsionale di base.
- 4. Le somme già conservate in bilancio sul conto dei residui in applicazione dell'articolo 37 del contratto collettivo regionale di lavoro 1998-2001, delle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 9 del contratto collettivo di lavoro 2000-2001, nonché le somme conservate per finalità perequative in materia di mobilità verticale, ai sensi dell'articolo 84 del predetto contratto 1998-2001 e del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 11 (Norme varie in materia di personale regionale e modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31), sono disimpegnate.
- 5. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004, è abrogato.
- 6. Gli enti di cui all'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998, provvedono ad adeguare i rispettivi bilanci alle disposizioni del comma 4.

#### Art. 15

# Disposizioni sugli organici e le assunzioni

- 1. Per l'anno 2005, e comunque sino all'attuazione del processo di trasferimento di funzioni alle autonomie locali e di riordino delle competenze degli organi di governo regionale, la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998, è determinata nel numero corrispondente al personale comunque in servizio alla data del 31 dicembre 2004, aumentato dei posti relativi a particolari figure professionali da assumere, nei limiti delle risorse disponibili, per garantire specifici fabbisogni e fatti salvi gli inquadramenti da disporre ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 11 del 2002 nonché quelli previsti dalla presente legge. Con il procedimento del citato articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998, sono rideterminate le dotazioni delle direzioni generali e attivato il conseguente processo di mobilità del personale.
- 2. La disposizione del comma 1 si applica agli enti regionali di cui all'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni; gli atti di determinazione delle dotazioni organiche sono soggetti alla approvazione della Giunta regionale.
- 3. Per sopperire alle esigenze connesse ai compiti in materia di finanza e contabilità e di tutela del suolo e dell'ambiente, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad inquadrare a tempo indeterminato i dipendenti assunti a termine, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2002, il cui rapporto di lavoro sia stato rinnovato o prorogato per un periodo pari al primo, a condizione che l'assunzione stessa sia stata disposta a seguito di procedure concorsuali pubbliche conformi ai principi della legge regionale n. 31 del 1998, e che le figure professionali dei medesimi siano coerenti rispetto alla programmazione triennale di reclutamento di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 11 del 2002. L'inquadramento ha luogo nella categoria equivalente alla qualifica professionale per la quale sono stati indetti i concorsi e nel primo livello retributivo della categoria medesima con il riconoscimento dell'anzianità del servizio regionale resa con rapporto a tempo determinato.
- 4. Nei confronti dei dipendenti inquadrati a tempo indeterminato e di quelli da inquadrare ai sensi del comma 1 è riconosciuta l'anzianità di servizio regionale reso con rapporto di lavoro a tempo determinato. Agli effetti del comma 2 dell'articolo 70 della legge regionale n. 31 del 1998, nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato assunti successivamente alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale di lavoro, si applica l'articolo 8 della legge regionale 15 gennaio

- 1991, n. 6 (Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale, norme sui concorsi e sui requisiti per l'accesso agli impieghi e altre norme in materia di personale dell'amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda), se la procedura concorsuale a base dell'assunzione ha avuto inizio in data anteriore alla sottoscrizione del contratto collettivo medesimo.
- 5. Nei confronti dei dipendenti regionali a tempo indeterminato, assunti in base a procedure concorsuali che hanno avuto inizio anteriormente alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale di lavoro e che si sono concluse posteriormente, sono riconosciuti, dal momento della loro assunzione, la categoria professionale ed i livelli retributivi per i quali sono state indette le relative procedure concorsuali, applicando la disciplina transitoria dell'inquadramento.
- 6. I titoli di studio per l'accesso alle tre aree di classificazione del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono stabiliti nel diploma di istruzione media di secondo grado per le aree A (agenti) e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per l'area C (ufficiali). Le ulteriori specificazioni sono stabilite nei bandi di concorso. I concorsi per il reclutamento nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalle norme vigenti al tempo dell'indizione.
- 7. Nel comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004, la frase "I termini previsti ai commi 9 e 13 bis dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998, sono prorogati di tre anni." è sostituita dalla seguente: "Il termine previsto nel comma 9 dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998, è prorogato sino al 30 giugno 2005 per la copertura di un contingente di posti non superiore a quello indicato nella disposizione medesima, nell'ambito della dotazione organica dirigenziale."
- 8. Per l'anno 2005 sono sospese, nell'Amministrazione regionale e negli enti, le assunzioni di personale delle categorie A, B e C.

# Art. 16 Risorse per l'organizzazione

# (come integrato dalla dall'art.1, comma 42 della LR.n.1/2009)

1. Per gli anni 2005 e seguenti, le risorse previste dal comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004, destinate all'organizzazione interna delle direzioni generali e agli incarichi incentivanti, sono determinate in euro 3.200.000 (UPB S02.056 - Cap. 02072). Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno per le predette finalità costituiscono economie di esercizio.

Legge Regionale 14 maggio 2009, n.1 - 42. Per gli anni 2009 e seguenti, le risorse del Fondo di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2005, sono rideterminate in euro 5.281.000. A valere su detto fondo una quota pari ad euro 160.000 è ripartita tra le direzioni generali per essere destinata ad incentivare l'incarico di consegnatario. Le risorse stanziate nel suddetto fondo e non utilizzate nell'anno sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo (UPB S01.02.001).

# Art. 18

#### Estinzione del rapporto di lavoro per limiti di età

- 1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti sono collocati a riposo al compimento dei 65 anni di età. Il mantenimento in servizio, comunque non oltre il sessantasettesimo anno di età, è consentito, a domanda, esclusivamente quando il dipendente non abbia maturato 35 anni di anzianità contributiva.
- 2. I dipendenti mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono collocati a riposo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

# Art. 19 Esodo incentivato

- 1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione dell'amministrazione e degli enti, anche a seguito del trasferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali, al personale a tempo indeterminato che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2005 e chieda la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2005, è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione in godimento, escluse le retribuzioni di rendimento e di risultato, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l'età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di 4 anni.
- 2. La domanda deve indicare la data di maturazione dei requisiti di cui al comma 1 e quella di decorrenza della estinzione del rapporto di lavoro, che comunque, per i dipendenti che maturino i predetti requisiti successivamente al 30 settembre 2005, non può essere posteriore al 1° aprile 2006. L'indennità supplementare, come determinata al comma 1, è corrisposta entro il 30 aprile 2006. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziate in conto della UPB S02.045.
- 3. Al personale dell'Amministrazione e degli enti che chiede la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, sono riconosciuti utili, ai fini previdenziali e con onere a carico dell'Amministrazione, i periodi di borsa di studio e/o di ricerca giuridicamente ed economicamente riconosciuti ai sensi delle leggi regionali 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale) e n. 6 del 1991; gli oneri a carico dell'Amministrazione sono erogati in alternativa alla indennità supplementare di cui al comma 1 ed in misura non superiore al valore massimo della stessa.
- 4. I posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione del presente articolo sono portati in detrazione della dotazione organica del personale nella misura del 70 per cento e della dotazione organica dei dirigenti nella misura del 100 per cento.
- 5. Gli enti applicano le disposizioni del presente articolo riducendo le dotazioni organiche nel numero corrispondente alle cessazioni incentivate.

# Art. 20

# Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 e abrogazioni varie

- 1. La legge regionale n. 31 del 1998, è modificata e integrata come segue:
- a) il comma 7 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
- "7. I provvedimenti di istituzione, modificazione o soppressione delle posizioni dirigenziali e quelli di definizione delle dotazioni organiche sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.";
- b) nel comma 5 dell'articolo 11 sono soppresse le parole "non immediatamente rinnovabile";
- c) nel comma 4 dell'articolo 12 le parole "ad uno o più livelli" sono sostituite dalle parole "di livello inferiore";
- d) al comma 7 dell'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'attribuzione delle funzioni di studio, ricerca e consulenza alle dirette dipendenze del presidente o degli assessori ha durata stabilita col decreto di attribuzione delle funzioni medesime e deve essere confermata entro trenta giorni dall'insediamento del rispettivo organo di direzione politica.". In sede di prima applicazione della presente disposizione il periodo di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- e) il comma 1 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:
  - "1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, con procedure unificate per l'Amministrazione e per gli enti, mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami o mediante corso-concorso selettivo di formazione"; nei commi successivi le disposizioni riferite al concorso per esami sono estese al concorso per titoli ed esami;



- f) al comma 1 dell'articolo 55 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla nomina provvede la Direzione generale competente in materia di personale.";
- g) il comma 2 del medesimo articolo 55 è abrogato.
- 2. Sono abrogati: i commi 10 e 11 dell'articolo 50; l'articolo 51; il comma 3 dell' articolo 80; il comma 15 dell' articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998; gli articoli 59, 61 e 62 della legge regionale n. 51 del 1978 e, agli effetti dell'articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, l' articolo 13 della legge regionale n. 15 del 1965.

# Direzione generale per l'innovazione tecnologica e per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni

- 1. È istituita, presso la Presidenza della Giunta, la Direzione generale per l'innovazione tecnologica e per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, allo scopo di favorire e coordinare, nell'ambito del processo di rinnovamento dell'Amministrazione regionale, l'adozione e l'utilizzo delle nuove tecnologie, finalizzate all'accrescimento dell'efficacia efficienza del processo amministrativo ed al miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese.
- 2. Alla direzione generale per l'innovazione tecnologica e per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni sono attribuite le seguenti competenze:
- a) centro di competenza e di supporto alla programmazione strategica ed integrata per l'attuazione dei processi organizzativi, gestionali ed evolutivi concepiti con l'impiego delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;
- b) funzioni di indirizzo, pianificazione, analisi, coordinamento per l'attuazione di interventi dell'Amministrazione regionale nell'ambito dell'information e communication technology; progettazione delle reti e dei sistemi, monitoraggio e verifica dell'efficacia ed efficienza degli interventi avviati;
- c) attuazione, nell'ambito dell'information e communication promosse technology, delle linee d'azione dall'Amministrazione regionale e da quelle centrali e dei relativi indirizzi normativi nazionali e comunitari;
- promozione, a livello regionale, per l'attuazione di interventi e svolgimento di attività connesse allo studio, ricerca e sperimentazione in ambito dell'information e communication technology;
- verifica dei processi in atto presso l'Amministrazione regionale, con svolgimento delle attività di raccordo, standardizzazione, integrazione e individuazione degli interventi evolutivi; collaborazione e interazione con i vari dell'Amministrazione regionale. già operativi nell'ambito dei processi di informatizzazione e divulgazione e accessibilità delle informazioni, l'accrescimento della qualità, efficacia ed efficienza dei servizi;
- coordinamento esecutivo e assistenza operativa nelle fasi di realizzazione dei nuovi interventi.
- 3. Ai relativi oneri, valutati in annui euro 15.000 si fa fronte con le risorse stanziate nell'UPB S02.045.

#### Art. 22

# Altre disposizioni in materia di personale

1. La disposizione di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale) deve intendersi interpretata nel senso che il compenso spettante al Presidente degli enti è commisurato alla retribuzione spettante, al momento di entrata in vigore della stessa legge n. 20 del 1995, ai coordinatori generali dell'Amministrazione regionale, senza possibilità di automatica equiparazione a figure apicali successivamente introdotte nella stessa Amministrazione.

2. L'indennità di gabinetto dei dipendenti addetti al servizio del cerimoniale del Presidente è rapportata a 100 ore di lavoro straordinario.

# Capo V

Disposizioni per il riordino degli enti strumentali

# Art. 23

# Trasferimento ai comuni e alle province delle funzioni delle Aziende autonome di cura e soggiorno e degli enti provinciali del turismo (EPT)

- 1. Sono rispettivamente trasferite ai comuni e alle province le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042 (Riordinamento delle Aziende autonome di cura, di soggiorno e turismo) e le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044 (Riordinamento degli enti provinciali del turismo).
- 2. I comuni e le province svolgono le funzioni trasferite secondo gli atti di programmazione generale formulati nell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione, secondo il riordino delle competenze in materia turistica stabilito con successiva legge regionale collegata alla presente legge.
- 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati i commissari liquidatori ed è avviata la procedura di liquidazione degli enti turistici di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 20 del 1995.
- 4. L'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 decorre dalla data di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 24.

#### Art. 24

# Conferimento delle risorse umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite

- 1. Entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2, il personale delle aziende di soggiorno e degli enti provinciali del turismo è trasferito rispettivamente ai comuni e alle province in cui hanno sede le aziende di soggiorno e gli EPT. Allo stesso personale, oltre al riconoscimento a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza, spetta, a titolo di assegno personale non riassorbibile, una somma pari all'eventuale differenza tra la retribuzione già spettante nell'ente di provenienza e quella spettante nell'amministrazione presso la quale il dipendente è trasferito. Nella determinazione di tale differenza si tengono in considerazione esclusivamente le voci retributive fisse e continuative corrisposte al personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, secondo le disposizioni del contratto
- 2. I criteri e le procedure di trasferimento nonché le tabelle di equiparazione tra le professionalità possedute dal personale da trasferire e quelle del personale delle province e dei comuni sono definiti con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge previa intesa con le associazioni regionali degli enti locali, con i sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati negli enti interessati al trasferimento del personale, per quanto concerne gli enti locali, e con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998. Decorso tale termine senza che sia intervenuta l'intesa, l'Assessore competente in materia di personale provvede autonomamente.
- 3. Tutti i beni del patrimonio delle disciolte aziende di soggiorno e degli enti provinciali del turismo, salvo diverse intese tra gli enti locali interessati e l'Amministrazione regionale, sono trasferiti rispettivamente ai comuni e alle province di cui al comma 1.

#### Art. 25

# Contributo regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite

1. La Regione contribuisce alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni e alle province ai sensi della

presente legge. L'entità e la ripartizione del contributo sono definite con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con la Conferenza Regione-enti locali.

#### Art. 26

# Soppressione dell'Ente sardo industrie turistiche (ESIT)

- 1. L'Ente sardo industrie turistiche, istituito con la legge regionale 22 novembre 1950, n. 62, è soppresso e posto in liquidazione e, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il relativo organo di amministrazione ed il collegio dei revisori decadono.
- 2. Le funzioni dell'ESIT sono svolte dall'Assessorato competente in materia di turismo.
- 3. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri. Ad essi spettano i compensi previsti dalle norme regionali vigenti a favore degli amministratori e dei sindaci degli enti strumentali ricompresi nella tabella A della legge regionale n. 20 del 1995.
- 4. Entro due mesi dalla nomina il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore del turismo, un programma di liquidazione dei beni dell'ente che individua i beni da alienare e quelli suscettibili di essere destinati ad iniziative di pubblica utilità.
- 5. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si procede in assenza di parere, approva il programma della gestione liquidatoria ed impartisce al commissario le direttive per la sua attuazione. L'approvazione del programma e le direttive sono notificate al commissario liquidatore a cura dell'Assessore del turismo.
- 6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del programma di cui al comma 5, sono sospese tutte le procedure eventualmente in atto per la vendita dei beni immobili dell'ente.
- 7. Le operazioni affidate al commissario liquidatore sono svolte mediante le risorse umane e finanziarie affidate alla gestione liquidatoria, anche avvalendosi delle strutture regionali competenti in materia di patrimonio, e non possono protrarsi oltre ventiquattro mesi dalla data della notifica di cui al comma 5.
- 8. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell'ESIT, l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti di carattere finanziario o patrimoniale di cui l'ESIT era titolare e negli obblighi derivanti da contratti o convenzioni o spettanti allo stesso in forza di legge.
- 9. Le deliberazioni del commissario liquidatore concernenti l'alienazione di beni immobili sono soggette al controllo di cui alla legge regionale n. 14 del 1995.

### Art. 27 Personale dell'ESIT

- 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito del conferimento delle funzioni dell'ESIT alla Regione ai sensi della presente legge, il personale del predetto ente è inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale nella qualifica o area professionale rivestita all'atto dell'inquadramento. A detto personale sono riconosciuti l'anzianità di servizio e il trattamento economico maturati presso l'ente di provenienza. Al personale con qualifica dirigenziale si applica il comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998.
- 2. Le assegnazioni del predetto personale alle direzioni generali degli Assessorati, nonché la eventuale provvisoria assegnazione al commissario liquidatore ai sensi del comma 7 dell'articolo 26, sono disposte dall'Assessore competente in

di organico, tenuto conto dei nuovi compiti attribuiti dalla presente legge all'Assessorato del turismo.

3. Il personale inquadrato nell'Amministrazione regionale è iscritto al Fondo integrativo del trattamento di quiescenza (FITQ) al quale, a cura della gestione liquidatoria, sono versate le quote rivalutate dei contributi, a carico dell'Amministrazione e del dipendente, al fondo integrativo dell'ente soppresso.

#### Art. 28

# Copertura finanziaria degli articoli 23, 24, 25, 26 e 27

- 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 23, 24, 25, 26 e 27, valutati in annui euro 10.700.000, si fa fronte con le risorse già destinate al funzionamento degli enti di cui si prevede la soppressione ed iscritte in conto delle UU.PP.BB S07.018 e S07.019.
- 2. L'Assessore competente in materia di bilancio, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

#### Art. 29

## Riordino dell'ERSAT e scioglimento dei consorzi per la frutticoltura

- 1. La Regione promuove lo scioglimento dei seguenti
- a) Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro;
- b) Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.
- 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) è trasformato in ERSAT Sardegna, Ente per lo sviluppo in agricoltura, ed assume le funzioni degli enti di cui comma 1, nonché i rapporti giuridici in atto, compresi quelli di lavoro, facenti capo agli stessi enti, dalla data di scioglimento degli stessi.

#### Art. 30

# Soppressione degli enti IZC, III, SSS e CRAS

- 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti enti:
- a) Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948,
- b) Istituto incremento ippico della Sardegna (III), istituito con legge regionale 28 maggio 1969, n. 27;
- Stazione sperimentale del sughero (SSS), istituita con legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5;
- d) Centro regionale agrario sperimentale (CRAS), istituito con legge regionale 19 giugno 1956, n. 22.
- 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, quale ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, l'ERA Sardegna, Ente per la ricerca in agricoltura, il quale assume le funzioni degli enti soppressi di cui al comma 1, nonché i rapporti giuridici in atto, compresi quelli di lavoro, facenti capo agli stessi enti.

# Art. 31

# Riforma degli enti in agricoltura

- 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale, entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, predispone apposito provvedimento legislativo per la riforma degli enti di cui agli articoli 29 e 30.
- 2. Fino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 1 e per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, in sede di prima applicazione, fino alla costituzione dell'ordinario organo di amministrazione, l'ERSAT Sardegna e l'ERA Sardegna sono gestiti da commissari straordinari, nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta, che hanno, tra l'altro, il compito di provvedere alla liquidazione degli enti di cui si materia di organizzazione e personale sulla base delle carenze dispone lo scioglimento o la soppressione ai sensi degli articoli

- 29 e 30, nonché di curare il passaggio dei beni ed il trasferimento del personale ai nuovi enti.
- 3. I commissari dell'ERSAT Sardegna e dell'ERA Sardegna, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Regionale, individuano i beni degli enti sciolti e soppressi che non sono strumentalmente funzionali all'attività dei nuovi enti e li trasferiscono al patrimonio della Regione.
- 4. Ai commissari di cui al comma 2 competono i compensi previsti per il presidente dell'organo di amministrazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1995.

# Modifiche alla tabella A della legge regionale n. 14 del 1995

- 1. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995, la parte denominata "Agricoltura e riforma agro-pastorale" è sostituita dalla seguente:
- "Agricoltura e riforma agro-pastorale
- 1) Ente per lo Sviluppo in Agricoltura (ERSAT Sardegna);
- 2)) Ente per la Ricerca in Agricoltura (ERA Sardegna).".
- 2. Nella medesima tabella A la parte denominata "Industria" è abrogata.

#### Art. 33

# Modifiche all'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998

- 1. Nel comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale n.31 del 1998, sono abrogate le seguenti lettere:
- "e) Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna (IZC);
- f) Istituto Incremento Ippico della Sardegna (III);
- i) Stazione Sperimentale del Sughero (SSS);".
- 2. Nel medesimo comma 1 dell'articolo 69 le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti:
- "a) Ente per lo sviluppo in agricoltura (ERSAT Sardegna);
- d) Ente per la ricerca in agricoltura (ERA Sardegna);".
  - 3. È soppresso il comma 2 dell'articolo 69.
- 4. Nel comma 3 dell'articolo 69 sono soppresse le parole "ed al comma 2".

# Art. 34 Scioglimento del CIFDA

- 1. La Regione promuove lo scioglimento del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) costituito tra le Regioni Sicilia e Sardegna, di cui alla legge regionale 12 novembre 1982, n. 41.
- 2. Il personale del ruolo unico regionale, già distaccato presso il Consorzio di cui al comma 1, è trasferito negli organici dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

#### Art. 35

# Istituzione dell'Agenzia regionale sarda per la erogazione in agricoltura (ARSEA Sardegna)

- 1. È istituita l'Agenzia regionale sarda per la erogazione in agricoltura (ARSEA Sardegna) per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al reg. CE n. 1258 del 1999, e successive modifiche e integrazioni, ed al decreto legislativo n. 165 del 1999 e successive modifiche e integrazioni.
- 2. L'ARSEA Sardegna ha personalità giuridica pubblica ed è riconosciuta secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 1999 e successive modifiche e integrazioni.
- 3. L'ARSEA Sardegna può agire in qualità di organismo pagatore per tutte le provvidenze erogate in agricoltura e per lo sviluppo rurale della Sardegna.
- 4. Con successive disposizioni della Giunta regionale sono disciplinati l'articolazione ed il funzionamento dell' ARSEA Sardegna. La dotazione di beni e personale, necessari all'espletamento delle funzioni assegnate, deve pervenire dalla Regione e dai suoi enti strumentali.
  - 5. Le entrate dell'ARSEA Sardegna consistono:
- nelle somme destinate dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore o nei rimborsi forfettari da parte del FEOGA;
- nelle risorse assegnate ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 1999

\_\_\_\_\_

# LEGGE REGIONALE 12 luglio 2005, n.10

Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell'articolo 12 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15. (testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 21 giugno 2010, n.12)

# Art.1

# Trasferimento del personale al soggetto gestore

- 1. Il personale dipendente dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle aziende speciali istituite dagli enti locali, dei soggetti gestori dei servizi idrici nel territorio regionale costituiti in forma di società per azioni a totale partecipazione pubblica che, alla data di approvazione della presente legge, risultava adibito ai servizi idrici nel territorio regionale, è trasferito al gestore affidatario del servizio idrico integrato nel numero e secondo le qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione adottati da ciascun soggetto gestore e certificati dal rappresentante legale.
- 2. Il personale trasferito è inquadrato dal gestore affidatario con le garanzie dell'articolo 2112 del Codice civile, facendo esclusivo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza; in ogni caso allo stesso personale, nell'applicazione del contratto collettivo di lavoro delle aziende pubbliche del settore di riferimento, è garantito un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dall'ente di provenienza all'atto del trasferimento.

- 3. L'ente di provenienza provvede alla liquidazione di tutti i crediti esigibili che il prestatore di lavoro ha maturato all'atto del trasferimento.
- 4. Il personale trasferito ha facoltà di esercitare l'opzione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
- 5 della Legge 8 agosto 1991, n. 274, e successive modificazioni, per il mantenimento del trattamento previdenziale goduto presso l'ente di appartenenza.

#### Art.2

# Trasferimento del personale dell'ESAF

- 1. Il personale di ruolo dell'ESAF è trasferito alle dipendenze dell'ESAF Spa e quindi al nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato.
- 2. Al personale di cui al comma 1 si applica il contratto collettivo di lavoro di maggior favore delle aziende pubbliche del settore di riferimento, osservando l'articolo 37 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e salvaguardando, comunque, il trattamento più favorevole. Sino all'applicazione del predetto contratto continua ad applicarsi quello già applicato presso l'ente cedente, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. L'eventuale differenza tra il trattamento economico in

godimento e quello spettante per effetto del nuovo inquadramento è conservata con assegno personale non riassorbibile; nel trattamento predetto è inclusa la retribuzione accessoria la quale tuttavia non è cumulabile con analogo emolumento eventualmente spettante secondo la disciplina del nuovo contratto collettivo. Con accordo quadro tra l'ESAF Spa e le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998 è stabilita una specifica disciplina a salvaguardia degli istituti normativi ed economici previsti nel contratto collettivo regionale.

- 3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 può presentare istanza, entro il periodo di sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dell'ESAF, di inquadramento nei ruoli ordinari dell'Amministrazione regionale o degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, nonché nell'ARPAS e nell'Ente foreste della Sardegna. Alla valutazione delle domande si provvede con deliberazione della Giunta regionale nei limiti delle dotazioni organiche delle categorie esistenti, tenendo conto della possibilità di acquisire figure professionali in relazione a specifici fabbisogni e della essenzialità dei servizi da garantire. I criteri di valutazione sono definiti dalla Giunta medesima, previa consultazione delle organizzazioni sindacali. Non operano, ai fini della definizione delle domande, le limitazioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (finanziaria 2005).
- 4. Il personale dell'ESAF che, entro il 30 giugno 2006, maturi il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia per raggiunti limiti di età o risulti in possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione di anzianità è escluso dal trasferimento di cui al comma 2 a condizione che presenti domanda, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detto personale è inquadrato, fino alla data di cessazione, nel ruolo ordinario dell'Amministrazione regionale o di uno degli enti elencati nell'articolo 69 della legge regionale n. 31 dei 1998, con la qualifica giuridica e con il trattamento economico, compresa la retribuzione di posizione, in atto alla data di cessazione dell'ESAF e con l'adeguamento, a decorrere dal nuovo inquadramento, ai successivi contratti collettivi di comparto. L'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza e quello spettante per effetto del nuovo inquadramento è conservata come assegno personale non riassorbibile.
- 5. I dipendenti già iscritti all'INPDAP mantengono l'iscrizione al medesimo istituto previdenziale.
- 6. Ai dipendenti iscritti al fondo integrativo pensioni (FIP) dell'ESAF è assicurata la continuità del trattamento previsto dalle norme istitutive del medesimo fondo. A tal fine la gestione del FIP è trasferita, dalla data di soppressione dell'ente, al F.I.T.Q. costituito presso l'Amministrazione regionale. Ad esso, a cura della gestione liquidatoria dell'ESAF, sono trasferite le quote rivalutate dei contributi a carico dei dipendenti e dell'ente, nonché le risorse necessarie per corrispondere i trattamenti integrativi in atto alla predetta data. Lo stanziamento autorizzato dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005 a favore della gestione liquidatoria dell'ESAF è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2005 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

# Art. 3 Garanzie a favore del personale in esubero

- 1. Il personale trasferito ai sensi dell'articolo 2 all'ESAF Spa, il quale risultasse in esubero, anche a seguito di ristrutturazioni aziendali deliberate dalla stessa società ovvero dai subentranti soggetti gestori successivamente all'affidamento del servizio idrico integrato, è assunto nei ruoli ordinari degli enti indicati nel comma 3 dell'articolo 2, dell'Ente foreste della Sardegna o dell'ARPAS ovvero dell'Amministrazione regionale.
- 2. Il personale medesimo è inquadrato nella categoria già rivestita all'atto del trasferimento all'ESAF Spa con il relativo trattamento retributivo e con l'applicazione, a decorrere dal nuovo inquadramento, dei contratti collettivi regionali

\_\_\_\_\_

successivamente intervenuti. Il personale assegnato all'Ente foreste e all'ARPAS è inquadrato con la qualifica giuridica individuata secondo criteri di corrispondenza tra il contratto collettivo del comparto regionale e quello dell'ente di assegnazione e con l'attribuzione, a titolo di assegno personale, dell'eventuale differenza tra il trattamento retributivo in atto e quello relativo al nuovo inquadramento.

3. L'assunzione nei ruoli degli enti e della Regione sarà accompagnata da specifici percorsi formativi, secondo programmi definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative.

### Art. 4 Norma transitoria

1. Il personale dipendente degli enti e dei soggetti gestori di cui agli articoli 1 e 2 adibito al servizio idrico integrato alla data di entrata in vigore della presente legge con contratti di lavoro a tempo determinato è mantenuto in servizio sino al 31 dicembre 2005 ovvero fino alla data di scadenza dei contratti se successiva.

# LEGGE REGIONALE 21 giugno 2010, n. 12 Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF. Art. 1 - Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF

- 1. Il termine fissato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), per la conclusione delle operazioni di liquidazione dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF), già prorogato dall'articolo 9, comma 8, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2010.
- 2. La durata dei rapporti di collaborazione coordinata di cui all'articolo 9, comma 9 della legge regionale n. 3 del 2008, può essere prorogata fino alla scadenza del termine previsto dalla presente legge per la conclusione della gestione liquidatoria, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), e sempre che sussistano i requisiti di legge.
- 3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, l'ESAF in liquidazione è estinto e nei suoi rapporti succede la Regione attribuendosi la competenza all'Assessorato dei lavori pubblici.
- 4. Ai dipendenti del soppresso ESAF, a far data dall'inquadramento nei ruoli ordinari dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15), è riconosciuto il periodo di servizio prestato alle dipendenze di ESAF Spa e Abbanoa Spa come servizio effettivo di ruolo reso alle dipendenze dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, anche ai fini degli accordi attuativi del CCRL 2006/2009 relativi alle progressioni professionali all'interno della categoria e area e delle procedure concorsuali indette ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), seppure anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Le spese previste per l'attuazione del presente comma con riferimento ai dipendenti dell'Amministrazione regionale sono valutate in euro 150.000 per l'anno 2010; alle spese previste per i dipendenti inquadrati negli enti e nelle agenzie regionali si provvede con i bilanci degli stessi.
- 5. Per gli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Ente è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di euro 2.000.000 a valere sulle disponibilità recate dall'UPB S07.07.003.

# LEGGE REGIONALE 12 luglio 2005, n. 11

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1997, n.29, sull'istituzione del servizio idrico integrato, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.

# Art. 32 Personale

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 il personale di ruolo dell'ERA Sardegna, con esclusione del personale proveniente dall'Istituto di incremento ippico, e il personale del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari è inquadrato nelle dotazioni organiche dell'Agenzia AGRIS Sardegna con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 il personale di ruolo dell'ERSAT Sardegna e il personale di ruolo dell'ERA Sardegna proveniente dall'Istituto di incremento ippico è inquadrato nelle dotazioni organiche dell'Agenzia LAORE Sardegna con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto. ivi compreso quello integrativo.

2. Al personale delle agenzie si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni e i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti. In sede di prima applicazione, al personale proveniente dal Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria, continuano ad applicarsi gli stessi contratti fino all'adozione, nell'ambito della prima contrattazione collettiva regionale, di una compiuta disciplina adeguata alle attività ed alle tipologie lavorative del personale medesimo.

# Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20

Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego (BURAS n.37 del 9 dicembre 2005 – testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni; leggi regionali: 4 agosto 2011, n.16 – 13 settembre 2012, n.17 – 26 luglio 2013, n.17)

# Titolo I Principi generali Art. 1

#### Diritti del cittadino

- 1. La Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto della persona e promuove le condizioni per rendere effettivo tale diritto nell'ambito delle proprie competenze. A tal fine pone in atto tutte le azioni formative, di orientamento all'istruzione e al lavoro e di accompagnamento all'impresa, necessarie a superare gli ostacoli di ordine strutturale e personale, che impediscono l'accesso al mercato del lavoro e lo sviluppo delle capacità e attitudini di ciascuno.
- 2. Ad ogni cittadino, nell'esercizio del diritto e del dovere al lavoro, è garantito l'accesso al sistema dei servizi per il lavoro, di cui agli articoli successivi, per un percorso di potenziamento e di ampliamento della propria professionalità, di accompagnamento e sostegno al miglioramento delle proprie condizioni lavorative e di affiancamento e indirizzo alle aspirazioni imprenditoriali.
- 3. La Regione assicura il confronto con le parti sociali, tutela e riconosce i diritti sindacali dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro e si adopera per favorirne l'applicazione assumendo tale criterio nella propria iniziativa legislativa.
- 4. La Regione assicura, nelle materie delle politiche del lavoro, formazione e servizi per il lavoro, il principio di pari opportunità tra uomini e donne e promuove politiche di conciliazione tra tempi di lavoro, di vita e di cura.
- 5. La Regione definisce nei propri atti di programmazione generale politiche di effettivo contrasto alla precarizzazione del lavoro e della condizione di vita dei lavoratori, assumendo tali politiche come necessarie allo sviluppo equilibrato della società sarda.

# Art. 2 Ambito di applicazione

1. La Regione esercita i poteri legislativi e amministrativi nelle materie oggetto della presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'Unione europea.

- 2. La presente legge, nell'ambito del quadro normativo di decentramento alle regioni delle competenze in materia di lavoro, disciplina le funzioni e i compiti conferiti alla Regione, agli enti locali, istituzionali e ai soggetti privati, in materia di collocamento, servizi e politiche attive del lavoro. Contiene, inoltre, norme in materia di promozione dell'occupazione. sicurezza e qualità del lavoro, in attuazione della riforma del titolo V della Costituzione.
- 3. Nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione attribuisce le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, assicurandone, laddove necessario, l'esercizio unitario.

# Art. 3 Obiettivi e linee guida

- 1. La Regione si propone la realizzazione di un efficace sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'ambito di una strategia rivolta a promuovere la piena occupazione, la regolarità, sicurezza e qualità del lavoro.
- 2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione opera nell'ambito delle seguenti linee guida:
- a) promuovere e favorire l'integrazione delle funzioni relative ai servizi per il lavoro con le politiche attive del lavoro, dell'istruzione, anche universitaria, dell'orientamento scolastico e professionale e con le politiche sociali e delle attività produttive;
- b) promuovere e favorire, secondo i principi dell'accreditamento, il raccordo col sistema dei soggetti istituzionali e privati che prestano servizi per il lavoro e l'impresa, col sistema scolastico, con quello imprenditoriale e con le reti associative dei cittadini e dei lavoratori che si organizzano per favorire il diritto al lavoro:
- c) prevenire la disoccupazione, incentivando la partecipazione delle rappresentanze sociali e del partenariato istituzionale e sociale nella programmazione delle politiche attive del lavoro;
- d) promuovere azioni dirette a consentire l'accesso regolare al mercato del lavoro nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi;

- e) perseguire la pari opportunità con azioni rivolte a superare le discriminazioni fra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nei percorsi di carriera in attuazione dell'articolo 37 della Costituzione e delle disposizioni dell'Unione europea in materia:
- f) favorire l'accesso dei giovani alla formazione ed all'inserimento lavorativo, sostenendone i percorsi individuali;
- g) promuovere azioni idonee a garantire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro dei soggetti diversamente abili, delle persone a rischio di esclusione sociale, dei disoccupati di lunga durata e dei lavoratori immigrati;
- h) promuovere l'innovazione al fine di rendere competitive le imprese nell'ambito della nuova economia e dei cambiamenti strutturali dell'organizza-zione del lavoro; perseguire l'incremento della produttività e la competizione qualitativa sviluppando con le parti sociali accordi diretti a migliorare la qualità e la sicurezza del lavoro;
- i) combattere la precarizzazione dei rapporti di lavoro promuovendo tutte le misure atte a favorire il ricorso a forme di lavoro stabile e garantito;
- promuovere azioni per incoraggiare e sostenere lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese.

# Sistema dei servizi per il lavoro

- 1. Il sistema dei servizi per il lavoro è un servizio pubblico; è istituito dalla Regione e dalle province e realizzato dalla rete dei soggetti istituzionali e privati, che lo esercitano in modo integrato e coordinato secondo le modalità di cui alla presente legge.
- 2. I soggetti istituzionali, attori necessari del sistema dei servizi pubblici per il lavoro, sono i Centri dei servizi per il lavoro, di cui all'articolo 14, e l'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 15.
- 3. Gli altri soggetti, pubblici o privati appositamente accreditati, collaborano col sistema istituzionale nell'espletamento dei servizi secondo le modalità previste dalla presente legge.
- 4. Sono definite servizi pubblici per il lavoro tutte le attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuto, anche di ordine finanziario, rese dal sistema di cui al comma 1, volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione dell'imprenditorialità, la promozione culturale e formativa della persona e tutte le iniziative mirate allo sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditorialità.
- 5. L'accesso ai servizi pubblici per il lavoro deve essere assicurato ai cittadini in condizioni di parità, senza discriminazioni di sesso, di condizioni familiari o sociali, di nazionalità, di cittadinanza, di provenienza territoriale, di opinione o affiliazione politica, religiosa, associativa o sindacale.
- 6. Al fine di perseguire la massima qualificazione dell'offerta di lavoro e di crescita dell'occupazione, nonché di dare efficienza ed efficacia ai servizi espletati, l'organizzazione del sistema dei servizi per il lavoro si ispira:
- a) al principio della sussidiarietà tra la Regione e le province, i comuni e gli altri enti locali, associazioni e organizzazioni della società civile, il sistema scolastico, universitario e della formazione professionale;
- b) al principio della concertazione con le organizzazioni del sindacato, delle imprese e del terzo settore.
- 7. Gli utenti del sistema regionale dei servizi per il lavoro accedono gratuitamente a tutti i servizi espletati dai soggetti istituzionali e dagli altri soggetti accreditati.

# Titolo II Ripartizione delle funzioni Art. 5

Funzioni dei soggetti diversi dagli enti territoriali

- 1. La scuola, le università, gli enti di formazione, gli enti bilaterali, gli organismi privati, quelli del terzo settore, gli organismi istituzionali diversi dalle province e dai comuni, che favoriscono la crescita della persona, del lavoro e dell'imprenditorialità, partecipano al sistema dei servizi per il lavoro e vengono coinvolti, nelle forme stabilite dalla presente legge, negli organismi di indirizzo, di programmazione e di monitoraggio del sistema.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 possono svolgere, anche in forma associata e di propria iniziativa, attività di rilevazione dei fabbisogni e progettazione di servizi, e possono candidarsi alla gestione degli stessi con le modalità previste nei commi 3 e 4
- 3. I soggetti di cui al comma 1, parallelamente ai Centri dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 14, espletano le attività del sistema dei servizi previo accreditamento rilasciato dalla Giunta regionale.
- 4. Le procedure, i presupposti e le modalità per l'ottenimento, il mantenimento e la revoca dell'accreditamento, sono stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro e la Commissione consiliare competente.

# Art. 6 Funzioni delle province

- 1. Sono attribuite alle province, nell'ambito della loro autonomia istituzionale e organizzativa, le funzioni amministrative, di gestione, di controllo e di programmazione di livello provinciale, in materia di lavoro e di servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, e successive modifiche e integrazioni.
- 2. Le province garantiscono la più ampia informazione in merito alla riforma sul collocamento introdotta dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.
- 3. Alle province sono attribuite la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti conferiti alla Regione nelle medesime materie.
- 4. Le province espletano le funzioni di cui al comma 1 garantendo l'integrazione con le altre funzioni, loro attribuite o delegate, in materia di orientamento, istruzione e formazione.
- 5. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con i comuni e gli altri enti locali al fine di garantire la partecipazione degli stessi all'individua-zione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni loro assegnate.
- 6. Le province, tenuto conto delle proposte delle Commissioni provinciali per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 8:
- a) programmano e realizzano lo sviluppo dei servizi per il lavoro;
- b) promuovono, a livello provinciale, programmi e progetti rivolti a favorire l'occupazione e l'inclusione sociale:
  - 1) delle donne;
  - degli iscritti all'elenco anagrafico, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata e a quelli privi di qualifica professionale;
  - dei lavoratori diversamente abili e di tutti i soggetti del disagio sociale;
  - 4) dei lavoratori immigrati;
  - 5) dei soggetti ex tossicodipendenti ed ex detenuti;
  - 6) dei lavoratori posti in mobilità.
- c) promuovono forme di utilizzo dei soggetti in situazione di particolare disagio nell'ambito dei servizi e opere a vantaggio della collettività;
- d) promuovono programmi e progetti nell'ambito dei tirocini formativi e di orientamento e delle borse lavoro;
- e) definiscono gli ambiti territoriali di riferimento per i Centri dei servizi per il lavoro, sulla base dei criteri di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 7;
- f) sperimentano, in accordo con gli enti locali e gli altri soggetti del territorio, servizi innovativi per il miglioramento e lo sviluppo del sistema provinciale; sperimentano, altresì,

- servizi per favorire l'integra-zione delle funzioni, con particolare riguardo al rapporto con l'istruzione, la formazione professionale, l'orientamento scolastico e professionale e il loro collegamento con il mondo del lavoro;
- g) programmano e organizzano i servizi per il lavoro secondo criteri di efficienza ed efficacia, perseguono la qualità delle prestazioni, la loro omogenea diffusione nell'ambito provinciale e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi;
- h) predispongono e approvano il piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 10:
- i) effettuano l'analisi tecnica ed approvano l'inserimento nella lista di mobilità di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, relativamente ad aziende ed unità produttive presenti in ambito provinciale;
- I) svolgono attività di mediazione dei conflitti di lavoro collettivi d'interesse provinciale e l'esame congiunto di cui all'articolo 4 della Legge n. 223 del 1991.
- 7. Le province, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono la Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo8ela Commissione provinciale per il collocamento mirato dei diversamente abili di cui all'articolo 9.
- 8. Le province interessate stipulano opportune intese per il coordinamento dei rispettivi interventi, al fine di assicurare uniformità ed una migliore efficacia dei servizi per il lavoro in territori di più province caratterizzati da particolari elementi di omogeneità e da interrelazioni socio-economiche.

# Art. 7 Funzioni della Regione

(come integrato dall'art.1 della LR.n.17-2012)

- 1. La Regione, in attuazione degli articoli1e3del decreto legislativo n. 180 del 2001, esercita le funzioni e i compiti di indirizzo, coordinamento, programmazione e valutazione all'interno del sistema regionale dei servizi per il lavoro e nelle materie relative alle politiche attive del lavoro. La Regione esercita le proprie competenze con l'obiettivo di: a) incrementare l'occupazione; b) difendere i livelli occupazionali e promuovere la nuova imprenditorialità; c) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; d) favorire la sicurezza e la qualità del lavoro; e) favorire l'integrazione tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione professionale.
- 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, tenuto conto delle proposte della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 11, la Regione:
- a) approva il Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 13;
- b) programma e coordina iniziative e progetti speciali regionali volti ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro con particolare riferimento alle donne, agli immigrati e alle categorie svantaggiate;
- c) predispone, su proposta delle amministrazioni provinciali, interventi specifici, ovvero correttivi di interventi più generali, che tengano conto della situazione di svantaggio occupazionale di singole aree;
- d) promuove il lavoro in tutte le sue forme e favorisce la nuova imprenditorialità:
- e) promuove programmi mirati alla lotta al lavoro nero;
- f) organizza il sistema informativo dell'economia e del lavoro integrato nel sistema informativo regionale;
- g) cura il monitoraggio e la valutazione del sistema regionale dei servizi per il lavoro, con particolare riferimento all'impatto socio-economico e di genere, all'efficacia delle politiche e dei programmi, all'efficienza dei servizi e alla qualità delle prestazioni;
- h) definisce i criteri generali per l'individuazione, da parte delle province, degli ambiti territoriali di riferimento dei Centri dei

- possibile, dell'arti-colazione territoriale propria di altri settori quali quello socio-sanitario, quello dell'istruzione;
- i) indica i criteri generali e i modelli di intervento per favorire e sostenere l'omogeneità del sistema;
- I) istituisce e indirizza l'Agenzia regionale per il lavoro e ne approva gli atti fondamentali;
- m) indirizza e favorisce il ricorso a strumenti conservativi dei livelli occupazionali e l'utilizzo di strumenti che agevolano l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro;
- n) determina, con proprio provvedimento, le modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione alla gestione nel territorio regionale dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276:
- o) istituisce, con proprio provvedimento, un apposito elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio e stabilisce le modalità di tenuta dell'elenco, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
- p) svolge attività di mediazione nei conflitti di lavoro collettivi di interesse regionale ed assume la qualità di soggetto istituzionale di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli, con esclusione delle funzioni relative a eccedenze di personale temporanee e strutturali;
- q) realizza gli interventi in materia di mobilità nella pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione);
- r) è sede, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 180 del 2001, per l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e di quello previsto nelle procedure di mobilità di cui alla Legge n. 223 del 1991 per le aziende che operano in ambito sovraprovinciale.
- 3. La Regione, nell'ambito dei principi generali dettati dal decreto legislativo n. 297 del 2002 e dal decreto legislativo n. 180 del 2001, e loro successive modifiche e integrazioni, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, definisce con propri atti:
- a) la revisione e razionalizzazione delle procedure del collocamento;
- b) i criteri e modalità per le procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione;
- c) gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica della conservazione, della perdita o della sospensione dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti;
- d) gli obiettivi ed indirizzi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per contrastare la disoccupazione di lunga durata.
- "3 bis. La Giunta regionale, in sede di valutazione delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, può utilizzare la procedura di intervento sostitutivo di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).".
- 4. È istituito, presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, il Servizio per le politiche del lavoro a cui è demandato il coordinamento della presente legge.

#### ^^^^^

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 17

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale

- Art. 1 Sistema regionale dei servizi per il lavoro -Territorializzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro: integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20
- 1. Ai fini di una più efficace azione diretta al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, della servizi per il lavoro di cui all'articolo 14, tenuto conto, ove legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di

promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), da realizzare mediante un adeguamento organizzativo, su base territoriale, dell'Agenzia regionale per il lavoro, all'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 2 e di ogni altro compito ad essa attribuito dalla Regione nell'ambito ed in attuazione della presente legge, l'Agenzia regionale per il lavoro si territorializza, dinamicamente, presso le sedi operative dei centri dei servizi per il lavoro (CSL) istituiti dalle province ai sensi dell'articolo 14 della presente legge.

2 ter. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Agenzia regionale per il lavoro, tramite le proprie strutture di cui al comma 2 bis, decentrate ed operative presso le sedi dei centri dei servizi per il lavoro (CSL) istituiti dalle province, svolge anche, ad integrazione della loro operatività, d'intesa con le medesime province ed in collaborazione con i rispettivi centri servizi per il lavoro (CSL), attività di competenza di questi ultimi. 2 quater. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Agenzia regionale per il lavoro, tramite le proprie strutture di cui al comma 2 bis, decentrate ed operative presso le sedi dei centri dei servizi per il lavoro (CSL) istituiti dalle province, svolge anche ad integrazione della loro operatività, d'intesa con i comuni ed altri enti territoriali interessati ed in collaborazione con i centri servizi per l'inserimento lavorativo (CESIL) e con le Agenzie di sviluppo locale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008, attività di competenza dei medesimi centri servizi per l'inserimento lavorativo (CESIL) e delle medesime Agenzie di sviluppo locale.

2 quinquies. I centri servizi per il lavoro (CSL) collaborano con le strutture dell'Agenzia regionale per il lavoro, decentrate presso le rispettive sedi operative, per le finalità e per lo svolgimento dei compiti di competenza della Regione di cui alla presente legge.".

 Gli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione del presente articolo sono valutati in euro 12.000.000 per l'anno 2013 e seguenti.

# Titolo III Organismi, strumenti e procedure di programmazione Art. 8 Commissione provinciale per i servizi e le politiche del

lavoro

- 1. Ciascuna provincia provvede all'istituzione della Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro, quale organo permanente di concertazione e consultazione delle parti sociali in materia di programmazione provinciale delle politiche attive del lavoro e di gestione dei servizi per il lavoro.
- 2. La Commissione elabora le linee guida per la predisposizione del Piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 10 che viene trasmesso all'amministrazione provinciale per la definitiva approvazione.
- 3. La Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro è composta:
- a) dal presidente della provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
- c) da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale;
- d) da un rappresentante designato dal forum del terzo settore;
- e) da due componenti designati rispettivamente dalla scuola e dall'Università;
- f) dal consigliere provinciale di parità nominato ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125.
- 4. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite in apposito regolamento approvato dalla provincia. Alle riunioni della Commissione possono partecipare, su invito del presidente, il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro e i rappresentanti dei Centri dei servizi per il lavoro.

5. Il presidente della provincia nomina i componenti della Commissione di cui al presente articolo.

#### Art. 9

# Commissione provinciale per il collocamento mirato dei diversamente abili

- 1. Il presidente della provincia istituisce la Commissione provinciale per il collocamento mirato dei diversamente abili, al fine di promuoverne l'inserimento e l'integrazione lavorativa, in attuazione dei principi stabiliti dalle leggi statali; ad essa sono affidate le competenze previste dal comma 1 dell'articolo 6 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
  - 2. La Commissione è composta:
- a) dal presidente della provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale;
- c) da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, a livello provinciale;
- d) da quattro rappresentanti delle associazioni dei diversamente abili più rappresentative, di cui un rappresentante del terzo settore segnalato dalle associazioni cooperative cui aderiscono le cooperative sociali;
- e) da un medico del lavoro della ASL del capoluogo.
- 3. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
- 4. Sono attribuiti alla Commissione i compiti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della Legge n. 68 del 1999, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite.
- 5. La Commissione individua la convenzione-quadro su base territoriale con i soggetti e con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, come strumento ordinario per il conferimento di commesse di lavoro.
- 6. La Commissione costituisce un Comitato tecnico ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della Legge n. 68 del 1999, composto da:
- a) un funzionario appartenente all'amministrazione provinciale;
- b) un esperto del settore sociale e un medico legale;
- c) un rappresentante dei datori di lavoro;
- d) un rappresentante dei lavoratori;
- e) un rappresentante delle associazioni dei diversamente abili presenti in Commissione.
- 7. Il Comitato tecnico svolge compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità e ogni altro compito ad esso espressamente attribuito dalla Legge n. 68 del 1999 e dal decreto legislativo n. 276 del 2003.
- 8. La provincia approva il regolamento contenente le norme relative al funzionamento della Commissione.
- 9. La provincia presenta alla Regione, ogni anno, una relazione sugli interventi realizzati per rendere effettivo il diritto al lavoro delle persone disabili.

# Art. 10

## Piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro

- 1. La provincia predispone un Piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro, contenente gli interventi per lo sviluppo del sistema dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro. Nel Piano devono essere specificati, in particolare:
- a) le tipologie di intervento;
- b) i tempi e le modalità di attivazione delle singole funzioni;
- c) i risultati attesi;
- d) a localizzazione dei servizi;

- e) gli aspetti organizzativi e gestionali;
- f) i fabbisogni e le modalità di finanziamento, evidenziando il cofinanziamento.
- 2. Il Piano provinciale di cui al comma 1, ha una durata triennale, è aggiornato annualmente e viene inviato alla Regione ai fini della formulazione del Piano regionale di cui all'articolo 13.

# Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro

- 1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche attive per il lavoro e alla definizione delle relative scelte pro-grammatiche e di indirizzo della Regione, è istituita presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'arti-colo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
- 2. La Commissione svolge compiti di progettazione e proposta in materia di politiche del lavoro di competenza regionale; svolge, altresì, compiti di valutazione e verifica dei risultati in rapporto alla programmazione e agli indirizzi elaborati dalla Regione; elabora, infine, le linee guida per la predisposizione del Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione.
- 3. La Commissione, al fine di migliorare la qualità dei servizi per il lavoro, formula proposte sui criteri di dislocazione territoriale dei Centri dei servizi per il lavoro e sui criteri e le modalità per la definizione delle convenzioni tra il sistema pubblico dei servizi per il lavoro e i soggetti istituzionali e privati.
- 4. La Commissione esprime il proprio parere sui criteri di definizione degli standard qualitativi per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che esercitano i servizi per il lavoro.
- 5. La Commissione subentra, salvo deroghe previste dalla presente legge, nelle funzioni esercitate dalla soppressa Commissione regionale per l'impiego.
  - 6. La Commissione è composta:
- a) dall'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede o da un suo delegato;
- b) da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
- c) da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale nei settori dell'industria, commercio e turismo, agricoltura, artigianato e cooperazione;
- d) da un rappresentante designato dal forum del terzo settore;
- e) da tre componenti designati rispettivamente dalla scuola, dalla formazione professionale e dall'Università;
- f) dal consigliere di parità nominato ai sensi della Legge n. 125 del 2001:
- g) da otto rappresentanti designati dalle province.
- 7. Per ogni componente effettivo della Commissione è indicato un supplente.
- 8. La Commissione è istituita con decreto del Presidente della Regione, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma 6, espresse entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione; decorso tale termine, e qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la Commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste; la durata in carica della Commissione è pari a quella della legislatura regionale.
- 9. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite in apposito regolamento approvato dalla Commissione stessa. Alle riunioni della Commissione può partecipare, su invito del presidente, il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro.
- 10. Ai componenti della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro spettano le indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni; alla relativa spesa si fa fronte con le risorse già previste dal titolo III della legge regionale 24 ottobre

1988, n. 33, per effetto della soppressione di cui al comma 2 dell'articolo 48.

#### Art. 12

# Conferenza regionale per l'occupazione

- 1. La Regione promuove la partecipazione delle rappresentanze sociali e istituzionali alla programmazione delle politiche del lavoro indicendo, una volta all'anno, la Conferenza regionale per l'occupa-zione.
- La Conferenza concorre a formulare indicazioni e proposte in merito al Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro.
- 3. La Conferenza è indetta e presieduta dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
- 4. La Giunta regionale disciplina composizione, partecipazione e modalità di svolgimento della Conferenza. 5. Le spese previste per l'attuazione del presente articolo sono valutate in euro 20.000 annui (UPB S10.023).

#### Art. 13

# Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione

- 1. La Giunta regionale formula la proposta di Piano regionale per i servizi, per le politiche del lavoro e per l'occupazione tenendo conto delle indicazioni emerse dalla Conferenza regionale per l'occupazione, dai piani provinciali e dalle formulazioni della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro; la proposta di piano è approvata dal Consiglio regionale.
- 2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce il documento di programmazione e di indirizzo della Regione relativamente alle materie disciplinate dalla presente legge; in particolare, il documento definisce e coordina le politiche in materia di servizi per il lavoro e le politiche del lavoro, tenendo conto dei corrispondenti piani afferenti alle tematiche dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali.
- 3. Con il Piano regionale la Regione concorre all'elaborazione del Piano nazionale per l'occupazione, nel rispetto degli obiettivi dell'Unione europea.
- 4. Il Piano ha validità triennale e definisce le linee di intervento e le relative risorse finanziarie su base annuale con previsioni triennali, in conformità con il Documento di programmazione economica e finanziaria della Regione e con il Piano regionale di sviluppo economico e sociale.
- 5. Il Piano è aggiornato annualmente dalla Giunta regionale che, entro il 30 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano dell'anno precedente e la nuova proposta di piano, sentite le Commissioni competenti.
- 6. Il Piano di cui al presente articolo si compone di due parti: il Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro ed il Piano regionale per l'occupazione.
  - 7. Il Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro:
- a) definisce i criteri generali al fine di rendere omogenei e più efficaci su tutto il territorio regionale i servizi per il lavoro gestiti dalle province;
- b) indirizza l'attività dell'Agenzia regionale per il lavoro;
- c) specifica le forme di raccordo ed integrazione tra le funzioni di intermediazione di manodopera e le politiche del lavoro;
- d) definisce gli standard minimi di efficienza dei servizi e di qualità delle prestazioni, nonché i criteri e gli standard per la certificazione delle competenze professionali, al fine di garantire l'omogeneità del sistema;
- e) definisce le attività di analisi, studio e ricerca sul mercato del lavoro, indicando le linee di intervento da attuare sul territorio per l'emersione del lavoro irregolare e individua gli strumenti per la loro realizzazione;
- f) predispone gli strumenti utili per la creazione di lavoro autonomo e cooperativo in favore dei disoccupati e degli occupati a rischio di disoccupazione;

- g) definisce gli indirizzi per l'attuazione dei programmi comunitari.
- 8. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano, i criteri per la loro ripartizione e le quote da riservare ad eventuali programmi di iniziativa regionale o a specifici progetti finanziari, sono aggiornati annualmente.
  - 9. Per la sua attuazione, il Piano di cui al comma 7:
- a) definisce e individua, su proposta delle province, le procedure e gli strumenti per la valutazione dei servizi per il lavoro e degli strumenti di politica attiva del lavoro;
- b) indica le procedure idonee a garantire la trasparenza e la semplificazione degli atti in materia di servizi per il lavoro;
- c) individua i criteri, le modalità e gli strumenti per garantire al Consiglio regionale un'informazione completa sui risultati conseguiti, al fine della valutazione di efficacia.
- 10. Il Piano regionale per l'occupazione di cui al comma 6, viene definito dalla Regione con la partecipazione delle rappresentanze sociali e istituzionali; è formulato sulla base dell'analisi delle dinamiche del mercato del lavoro regionale e sulla base della valutazione delle politiche attive; il Piano contiene:
- a) il programma degli interventi con l'indicazione delle modalità di attuazione, delle strutture dell'ordinamento regionale interessate e del quadro finanziario;
- b) l'indicazione dei criteri e delle priorità per la concessione di incentivi alle imprese finalizzati a favorire l'inserimento al lavoro e la stabilizzazione occupazionale;
- c) l'individuazione delle categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale e la relativa quota di assunzione che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a rispettare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 bis del decreto legislativo 21 aprile 2001, n. 181, così come modificato dal decreto legislativo n. 297 del 2002.

# Titolo IV Sistema regionale dei servizi per il lavoro Art. 14

# Centri dei servizi per il lavoro

- 1. Le province, in attuazione della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 469 del 1997, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla Regione ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'articolo 7, istituiscono proprie strutture denominate "Centri dei servizi per il lavoro", al fine di assicurare l'integrazione dei servizi secondo la programmazione regionale.
- 2. I Centri dei servizi per il lavoro hanno il compito di gestire:
- a) i servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle province dalla presente legge, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997 e successive modifiche e integrazioni;
- b) i servizi connessi ai compiti di gestione nelle materie di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni.
- 3. I Centri dei servizi per il lavoro svolgono i seguenti servizi:
- a) accoglienza, consulenza e informazione orientativa;
- b) gestione di specifiche procedure amministrative;
- c) promozione e sostegno delle fasce deboli nel mercato del lavoro;
- d) incentivazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
- 4. Le province, attraverso i Centri dei servizi per il lavoro, garantiscono in particolare:
- a) l'anagrafe degli iscritti, con particolare riguardo alla tenuta di specifiche banche dati relative a soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in mobilità, alle richieste di occupazione provenienti da soggetti istituzionali e privati;
- b) l'accertamento delle qualifiche professionali sulla base dei criteri e degli standard stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 7;
- c) l'informazione e la consulenza anche attraverso attività di sportello;

- d) l'attivazione della domanda di lavoro, in particolare attraverso l'espletamento di servizi alle imprese per l'analisi dei bisogni formativi e occupazionali connessi ai loro piani di sviluppo e per la selezione dei nuovi assunti;
- e) l'attivazione dell'offerta di lavoro, in particolare attraverso l'orientamento formativo, la consulenza e le azioni mirate nei confronti dei soggetti deboli del mercato del lavoro, ivi compresi i portatori di handicap;
- f) i servizi per l'accesso al lavoro e alla formazione, in particolare attraverso il supporto allo svolgimento di stage aziendali, l'erogazione di incentivi ed aiuti all'occupazione, all'autoimpiego e alla formazione professionale;
- g) i servizi per l'avviamento al lavoro e lo sviluppo delle carriere, in particolare attraverso l'assistenza, anche a carattere formativo, alla nuova imprenditorialità e la consulenza per la progettazione di carriere professionali individuali;
- h) il raccordo con l'Agenzia regionale del lavoro per l'attività di ricerca e studi in materia di lavoro.
- 5. Gli enti pubblici possono avvalersi, previa convenzione, dei Centri dei servizi per il lavoro per le attività di preselezione dei candidati nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive per l'accesso al lavoro.

# Art. 15 Agenzia regionale per il lavoro

- 1. È istituita l'Agenzia regionale per il lavoro, con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale; le funzioni e le attività dell'Agenzia sono esercitate in conformità della programmazione e degli indirizzi regionali.
- 2. L'Agenzia regionale per il lavoro svolge compiti di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del lavoro a supporto dell'esercizio delle funzioni della Regione e delle province, collaborando al raggiungimento dell'integrazione tra i servizi per il lavoro e le politiche attive del lavoro, nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle province e alla Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro.
  - 3. In particolare l'Agenzia:
- a) cura, all'interno del sistema informativo regionale, la gestione delle informazioni e delle banche dati dei servizi per il lavoro;
- b) cura il monitoraggio sulla mobilità interprovinciale, interregionale, nazionale e comunitaria;
- svolge tutti gli altri compiti finalizzati alla qualificazione e sviluppo del sistema regionale per il lavoro ad esso affidati dalla Giunta regionale;
- d) svolge funzioni di osservatorio regionale nel mercato del lavoro, consistenti in attività di rilevazione statistica, documentazione, ricerca e studio in materia di lavoro.
- L'Agenzia è autorizzata a svolgere, su richiesta di soggetti pubblici o privati, servizi non istituzionali con oneri a carico dei richiedenti.
- 5. Il regolamento generale dell'Agenzia viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta formulata nel quadro della concertazione con la Commissione provinciale di cui all'articolo 8.
- 6. L'Agenzia regionale per il lavoro assume il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale della Agenzia del lavoro di cui alla legge regionale n. 33 del 1988.
- 7. L'Agenzia regionale per il lavoro, nell'esercizio delle sue funzioni, può operare in collaborazione con le Università e con qualificati organismi di ricerca pubblici e privati, in regime di convenzione.

# Art. 16 Organi dell'Agenzia regionale per il lavoro

- 1. Sono organi dell'Agenzia regionale per il lavoro:
- a) il direttore dell'Agenzia;
- b) il collegio dei revisori dei conti.



# Direttore dell'Agenzia

- 1. Il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro è responsabile della gestione e persegue gli indirizzi e gli obiettivi programmati; in particolare, predispone il programma annuale di attività, il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio.
- 2. Il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro è nominato dalla Giunta regionale, previa selezione pubblica per titoli, tra soggetti di età non superiore a sessanta anni, in possesso di elevata professionalità e comprovata pluriennale esperienza in materia di politiche del lavoro; nella predetta selezione è valutato come titolo preferenziale l'esercizio di funzioni di direzione in organismi complessi pubblici o privati.
- 3. L'incarico di direttore è assegnato con contratto di diritto privato e ha una durata pari a quella della legislatura regionale; i contenuti del contratto sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, avendo come riferimento gli emolumenti spettanti ad un direttore generale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale; gli oneri derivanti dal contratto sono a carico del bilancio dell'Agenzia regionale per il lavoro; alla relativa spesa si fa fronte con le risorse già previste dal titolo III della legge regionale n. 33 del 1988 per effetto dell'abrogazione di cui al comma 2 dell'articolo 48.

# Art. 18 Collegio dei revisori dei conti

- 1. Il collegio dei revisori dei conti è eletto dal Consiglio regionale con voto limitato ed è nominato con decreto del Presidente della Regione; il collegio è composto da tre membri scelti tra i revisori iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, di cui uno con funzioni di Presidente e dura in carica cinque anni. L'incarico è revocabile per gravi inadempienze e per violazioni di legge. Si applicano le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice civile.
- 2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e a tal fine:
- a) redige la relazione al bilancio preventivo e del rendiconto generale che contiene un giudizio complessivo sulla gestione, nonché eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione stessa;
- b) verifica, almeno ogni quadrimestre, la situazione di cassa, nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Agenzia;
- c) comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza al direttore dell'Agenzia e all'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
- d) riferisce tempestivamente all'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ove riscontri gravi irregolarità nella gestione.
- 3. I componenti del collegio dei revisori dei conti hanno diritto di accesso alle scritture contabili, agli atti e ai documenti dell'Agenzia e possono procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione.
- 4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sono definiti gli ulteriori compiti del collegio dei revisori.
- 5. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spettano le indennità previste dal comma 5 dell'artico-lo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20; alla relativa spesa si fa fronte con le risorse già previste dal titolo III della legge regionale n. 33 del 1988 per effetto dell'abrogazione di cui al comma 2 dell'articolo 48.

# Art. 19

# Personale dell'Agenzia regionale per il lavoro e ordinamento degli uffici

(come modificato dall'art.4 della LR.n.16-2011)

- 1. È assegnato all'Agenzia regionale per il lavoro, sin dalla sua costituzione, il personale attualmente in servizio presso l'Agenzia del lavoro, senza variazioni dei rapporti di lavoro in corso e con la salvaguardia della posizione economica e giuridica acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. La dotazione organica del personale dell'Agen-zia regionale per il lavoro è definita dalla Giunta regionale, previa analisi dei carichi di lavoro.
- 3. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti. Il personale dell'Agenzia è inserito nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale.

# Art. 20 Controllo e vigilanza

1. L'Agenzia regionale del lavoro è sottoposta al controllo e alla vigilanza della Giunta regionale secondo le modalità previste dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.

### Art. 21 Mezzi finanziari

- 1. L'Agenzia regionale per il lavoro dispone dei seguenti mezzi finanziari:
- a) finanziamento ordinario per il funzionamento dell'Agenzia e lo svolgimento delle attività ricompresse nel Piano annuale;
- b) finanziamenti specifici per lo svolgimento delle attività ad essa commissionate:
- c) contributi e finanziamenti da parte di soggetti pubblici, privati, anche ricompresi in programmi e progetti comunitari;
- d) proventi derivanti dalla prestazione di servizi a soggetti diversi, limitatamente all'esercizio delle funzioni proprie.

# Art. 22

# Bilancio di previsione e rendiconto generale

1. Il bilancio di previsione e il rendiconto generale, adottati dal direttore, corredati dei pareri del collegio dei revisori dei conti, sono approvati dalla Giunta regionale.

#### Titolo V

# Sistema informativo e Osservatorio del mercato del lavoro Art. 23

# Sistema informativo lavoro regionale (SILR)

- 1. L'Amministrazione regionale, sulla base di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e in collaborazione con le amministrazioni provinciali e con i Centri dei servizi per il lavoro, istituisce un Sistema informativo lavoro regionale (SILR), nell'ambito del sistema informativo-statistico regionale.
- 2. Il Sistema informativo del lavoro regionale è parte integrante del sistema informativo regionale a supporto dell'attività dei centri provinciali per il lavoro, delle province e della Regione in materia di mercato del lavoro. L'Amministrazione regionale è responsabile della gestione tecnologica del sistema informativo e della rete di telecomunicazione.

# Art. 24 Modalità di funzionamento

- 1. Per garantire l'efficace funzionamento del SILR, l'Agenzia regionale per il lavoro:
- a) organizza, in collaborazione con i referenti locali del Sistema informativo lavoro (SIL), come individuati dalle amministrazioni provinciali, il monitoraggio e la verifica dei problemi di qualità delle informazioni immesse, provvedendo in modo particolare ad istruire ed a proporre a livello nazionale le classificazioni e le semplificazioni amministrative utili per elevare la qualità delle informazioni gestite e distribuite;



- b) organizza, in collaborazione con le amministrazioni provinciali, la formazione continua del personale dei Centri dei servizi per il lavoro, al fine di garantire la corretta imputazione, l'omogeneità delle definizioni e classificazioni e l'aggiornamento continuo;
- c) progetta le elaborazioni statistiche e utilizza per fini di ricerca e monitoraggio le informazioni del SIL, condividendo con le amministrazioni provinciali ed i Centri dei servizi per il lavoro i relativi risultati.

# Connessione con il Sistema informativo lavoro (SIL)

1. L'Amministrazione regionale cura la connessione e la gestione del Sistema informativo lavoro (SIL) e sovrintende alla conduzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici delle unità operative regionali.

#### Art. 26

# Osservatorio regionale del mercato del lavoro

- 1. L'Agenzia regionale per il lavoro svolge le funzioni di osservatorio regionale del mercato del lavoro al fine di disporre di analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto della programmazione e valutazione delle politiche del lavoro. L'Agenzia, in particolare, svolge, in tale ambito, attività finalizzate a:
- a) arricchire, con dati statistici ricavati dal SIL, le informazioni disponibili sul mercato del lavoro regionale e provinciale;
- b) monitorare con tempestività l'andamento congiunturale;
- c) analizzare le modificazioni strutturali;
- d) valutare l'impatto delle politiche del lavoro, comunitarie, nazionali, regionali e provinciali;
- e) collaborare con le strutture competenti e con gli enti e organismi pubblici e privati interessati all'affinamento delle metodologie, all'interpretazione e alla diffusione dei risultati ottenuti dalle indagini sui fabbisogni professionali:
- f) collaborare con l'osservatorio nazionale del mercato del lavoro;
- g) promuovere ed effettuare indagini su tematiche specifiche, nell'ambito del programma annuale di attività.
- 2. L'Agenzia, nelle funzioni di Osservatorio, si coordina con le amministrazioni provinciali che organizzano, al proprio interno, specifiche banche dati al fine di facilitare l'attività dell'Osservatorio stesso, e può condurre, per conto di soggetti diversi da Regione ed enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche a pagamento in ordine a specifiche tematiche non contemplate dalla sua attività di istituto.

# Art. 27 Accesso dei privati al SILR

- 1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 180 del 2001, l'Agenzia regionale per il lavoro può stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con le imprese di fornitura di lavoro temporaneo e con i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, per consentire il loro accesso alle banche dati del SILR.
- 2. I soggetti privati che contribuiscono alla fornitura dei dati per l'implementazione del SILR hanno diritto ad accedervi a condizioni vantaggiose.

# Titolo VI Interventi di politica attiva del lavoro Art. 28

# Definizione e misure di politica del lavoro

- 1. Le politiche del lavoro regionali sono rivolte a favorire la partecipazione attiva dei lavoratori in cerca di occupazione, l'accesso al lavoro e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; esse, in tal senso, sono finalizzate all'allargamento, alla qualificazione e alla difesa della base occupazionale.
- 2. Gli interventi regionali di politica attiva del lavoro vengono stabiliti nel rispetto della piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale ed economica.

- 3. La programmazione e gli indirizzi generali per le politiche attive del lavoro sono contenute negli strumenti di cui all'articolo 13.
- 4. La Regione promuove le misure di politica del lavoro attraverso l'uso integrato di risorse comunitarie, nazionali e regionali, commisurando gli interventi in base alle caratteristiche che connotano il mercato del lavoro regionale.

# Art. 29 Incentivi al reimpiego

- 1. Al fine di incentivare il reimpiego dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria, in mobilità o iscritti da almeno dodici mesi all'anagrafe del Centro dei servizi per il lavoro, la Regione eroga alle province, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio, finanziamenti per la realizzazione di programmi annuali finalizzati all'attuazione di progetti predisposti da enti di formazione, enti bilaterali e organismi tecnici di emanazione di associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con l'assisten-za dell'Agenzia regionale per il lavoro.
- 2. I criteri e le modalità di approvazione dei progetti di cui al comma 1 sono predisposti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro.
- 3. Alla distribuzione delle risorse si provvede annualmente sentite le province, in una apposita conferenza indetta dalla Regione.
- 4. Le spese previste per l'attuazione del presente articolo sono valutate in euro 2.132.000 per l'anno 2005, in euro 2.310.000 per l'anno 2006 ed in euro 2.480.000 per gli anni successivi (UPB S10.024).

# Art. 30 Politiche di pari opportunità

- 1. A valere sulle risorse di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 26, la Regione realizza interventi rivolti a sostenere l'occupazione femminile tali da contrastare le condizioni che scoraggiano l'offerta di lavoro e ostacolano l'inserimento lavorativo e le carriere professionali.
- 2. La Regione promuove le pari opportunità nell'accesso all'istruzione e alla formazione delle donne al fine di garantire la libertà di scelta e la partecipazione attiva al mercato del lavoro, anche con modalità organizzative alternative che permettano di conciliare i tempi dedicati alla crescita del sapere e della conoscenza con i tempi di cura.
- 3. La Regione sostiene iniziative volte a promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte alle imprese e agli enti pubblici sul diritto al lavoro e nel lavoro delle donne e sulle pari opportunità.
- 4. La Regione promuove e sostiene l'inserimento lavorativo delle donne sia nelle tipologie del lavoro subordinato che in quelle del lavoro autonomo.
- 5. Al fine di promuovere ed incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempi di vita e di lavoro, la Regione promuove e sostiene progetti sperimentali proposti da enti pubblici, imprese e gruppi di imprese, che applichino o stipulino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità dell'orario o servizi aziendali.
- 6. Presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale sono assicurati spazi e servizi idonei all'espleta-mento delle funzioni del consigliere di parità, secondo le prescrizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina delle attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della Legge 17 maggio 1999, n. 144).

# Art. 31

# Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili

1. Il Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili, istituito con legge regionale 28 ottobre 2002, n. 20 (Istituzione del Fondo per l'occupazione dei diversamente abili),

- è finalizzato al finanziamento delle iniziative di sostegno all'inserimento dei diversamente abili nel mondo del lavoro ed al rafforzamento dei servizi per il collocamento mirato.
  - 2. Il Fondo eroga contributi per i seguenti interventi:
- a) valutazione delle capacità e attitudini professionali dei diversamente abili, analisi delle adeguate possibilità offerte dal mercato del lavoro:
- b) istruzione, formazione professionale, orientamento e tirocini;
- c) rimozione degli ostacoli architettonici, ambientali e strumentali che impediscono l'integrazione lavorativa dei diversamente abili:
- d) trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei diversamente abili;
- e) acquisto di beni strumentali finalizzati al telelavoro;
- f) tutoraggio e supporto all'inserimento professionale, rivolti sia ai contesti lavorativi che a quelli familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi; g) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità di cui al comma 1.
- 3. Il Fondo è alimentato dalle risorse assegnate annualmente dallo Stato, dai versamenti obbligatori effettuati dalle aziende, dai proventi derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della Legge n. 68 del 1999, dai contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati. Alla determinazione della quota di risorse regionali si provvede con la legge finanziaria.
- 4. La Regione determina i soggetti beneficiari, l'entità e le modalità di concessione dei contributi, nonché gli ulteriori aspetti applicativi della legge istitutiva del Fondo regionale per i diversamente abili. 5. Il Comitato regionale del Fondo, istituito ai sensi della legge regionale n. 20 del 2002, garantisce il regolare ed imparziale utilizzo del Fondo stesso, esprime parere preventivo in ordine agli interventi per l'inserimento lavorativo dei diversamente abili e verifica la loro corretta attuazione.

# Convenzioni per l'inserimento dei diversamente abili

- 1. La Regione promuove lo strumento delle convenzioni svolgendo, in tal senso, attività di supporto, progettazione e realizzazione delle stesse, in conformità con le finalità del collocamento mirato.
- 2. La Regione definisce i criteri e le modalità per la realizzazione di convenzioni tra datori di lavoro e servizi competenti di cui all'articolo 11 della Legge n. 68 del 1999 e di convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei diversamente abili presso le cooperative sociali di cui all'articolo 12 della medesima legge. In tal senso, la Regione prevede forme di sostegno per le cooperative sociali che assumono lavoratori diversamente abili gravi, secondo le modalità previste nei piani presentati dalle province.
- 3. La Regione definisce i presupposti di validazione delle convenzioni-quadro da stipulare con le cooperative sociali ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003; con riferimento alla copertura della quota di riserva di cui all'articolo 3 della Legge n. 68 del 1999, la Regione stabilisce, inoltre:
- a) il limite massimo coperto dal conferimento di commesse alle cooperative sociali, in misura che non può, comunque, superare un quinto del totale della quota d'obbligo;
- b) il coefficiente minimo per il calcolo del valore unitario delle commesse, che deve essere parametrato alla congruità del costo del lavoro derivante dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali, e ai costi di accompagnamento e tutoraggio sostenuti dalla cooperativa sociale.

# Art. 33

# Interventi a favore dei comuni per lo sviluppo delle cooperative sociali

2. Dopo il numero 1) della lettera c) del comma 1 2. La formazione dell'articolo 10 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, è aggiunto il seguente: "1 bis) alla concessione di contributi ai comuni per la gestione di servizi comunali da parte di esternamente all'azienda.

cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;".

#### Art. 34

#### Misure a sostegno dei sardi emigrati

- 1. A valere sulle risorse di cui alla legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, la Regione sostiene il rientro e il reinserimento lavorativo degli emigrati sardi, anche con interventi di riqualificazione e aggiornamento professionale.
- 2. La Regione promuove forme di sostegno nei paesi di accoglienza, alla qualificazione, alla riqualificazione e all'inserimento lavorativo dei lavoratori emigrati, anche attraverso la partecipazione a progetti interregionali.

### Art. 35 Utilizzo per finalità sociali

- 1. L'attività svolta volontariamente dai cittadini, destinatari di interventi di sostegno economico, erogati dalle amministrazioni comunali ai sensi dell'arti-colo 32 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, non costituisce rapporto di lavoro.
- 2. L'amministrazione comunale provvede alla copertura assicurativa per infortunio (INAIL) e per responsabilità civile verso terzi, per i cittadini di cui al comma 1.

### Art. 36

# Interventi di politica locale per l'occupazione

- 1. I criteri e le modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali sono stabiliti dalla Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, che deve tener conto del carico di famiglia, del reddito desunto dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai fini del beneficio delle prestazioni di carattere sociale e dello stato di disoccupazione; l'avvio al lavoro è prioritariamente destinato ai disoccupati e inoccupati residenti nel comune titolare dell'intervento.
- 2. Su proposta delle commissioni provinciali possono essere stabilite deroghe o adeguamenti in considerazione di particolari peculiarità dei bacini di reclutamento.

# Art. 37 Cantieri idraulico-forestali

- 1. L'Ente foreste della Sardegna nel proprio regolamento prevede la stipula di accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le amministrazioni comunali interessate per regolamentare le procedure di reclutamento per l'apertura di nuovi cantieri idraulico-forestali.
- Gli accordi devono tener conto dell'esigenza di salvaguardare le professionalità esistenti, di superare la precarietà nel settore e dei disagi creati localmente al sistema agro-pastorale.

# Art. 38

# Profili formativi dei contratti di apprendistato

- 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, sentite le province e d'inte-sa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, disciplina:
- a) i profili formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze;
- c) i profili formativi e la durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, sentite le Università e le altre istituzioni formative.
- 2. La formazione teorica da espletarsi nel corso dell'apprendistato deve essere svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione e comunque, in prevalenza,

# Politiche del lavoro e politiche formative

- 1. La Regione riconosce la formazione professionale come diritto individuale e servizio di interesse pubblico, volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta; la Regione persegue l'integrazione delle politiche in materia di lavoro con gli interventi in materia di istruzione e formazione, e le politiche di coesione sociale ed i servizi alla persona.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene interventi di:
- a) formazione iniziale rivolta a tutti i cittadini, inoccupati, disoccupati, soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, finalizzata all'acquisizione di competenze professionali utili per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, anche tramite l'autoimpiego;
- b) formazione superiore rivolta ai cittadini in possesso del titolo di studio superiore o universitario, finalizzata alla specializzazione professionale;
- c) formazione continua dei lavoratori dipendenti ed autonomi, anche in collaborazione con i soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua;
- d) formazione permanente rivolta a garantire a tutte le persone, a prescindere dalla condizione lavorativa e per tutto l'arco della vita, il diritto all'acquisizione di conoscenze utili alla crescita professionale, culturale e sociale.
- 3. La Regione definisce la programmazione degli interventi di formazione professionale di cui al comma 2, in appositi piani annuali e pluriennali coerenti con la programmazione dello sviluppo economico, sociale e culturale regionale e con le esigenze del mercato del lavoro.
- 4. Le province partecipano alla programmazione regionale, anche con l'individuazione dei fabbisogni formativi del territorio tramite i servizi per il lavoro, e sono titolari delle funzioni amministrative della formazione professionale.
- 5. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini formativi e di orientamento post-obbligo, quali strumenti finalizzati a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
- 6. La Regione e le province, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi post-obbligo e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, concedono contributi per lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati, promosse ed attivate nel rispetto della normativa vigente.
- 7. La Regione, anche in collaborazione con le Università, finanzia borse di studio destinate a lavoratori, giovani diplomati, giovani laureati o laureandi che abbiano esaurito il ciclo di esami e che frequentino periodi formativi o stage presso imprese private o pubbliche amministrazioni nel territorio dell'Unione europea; le borse, che hanno una durata massima di ventiquattro mesi, sono erogate sulla base di un progetto formativo volto all'acquisizione di esperienze in aziende ad alto contenuto tecnologico o amministrazioni pubbliche che abbiano sviluppato iniziative ritenute di rilevante interesse regionale.

#### Art. 40

# Avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione

- 1. Le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, così come individuate dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente al personale da adibire a qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, avvengono mediante richiesta di avviamento presso i Centri dei servizi per il lavoro competenti per territorio.
- 2. I parametri di selezione, e le eventuali ripartizioni nell'am-bito di percorsi di stabilizzazione del lavoro o di percore territoriali, vengono stabiliti con delibera della Giunta regionale su proposta della Commissione regionale per i servizi e le comma sono valutate in euro 1.000.000 annui (UPB S10.024).

politiche del lavoro, sentito il Consiglio delle autonomie, anche con superamento del criterio dell'anzianità di disoccupazione a favore delle condizioni reddituali secondo i parametri definiti dall'ISEE; eventuali riserve e diritti di precedenza potranno essere destinati a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio, anche per far fronte ad esigenze temporalmente definite.

- 3. L'Amministrazione regionale ed i suoi enti strumentali ricorrono alle procedure di reclutamento di cui al comma 2 per le assunzioni di personale appartenente a livelli retributivo-funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.
- Gli avviamenti a selezione relativi ad amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici vengono effettuati sulla base di criteri uniformi definiti in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni.

#### Art. 41

## Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro

- 1. La Regione promuove tutte le misure atte a favorire il ricorso a forme di lavoro stabile e garantito, in coerenza con i principi e gli obiettivi dell'Unione europea, in particolare con la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, nella quale si assume il contratto di lavoro a tempo indeterminato quale forma comune dei rapporti di lavoro. 2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interventi previsti dalla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36, sono estesi:
- a) ai datori di lavoro utilizzatori che stabilizzano lavoratori precedentemente impiegati con i contratti di somministrazione a tempo determinato;
- b) ai datori di lavoro che trasformano rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- c) ai datori di lavoro che trasformano il contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato;
- d) alla trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche nella forma del socio lavoratore di cooperativa come definito dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).
- 3. In ordine ai criteri per la concessione degli aiuti previsti dalle leggi di settore hanno diritto di priorità le imprese che presentano progetti relativi a processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione del lavoro.
- 4. Per le finalità di cui al comma 1, a valere sulle risorse di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, è autorizzata la spesa per la concessione di assegni formativi individuali e la predisposizione di percorsi formativi qualificati a favore di lavoratori occupati sulla base di rapporti non subordinati e di rapporti ad elevato rischio di precarizzazione; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale a' termini della lettera i) dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
- 5. La Regione e gli enti locali possono, nell'ambito delle rispettive disponibilità in organico e finanziarie, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge finanziaria statale vigente, effettuare assunzioni con chiamata diretta, mediante richiesta di avviamento presso i Centri dei servizi per il lavoro, di lavoratori socialmente utili, anche superando la quota del 30 per cento, fino al completo svuotamento del bacino.

### Art. 42

# Misure per favorire l'occupazione dei giovani

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani lavoratori al credito, la Regione stipula apposite convenzioni con gli istituti di credito e finanziari, costituisce fondi di garanzia e adotta sistemi di certificazione che rendano possibile la concessione dei crediti nell'am-bito di percorsi di stabilizzazione del lavoro o di percorsi di carriera; le spese previste per l'attuazione del presente comma sono valutate in euro 1.000.000 annui (UPB S10.024).

2. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani lavoratori al sistema di previdenza complementare, la Regione, in accordo con le parti sociali, promuove ed istituisce fondi di previdenza complementare cui possono aderire anche i giovani lavoratori titolari di contratti di lavoro non stabili; con successiva legge regionale sono definiti gli interventi, la disciplina e la determinazione degli oneri relativi ai fondi.

#### Art. 43

# Indennità di inserimento sperimentale per programmi di formazione, ricerca e inserimento lavorativo

- 1. La Giunta regionale, nell'ambito del Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro e l'occupazione, predispone, in via sperimentale, un programma di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo; tale programma individua le risorse finanziarie, il numero dei partecipanti, la durata e i criteri per la ripartizione territoriale.
- 2. Al programma sperimentale di cui al comma 1 possono partecipare le persone classificate inoccupate e disoccupate, ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30 maggio 2001, in attuazione del comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, in cerca di occupazione e iscritte agli elenchi anagrafici dei Centri dei servizi per il lavoro e residenti stabilmente in Sardegna da almeno ventiquattro mesi, che accedano ai programmi di formazione, ricerca e inserimento lavorativo realizzati dai servizi pubblici per il lavoro.
- 3. Ai partecipanti al programma sperimentale è attribuita un'indennità mensile di inserimento lavorativo sostitutiva di qualsiasi altra forma di indennizzo o ammortizzatore sociale. 4. Alla determinazione della relativa spesa si provvede con la legge finanziaria

#### Art. 44

### Lavoratori non comunitari

- 1. La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale dei lavoratori n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la Legge 10 aprile 1981, n. 158, nonché del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189, garantisce a tutti i lavoratori stranieri, regolarmente soggiornanti nel suo territorio, e alle loro famiglie, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori con cittadinanza italiana.
- 2. La Giunta regionale, al fine di raccordare e rendere operative nel territorio regionale le garanzie di cui al comma 1 con le direttive emanate dai competenti ministeri, ai sensi del comma 1 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività dello sportello unico per l'emigrazione di cui al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 in materia di immigrazione, disciplina, mediante apposite norme di attuazione, l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro e, in particolare, le forme necessarie di raccordo tra lo sportello unico e i Centri dei servizi per il lavoro e le province, secondo quanto previsto dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico medesimo, nonché dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.

# Titolo VII Sicurezza, tutela e qualità del lavoro Art. 45 Sicurezza nel lavoro

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e del comma 3 dell'artico-lo 117 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità lavorativa, esercitando in tal senso funzioni di indirizzo e coordinamento.

- 2. La Regione programma azioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 favorendo iniziative e progetti diretti:
- a) alla realizzazione di più elevati standard di sicurezza sul lavoro mediante piani mirati di comparto e piani mirati di rischio:
- b) alla promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori quale presupposto fondamentale della qualità del lavoro e dell'occupazione;
- c) alla promozione di incentivi e norme premiali a sostegno delle iniziative aziendali, specie di piccola e media impresa, volte al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza o finalizzati al riconoscimento ed alla diffusione di buone prassi applicative;
- d) all'inserimento, nell'ambito delle misure di prevenzione, degli aspetti relativi al genere ed all'età dei lavoratori, alla presenza di lavoratori immigrati, alle forme di partecipazione al lavoro ed alle sue modalità di organizzazione.
- 3. La Regione favorisce la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso:
- a) campagne informative e azioni di sensibilizzazione, monitoraggio e analisi dell'andamento infortunistico e delle malattie professionali, anche d'intesa con le altre istituzioni e organizzazioni competenti, nonché analisi specifiche su settori produttivi, agenti, modalità organizzative, condizioni sociali e professionali dei lavoratori, caratteristiche delle imprese e dei territori;
- b) formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni;
- c) accordi con i soggetti autorizzati alla somministrazione ed all'intermediazione di lavoro, finalizzati alla istituzione di unità formative dedicate al tema della sicurezza nel lavoro;
- d) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative, finalizzati a definire "in melius" le condizioni di tutela dei lavoratori rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla legislazione nazionale.
- 4. La Regione promuove un sistema coordinato di vigilanza mediante:
- a) il potenziamento delle azioni di coordinamento delle attività di vigilanza compiute da ASL, INAIL, Direzione regionale del lavoro, INPS, Guardia di finanza;
- b) il rafforzamento e la qualificazione delle attività di vigilanza realizzate da ASL della Regione;
- c) la realizzazione di procedure e banche dati condivise con istituti e altri enti.

# Art. 46

#### Promozione della regolarità del lavoro

- 1. La Regione promuove la regolarità delle condizioni di lavoro quale principale obiettivo delle proprie politiche in materia di sicurezza, tutela e qualità del lavoro.
- 2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 mediante:
- a) iniziative di educazione alla legalità attraverso interventi formativi e informativi, nei confronti dei soggetti pubblici e privati, aventi ad oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e dell'economia sommersa;
- b) il supporto a progetti diretti a raccordare ed a potenziare le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;
- c) azioni dirette a promuovere il coinvolgimento delle parti sociali
  e la cooperazione tra i soggetti istituzionali
  per fornire uno sviluppo locale funzionalmente e
  strutturalmente collegato all'emersione del lavoro sommerso;
- d) iniziative volte a facilitare l'accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare;
- e) azioni dirette ad attuare la semplificazione delle procedure e la realizzazione di servizi integrati di informazione, pubblicizzazione, tutoraggio, consulenza, animazione sul territorio, mediante le intese con le istituzioni, gli organi

preposti, le parti sociali, favorendo la realizzazione di centri comuni per il lavoro coordinati con i centri per il lavoro, gli istituti previdenziali, assicurativi e di vigilanza.

#### Art. 47

# Responsabilità sociale delle imprese ed istituzione dell'Albo regionale

- 1. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese (RSI) quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale.
- 2. La Regione persegue l'obiettivo di cui al comma 1 conformemente a quanto stabilito in materia dall'Unione europea, indirizzando la propria azione di promozione sui seguenti aspetti:
- a) promuovere la RSI nelle politiche regionali del lavoro, nell'istruzione e nella formazione, nelle politiche giovanili e nelle strategie regionali di coesione sociale e di promozione della legalità e della sicurezza:
- b) promuovere lo sviluppo di capacità di gestione della RSI nel territorio:
- c) rafforzare lo scambio di esperienze sulla RSI tra le imprese;
- d) sostenere la ricerca e l'informazione riguardo all'impatto della RSI sulle imprese e sulle società.
- 3. Al fine di perseguire gli obiettivi di promozione della RSI, la Regione:
- a) supporta iniziative dirette a favorire l'accesso delle imprese ai sistemi di certificazione della responsabilità sociale;
- b) si fa promotrice, presso le comunità, le autonomie. le amministrazioni locali, per la diffusione della RSI, al fine di incentivare e rafforzare lo sviluppo sostenibile e il buon governo nel territorio;
- favorisce la creazione di un ambiente economico, sociale e istituzionale rivolto alla valorizzazione della RSI, anche attraverso campagne d'informazione e sensibilizzazione rivolte alla crescita della consapevolezza sociale del ruolo di produttore e di consumatore e alla diffusione di informazioni sugli effetti positivi della responsabilità sociale;
- d) sostiene azioni di premialità e di certificazione finalizzate alla promozione e allo sviluppo di una RSI caratterizzata da: 1) azioni positive di contrasto al lavoro irregolare;

- 2) iniziative sulla pubblicizzazione, sulla trasparenza e sull'accesso aperto nella ricerca e selezione delle risorse umane e interventi di promozione e partecipazione attiva e responsabile al sistema regionale dei servizi per il lavoro:
- 3) iniziative sulla ristrutturazione socialmente responsabile.
- 4. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 1. la Regione istituisce l'Albo regionale per le imprese che promuovono e adottano prassi socialmente responsabili.
- 5. L'Albo di cui al comma 4 è tenuto presso la Giunta regionale che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la Commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la gestione dello stesso; esso è pubblicato con cadenza annuale nel BURAS.
- 6. L'iscrizione all'Albo regionale costituisce titolo di priorità per la concessione degli incentivi alle imprese

# Titolo VIII Disposizioni transitorie e finali Art. 48 Disposizioni transitorie

- 1. Fino alla costituzione degli organismi di cui alla presente legge le rispettive funzioni sono svolte dai soggetti competenti preesistenti che continuano ad applicare la disciplina vigente fino alla definizione delle procedure previste dalla presente legge.
- 2. Il titolo III della legge regionale n. 33 del 1988 è abrogato a far data dalla costituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 15; sino a tale data l'Agenzia regionale del lavoro di cui alla legge regionale n. 33 del 1988 continua a svolgere le proprie funzioni.

# Art. 49 Norma finanziaria

# Art. 50 Abrogazione

1. La legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 (Recepimento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, in materia di lavoro e servizi all'impiego) è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge.

# LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2006, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2006).

#### Art. 11

# Contrattazione collettiva e contenimento della spesa

1. Ai fini di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva relativa al biennio economico 2006-2007, nell'ambito del quadriennio contrattuale 2006-2009, è conformità al disposto del comma 1.

determinato in euro 16.071.000, con il limite di spesa a regime di euro 10.744.000. La spesa, quantificata per l'anno 2006 in euro 5.327.000 ed in euro 10.744.000 per gli anni successivi, grava sulla UPB S03.005.

2. Gli enti soggetti all'applicazione della predetta legge regionale n. 31 del 1998 con oneri contrattuali a carico dei propri bilanci provvedono all'iscrizione delle relative somme in



\_\_\_\_\_\_

# LEGGE REGIONALE 4 maggio 2006, n.4

Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo. (testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni – legge regionale 5 marzo 2008, n.3 – 19 gennaio 2011, n.1 – 4 agosto 2011, n.16)

#### Art. 1

# Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate

(soppressa da art.11 LR.n.1-2011)

- 1. È istituita l'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate, quale organo tecnico-specialistico in materia di entrate a sostegno dell'Amministrazione regionale nelle seguenti attività:
- a) ricerche ed elaborazioni statistiche sui flussi di entrata e sugli effetti economici delle imposte, a supporto delle politiche regionali in materia finanziaria e di bilancio;
- b) predisposizione degli strumenti normativi, regolamentari ed operativi per l'implementazione della fiscalità e per lo sviluppo della politica regionale delle entrate;
- c) gestione dei tributi regionali;
- d) adempimenti connessi al contenzioso tributario e alla gestione del recupero dei crediti;
- e) vigilanza e controllo sulle tasse e sulle concessioni regionali;
- f) informazione all'utenza in materia di fiscalità regionale.
- 2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; essa ha sede in Cagliari.
- 3. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti; essi sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, d'intesa con l'Assessore competente in materia di personale.
- 4. Il direttore generale è scelto mediante selezione pubblica per titoli; il personale dipendente dell'Agenzia è scelto mediante selezione pubblica per titoli e/o mediante utilizzo di personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale.
- 5. Il direttore generale, scelto tra esperti in materia di tributi e di finanza regionale, deve essere in possesso del titolo di laurea quadriennale o quinquennale e di documentata esperienza professionale maturata in ambito pubblico o privato; il suo rapporto di lavoro con l'Agenzia è regolato da contratto quinquennale di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed ha carattere pieno ed esclusivo.
- 6. La prima dotazione organica del personale dell'Agenzia è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate e di concerto con l'Assessore competente in materia di personale, in numero non superiore a otto unità. L'Agenzia è inserita nel comparto contrattuale del personale dell'Amministrazione e degli enti regionali ed è soggetta alle disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modifiche e integrazioni.
- 7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, in conformità dei principi dettati dal presente articolo, previo parere della Commissione consiliare competente che deve esprimersi entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito, approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di entrate, lo statuto dell'Agenzia, ne nomina gli organi e ne determina la dotazione organica.
- 8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in euro 3.550.000 per l'anno 2006 ed in euro 550.000 per gli anni successivi (UPB S03.100).

# Art. 11 – legge regione 19 gennaio 2011, n.1 - Soppressione dell'Agenzia regionale per le entrate

1. Allo scopo di ridurre i costi dell'apparato pubblico regionale mediante l'accorpamento delle funzioni delle agenzie

di piccola dimensione e la contrazione delle spese di funzionamento, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate, istituita dall'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2006, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite secondo le competenze stabilite dalla legge regionale n. 1 del 1977. Le risorse finanziarie, strumentali e umane della soppressa agenzia sono attribuite all'Amministrazione regionale, la quale succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi instaurati dalla medesima; le risorse allocate nei fondi previsti dai contratti collettivi regionali per la retribuzione accessoria sono trasferite ai corrispondenti fondi per il personale dell'Amministrazione regionale; il personale a tempo indeterminato è inquadrato nella dotazione organica dell'Amministrazione regionale con la posizione giuridica, economica e previdenziale in atto. Il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in servizio presso l'Agenzia al 30 giugno 2010, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2011. Per i restanti rapporti di lavoro l'Amministrazione succede nelle relative titolarità, fatta eccezione per quelli derivanti da posizioni di comando o di aspettativa che cessano dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del personale organica complessiva dipendente dell'Amministrazione regionale è incrementata, per ciascuna categoria, di un numero di unità corrispondente a quello del personale a tempo indeterminato. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'Assessore competente in materia di bilancio, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

# Art. 7 Agenzia regionale di promozione economica "Sardegna Promozione"

- È istituita l'Agenzia governativa regionale denominata "Sardegna Promozione", agenzia regionale di promozione economica per il coordinamento, la gestione delle attività di promozione economica e il sostegno della capacità di esportazione e penetrazione dei prodotti sardi nei mercati esterni, con personalità giuridica di diritto pubblico nonché autonomia regolamentare, organizzativa, contabile, finanziaria e gestionale. L'Agenzia promuove l'immagine unitaria della Sardegna, fornisce servizi nei processi di internazionalizzazione, coordina programmi di marketing territoriale, promuove, tutela e salvaguarda l'artigianato tipico tradizionale ed artistico; realizza, inoltre, tutte le azioni ad essa delegate dalla Giunta regionale dirette a perseguire le proprie finalità statutarie. L'Agenzia, articolata nell'area di promozione e internazionalizzazione e in quella di promozione degli investimenti, è regolata da un apposito statuto, approvato con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta degli Assessori competenti per materia, previo parere della Commissione consiliare competente che deve essere espresso entro venti giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito, col quale sono disciplinate l'organizzazione della struttura operativa e il funzionamento degli organi.
- 2. L'Agenzia è soggetta alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, ed è inserita nel comparto di contrattazione del personale dell'Amministrazione e degli enti disciplinato dalla medesima legge.
- 3. L'Istituto sardo per l'organizzazione del lavoro artigiano (ISOLA) è soppresso. Le funzioni e i compiti svolti dall'ISOLA in materia di promozione e commercializzazione dei prodotti dell'artigianato tipico, tradizionale ed artistico, sono trasferiti all'Agenzia "Sardegna Promozione"; le altre attività e competenze sono svolte dall'Assessorato competente per

FUL

materia. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale.

Entro trenta giorni dalla nomina il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore competente, un programma di liquidazione.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del programma della gestione liquidatoria sono sospese tutte le procedure eventualmente in atto per la vendita dei beni immobili dell'ente. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell'ISOLA, l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti di carattere finanziario o patrimoniale di cui l'ISOLA era titolare e negli obblighi derivanti da contratti, convenzioni o da disposizioni di legge. Il personale inquadrato nell'Amministrazione regionale è iscritto al Fondo integrativo del trattamento di quiescenza (FITQ) al quale, a cura della gestione liquidatoria, sono versate le quote rivalutate dei contributi, a carico dell'Amministrazione e del dipendente, provenienti dal fondo integrativo dell'ente soppresso.

- 4. Il personale del BIC Sardegna con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 2005, può inquadrato nell'Agenzia "Sardegna Promozione" subordinatamente al superamento di apposite procedure concorsuali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.
- 5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in euro 5.000.000 annui (UPB S07.013).

# Art. 8

# Soppressione degli enti provinciali del turismo

- 1. Gli enti di cui all'articolo 23 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, sono soppressi.
- 2. L'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti e obblighi amministrativi e giuridici, debitori o creditizi, di carattere finanziario, fiscale o patrimoniale di cui gli stessi enti sono titolari alla data della cessazione della gestione liquidatoria.
- 3. L'Amministrazione regionale succede inoltre in tutte le cause pendenti e/o pretese in corso o future facenti capo agli stessi enti. A tal fine è disposto l'accertamento delle risorse che residuano al termine della gestione liquidatoria, salvo capienza dei rispettivi fondi; l'Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, alle conseguenti variazioni di
- 4. Agli oneri di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 7 del 2005 si fa fronte annualmente con apposito stanziamento di bilancio.

#### Capo IV

Contenimento della spesa e organizzazione in materia di personale

#### Art. 18

# Disposizioni in materia di agricoltura

- 1. Il personale della Regione e degli enti strumentali assegnato all'ARSEA Sardegna conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale dell'ente di provenienza.
- 2. Il termine stabilito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2001, n. 16 (Ulteriore sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata blue tongue), già prorogato dal comma 11 dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), e dal comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), è ulteriormente prorogato, in deroga alla normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2007, per le esigenze operative dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale.
- 3. La norma del comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2004, va interpretata intendendo l'espressione

personale che abbia optato per il passaggio all'ESAF. Al personale che abbia optato per il passaggio al Consorzio interprovinciale per la frutticoltura si applica il contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigenziale con la salvaguardia prevista dall'articolo 2112 del Codice civile.

- 4. La gestione liquidatoria degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), è prorogata fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti operanti nel settore agricolo di cui al comma 1 dell'articolo 31 della medesima legge. Alla gestione liquidatoria provvede il commissario straordinario di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2005.
- 5. Le spese per la gestione liquidatoria di cui al comma 4 sono valutate, sino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti operanti nel settore agricolo, in euro 23.695.000 (a valere sulle UPB S06.021, S06.022 e S06.024). A tal fine, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, variazioni compensative tra le suddette unità previsionali di base.

#### Art. 19

### Incentivi alla cancellazione dall'albo ed alla ricollocazione del personale di cui alla legge regionale n. 42 del 1989

- 1. L'Amministrazione regionale, in attuazione del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2005, è autorizzata ad incentivare la cancellazione del personale dall'albo di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, e la ricollocazione presso altre istituzioni o enti secondo le disposizioni indicate nel presente articolo.
- 2. Al personale iscritto, alla data del 1° gennaio 2005, all'albo regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989, che abbia maturato entro il 31 dicembre 2006 i requisiti di legge per la pensione e che chieda la cancellazione dall'albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2006, è corrisposta, a titolo di incentivazione, un'indennità pari a due mensilità della retribuzione in godimento, escluso il salario accessorio, per ogni anno derivante dalla differenza fra sessantacinque anni per gli uomini e sessant'anni per le donne e l'età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- 3. Al personale che non abbia maturato alla data del 31 dicembre 2006 i requisiti di legge per la pensione e che chieda comunque la cancellazione dall'albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2006, è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità pari a cinque mensilità della retribuzione in godimento, escluso il salario accessorio, per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti di legge per la pensione e comunque fino a un massimo di cinque anni. Allo stesso personale, per il periodo compreso tra la data di maturazione dei requisiti per la pensione e quella del compimento dei sessantacinque anni di età per gli uomini e sessant'anni di età per le donne, è inoltre corrisposta, con medesimi parametri di riferimento, l'indennità stabilita dal comma 2.
- 4. Sono a carico dell'Amministrazione regionale, limitatamente ai lavoratori di cui al comma 3, gli oneri contributivi corrispondenti ai versamenti INPS necessari per il raggiungimento dei requisiti di legge per la pensione, per un periodo massimo di cinque anni.
- 5. Le domande, indirizzate all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, devono indicare il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 e la decorrenza dell'estinzione del rapporto di lavoro.
- 6. Le indennità, come determinate ai commi 2 e 3, sono corrisposte entro tre mesi dalla data di estinzione del rapporto di lavoro.
- 7. Sono conferite alle province, ai sensi del comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale n. 20 del 2005 e nell'ambito "nelle more ... servizio idrico integrato" riferita soltanto al dei processi di trasferimento delle funzioni amministrative dalla

Regione agli enti locali, a partire dal 1° gennaio 2007, le funzioni e i compiti amministrativi e gestionali relativi alla formazione professionale; in particolare alla:

- a) formazione iniziale destinata ai giovani e finalizzata all'assolvimento dell'obbligo formativo ai sensi della normativa nazionale:
- b) formazione iniziale rivolta a tutti i cittadini e finalizzata al raggiungimento di una qualifica professionale;
- c) formazione diretta alle fasce deboli del mercato del lavoro;
- d) formazione permanente per i cittadini;
- e) formazione continua per i lavoratori dipendenti ed autonomi. La provincia individua, tramite i servizi per il lavoro, i fabbisogni formativi nel territorio provinciale e programma l'attività formativa annuale d'intesa con il sistema dei servizi provinciali per il lavoro e il sistema scolastico, sulla base delle proprie risorse e di quelle regionali, statali e comunitarie destinate a tale scopo.
- 8. I comuni e le province, in relazione alle nuove funzioni ed a compiti in materia di formazione professionale, servizi all'impiego e politiche del lavoro, già trasferite ed in via di trasferimento possono assumere a tempo indeterminato, previa selezione anche per titoli, finalizzata alla verifica dell'idoneità all'assolvimento dei compiti propri della nuova qualifica di inquadramento, il personale della formazione professionale iscritto all'albo di cui alla legge regionale n. 42 del 1989. All'assunzione del predetto personale si procede prioritariamente rispetto ad ogni altra assunzione finalizzata all'assolvimento dei medesimi compiti e funzioni.
- 9. Per le finalità di cui al comma 8 l'Amministrazione regionale assume a proprio carico, per ciascuna delle annualità 2006, 2007 e 2008, l'onere finanziario corrispondente al 50 per cento del trattamento stipendiale spettante al predetto personale. Il contributo è subordinato alla cancellazione dall'albo e alla risoluzione del rapporto di lavoro con gli enti di formazione.
- 10. Il contributo di cui al comma 9 è erogato, a favore delle società miste pubblico/private costituite da enti locali, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale già iscritto all'albo del personale della formazione professionale.
- 11. A favore di enti di formazione professionale accreditati in Sardegna che assumano con contratto a tempo indeterminato personale iscritto all'albo di cui alla legge regionale n. 42 del 1989, la convenzione stralcio di cui alla medesima legge è prorogata di un ulteriore anno, a condizione che gli enti procedano in aumento della propria dotazione organica e in assenza di procedure di licenziamento durante il periodo interessato dal contributo.
- 12. A decorrere dal 1° gennaio 2007 sono esclusi dalla convenzione stralcio per gli operatori di cui alla legge regionale n. 42 del 1989 i soggetti inquadrati all'ottavo ed al nono livello del CCNL della formazione professionale.
- 13. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale emana direttive di attuazione del presente articolo. Entro il 31 dicembre la Giunta predispone e trasmette al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione del presente articolo.
- 14. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in euro 7.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 (UPB S10.035).

#### Art. 20

# Contrattazione collettiva, contenimento della spesa e razionalizzazione in materia di personale

(come modificato dall'art..8 della LR.n.2/2007 e dall'art.3comma 8 della LR.n.3/2008)

1. Le disposizioni dell'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2005 sono estese a favore dei dipendenti a tempo indeterminato che maturino i requisiti previsti dal comma 1 del medesimo articolo nel corso del 2006, intendendosi i termini previsti

nello stesso articolo prorogati di un anno. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziate in conto della UPB S02.066. Per evitare squilibri nei flussi finanziari connessi ai pagamenti dei TFR e degli assegni integrativi di pensione è autorizzata a favore del FITQ l'immediata anticipazione del 50 per cento delle somme ad esso presuntivamente dovute per l'anno 2006, con graduale compensazione della somma anticipata, mediante versamento ordinario dei contributi dovuti in corso d'anno, operando in modo che la quota residua non superi il 50 per cento dei contributi da maturare.

- 2. I posti che si rendono vacanti, nell'Amministrazione e negli enti, a seguito dell'applicazione del comma 1 sono portati in detrazione nella dotazione organica complessiva di cui al comma 1 dell'articolo 15 della predetta legge regionale n. 7 del 2005 e nelle corrispondenti dotazioni degli enti. Le dotazioni dirigenziali sono ridefinite in riduzione nel contesto degli interventi di riorganizzazione. I commi 4 e 5 dell'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2005 sono abrogati.
- 3. Ferme le riduzioni d'organico di cui al comma 2, per l'anno 2006 nell'Amministrazione regionale e negli enti non sono consentite assunzioni di personale delle categorie A, B e C.
- 4. Per sopperire alle esigenze organizzative dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, lo stesso è autorizzato ad inquadrare a tempo indeterminato i dipendenti assunti a termine, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 39/47 del 1° dicembre 1992, il cui rapporto di lavoro sia stato rinnovato o prorogato per un periodo complessivo pari al primo, a condizione che l'assunzione stessa sia stata disposta a seguito di procedure concorsuali pubbliche.

L'inquadramento ha luogo nella categoria equivalente alla qualifica professionale per la quale sono stati indetti i concorsi e nel primo livello retributivo della categoria medesima, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio resa col rapporto di lavoro a tempo determinato. A tal fine l'Istituto è autorizzato ad ampliare la propria dotazione organica dei posti necessari all'inquadramento del personale come sopra individuato.

- 5. Per consentire l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di agenti forestali, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, la totalità degli idonei nella prima fase del concorso medesimo è sottoposta agli accertamenti di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, ed avviata al corso di cui all'articolo 13 della medesima legge. Agli adempimenti necessari si provvede con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa deliberazione della Giunta regionale.
- 6. Per far fronte alle ulteriori esigenze derivanti dall'attuazione del comma 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad adeguare il contingente dei sottufficiali fino al numero previsto dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, attingendo dalla graduatoria degli idonei della selezione interna approvata con decreto assessoriale n. 256/P del 22 marzo 2005; i relativi oneri, valutati in euro 10.000 annui, fanno carico alle disponibilità recate dalla UPB S02.066.
- 7. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2005, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il riparto tra le strutture è disposto ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998, secondo criteri deliberati dalla Giunta regionale.".
- 10. Sono abrogati l'articolo 1 e i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39. In deroga al comma 1 dello stesso articolo 2, e con la decorrenza ivi prevista, la qualifica funzionale dirigenziale è attribuita ai coordinatori generali dell'Amministrazione che, formalmente nominati secondo l'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, abbiano esercitato le relative funzioni con diritto al trattamento economico connesso alla qualifica dirigenziale e alle funzioni attribuite e siano cessati dal servizio entro la predetta data.

# 11. (abrogato – LR.n.16-11)

- 12. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'attribuzione di compensi accessori comunque legati al risultato conseguito dai dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni e al rendimento del personale, è subordinata all'applicazione e agli esiti dei processi di valutazione, e cessano di essere applicate le disposizioni di legge o dei contratti collettivi in contrasto con la presente norma. Per consentire l'attuazione del sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali, la Giunta regionale istituisce il nucleo di supporto alla valutazione, quale organo di collaborazione e consulenza tecnica ed il comitato dei garanti, quale organo di riesame, a richiesta dell'interessato, della valutazione individuale delle prestazioni dirigenziali. Il nucleo di supporto alla valutazione composto da tre esperti, interni all'amministrazione, individuati nelle aree funzionali dell'organizzazione, della programmazione e dei controlli interni; il comitato dei garanti è composto da un rappresentante eletto dai dirigenti del comparto regionale e da due esperti della materia, uno interno ed un esterno all'Amministrazione regionale, i cui incarichi hanno durata triennale.
- 13. I compensi previsti dal comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, come integrato dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 22, devono intendersi come importi massimi da graduare in relazione alla tipologia e alla complessità del concorso, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale.
- 14. Le lettere f) del comma 1 e h) del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, come modificato dall'articolo 73 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, sono sostituite dalla seguente: "da un dipendente da adibire a mansioni di autista e di supporto nelle attività amministrative"; nell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 9, sono soppresse le parole da "al segretario" sino a "stampa".
- 15. I dipendenti dei soppressi enti provinciali del turismo ed aziende autonome di cura e soggiorno di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale n. 7 del 2005, in servizio alla data della presente legge e già iscritti a fondi integrativi del trattamento di quiescenza e per il trattamento di fine rapporto, possono chiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al FITQ costituito presso l'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

L'iscrizione decorre dalla data di chiusura del rapporto di lavoro con l'ente soppresso ed è riconosciuto utile, ai soli fini del trattamento integrativo di pensione, l'intero periodo di iscrizione al fondo dell'ente di provenienza.

- 16. Nei confronti dei dipendenti di cui al comma 15 cessati dal servizio è assicurata, a cura del FITQ regionale, la continuità dei trattamenti integrativi di pensione, diretti o indiretti, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 17. Per le finalità del comma 15 le somme sussistenti nei fondi dei soppressi enti sono versate, a cura del commissario liquidatore, al FITQ regionale, al quale l'Amministrazione regionale è altresì tenuta a versare l'eventuale differenza tra queste e l'importo rivalutato, corrispondente ai contributi capitalizzati. La stessa Amministrazione, inoltre, assicura annualmente la somma necessaria al pagamento dei trattamenti integrativi di cui al comma 12, determinata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in euro 180.000 (UPB S02.086).
- 18. L'Amministrazione regionale è autorizzata al versamento della somma di euro 3.210.000, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a favore del Fondo integrativo pensioni, istituito con la legge regionale n. 15 del 1965, a titolo di pagamento di quote di contribuzioni pregresse dovute per la copertura contributiva di periodi di servizio riconosciuti utili a favore di personale transitato nei ruoli regionali in virtù di norme statali e regionali e di quote integrative di quiescenza spettanti al personale degli enti regionali soppressi (UPB. S02.086).

- 19. Al fine di avviare il processo di omogeneizzazione con gli altri settori lavorativi e in attesa della revisione organica della legge regionale n. 15 del 1965, il contributo di cui al primo alinea dell'articolo 2 della legge medesima è aumentato di punti 1,50 a decorrere dal 1° gennaio 2006, e di un ulteriore punto a decorrere dal 1° gennaio 2007, con corrispondenti aumenti, dalle stesse decorrenze, dell'aliquota posta a carico dell'Amministrazione. Ai relativi oneri si provvede con gli appositi stanziamenti della UPB S02.086.
- 20. Per l'attuazione delle disposizioni relative agli istituti incentivanti contenuti nei contratti collettivi regionali di lavoro, le somme non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario negli appositi fondi sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle risorse relative alla retribuzione accessoria in applicazione dei contratti collettivi sono disposte dall'Assessore competente in materia di bilancio, su proposta della direzione generale competente in materia di personale.
- 21. Il comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente: (vedi LR.31/98)
- 22. Nel comma 9 dell'articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
- 23. Nell'articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: (vedi LR.31/98)
- 24. È abrogato il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 32 del 1988, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.
- 25. Nel comma 3 dell'articolo 32 e nell'articolo 56 della legge regionale n. 31 del 1998 la percentuale del 40 per cento è sostituita da quella del 20 per cento. La lettera a) del comma 8 dell'articolo 32 è abrogata.
- 26. Nella legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati:
- a) nel primo periodo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 1, le parole "e l'importo delle indennità di missione spettanti", nonché l'intero secondo periodo;
- b) l'articolo 1 bis.
- 27. Le indennità di missione o trasferta previste dall'articolo 3 della legge regionale 9 novembre 1981, n. 37, dalla legge regionale n. 27 del 1987, e da analoghe disposizioni contenute nelle leggi regionali, relative agli organi dell'amministrazione e degli enti regionali e alle categorie di soggetti di cui alla medesima legge regionale n. 27 del 1987, sono abrogate.
- 28. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 2005 è abrogato.
- 29. Per garantire l'operatività degli uffici nelle attività operative, ausiliarie e di collegamento, in deroga a quanto previsto dal comma 3, i posti disponibili nelle dotazioni organiche delle categorie A e B, come ridefinite dall'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2005, sono coperti mediante l'inquadramento dei dipendenti che, in qualità di idonei nella pubblica selezione indetta ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale n. 31 del 1998 per il reclutamento di personale delle categorie medesime, abbiano prestato servizio con contratto a tempo determinato, successivamente prorogato per un uguale periodo. L'inquadramento ha luogo nel livello iniziale rispettivamente delle categorie A e B secondo il contratto collettivo di lavoro e con il riconoscimento dell'anzianità di servizio reso a tempo determinato. L'Agenzia regionale del lavoro è autorizzata ad adottare analoghi provvedimenti per l'inquadramento di personale che sia stato reclutato, ai sensi del predetto articolo 52, nelle categorie A e B ed abbia avuto prorogato almeno una volta il contratto di assunzione a tempo determinato.
- 30. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle province che, sulla base di

intese sottoscritte entro il 31 dicembre 2006, dispongano il trasferimento di personale a favore delle province di nuova istituzione. A tal fine è autorizzata, nello stesso anno, la spesa di euro 2.000.000 (UPB S04.019).

- 31. Su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, la Giunta regionale definisce i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al
- comma 30 che le province interessate possono destinare ad incentivare i trasferimenti di personale.
- 32. All'atto del trasferimento del personale, le province provvedono alla revisione delle rispettive dotazioni organiche, assumendo a riferimento gli attuali ambiti territoriali e i criteri di contenimento e razionalizzazione della spesa, e comunque portando in detrazione i posti già occupati dal personale trasferito.
- 33. Per assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte, l'Agenzia regionale del lavoro è autorizzata ad inquadrare i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il rapporto stesso sia stato prorogato almeno una volta e che il contratto sia stato preceduto da selezione pubblica conforme ai principi della legge regionale n. 31 del 1998; l'inquadramento è disposto, nei limiti del contingente organico dell'Agenzia e delle risorse ad esso destinate, nel livello iniziale della categoria corrispondente a quella di assunzione, secondo il contratto collettivo di lavoro regionale, e con il riconoscimento di servizio reso a tempo determinato.
- 34. Il personale assunto negli anni 2003, 2004 e 2005 dall'Ente foreste della Sardegna in attuazione del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 3 del 2003, è inserito nelle dotazioni organiche dell'Ente di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1999, fermo restando l'inquadramento giuridico ed economico e l'obbligo di prestare la propria opera per i compiti previsti dalla stessa norma.

35. Al personale cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004, ricompreso, ai soli effetti giuridici, nelle graduatorie dei dipendenti ammessi a partecipare alle progressioni professionali di cui all'accordo contrattuale sottoscritto in data 20 giugno 2005, è attribuito a regime - nella rispettiva categoria di inquadramento - il livello economico superiore a quello di appartenenza, con decorrenza, ai fini economici, dal primo giorno del mese antecedente la data di collocamento in quiescenza; gli oneri previsti dal presente comma sono valutati in euro 200.000 per l'anno 2006 (UPB S02.066).

Capo V Altre politiche settoriali Art. 21

# Disposizioni in materia di opere pubbliche

5. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell'ESAF, disposta con il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005, l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti giuridici a carattere finanziario e patrimoniale di cui l'ESAF era titolare e negli obblighi e diritti derivanti da contratti e convenzioni o spettanti allo stesso ente in forza di legge. A parziale modifica e integrazione di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a versare, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2015, la somma di euro 2.400.000 al Fondo integrativo per il trattamento di quiescenza (FITQ) costituito presso la stessa Amministrazione regionale, in conto delle quote rivalutate dei contributi versati al fondo integrativo pensioni dell'ESAF, nonché delle risorse necessarie per la corresponsione dei contributi integrativi. A cura della gestione liquidatoria dell'ESAF sono trasferiti al FITQ esclusivamente gli stanziamenti previsti dal citato articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2005 (UPB S08.014).

==========



\_\_\_\_\_\_

### LEGGE REGIONALE 12 giugno 2006, n.9

Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali (Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: legge regionale 30 giugno 2011, n.12)

#### Art. 1

# Oggetto della legge

- 1. Con la presente legge la Regione disciplina, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di "Ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni", di cui alla lettera b) dell'articolo 3 dello Statuto speciale, il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 1997), e in coerenza con i principi di cui agli articoli 118 e 119 della Costituzione, nonché con l'articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
- 2. Il conferimento di cui al comma 1 è relativo ai seguenti settori organici di materie, come definiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59):
- a) sviluppo economico e attività produttive;
- b) territorio, ambiente e infrastrutture;
- c) servizi alla persona e alla comunità.
- 3. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge individua, tra le funzioni e i compiti conferiti alla Regione dal decreto legislativo n. 234 del 2001, quelli che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, specificando, per le funzioni e i compiti che non sono trattenuti a livello regionale, gli enti locali competenti.
- 4. Oltre ai conferimenti di cui ai commi precedenti, la presente legge dispone ulteriori conferimenti agli enti locali di funzioni e compiti già esercitati dalla Regione, individuando altresì, in relazione ai medesimi, quelli che, richiedendo l'esercizio unitario, restano di competenza regionale.

# Art. 2

# Principi del conferimento delle funzioni agli enti locali

- 1. Le funzioni e i compiti sono conferiti agli enti locali nel rispetto dei seguenti principi:
- a) sussidiarietà;
- b) idoneità dell'amministrazione destinataria a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni;
- c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee e concentrazione organizzativa, gestionale e finanziaria in capo ad un medesimo livello istituzionale;
- d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e dei compiti:
- e) attribuzione al comune, in base al principio di completezza, della generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti espressamente agli altri enti locali;
- f) trasferimento delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane per l'esercizio delle funzioni amministrative;
- g) autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.
- 2. Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali comprende, salvo diversa espressa disposizione legislativa, anche tutte le attività connesse, complementari e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, tra le quali quelle di programmazione, di controllo e di vigilanza, nonché l'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge.
- Gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie oggetto di conferimento ai sensi della presente legge.

- 4. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso della attribuzione alla Regione o agli enti regionali delle funzioni e dei compiti già conferiti agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.
- 5. Restano ferme le funzioni già esercitate dalla Regione ai sensi della vigente normativa, non contemplate dalla presente legge.

#### Art. 11

# Disposizioni in materia di personale

- 1. I criteri e le procedure di trasferimento del personale ai fini dell'inquadramento nei ruoli degli enti locali, la tabella di equiparazione fra le professionalità possedute dal personale regionale da trasferire e quelle del personale del comparto regioni-autonomie locali, il contingente per aree professionali nonché le sedi di destinazione del personale sono definiti con uno o più decreti dell'Assessore regionale competente in materia di personale, previa una o più intese: con gli enti locali, in sede di Conferenza permanente Regione-Enti Locali, con le associazioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con i sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati negli enti interessati al trasferimento del personale, per quanto concerne gli enti locali, e con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 60 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), per quanto concerne l'Amministrazione regionale, e con le organizzazioni sindacali di livello regionale.
- 2. Entro trenta giorni dall'intesa l'Assessore regionale competente in materia di personale, con proprio decreto da pubblicarsi sul BURAS, rende noti il contingente del personale da trasferire per categoria e aree professionali e le sedi di destinazione presso gli enti locali interessati al conferimento delle funzioni, al fine di consentire la presentazione delle richieste di trasferimento da parte dei dipendenti.
- 3. Le richieste di trasferimento devono essere presentate entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2. Può fare domanda di trasferimento anche il personale che non svolge le funzioni conferite, purché in possesso di adeguate competenze professionali.
- 4. Sulla base delle richieste pervenute la direzione generale competente in materia di personale, con proprio provvedimento da pubblicarsi sul BURAS, formalizza gli elenchi nominativi del personale da trasferire, distinti per ente destinatario. I casi in cui le domande di trasferimento risultino inferiori ai posti da ricoprire o non pervengano domande di trasferimento sono disciplinati nell'intesa di cui al comma 1.
- 5. Gli inquadramenti del personale regionale devono avvenire entro sei mesi dalla data di trasferimento agli enti locali delle risorse occorrenti per l'esercizio delle funzioni conferite, di cui all'articolo 10.
- 6. Al personale regionale inquadrato ai sensi del comma 5 viene riconosciuta a tutti gli effetti l'intera anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale. Al suddetto personale è conservata, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico fondamentale in godimento e quello determinato per effetto dell'inquadramento nel ruolo dell'ente destinatario delle funzioni. Al personale medesimo che ne faccia richiesta viene, inoltre, garantito il mantenimento del trattamento previdenziale previgente, compresa l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.
- 7. Gli oneri finanziari di cui al comma 6 sono a totale carico della Regione.

- 8. La Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale trasferito.
- 9. All'atto del conferimento delle funzioni si provvede, secondo le modalità previste dagli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 31 del 1998, alla soppressione o alla rideterminazione delle competenze delle strutture organizzative interessate dal conferimento delle funzioni e alla modifica della dotazione organica per un numero di posti corrispondente a quello dei trasferimenti di personale effettuati.
- 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti di personale regionale conseguenti agli ulteriori conferimenti di funzioni agli enti locali che venissero disposti dalla Regione.

# Contrattazione collettiva Regione-Enti Locali

- 1. In attuazione dell'articolo 4 della Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e al fine di razionalizzare ed armonizzare il sistema organizzativo regionale e locale, è istituito il "Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali", di cui fa parte il personale dell'Amministrazione regionale, degli enti regionali, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali.
- 2. Dal Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali è escluso il personale degli enti regionali e locali non compreso nei comparti di contrattazione collettiva, rispettivamente, della Regione ed enti regionali e delle regioni ed autonomie locali.
- 3. Il personale di cui al comma 1 è disciplinato dalla legge regionale in armonia con i principi che regolano il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, per quanto riguarda gli enti locali, nel rispetto delle norme sul loro ordinamento.
- 4. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, agli effetti della contrattazione collettiva, sono legalmente rappresentati dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna), che svolge ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza alle amministrazioni e agli enti ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. L'ordinamento dell'Agenzia e il procedimento di contrattazione collettiva sono definiti con legge regionale che, nella composizione degli organi dell'Agenzia e nel procedimento di contrattazione, assicuri la presenza di soggetti in rappresentanza degli enti locali.
- 5. Gli oneri derivanti dai contratti collettivi stipulati ai sensi dei commi 1 e 4 restano a carico degli enti locali per la parte corrispondente ai trattamenti e ai miglioramenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali del comparto regioni e autonomie locali.
- 6. L'equiparazione dei trattamenti retributivi del personale è realizzata, in più tornate contrattuali, mediante un processo graduale regolato secondo una rigorosa valutazione di sostenibilità economico-finanziaria da parte della Regione e degli enti locali, e deve tendere:
- a) a migliorare la qualità e l'efficienza delle prestazioni e dei servizi offerti alla collettività regionale;
- b) a favorire strumenti e discipline che agevolino il processo di riforma delle funzioni e dei compiti della Regione e degli enti locali.

7. Fino all'attuazione dei commi 3 e 4 continuano ad applicarsi nei confronti del personale di cui al comma 1 le disposizioni legislative e contrattuali vigenti secondo i rispettivi ordinamenti.

#### Art. 52

# (come modificato dall'art.18 della LR.n.12-11)

- 16. Nella legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) nella lettera f), del comma 1 dell'articolo 52, dopo le parole: "incidenti rilevanti industriali", sono inserite le seguenti: "di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998.";

#### Art. 53

# (come modificato dall'art.18 della LR.n.12-11)

b) nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 53, dopo le parole: "incidenti rilevanti industriali", sono inserite le seguenti: "di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998.";

### Art. 59

#### (come modificato dall'art.18 della LR.n.12-11)

- c) all'articolo 59, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 6, in fine, è inserito il seguente periodo: "Competono alle amministrazioni provinciali tutte le procedure di approvazione delle attività di caratterizzazione e bonifica nelle aree ricadenti fra più comuni della medesima provincia, nonché gli interventi sostitutivi di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 250. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le province possono istituire un apposito fondo di rotazione e rivalersi in danno nei confronti del responsabile dell'inquinamento.";
  - 2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
- "6 bis. I comuni territorialmente competenti curano le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, così come modificato dall'articolo 4 bis della legge n. 166 del 2009."
- **Legge regionale 30 giugno 2011, n.12 Art.18** 17. Nell'ambito delle competenze loro attribuite ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 9 del 2006, le province destinano una quota non inferiore al 3 per cento del fondo loro spettante a' termini dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, alle associazioni pro-loco.
- 18. A decorrere dall'anno 2012 sono trasferiti alla competenza della Regione gli interventi, di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 9 del 2006, relativi allo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari), e successive modifiche ed integrazioni; la relativa spesa è valutata in euro 900.000 annui (UPB S05.04.003).



# LEGGE REGIONALE 8 agosto 2006, n. 13

Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna (testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: legge regionale 18 giugno 2018, n.21)

Art. 1

#### Art. 1 Finalità

- 1. La presente legge, nell'ambito della riforma complessiva dell'Amministrazione regionale, si propone di riordinare le modalità di esercizio delle funzioni in materia di agricoltura attribuite alla Regione e relative:
- a) all'individuazione delle funzioni attribuite direttamente all'Amministrazione regionale;
- b) all'attività di ricerca e sperimentazione;
- c) all'attività di assistenza tecnica, divulgazione e formazione al servizio dello sviluppo rurale;
- d) alla gestione delle diverse fasi della concessione degli aiuti a favore degli imprenditori agricoli;
- e) all'istituzione delle agenzie regionali operanti nel settore e all'individuazione delle loro funzioni:
- f) all'individuazione degli obiettivi della politica agricola regionale.

Art. 6

# Istituzione dell'Agenzia AGRIS Sardegna

- 1. È istituita l'Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna, denominata AGRIS Sardegna, quale struttura tecnico-operativa della Regione per la ricerca scientifica generale nelle filiere agricole, agro-industriale e forestale.
- 2. L'Agenzia AGRIS Sardegna ha sede legale a Sassari, in località Bonassai.
- 3. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 l'Agenzia AGRIS Sardegna assume le funzioni di ricerca svolte dall'ERA Sardegna, di cui all'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), con esclusione di quelle già esercitate dall'Istituto di incremento ippico, e subentra nelle attività svolte dal Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.

#### Art. 7

# Soppressione dell'ERA Sardegna e dei Consorzi per la frutticoltura

- 1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 sono soppressi l'ERA Sardegna di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 7 del 2005, nonché il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.
- 2. Alla stessa data di cui al comma 1 l'Agenzia AGRIS Sardegna succede all'ERA Sardegna, al Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e al Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, con esclusione di quelli inerenti l'Istituto di incremento ippico.

# Art. 13

# Istituzione dell'Agenzia LAORE Sardegna

- 1. È istituita l'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale, denominata LAORE Sardegna, quale struttura tecnico-operativa della Regione per l'attuazione della programmazione regionale e in conformità con le direttive della Giunta regionale.
- 2. L'Agenzia LAORE Sardegna ha sede legale a Cagliari.
- 3. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 l'Agenzia subentra nell'esercizio delle funzioni di assistenza tecnica svolte dall'ERSAT Sardegna

e di quelle previste dall'articolo 15, nonché di quelle già esercitate dall'Istituto di incremento ippico della Sardegna.

# Art. 14 Soppressione dell'ERSAT Sardegna

- 1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 è soppresso l'ERSAT Sardegna di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 7 del 2005.
- 2. Alla stessa data di cui al comma 1 l'Agenzia LAORE Sardegna succede all'ERSAT Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, e all'ERA Sardegna nei rapporti giuridici relativi all'Istituto di incremento ippico.

#### Art. 21

### Istituzione dell'Agenzia ARGEA Sardegna

- 1. È istituita l'Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura, denominata ARGEA Sardegna.
- 2. L'Agenzia ARGEA Sardegna ha sede legale a Oristano.

# Art. 27

# Natura giuridica delle agenzie

- 1. Le agenzie istituite dalla presente legge hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotate di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale e sono sottoposte, per quanto non previsto dalla presente legge, ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale e ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).
- 2. Alle agenzie si applica la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali.

# Art. 30

# Funzioni e nomina del direttore generale

(come modificato dall'art.8 della Ir.n.21/2018)

- 1. Il direttore generale è il rappresentante legale della relativa agenzia; entro i limiti stabiliti dallo statuto, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio.
- 2. Il direttore generale dirige e coordina le attività dell'agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi; a tal fine svolge le sequenti funzioni:
- a) definisce gli obiettivi dell'agenzia in conformità degli indirizzi e delle direttive impartiti dalla Giunta regionale ed è responsabile della loro attuazione;
- b) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati:
- c) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie;
- d) propone alla Giunta regionale l'adozione della pianta organica.
- 3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
- 4. Il direttore generale è scelto con le modalità previste dalla legge regionale n. 31 del 1998; per il direttore generale dell'Agenzia AGRIS Sardegna è inoltre richiesto il possesso di un'alta qualificazione scientifica e professionale nelle materie di competenza dell'Agenzia.



- 5. Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'agenzia è regolato da un contratto di diritto privato che non deve essere di durata superiore a quella della legislatura e si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa.
- 6. Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali dell'Amministrazione regionale.
- 7. L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.

### Art. 32 Personale

- 1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 il personale di ruolo dell'ERA Sardegna, con esclusione del personale proveniente dall'Istituto di incremento ippico, e il personale del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari è inquadrato nelle dotazioni organiche dell'Agenzia AGRIS Sardegna con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 il personale di ruolo dell'ERSAT Sardegna e il personale di ruolo dell'ERA Sardegna proveniente dall'Istituto di incremento ippico è inquadrato nelle dotazioni organiche dell'Agenzia LAORE Sardegna con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo.
- 2. Al personale delle agenzie si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni e i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti. In sede di prima applicazione, al personale proveniente dal Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria, continuano ad applicarsi gli stessi contratti fino all'adozione, nell'ambito della prima contrattazione collettiva regionale, di una compiuta disciplina adeguata alle attività ed alle tipologie lavorative del personale medesimo.
- 3. Per l'espletamento dei propri compiti, all'Agenzia ARGEA Sardegna è assegnato, nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia stessa, con decreto dell'Assessore regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione, un contingente di personale individuato tra quello appartenente all'Amministrazione regionale, agli enti regionali o alle agenzie regionali; i criteri per l'individuazione e l'assegnazione del personale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione di concerto con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
- 4. Il personale delle agenzie istituite dalla presente legge fa parte del comparto unico di contrattazione collettiva regionale, fatta eccezione per il personale del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari con rapporto di lavoro regolato da contratti collettivi nazionali di categoria fino all'adozione, nell'ambito della prima contrattazione collettiva regionale, di una compiuta disciplina adeguata alle attività ed alle tipologie lavorative del personale medesimo.
- 5. Al personale dell'Agenzia AGRIS Sardegna che svolge attività di ricerca si applica il comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998.

- 6. L'Amministrazione regionale e le agenzie, per lo svolgimento delle funzioni, di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato dal comma 8 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), possono disporre la mobilità temporanea del personale mediante intese che definiscono compiti, modalità, tempi e oneri che gravano sull'Amministrazione regionale o sull'agenzia di assegnazione. È inoltre consentito il trasferimento di personale, a domanda del dipendente o del dirigente, mediante accordo tra le agenzie interessate.
- 7. Con apposita norma della legge finanziaria regionale sono disciplinate forme di incentivazione per la cessazione anticipata dal servizio del personale.
- 8. Le agenzie di cui alla presente legge sono autorizzate a rinnovare o prorogare, sino all'espletamento dei primi concorsi pubblici, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, secondo il contratto in atto presso gli enti soppressi ERA Sardegna, ERSAT Sardegna e Consorzi per la frutticoltura della Sardegna alla data del 1º maggio 2006. Nei concorsi di cui al presente comma verranno valutate le competenze professionali maturate nei rapporti predetti.

### Art. 37

## Prima approvazione degli statuti e delle piante organiche

- 1. Entro la data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 la Giunta regionale approva in sede di prima applicazione gli statuti delle agenzie nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 28.
- 2. Entro la data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 la Giunta regionale approva in sede di prima applicazione le piante organiche delle agenzie.

### Art. 40 Abrogazione di norme

- 1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 sono abrogate le seguenti leggi regionali e le loro successive modifiche ed integrazioni:
- a) legge regionale 26 marzo 1953, n. 8 (Trasferimento dei poteri di vigilanza sull'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna dal Ministero dell'agricoltura e foreste alla Regione autonoma della Sardegna);
- b) legge regionale 19 giugno 1956, n. 22 (Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale);
- c) legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5 (Istituzione della Stazione sperimentale del sughero);
- d) legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5 (Trasformazione dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - in Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT));
- e) legge regionale 28 maggio 1969, n. 27 (Statuto dell'Istituto incremento ippico della Sardegna);
- f) l'articolo 35 della legge regionale n. 7 del 2005.

### Art. 41

## Modifiche della legge regionale n. 31 del 1998

- 1. Alla legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 dell'articolo 2, dopo le parole "degli enti pubblici" sono aggiunte le parole "e delle agenzie";
- b) al comma 1 dell'articolo 69, dopo le parole "i seguenti enti" sono aggiunte le parole: "e Agenzie regionali:";
- c) alla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007, nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 69, l'indicazione degli enti soppressi è sostituita dall'indicazione delle agenzie istituite con la presente legge.



### LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2006, n. 19

Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici. (testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali: 30 giugno 2011, n.12 – 7 agosto 2012, n.16)

## Capo I

## Disposizioni generali

### Art. 1 Finalità

- 1. La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio da tutelare in quanto risorsa limitata di alto valore ambientale, culturale ed economico; considera altresì l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e ne regolamenta l'uso, in attuazione dell'articolo 43 della Costituzione, al fine di salvaguardare i diritti e le aspettative delle generazioni future.
- 2. La presente legge disciplina funzioni e compiti primari per il governo delle risorse idriche sotto il profilo quantitativo e qualitativo, promuovendo:
- a) l'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell'integrità del patrimonio ambientale;
- b) le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano, quindi all'uso agricolo ed infine agli altri usi, garantendo, quale esigenza fondamentale, nei bacini idrografici di competenza, il deflusso necessario alla vita negli alvei a salvaguardia permanente degli ecosistemi interessati;
- c) la gestione dei beni del demanio idrico e la determinazione dei relativi canoni di concessione;
- d) l'approvvigionamento primario delle risorse idriche per l'uso civile, irriguo, agricolo ed industriale;
- e) l'organizzazione ed il funzionamento del servizio idrico multisettoriale regionale per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere e per la conservazione dei beni preposti all'uso ed alla tutela delle acque, secondo principi industriali e criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;
- f) il miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- g) il raggiungimento degli obiettivi di qualità, sulla base di un approccio combinato della gestione delle fonti puntuali e diffuse di inquinamento e degli usi delle acque;
- h) la salvaguardia dell'approvvigionamento idrico dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate:
- i) la definizione di politiche per il recupero dei costi dei servizi idrici per un uso sostenibile delle risorse ed il recupero del costo della risorsa, del costo ambientale dell'utilizzo e dei costi industriali e finanziari dei relativi servizi, sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 9 della direttiva n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000; il livello e le modalità del recupero dei costi a carico delle utenze devono tener conto delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero stesso, come pure delle specifiche condizioni geografiche e climatiche della Sardegna.
- 3. La presente legge disciplina inoltre funzioni e compiti primari per il conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo, promuovendo:
- a) la prevenzione del rischio idraulico e di frana garantendo, prioritariamente, la sicurezza delle popolazioni e delle infrastrutture;
- b) la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, delle aree limitrofe, delle zone umide e lacustri;
- c) la difesa e il consolidamento dei versanti delle aree instabili e dei litorali;
- d) la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle infrastrutture idrauliche e degli impianti.

## Art. 2

#### Delimitazione dei bacini

1. L'intero territorio regionale è delimitato quale unico bacino idrografico di competenza della Regione e costituisce il distretto idrografico della Sardegna, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

### Art. 3 Definizioni

- 1. Ai fini della presente legge:
- a) per bacino idrografico si intende il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali;
- b) per distretto idrografico si intende l'area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che viene assunto come principale unità di gestione dei bacini idrografici;
- c) per sistema idrico multisettoriale regionale si intende l'insieme delle opere di approvvigionamento idrico e di adduzione che, singolarmente o perché parti di un sistema complesso, siano suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, più aree territoriali o più categorie differenti di utenti, contribuendo ad una perequazione delle quantità e dei costi di approvvigionamento;
- d) per sistema regionale di opere idrauliche si intende l'insieme di opere che concernono le sistemazioni dell'alveo, il contenimento delle acque di fiumi, torrenti ed altri corsi d'acqua naturali e i manufatti per la regolazione dei corsi d'acqua;
- e) per le restanti infrastrutture si intendono quelle ricomprese nei distinti sistemi idrici, volti agli usi singoli delle diverse categorie di utenza;
- f) per categorie di utenza si intendono le macrocategorie in cui si ripartiscono gli usi dei corpi idrici; essi sono:
  - 1) usi civili: quelli relativi al consumo umano e ai servizi d'igiene, collettivi e privati;
  - 2) usi agricoli: quelli relativi all'utilizzo della risorsa idrica finalizzata alla produzione di prodotti agricoli;
  - 3) usi industriali: quelli relativi all'utilizzo della risorsa idrica per scopi industriali;
  - 4) usi ambientali: quelli che assicurano una quota dei deflussi minimi vitali necessaria a garantire la salvaguardia naturale dei corsi d'acqua.

# Art. 4 Competenze della Regione

- 1. Competono alla Regione, oltre ai compiti e alle funzioni assegnati dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali):
- a) la disciplina del sistema idrico multisettoriale regionale e delle opere che lo costituiscono;
- b) la regolazione economica dei servizi idrici e la definizione degli indirizzi per i riversamenti dei corrispettivi per le forniture idriche tra i gestori dei diversi servizi idrici organizzati per le diverse parti del ciclo delle acque ed i diversi usi;
- c) il coordinamento delle attività attuate ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale in materia di risorse idriche, tutela delle acque e difesa del suolo, nel rispetto dei principi generali stabiliti per l'erogazione dei servizi:
- d) il potere di vigilanza e di sostituzione nei confronti dei soggetti responsabili della redazione e dell'attuazione della pianificazione regionale in materia di risorse idriche, tutela delle acque e difesa del suolo.



#### Art. 5

### Autorità di bacino regionale

- 1. È istituita un'unica Autorità di bacino per l'insieme dei bacini regionali.
- 2. L'Autorità di bacino regionale, al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione, aventi per finalità:
- a) la conservazione e la difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica e antropica;
- b) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;
- c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;
- d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone d'interesse naturale, forestale e paesaggistico e alla promozione di parchi fluviali, ai fini della valorizzazione e del riequilibrio ambientale.
- 3. L'Autorità di bacino regionale opera in collaborazione con gli enti locali territoriali e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico.

### Organi dell'Autorità di bacino

- 1. Sono organi dell'Autorità di bacino:
- a) il Comitato istituzionale;
- b) l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna.

## Art. 7

### Comitato istituzionale

- 1. Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino, presieduto dal Presidente della Regione, è composto da:
- a) quattro Assessori regionali competenti in materia di lavori pubblici, difesa dell'ambiente, agricoltura e sviluppo produttivo:
- b) tre amministratori locali indicati, con voto limitato a due, dal Consiglio delle autonomie locali tra soggetti non facenti parte del medesimo Consiglio, individuati in modo da assicurare la rappresentanza rispettivamente delle province, dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
- 2. Le adunanze del Comitato istituzionale sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.
  - 3. Il Comitato istituzionale:
- a) definisce i criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione del Piano di bacino distrettuale e lo adotta:
- b) approva i programmi d'intervento attuativi del Piano di bacino, degli schemi previsionali e programmatici e ne controlla
- c) adotta il Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici;
- d) adotta il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, da svilupparsi con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 13 della direttiva n. 2000/60/CE;
- e) propone e adotta normative omogenee relative a standard, limiti e divieti, inerenti alle finalità di cui all'articolo 1;
- f) predispone indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;
- attiva forme di informazione e partecipazione pubblica al fine di favorire un adeguato coinvolgimento dei portatori di interesse nella formazione degli atti di pianificazione.

### Art. 8

### Piano di bacino distrettuale - Contenuto

1. Il Piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque, sulla base delle del soggetto gestore del sistema multisettoriale regionale, un

caratteristiche fisiche e ambientali dei territori interessati. Esso rappresenta il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori inerenti agli interventi comunque riguardanti il bacino e ha valore di piano territoriale di settore.

- 2. Il Piano di bacino ha i contenuti e l'efficacia di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
- 3. Il Piano di bacino è redatto, adottato e approvato per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, interessanti anche più bacini idrografici e costituenti, in ogni caso, fasi sequenziali e interrelate rispetto ai suoi contenuti.

### Art. 9

### Piano di bacino distrettuale - Procedure

- 1. Il presidente del Comitato istituzionale, al fine di definire criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione del Piano di bacino, entro sessanta giorni dalla sua prima adunanza convoca una conferenza programmatica articolata per sezioni provinciali alle quali partecipano le province ed i comuni interessati.
- 2. Lo schema preliminare di Piano, predisposto dall'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna di cui all'articolo 12 tenendo conto della pianificazione territoriale della Regione, è adottato dal Comitato istituzionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di accesso e di consultazione degli elaborati relativi e contestualmente inviato alle province e ai comuni interessati.
- 3. Entro sessanta giorni dall'ultima pubblicazione le autonomie locali, le organizzazioni e associazioni economiche e sociali e tutti i soggetti interessati possono presentare osservazioni al Comitato istituzionale; trascorso tale termine il presidente del Comitato istituzionale provvede ad indire l'istruttoria pubblica articolata per province, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa).
- 4. Il Comitato istituzionale, entro i successivi sessanta giorni decorrenti dall'ultima istruttoria pubblica, adotta la proposta definitiva di Piano e la trasmette al Consiglio regionale per la sua approvazione finale che deve avvenire entro i successivi novanta giorni, previa acquisizione - ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali) - del parere del Consiglio delle autonomie locali.
- 5. Entro un anno dall'approvazione del Piano di bacino la Regione e gli enti locali provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti di piano e programmatici alle sue prescrizioni.

### Art. 10 Misure di salvaguardia

1. Dal momento dell'adozione e fino all'approvazione del Piano di bacino distrettuale o di un suo stralcio si applica il comma 7 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

### Art. 11

### Disposizioni concernenti l'utilizzazione delle risorse idriche (come integrato dall'art.2 della LR.n.16/2012)

- 1. La Regione subentra nella sola titolarità di tutte le concessioni di acqua pubblica, o dei titoli a derivare comunque denominati in corso ovvero di tutte le domande di concessione in istruttoria, in capo ad enti pubblici o a partecipazione pubblica, che utilizzino o prevedano l'utilizzo delle infrastrutture, degli impianti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 6 della Legge 2 maggio 1976, n. 183 (Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80), e quelli realizzati con finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, purché inseriti nel sistema idrico multisettoriale regionale.
- 2. Agli attuali utilizzatori è assicurata la possibilità di prelevare, per gli utilizzi settoriali della risorsa, in qualità di utenti

quantitativo d'acqua pari a quello utilizzato in conformità al preesistente titolo di derivazione rilasciato o in fase di istruttoria, a condizione che ciò risulti compatibile con le risultanze della procedura di revisione dei titoli di utilizzazione delle acque pubbliche.

- 2 bis. La Regione dispone delle sole acque pubbliche e conserva la titolarità di tutte le concessioni scadute che utilizzino impianti inseriti nel sistema idrico multisettoriale regionale; sono fatti salvi gli eventuali procedimenti per i rinnovi delle domande di concessione scadute e per eventuali proroghe per gli impianti non ricompresi nel sistema idrico multisettoriale regionale, da disporre nel rispetto dei principi sulla concorrenza e nei limiti della disponibilità della risorsa.
- 2 ter. Nel rispetto dei vincoli previsti dal Piano paesaggistico regionale, al fine di equilibrare il bilancio energetico del sistema di approvvigionamento idrico e ridurre i costi della produzione d'acqua per gli usi primari della Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta d'intesa degli Assessori regionali dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, per il tramite del soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale di cui all'articolo 18 della presente legge, impianti eolici e/o ad energia solare nelle aree limitrofe, entro il raggio di un chilometro, delle centrali idroelettriche, delle centrali di sollevamento, delle traverse e degli invasi di detto sistema, dichiarati di competenza regionale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge, per uso esclusivo in autoproduzione del citato soggetto gestore.
- 2 quater. Al fine di garantire il servizio pubblico essenziale di fornitura idrica primaria sull'intero territorio regionale, l'ENAS è autorizzato a richiedere anticipazioni di cassa entro il limite dei tre quarti dei crediti accertati di soggetti pubblici, di diritto pubblico o interamente partecipati da soggetti pubblici, eventualmente con garanzia dell'Amministrazione regionale da formularsi con deliberazione della Giunta regionale."
- 3. L'Agenzia regionale per le risorse idriche, con l'obiettivo di assicurare l'equilibrio del bilancio idrico nel rispetto delle priorità di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e tenendo conto delle idroesigenze, delle disponibilità della risorsa, del minimo deflusso vitale, della salvaguardia delle falde e delle destinazioni d'uso compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, propone alla Regione prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative di tutti i titoli di utilizzazione di acque pubbliche, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
- 4. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, emana, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, direttive per la disciplina del procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e sorgenti, sulla base dei criteri e principi di cui al comma 8 dell'articolo 20 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

## Capo II

Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna Art. 12

## Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna. Istituzione, finalità e natura giuridica

- 1. Al fine di garantire l'unitarietà della gestione delle attività di pianificazione, programmazione, regolazione nei bacini idrografici della regione è istituita, quale direzione generale della Presidenza della Giunta, l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna di seguito denominata Agenzia.
- 2. L'Agenzia ha la funzione di segreteria tecnicooperativa, di struttura di supporto logistico-funzionale dell'Autorità di bacino e di struttura tecnica per l'applicazione

delle norme previste dalla direttiva n. 2000/60/CE; a tal fine svolge compiti istruttori, di supporto tecnico, operativo e progettuale alle funzioni di regolazione e controllo proprie della Regione e realizza una attività di ricerca e sviluppo.

- 3. L'attività dell'Agenzia è finalizzata a:
- a) proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici per il fabbisogno idrico;
- agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche sostenibili;
- c) mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico;
- d) assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee;
- e) contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità:
- f) contribuire a garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo.

### Art. 13 Funzioni

- 1. L'Agenzia cura gli adempimenti dell'Autorità di bacino fornendo il supporto tecnico e organizzativo per il suo funzionamento e predispone, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza:
- a) i progetti di Piano di bacino, dei relativi Piani stralcio e il progetto del Piano di gestione del distretto idrografico;
- b) un'analisi delle caratteristiche del distretto idrografico della Sardegna, con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 5 della direttiva n. 2000/60/CE, per procedere ad un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee e per definire un'analisi economica dell'utilizzo idrico;
- c) gli elaborati per istituire e aggiornare i registri delle aree protette, con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 6 della direttiva n. 2000/60/CE;
- d) l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti;
- e) gli indirizzi e gli obiettivi per l'elaborazione, da parte del soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale, dei programmi di interventi e del piano finanziario, relativi al servizio di approvvigionamento idrico;
- f) la carta dei servizi inerente al servizio idrico multisettoriale regionale, esercitando inoltre le attività di verifica e controllo riguardanti il raggiungimento dei requisiti e degli standard in essa fissati;
- g) il sistema regionale dei corrispettivi economici per la fornitura dell'acqua grezza all'ingrosso per gli usi multisettoriali;
- h) le attività operative ed istruttorie relative alle funzioni della Regione in materia di servizio idrico integrato a' termini del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modifiche ed integrazioni;
- i) i programmi di monitoraggio dello stato di qualità delle acque, con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 8 della direttiva n. 2000/60/CE, anche ai fini della determinazione continua del bilancio idrico e della salvaguardia della sicurezza dei cittadini in condizioni di crisi e successiva emergenza idrica, concordandone l'attuazione con l'ARPAS;
- i pareri sulle domande di concessione idrica di particolare rilevanza, ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri e gli obblighi per l'installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivata o restituita e le norme sul risparmio idrico con particolare riferimento al settore agricolo;
- m) le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative

- delle acque destinate al consumo umano, ai sensi del comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006:
- n) i pareri di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  - 2. L'Agenzia inoltre, assicura:
- a) l'integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative al sistema delle acque interne, compresi gli ambiti fluviali e lacustri:
- b) la condivisione delle informazioni da parte di tutti gli enti competenti in materia, al fine di favorire una gestione coerente e integrata delle risorse idriche;
- c) la raccolta omogenea delle informazioni necessarie per l'alimentazione delle banche dati nazionali ed europee;
- d) la realizzazione di strumenti informatici di supporto alle decisioni e di monitoraggio in ordine all'impatto degli interventi;
- e) la realizzazione di servizi informativi per la diffusione di dati ed elementi conoscitivi del territorio;
- f) il raccordo e l'integrazione dei dati e delle informazioni con il Sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale gestito dall'ARPAS.

### Art. 14 Direttore generale

- 1. Il direttore generale dell'Agenzia è scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione o degli enti regionali o tra soggetti esterni di cui al comma 2 dell'articolo 28 e all'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi dimensioni nei cinque anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al medesimo soggetto.
- 2. Il direttore generale redige, in particolare, una relazione annuale sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le criticità emerse nell'anno precedente e un rapporto annuale sullo stato dei servizi idrici, sulle caratteristiche quantitative e qualitative dei corpi idrici e sull'assetto idrogeologico del territorio in Sardegna per la presentazione al Comitato istituzionale; tale relazione deve essere redatta in collaborazione, per le materie di competenza, con l'ARPAS.
- 3. Il direttore generale svolge le funzioni di segretario generale dell'Autorità di bacino regionale e partecipa alle adunanze del Comitato istituzionale senza diritto di voto.

## Art. 15 Assegnazione di beni

1. Per l'esercizio delle sue funzioni sono assegnati all'Agenzia, con decreto del Presidente della Regione, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture della Regione, degli enti regionali e di altri enti, organismi pubblici e società di capitali se tali beni sono di proprietà della Regione.

### Art. 16

### Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna

- 1. Il Piano di gestione del distretto idrografico, di seguito Piano di gestione, da sviluppare con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 13 della direttiva n. 2000/60/CE, è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela e dell'uso delle acque; esso, in coerenza con la pianificazione generale della Regione, assunta anche in qualità di Autorità di bacino:
- a) individua le misure e gli interventi necessari ad assicurare la tutela qualitativa e quantitativa dei corpi idrici e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, secondo il modello della programmazione integrata e nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- b) contiene il programma di tutela e uso delle acque con il quale sono individuate le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo;

- c) contiene l'integrazione della valutazione ambientale condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva n. 2001/42/CE.
- 2. Il Piano di gestione costituisce un piano stralcio di bacino con le caratteristiche e le procedure di approvazione e attuazione di cui all'articolo 9.

### Art. 17

### Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici

- 1. Il Comitato istituzionale stabilisce annualmente i criteri per l'attuazione del sistema di definizione dei contributi al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua all'ingrosso, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 2000/60/CE, tenendo conto:
- a) dell'esigenza di incentivare la conservazione ed il risparmio della risorsa idrica per conseguire l'obiettivo di una gestione sostenibile;
- b) degli investimenti infrastrutturali effettuati e da effettuare, che contribuiscono al miglioramento della produttività, della qualità e dell'organizzazione del servizio idrico di gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;
- c) dell'obiettivo di unificare i criteri di determinazione dei corrispettivi economici relativi al servizio di approvvigionamento idrico del sistema idrico multisettoriale regionale sull'intero territorio per categorie di utenze omogenee;
- d) delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero dei costi per le diverse categorie di utenza;
- e) dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni dei contributi territorialmente vigenti al recupero dei costi.
- 2. L'Agenzia elabora il Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l'acqua all'ingrosso, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e lo propone all'adozione del Comitato istituzionale che lo trasmette, successivamente, alla Giunta regionale per la sua approvazione; il Piano ripartisce i costi tra i diversi settori di utilizzazione suddivisi almeno nelle categorie di utenza di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3.
- I corrispettivi economici per la fornitura dell'acqua all'ingrosso sono riscossi dal soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale.
- 4. Gli organismi competenti della distribuzione delle risorse settoriali, che usufruiscono delle risorse idriche rese disponibili dal sistema idrico multisettoriale regionale, provvedono di conseguenza ad adeguare i rispettivi recuperi economici a carico degli utenti in relazione a quanto stabilito dal Piano di recupero dei costi.

### Capo III

Soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale

Art. 18

# Soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale

- 1. L'Ente autonomo del Flumendosa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformato in Ente delle risorse idriche della Sardegna, di seguito denominato ERIS, quale ente strumentale della Regione per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale.
- 2. L'ente provvede alla realizzazione, alla gestione e alla manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale affidati in concessione dalla Regione e, a tal fine, utilizza le risorse ed i beni della Regione per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, e quelli già di competenza dell'Ente autonomo del Flumendosa.
- 3. La titolarità delle reti e delle infrastrutture e la titolarità delle concessioni ad esse inerenti rimane in capo alla Regione, mentre la relativa gestione è attribuita all'ERIS.

### Art. 19 Compiti

(come integrato dall'art.18 della LR.n.12-2011)



- 1. L'attività dell'ERIS ha per oggetto:
- a) la gestione unitaria del sistema idrico multisettoriale regionale sia in modo diretto che indiretto;
- b) la progettazione, la realizzazione, la gestione dei relativi impianti ed opere e la manutenzione ordinaria e straordinaria e la valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, del sistema idrico multisettoriale regionale;
- c) la predisposizione dei programmi di interventi ed il relativo piano finanziario inerenti al servizio di approvvigionamento idrico multisettoriale regionale; essi sono approvati dalla Giunta regionale;
- d) la riscossione dei corrispettivi per il recupero dei costi del servizio idrico, per il sistema di approvvigionamento multisettoriale dell'acqua all'ingrosso, dalle utenze idriche settoriali sulla base del Piano di recupero dei costi;
- e) l'espletamento di ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dalla Regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati coerenti con la sua attività e con riferimento alle attività di realizzazione delle opere pubbliche.
- 2. Le norme statutarie dell'ERIS sono approvate, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici previo parere della competente Commissione consiliare.
- 2 bis. Le modifiche dello statuto di mero recepimento di disposizioni normative sono approvate con decreto del Presidente della Regione.";
- 3. Fino all'approvazione delle norme statutarie e regolamentari l'ERIS conserva lo statuto, il regolamento organico, i regolamenti interni e gli atti di contrattazione decentrata vigenti per l'EAF. Sono confermate, fino all'approvazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'ERIS, le strutture organizzative, le sottoarticolazioni e gli incarichi vigenti all'EAF alla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 20 Modifiche legislative

(come modificato dall'art.18 della LR.n.12-2011)

- 1. Nella tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), il numero 7) è sostituito dal seguente:
- "7) Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS);".
- 2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), la lettera n) è sostituita dalla seguente:
- "n) Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS);".

3.( soppresso).

### Art. 21

### Entrate del soggetto gestore

- 1. Le entrate del soggetto gestore sono costituite da:
- a) i contributi al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua all'ingrosso;
- b) i finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati al soggetto gestore;
- c) gli introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di altri enti e organismi pubblici;
- d) i finanziamenti statali e comunitari;
- e) ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle norme che ne disciplinano l'attività.
- 2. La Regione, sulla base delle risultanze dei Piani di bacino, del Piano di gestione o di documenti pianificatori preliminari predisposti dall'Agenzia e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, può concedere incentivi e contributi al soggetto gestore, a parziale copertura dei costi del servizio idrico multisettoriale, al fine di tener conto delle conseguenze

sociali, ambientali, economiche del recupero dei costi a carico dei soggetti utilizzatori delle risorse idriche e delle specifiche condizioni geografiche e climatiche della Sardegna.

- 3. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel Piano regionale di sviluppo e dei programmi operativi elaborati dall'Agenzia e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, può concedere incentivi e contributi a favore dell'ente per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione di opere infrastrutturali, nonché per ricerche e studi, attinenti alla gestione delle risorse idriche multisettoriali del distretto idrografico della Sardegna.
- 4. Il rilascio della concessione degli incentivi avviene secondo le seguenti priorità:
- a) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti multisettoriali;
- b) attivazione di risorse pubbliche con strumenti e tecniche che comportino minori costi per la pubblica amministrazione;
- c) attivazione di progetti che tendano al risparmio ed al recupero della qualità idrica;
- d) adozione di tecnologie a elevato contenuto innovativo, finalizzate al risparmio idrico.

### Capo IV

Norme per la trasparenza dei costi

### Art. 22 Finalità

- 1. Le presenti norme perseguono la trasparenza dei costi sostenuti dai soggetti gestori dei sistemi di approvvigionamento idrico per le diverse categorie di utenza mediante un appropriato sistema di individuazione e di separazione, amministrativa e contabile, degli oneri afferenti alle attività svolte per garantire il servizio idrico. Gli oneri del servizio idrico devono essere totalmente distinti dagli oneri afferenti ad altre attività ed altri servizi svolti dai soggetti gestori, comprese le attività connesse alla difesa idraulica del territorio.
- 2. La separazione amministrativa e contabile persegue l'obiettivo di rendere trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti operanti nel settore della gestione dei sistemi idrici e di consentire la verifica dei costi delle singole prestazioni assicurando, in particolare, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per attività svolta per area geografica e per categoria di utenza.
- 3. Le presenti norme dettano altresì le regole della corretta imputazione dei costi che i soggetti che operano nel settore della gestione dei sistemi idrici devono applicare anche al fine della promozione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi di pubblica utilità e per garantire adeguati livelli di qualità dei servizi in condizioni di economicità ed efficacia.

### Art. 23

### Ambito soggettivo di applicazione

1. Le presenti norme si applicano ad ogni soggetto, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che operi in favore di una pluralità di categorie di utenza di risorse idriche, ovvero che operi nel campo della gestione delle risorse idriche ed in altre e diverse attività; esse non si applicano a soggetti affidatari della gestione del servizio idrico integrato da parte dell'Autorità d'ambito.

### Art. 24

### Attività e comparti di separazione contabile

- 1. Con riferimento alle attività nel campo della gestione delle risorse idriche, costituiscono attività e comparti di separazione contabile:
- a) l'attività di produzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
  - 1) opere di presa e derivazione ad acqua fluente;
  - 2) dighe e relativi serbatoi di accumulo;
  - 3) pozzi e sorgenti;
  - 4) impianti non convenzionali;

- b) l'attività di adduzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
  - 1) adduzioni a pelo libero;
  - 2) adduzioni in pressione;
  - 3) impianti di sollevamento;
- c) l'attività di trattamento delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
  - 1) trattamento delle acque per l'utilizzo;
  - 2) depurazione delle acque per lo scarico;
  - 3) depurazione delle acque per il riuso;
- d) l'attività di distribuzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
  - 1) trasporto, accumulo e consegna;
  - 2) impianti di sollevamento;
- e) l'attività di misura delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
  - 1) installazione e manutenzione dei misuratori;
  - 2) rilevazione e registrazione dei flussi e dei consumi;
- f) l'attività di controllo della qualità delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
  - installazione e manutenzione delle apparecchiature di monitoraggio;
  - 2) campionamento;
  - 3) analisi chimico-fisiche e biologiche.
- 2. Tali attività comprendono le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle opere e degli impianti.

### Art. 25 Servizi comuni e condivisi

- 1. Le componenti non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attività di cui all'articolo 24, sono imputate ai servizi comuni.
  - 2. Costituiscono servizi comuni:
- a) la pianificazione e il controllo di gestione, la contabilità generale e di gestione, la revisione contabile interna ed esterna;
- b) la gestione finanziaria;
- c) il funzionamento degli organi legali e societari, inclusi presidenza, direzione generale, segreteria generale e protocollo, servizi legale e fiscale, studi economici, marketing e relazioni esterne;
- d) i servizi del personale e delle risorse umane;
- e) gli approvvigionamenti, acquisti, trasporti e logistica;
- f) la ricerca e sviluppo;
- g) i servizi di ingegneria e di costruzione;
- h) i servizi immobiliari;
- i) i servizi informatici;
- I) i servizi di telecomunicazione;
- m) eventuali altri servizi non compresi nel presente elenco.
- 3. Quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune sono attribuibili in modo diretto e quantificabile alle attività, il soggetto gestore assegna detti costi direttamente alle attività cui si riferiscono.
- 4. Quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune non sono attribuibili in modo diretto alle attività, il soggetto gestore assegna detti costi alle attività cui si riferiscono in modo proporzionale ai costi diretti imputati alle diverse attività.

## Art. 26 Categorie di utenza

- 1. Quando il costo complessivo di una attività svolta, distinto per comparti e gravato dei costi dei servizi comuni, è attribuibile in modo diretto a una categoria di utenza, il soggetto gestore assegna detto costo direttamente alla categoria cui si riferisce.
- 2. Quando il costo di una attività svolta, distinto per comparti e gravato dei costi dei servizi comuni, non è attribuibile in modo diretto a una categoria di utenza, il soggetto gestore ripartisce detto costo fra le categorie di utenze interessate in modo proporzionale al volume annuo di acqua movimentato per ciascuna categoria di utenza.

### Art. 27 Gestione separata

1. Ai fini delle norme del presente capo il soggetto gestore organizza le attività di cui all'articolo 24 come se le stesse attività fossero svolte da imprese separate.

### Capo V

Norme transitorie e finali

### Art. 28

# Personale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

- 1. L'Agenzia si avvale per le proprie funzioni prioritariamente del personale di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato). L'Agenzia può, inoltre, avvalersi di personale dell'Amministrazione e degli enti regionali.
- 2. În sede di prima applicazione il direttore generale dell'Agenzia è nominato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Entro due mesi dalla data della nomina di cui al comma 2, il direttore generale provvede:
- a) alla ricognizione del personale necessario per lo svolgimento a regime delle attività inerenti le competenze dell'Agenzia e dei relativi beni ed attrezzature;
- b) alla presentazione alla Giunta regionale, che l'approva entro quindici giorni, di una relazione sui risultati della ricognizione contenente la definizione della dotazione organica e dei beni e delle attrezzature necessarie per il funzionamento.
- 4. Entro i successivi due mesi la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, procede alla valutazione delle domande di assegnazione pervenute e alla contestuale attivazione delle procedure di mobilità.
- 5. I posti in organico, non coperti dopo l'attivazione dei provvedimenti di mobilità, sono assegnati mediante concorsi pubblici. Al personale dell'Agenzia è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento nell'ente di provenienza.

### Art. 29

### Personale dell'Ente delle risorse idriche della Sardegna

- 1. Il personale di ruolo dell'Ente autonomo del Flumendosa, alla data di entrata in vigore della presente legge, è assegnato all'Ente delle risorse idriche della Sardegna ed incluso nei suoi ruoli organici mantenendo l'inquadramento, lo status giuridico, economico, previdenziale in godimento e l'anzianità di servizio maturata che viene interamente riconosciuta nel ruolo dell'ERIS. Alle eventuali carenze di organico, in sede di prima applicazione, si fa fronte con il personale e secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 28
- 2. In sede di prima applicazione il consiglio di amministrazione dell'ERIS è nominato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Entro due mesi dalla data della nomina di cui al comma 2 il consiglio di amministrazione provvede:
- a) alla ricognizione del personale necessario per lo svolgimento a regime delle attività inerenti le competenze dell'Ente;
- b) alla presentazione alla Giunta regionale, che l'approva entro quindici giorni, di una relazione sui risultati della ricognizione contenente la definizione della dotazione organica necessaria per il funzionamento.
- 4. Entro i successivi due mesi la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, procede alla valutazione delle domande di assegnazione pervenute e alla contestuale attivazione delle procedure di mobilità.
- 5. I posti in organico, non coperti dopo l'attivazione dei provvedimenti di mobilità, sono assegnati mediante concorsi



pubblici. Al personale dell'ERIS è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento nell'ente di provenienza.

- 6. Ai soggetti che partecipino a concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione regionale per le finalità di cui al comma 5, impiegati presso l'EAF, a qualunque titolo, alla data del 1° novembre 2006, per profili professionali corrispondenti alle mansioni da essi effettivamente svolte, è attribuito, qualora conseguano l'idoneità nelle prove d'esame, un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore al 25 per cento del punteggio complessivo finale conseguito da ciascun candidato, in relazione alla durata del servizio prestato.
- 7. In sede di prima applicazione sono disposte analoghe selezioni concorsuali anche per le qualifiche "A" e "B" del vigente ordinamento professionale del personale regionale. Ai candidati idonei che abbiano, a qualunque titolo, prestato servizio negli ultimi quattro anni presso l'EAF sono riconosciuti i medesimi punteggi aggiuntivi di cui al comma 6; le relative graduatorie hanno validità triennale.

### Art. 30 Trasferimento di gestione

- 1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono singoli impianti del sistema idrico multisettoriale regionale cessano nell'attività di gestione a decorrere dall'effettiva operatività del nuovo soggetto gestore delle opere rientranti nel sistema idrico multisettoriale regionale.
- 2. L'ERIS prosegue nella gestione di tutte le opere e di tutti gli impianti ad uso multisettoriale di competenza dell'Ente autonomo del Flumendosa.
- 3. In sede di prima applicazione l'Assessorato regionale dei lavori pubblici procede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione e identificazione delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale di competenza della Regione da affidare al soggetto gestore e del personale adibito alla gestione delle opere, individuato sulla base delle certificazioni dei rappresentanti legali dei soggetti gestori di cui al comma 1.
- 4. Le opere identificate ai sensi del comma 3 sono dichiarate di competenza regionale con appositi decreti del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
- 5. I decreti di cui al comma 4, nell'individuare e disciplinare le procedure attraverso cui realizzare in concreto il trasferimento delle opere dall'attuale gestore al nuovo gestore unico regionale, devono prevedere:
- a) l'individuazione cartografica delle opere e le caratteristiche tecniche principali;
- b) l'individuazione della tipologia gestionale in atto, con riferimento alla natura giuridica e alle caratteristiche del servizio esercitato;
- c) l'illustrazione dei costi di gestione e delle strutture gestionali in
- d) l'individuazione del personale necessario per la gestione dell'opera da trasferire all'ERIS.
- 6. Il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla costituzione dell'Autorità di bacino trasmette al Comitato istituzionale i risultati della ricognizione di cui al comma 3.
- 7. Il personale trasferito è inquadrato dall'ERIS con le garanzie dell'articolo 2112 del Codice civile, facendo esclusivo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza; in ogni caso a tale personale è garantito un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto presso l'ente di provenienza all'atto del trasferimento.

- 8. L'ente di provenienza provvede alla liquidazione di tutti i crediti esigibili che il prestatore di lavoro ha maturato all'atto del trasferimento.
- 9. Il personale trasferito ha facoltà di esercitare l'opzione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della Legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della direzione generale degli istituti stessi) e successive modificazioni, per il mantenimento del trattamento previdenziale goduto presso l'ente di appartenenza.

# Art. 31 Procedure transitorie

1. Le integrazioni e modifiche puntuali ai piani stralcio di bacino di cui al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), già approvati e in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino e successivamente approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

### Art. 32 Relazione di verifica

1. Al fine della migliore ed unitaria gestione pubblica del sistema idrico integrato, multisettoriale ed idropotabile la Giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle normative regionali concernenti il governo della risorsa idrica e i soggetti gestori e sulla loro efficacia proponendo, inoltre, le eventuali integrazioni e modifiche necessarie alla legislazione vigente.

### Art. 33 Norma finanziaria

- 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in euro 300.000 per l'anno 2006; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria; gli stessi oneri fanno carico alla UPB S01.014 di nuova istituzione del bilancio regionale per l'anno 2006 e alla UPB corrispondente dei bilanci per gli anni successivi e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, all'UPB S08.014.
- 2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2006 sono introdotte le seguenti variazioni: in diminuzione
- 03 Programmazione UPB S03.006

Fondo speciale per nuovi oneri legislativi di parte corrente 2006 euro 300.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006)

in aumento

01 - Presidenza Direzione 01 Servizio 01 UPB S01.014 - NI Titolo I (01.01) Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna 2006 euro 300.000

08 - Lavori Pubblici UPB S08.014 (NI)

Contributi ed incentivi ad ERIS per il parziale recupero dei costi del servizio idrico multisettoriale regionale (comma 2 dell'articolo 21 della presente legge). 2007 PM.



### LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n.2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007) (Testo coordinato con successive modificazione ed integrazione; legge regionale 19 gennaio 2011, n.1 - 4 agosto 2011, n.16 - 8 marzo 2018, n.7 – 8 marzo 2018, n.7) (Sentenza Corte Costituzione 40 del 2 marzo 2018)

### **CAPO II** Organizzazione istituzionale Art. 6

Norme sugli organici e sulla spesa per il personale (come modificato dall'art.2 della LR.n.16/2011 e dall'art.1 della LR.n.7/2018)

- Per favorire il riordino dell'organico dell'Amministrazione regionale reso necessario dai processi di riforma in corso e dall'attuazione della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), nonché la ridefinizione degli organici delle agenzie regionali istituite con legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), le rispettive dotazioni organiche del personale, già rideterminate in riduzione ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2005, sono ulteriormente ridotte in misura corrispondente al numero delle cessazioni dal servizio intervenute in applicazione del comma 2.
- 2. Per le finalità del comma 1, l'Amministrazione regionale, gli enti, ivi compreso l'AREA, e le agenzie sono tenuti ad incentivare la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro dei dipendenti che maturino entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di legge per ottenere la pensione di anzianità, nonché i dirigenti che abbiano maturato i medesimi requisiti e compiuto cinquantasette anni d'età entro la stessa data, e chiedano la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dello stesso anno. Nella domanda, da presentare entro il 31 dicembre 2007, deve essere indicata la data di maturazione dei requisiti predetti e la data scelta per l'estinzione del rapporto di lavoro che non può essere successiva al 30 giugno 2008.
- 3. A favore dei dipendenti di cui al comma 2 è corrisposta un'indennità o un incentivo all'esodo pari a tre mensilità della retribuzione in godimento alla data di estinzione del rapporto di lavoro per ogni anno di differenza tra sessantaquattro anni e l'età anagrafica, ma per non più di quattro anni; la frazione di anno superiore a sei mesi è approssimata per eccesso; le indennità sono corrisposte entro novanta giorni dalla cessazione del servizio e comunque non oltre il 30 aprile 2008 per il personale che cessi nel corso del 2007 e il 30 settembre 2008 per il restante personale. Per la determinazione dell'indennità e dell'incentivo si considerano esclusivamente le voci retributive utili ai fini dell'indennità di anzianità. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziate in conto della UPB S01.02.001. Si applica l'articolo 20, comma 1, terzo periodo, della legge regionale n. 4 del 2006. Per evitare squilibri finanziari nella gestione del fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), per effetto delle disposizioni del comma 2, e a parziale copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, comma 35, della legge regionale n. 4 del 2006, sono versate al fondo medesimo le somme ancora sussistenti sul conto dei residui della UPB S01.02.001 e non utilizzate per l'applicazione del citato articolo 20, comma 1.
- 4. Per le finalità del comma 1 e nel quadro degli generali di contenimento della nell'Amministrazione regionale, negli enti, ivi compreso l'AREA, e nelle agenzie, nel triennio 2007-2009 non sono consentite assunzioni di personale nelle categorie A, B e C, salvo quanto previsto dalle disposizioni seguenti:
- a) nella categoria D sono consentite le assunzioni per pubblico concorso, entro il limite dei posti vacanti accertati nel corso

- particolari figure previste nel programma di reclutamento in atto:
- b) nella categoria C, ai fini del riequilibrio del rapporto tra le consistenze numeriche delle diverse categorie, sono consentiti inquadramenti mediante l'utilizzo, nel quadriennio delle graduatorie delle selezioni interne svolte entro il dicembre 2006, sino al limite del 50 per cento delle vacanze accertate nella relativa dotazione organica e aggiornate entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- dopo l'attuazione della norma della lettera b), i posti che risultino disponibili nella categoria B sono coperti sino al 50 per cento dei posti mediante selezione del personale della categoria A appartenente all' Amministrazione regionale, agli enti e alle agenzie; la relativa dotazione organica è ridotta in misura corrispondente ai predetti inquadramenti;
- d) per assicurare continuità alle attività di tutela e restauro dei beni librari e del Centro catalogo dei beni culturali, possono essere indette procedure selettive di reclutamento di specifiche figure professionali delle categorie B e C, nel numero complessivo di tredici unità, applicando le speciali modalità di selezione previste dall'articolo 52, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 31 del 1998;
- la validità della graduatoria del concorso relativo e) all'assunzione di 104 agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetto con decreto dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 1141/P del 6 novembre 2003, è prorogata per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per permettere l'espletamento del corso di formazione previsto dall'articolo 13 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), da parte degli idonei al concorso e per l'assunzione di un ulteriore contingente di personale è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 nell'anno 2007 (UPB S01.02.001, UPB S01.02.002 e UPB S01.02.004);
- f) per assicurare le pari opportunità tra il personale regionale, possono essere indette procedure selettive per l'accesso al livello economico iniziale delle categorie C e D dell'Amministrazione regionale, nel numero massimo di sei posti per la categoria C e di quattro posti per la categoria D, riservate al personale del soppresso Ente sardo industrie turistiche (ESIT) transitato nei ruoli regionali per effetto della legge regionale n. 7 del 2005, che non abbia partecipato alle selezioni interne di cui all'articolo 77 del contratto collettivo regionale di lavoro 15 maggio 2001, applicando le modalità di selezione previste dal decreto assessoriale 17 giugno 2003, n. 592/P, come modificato dal decreto assessoriale 25 gennaio 2005, n. 74/P, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla norma contrattuale.
- 5. Per assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte, i dipendenti a tempo indeterminato, comandati presso l'Amministrazione, le agenzie e gli enti regionali da oltre sedici mesi, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere inquadrati negli organici, rispettivamente, dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti medesimi. L'inquadramento è disposto a domanda secondo le modalità e i criteri previsti dall'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6, nella categoria professionale corrispondente a quella di appartenenza con il connesso trattamento retributivo e con la salvaguardia della retribuzione in godimento. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è accolta nei limiti della dotazione organica e delle risorse disponibili nei bilanci. La presente norma non si dell'anno e delle risorse che risultino disponibili, delle applica al personale comandato presso uffici di gabinetto e

pag. 81

ausiliari che non si trovasse già in comando da almeno diciotto mesi presso le direzioni generali; non si applica inoltre ai dipendenti comandati che, nel corso del triennio decorrente dalla data della presente legge, si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

- 6. È autorizzato l'inquadramento nelle categorie D e C del personale dei contingenti del Ministero dell'ambiente e del Ministero delle infrastrutture, preposti rispettivamente al Progetto operativo difesa del suolo (PODIS), al Progetto operativo ambiente - Autorità ambientale ed al Progetto operativo risorse idriche - II stralcio, nell'ambito del PON-ATAS 2000-2006, in servizio presso gli Assessorati degli enti locali, finanze ed urbanistica, dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, e selezionato attraverso procedure concorsuali pubbliche conformi ai principi della legge regionale n. 31 del 1998. L'inquadramento è disposto nel primo livello retributivo della categoria corrispondente a quella della qualifica professionale per la quale sono state espletate le selezioni, con il riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità di servizio maturata nei progetti operativi citati; l'Amministrazione regionale è autorizzata ad ampliare la propria dotazione organica per il numero di posti necessario. La spesa prevista per l'attuazione del presente comma è valutata in euro 500.000 annui (UPB S01.02.001).
- 7. È autorizzato l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato, operante in Sardegna in attività proprie del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, che ne faccia richiesta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato). L'inquadramento è disposto, nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, nelle aree e nei livelli retributivi equivalenti a quelli posseduti dal personale medesimo. Nel caso in cui il trattamento economico goduto presso lo Stato sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, la differenza è attribuita a titolo di assegno personale riassorbibile con futuri miglioramenti economici. Il personale inquadrato può chiedere, entro sessanta giorni dalla data d'inquadramento, di essere iscritto al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale regionale di cui alla legge regionale n. 15 del 1965; gli effetti dell'iscrizione al Fondo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda d'iscrizione. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma trovano copertura mediante le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 8 e 9, della legge n. 36 del 2004, alle quali l'applicazione della presente disposizione resta subordinata.
- 8. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle leggi regionali 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) e 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna - ARPAS), il personale dipendente a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, alla data del 28 settembre 2006, del centro di ricerca e formazione per il controllo dei sistemi idrici - Hydrocontrol - società consortile a responsabilità limitata ed il personale, esclusi i dirigenti, della Sigma - Invest in servizio alla data di messa in liquidazione della società stessa può chiedere l'assegnazione all'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna o all'ARPAS, che provvedono, nel rispetto delle norme vigenti in materia e compatibilmente con le disponibilità di bilancio e di dotazione organica, previo espletamento di apposite procedure concorsuali. L'inquadramento è disposto secondo la disciplina dell'articolo 2112 del Codice civile. (Modificato da art.3, comma 22 Ir.n.3/2008 e art.3 Ir. N.16/2011)

Sentenza n.40 del 2018

P.Q.M. - LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 8, della
legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2,

data di messa in liquidazione della società stessa.

recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)», come modificato dall'art. 3, comma 22, della legge della Regione autonoma Sardegna 5 marzo 2008, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)», e dall'art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale).

# LEGGE REGIONALE 8 marzo 2018, n.7 - Misure urgenti in materia di reclutamento

### Art. 1 - Modalità di selezione

- 1. Al personale di cui all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le modalità di selezione previste dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
- 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse destinate alla copertura della programmazione triennale del fabbisogno, iscritte in conto della missione 01 programma 10.

### DELIBERAZIONE N. 13/17 DEL 13.03.2018

Oggetto: Integrazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2017 – 2019.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ricorda che, con la deliberazione n. 37/17 dell'1.8.2017, è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale e determinata la capacità assunzionale dell'Amministrazione e del Corpo forestale, ai sensi dell'art.15 della L.R. n. 31/1998, che per il triennio di riferimento è pari a € 18.024.916,42, a fronte di stanziamenti disponibili pari a € 13.777.511,15 di cui € 9.313.231,07 destinati al reclutamento del personale amministrativo (esclusi i dirigenti e i forestali).

L'Assessore fa presente che, in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2018, sono cessate dal servizio 34 unità di personale provenienti dalle Società Hydrocontrol e Sigma Invest inquadrate nei ruoli regionali nel 2008, secondo le disposizioni contenute nell'art. 6, comma 8, della L.R. n. 2 del 2007 come modificato dall'art. 3, comma 22, della L.R. 3 del 2008. Tali cessazioni mutano, pertanto, il quadro di riferimento delle disponibilità finanziarie considerato per la determinazione della capacità assunzionale. Le risorse che si rendono disponibili per effetto delle predette cessazioni ammontano a €1.821.102,69 e consentono di integrare il contingente di personale amministrativo assumibile nell'ambito del Piano triennale del fabbisogno, passando da 187 a 225 unità.

In merito alla citata sentenza, l'Assessore fa rilevare che l'art. 6, comma 8, della L.R. n.2 del 2007 non aveva previsto una procedura concorsuale nemmeno con modalità "attenuate" trattandosi di una casistica riferita all'acquisizione di servizi essenziali.

Ricorda, infatti, l'Assessore che tale norma, era stata adottata per consentire l'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) e alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna - ARPAS), mediante l'assunzione del personale dipendente a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, alla data del 28 settembre 2006, del centro di ricerca e formazione per il controllo dei sistemi idrici - Hydrocontrol - società consortile a responsabilità limitata ed il personale, esclusi i dirigenti, della Sigma - Invest in servizio alla data di messa in liquidazione della società stessa

Tale personale era stato, conseguentemente, inquadrato ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile, nelle categorie giuridiche del comparto regionale corrispondenti alle qualifiche possedute nelle società di provenienza, secondo le seguenti tabelle:

Personale Società Hydrocontrol

CCNL Metalmeccanici - CCRL Regione Sardegna

Livello 4° Categoria B
Livello 5° Categoria B
Livello 6° Categoria C
Livello 7° Categoria D
Quadro Categoria D

Personale Società Sigma Invest

CCNL del credito - CCRL Regione Sardegna

3^ AREA - I° LIVELLO Categoria C 3^ AREA - II° LIVELLO Categoria D 3^ AREA - IV° LIVELLO Categoria D 3^ AREA - IV° LIVELLO Categoria D

L'esigenza sottesa dalla norma dichiarata incostituzionale permane tutt'ora tanto che il legislatore regionale è intervenuto con provvedimento d'urgenza approvando la legge regionale 8 marzo 2018 n. 7 concernente "Misure urgenti in materia di reclutamento". Tale legge prevede, per il personale delle Società Hydrocontrol e Sigma - Invest in questione, una procedura di reclutamento con le modalità di selezione indicate nel comma 2, dell'art. 20, del Decreto Legislativo n. 75 del 2017.

Senza alterare i contingenti già destinati alle diverse categorie, con la deliberazione n. 37/17 dell'1.8.2017, e nella salvaguardia delle varie modalità di reclutamento (procedure di stabilizzazione con le tipologie previste dall'art. 3 della L.R. n. 37/2016; mobilità ai sensi dell'art. 38-bis della L.R. n.31/1998; selezioni interne; utilizzo graduatorie in corso di validità e concorsi pubblici), considerato l'incremento delle risorse disponibili, prosegue l'Assessore, è, dunque, possibile attivare nell'immediato procedure selettive riservate per i predetti lavoratori ai sensi della citata L.R. n. 7 del 2018, per un contingente fino a 38 unità.

Ai fini di cui sopra, tenendo conto delle qualifiche possedute nei rispettivi comparti di provenienza e delle competenze richieste per lo svolgimento delle relative mansioni l'Assessore propone, di destinare la procedura alle seguenti unità:

24 unità di Categoria D;

7 unità di Categoria C;

7 unità di Categoria B.

Il personale così reclutato è inquadrato nel primo livello delle diverse categorie del contratto collettivo regionale di lavoro ai sensi dell'art. 68, comma 1.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione conclude, nel ribadire l'urgenza della procedura in argomento, rappresentando che la stessa è attuata nella salvaguardia della riserva del 20% dei posti per i concorsi interni

Della presente proposta è stata data informazione alle organizzazioni sindacali con la nota prot. n.7395 del 9 marzo 2018.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione in ordine all'integrazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2017 – 2019, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'organizzazione e del personale

## DELIBERA

- di approvare l'integrazione del Piano del fabbisogno 2017 2019 dell'Amministrazione regionale come rappresentato nella proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, che prevede un incremento del contingente di personale amministrativo assumibile nell'ambito del Piano triennale del fabbisogno, passando da 187 a 225 unità:
- di autorizzare, nell'immediato, l'avvio di procedure riservate, destinate al personale delle Società Hydrocontrol e Sigma ₹

Invest, tenendo conto delle qualifiche possedute nei rispettivi comparti di provenienza e delle competenze richieste per lo svolgimento delle relative mansioni destinando la procedura alle seguenti unità:

24 unità di Categoria D;

7 unità di Categoria C;

7 unità di Categoria B.

Il personale così reclutato è inquadrato nel primo livello delle diverse categorie del contratto collettivo regionale di lavoro ai sensi dell'art. 68, comma 1.

Letto, confermato e sottoscritto. Il Direttore Generale II Presidente Alessandro De Martini Francesco Pigliaru

- 9. Ai dipendenti dell'ex ESAF già iscritti al fondo integrativo pensioni (FIP) dell'ESAF, è assicurata la continuità del trattamento previsto dalle norme istitutive del medesimo fondo. È altresì assicurato il trattamento di fine servizio, compresa la quota INPDAP (ex INADEL), con l'iscrizione dal 29 luglio 2005 del personale ex ESAF al FITQ regionale. Su richiesta dei dipendenti interessati è garantita la continuità previdenziale attraverso il trasferimento del TFS INPDAP (ex INADEL) maturato alla data del 28 luglio 2005 al FITQ regionale. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato è tenuto al versamento delle quote, a proprio carico e a carico dei dipendenti, previste per i dipendenti iscritti al FITQ dalla legge regionale n. 15 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni.
- 10. L'Agenzia AGRIS è autorizzata a rinnovare o prorogare, sino all'espletamento dei primi concorsi pubblici, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale in servizio, col medesimo rapporto di lavoro, presso i soppressi ERA e Consorzi per la frutticoltura alla data del 1º maggio 2006, a condizione che gli stessi rapporti di lavoro siano stati instaurati tramite selezioni con procedura di evidenza pubblica conformi ai principi della legge regionale n. 31 del 1998.
- 11. Gli enti soggetti all'applicazione della legge regionale n. 31 del 1998 ridefiniscono in riduzione le loro dotazioni organiche in relazione ai posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il programma di reclutamento 2007 e 2008 è definito, nell'ambito delle risorse assegnate per il loro funzionamento, per l'esclusiva esigenza di garantire i servizi essenziali prioritariamente ricorrendo a procedure di mobilità intercomparto; il programma è approvato dalla Giunta regionale.
- 12. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), è sostituito dal seguente:
- "3. Il personale degli uffici di gabinetto è scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale o tra il personale degli enti e delle agenzie regionali o degli enti pubblici posto a disposizione dell'Amministrazione regionale, limitatamente alla durata dell'incarico presso l'ufficio di gabinetto, in posizione di comando o di aspettativa o con altra analoga formula secondo i rispettivi ordinamenti."
- 13. L'indennità di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 32 del 1988 è fissata nella misura determinata al 31 dicembre 2005.
- 14. L'indennità prevista dal comma 2 dell'articolo 4 dalla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles), così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1997, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), è corrisposta, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura del 90 per cento dell'importo determinato secondo i criteri indicati nella medesima norma e, con effetto dal 1° gennaio 2008, nella misura dell'80 per cento.

- 15. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono estese al personale dell'Ente foreste della Sardegna. Le risorse finanziarie derivanti dal contenimento della spesa nel quadriennio 2007-2010 devono essere utilizzate, previa deliberazione della Giunta regionale, per la stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e per l'attuazione di ogni altro piano o programma regionale coerente con le finalità istituzionali dell'Ente.
- 16. L'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva relativa al biennio economico 2006-2007, comprensivo degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative al periodo di vacanza contrattuale, già definito dall'articolo 11 della legge regionale n. 1 del 2006 è rideterminato in euro 20.909.000, con il limite di spesa a regime di euro 13.888.000. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede con gli stanziamenti previsti nella UPB S01.02.003.
- 17. È istituito presso la Presidenza della Giunta un ufficio temporaneo per la realizzazione del programma comunitario ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, cui sono attribuite le funzioni e i compiti di Autorità unica di gestione del programma in corso di approvazione. L'ufficio di livello dirigenziale *generale*, dotato di autonomia gestionale, dispone di un proprio contingente organico approvato con deliberazione della Giunta regionale, in modo da assicurare al suo interno, come previsto dalla normativa comunitaria per i Programmi ENPI CBC, oltre alla funzione di autorità unica di gestione, le funzioni delle autorità di pagamento e di certificazione, di autorità di audit e l'attività di supporto del segretariato tecnico congiunto composto da personale proveniente da paesi partecipanti al programma. L'organico dell'ufficio temporaneo, qualora non sia formato da professionalità già strutturate all'interno dell'Amministrazione regionale, deve provenire dall'elenco dei vincitori del concorso pubblico già espletato dalla Regione per l'area comunitaria e/o dagli idonei allo stesso concorso o, comunque, da professionalità scelte tramite pubblica selezione. All'ufficio è preposto un direttore equiparato, agli effetti giuridici ed economici, al direttore generale dell'Amministrazione regionale.
- 18. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'ufficio dell'autorità di gestione ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, valutati in euro 1.728.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2017, si fa fronte:
- a) per l'anno 2007 mediante anticipazione delle risorse comunitarie previste per l'assistenza tecnica del programma a valere sulle disponibilità del fondo di cui alla UPB S01.03.010 - cap. SC01.0628;
- b) per gli anni successivi mediante le risorse previste per l'assistenza tecnica del citato programma, pari ad euro 1.578.000 e di un cofinanziamento regionale pari ad euro 150.000.
- 19. Alle conseguenti variazioni di bilancio provvede con proprio decreto l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

# Art. 7

## Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)

- 1. Nella legge regionale n. 31 del 1998 sono introdotte le sequenti modifiche:
- a) il comma 3 dell'articolo 6 è abrogato;
- b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
- "Art. 6 bis (Attribuzioni di incarichi di elevata professionalità)
  - 1. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti, per obiettivi e progetti specifici attinenti alle competenze loro attribuite dall'ordinamento, possono conferire ad esperti, la cui competenza risulti adeguatamente documentata, incarichi individuali per prestazioni di elevata professionalità, quando la complessità o la straordinarietà dei problemi da risolvere richiede conoscenze ed esperienze eccedenti le normali

questa abbia preliminarmente accertato l'impossibilità di farvi fronte con le risorse professionali presenti al suo interno.

- 2. Gli incarichi sono disciplinati con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei quali sono indicati l'oggetto della prestazione, che deve essere di natura temporanea, la durata, il luogo, i contenuti, i criteri per lo svolgimento dell'incarico e il compenso.
- 3. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono conferiti previo espletamento di procedure comparative rese pubbliche preventivamente.
- 4. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti rendono noti mediante inserimento nelle loro banche dati, accessibili al pubblico per via telematica e nel BURAS, gli incarichi conferiti ai propri consulenti, indicando l'oggetto, l'importo e la durata dell'incarico, intendendosi soppresse le altre diverse forme di pubblicità previste da norme vigenti.";
- c) dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
- "Art. 33 bis (Conferimento di funzioni dirigenziali presso altre amministrazioni)
  - 1. I dirigenti dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti regionali del comparto ai quali siano conferite le funzioni di direttore generale o altra funzione dirigenziale presso amministrazione diversa da quella di appartenenza sono collocati in posizione di comando, con oneri a carico dell'ente di assegnazione, fatta salva l'applicazione di speciali disposizioni.
  - 2. I dirigenti dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti possono, a domanda, salvo diniego, essere collocati in aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti ed organismi pubblici o privati, senza alcun onere di natura retributiva o previdenziale a carico dell'Amministrazione o degli enti. Si applicano le limitazioni e i divieti previsti nell'articolo 23 bis, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.";
- d) il comma 2 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:
  - "2. I dipendenti dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti ai quali con contratto a tempo determinato sia conferito, in organismi o enti pubblici, un incarico di funzione dirigenziale o di funzionario dell'area direttiva possono, salvo divieto dell'amministrazione di appartenenza, essere collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del contratto, senza oneri di natura retributiva e previdenziale a carico dell'amministrazione di provenienza ma senza soluzione di continuità, ai fini giuridici, nel rapporto di lavoro con l'Amministrazione.";
- e) alla fine del comma 3 dell'articolo 58 sono aggiunte le
  - "Per i professionisti che svolgono compiti tecnico-scientifici e di ricerca, la Giunta regionale, nella formulazione degli indirizzi di cui all'articolo 63, si ispira alle definizioni e ai criteri contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori.".
  - 2. Nell'anno 2007 e seguenti, le spese per gli incarichi di cui all'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998 introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo non possono superare il 50 per cento delle risorse destinate a tali finalità nell'anno 2006; la limitazione non si applica relativamente alle risorse provenienti da finanziamenti statali e comunitari.

### Art. 8 Norme varie sul personale

1. Agli enti locali che, con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inquadrino nei propri organici dipendenti a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale, anche di qualifica dirigenziale, è attribuito, per tre anni, un contributo pari al 70 per cento del trattamento economico fondamentale annuo, spettante al competenze del personale dell'Amministrazione conferente el dipendente secondo il contratto collettivo di lavoro applicato

nell'ente di destinazione. A titolo di incentivazione, al dirigente o al dipendente inquadrato, è corrisposta una indennità commisurata a due mensilità, rispettivamente del trattamento fondamentale previsto per il personale dirigente o della retribuzione base per il restante personale, in godimento all'atto del trasferimento.

- 2. Nel comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2006, le parole "non superiore al 50 per cento dei posti" sono sostituite dalle parole "non superiore ai posti".
- 3. Per assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte, gli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998 e le agenzie regionali sono autorizzati ad inquadrare i dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 2007 con rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il rapporto stesso sia stato prorogato almeno una volta e che il contratto sia stato preceduto da selezione pubblica conforme ai principi della legge regionale n. 31 del 1998. L'inquadramento è disposto, nei limiti delle vacanze in organico e delle risorse ad esso destinate, nel livello iniziale della categoria corrispondente a quella di assunzione, secondo il contratto collettivo di lavoro regionale.
- 4. Per far fronte alle esigenze organizzative dell'ufficio di Roma, anche in relazione ai compiti derivanti dall'attuazione del programma comunitario ENPI, la Giunta regionale ne ridefinisce funzioni e compiti e determina il contingente delle figure professionali necessarie. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, il personale in servizio presso l'ufficio di Roma non riconducibile alle professionalità indicate nel provvedimento medesimo è posto in mobilità per la destinazione ad uffici della Regione autonoma della Sardegna o della pubblica amministrazione.
- 5. Per l'attuazione delle disposizioni dei contratti collettivi regionali di lavoro relative agli istituti incentivanti, le somme non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario negli appositi fondi sono conservate nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Le variazioni di bilancio, occorrenti per la ripartizione delle risorse relative alla retribuzione accessoria in applicazione dei contratti collettivi, sono disposte dall'Assessore regionale competente in materia di bilancio, su proposta della direzione generale competente in materia di personale.

### Art. 10

# Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali

1. Per l'anno 2007 e fino all'entrata in vigore della riforma del regime finanziario di cui al comma 5, in deroga alla normativa vigente in materia di criteri di riparto, i fondi di cui alle leggi regionali 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione), articolo 19; 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali); 23 maggio 1997, n. 19 (Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna), articolo 2; 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000), articolo 23, e n. 9 del 2006, confluiscono in un unico fondo il cui stanziamento, pari a complessivi euro 500.000.000 è ripartito per il 91 per cento a favore dei comuni e per il 9 per cento a favore delle province. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione sulla base di una guota pari al 40 per cento in parti uguali, e al 60 per cento su base demografica. A decorrere dall'anno 2008 e sino alla riforma di cui al comma 5 il suddetto fondo è incrementato in misura percentuale identica a quella di variazione delle entrate tributarie ordinarie a destinazione non vincolata della Regione.

- 2. L'ente locale, in piena autonomia, provvede all'utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali indicate al comma 1, agli interventi occupazionali e alle politiche attive del lavoro e alle funzioni di propria competenza.
- 3. All'accreditamento degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede, di norma, con quote trimestrali anticipate; sono fatte salve le operazioni finanziarie poste in essere in corso di esercizio provvisorio sulle leggi richiamate nel comma 1, nonché l'attività posta in essere dall'Amministrazione regionale sino all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale n. 9 del 2006; al riguardo l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, alle conseguenti variazioni di bilancio (UPB S01.06.001 cap. SC01.1059).
- 4. Nell'ambito delle funzioni delegate agli enti locali, è garantito il funzionamento dei centri di servizi sociali nei Comuni di Carbonia e di Ottana a valere sulle risorse trasferite ai rispettivi comuni.
- 5. In armonia con il titolo V della Costituzione e sulla base della potestà attribuita dallo Statuto speciale, la Regione attua la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali e riordina la legislazione relativa, con la predisposizione di un disegno di legge organico, contenente altresì la riforma del vigente regime dei rapporti finanziari fra Regione, province e comuni attraverso l'attribuzione di una quota della compartecipazione regionale ai tributi erariali in sostituzione dei trasferimenti finanziari al sistema delle autonomie locali, ad eccezione di quelli finalizzati alla perequazione ed ai programmi regionali di sviluppo economico e sociale. A tal fine la Giunta regionale istituisce un'apposita commissione di studio, con la partecipazione delle autonomie locali per la definizione dei testi legislativi con le proposte delle suddette riforme, da prodursi entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.

# Art. 11 Comparto unico Regione - enti locali

1. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006, allo scopo di avviare le procedure per la realizzazione del comparto unico Regione - enti locali e la conseguente graduale armonizzazione normativa ed economica del personale dipendente della Regione e degli enti locali, è autorizzato lo stanziamento di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009; detto fondo viene assegnato alla costituenda Agenzia per la rappresentazione negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna) (UPB S01.06.001- cap. SC01.1080).

### Art. 21

### Disposizioni in materia di agricoltura

- 7. Al fine di favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative nel settore agricolo l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale può stipulare apposite convenzioni con i centri di assistenza agricola, a valere sulle risorse stanziate nell'UPB S06.04.003 cap.SC06.0870.
- 9. L'ERA Sardegna, di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 7 del 2005, nonché il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari continuano ad esercitare le proprie funzioni fino al trasferimento delle stesse all'Agenzia AGRIS Sardegna. La loro soppressione e il trasferimento delle loro funzioni sono determinati, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2007, con deliberazione della regionale da adottarsi conseguentemente all'approvazione, a norma dell'articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, dello statuto, della pianta organica, del bilancio di previsione e del regolamento di contabilità dell'Agenzia AGRIS Sardegna. La stessa Agenzia, alla data di approvazione della stessa delibera, succede all'ERA Sardegna, al Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e al Consorzio provinciale per la frutticoltura di

pag. 85

Sassari in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con esclusione di quelli inerenti l'Istituto di incremento ippico.

- 10. L'ERSAT Sardegna, di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 7 del 2005, continua ad esercitare le proprie funzioni fino al trasferimento delle stesse all'Agenzia LAORE Sardegna e all'Agenzia ARGEA Sardegna per quanto di sua competenza. La sua soppressione e il trasferimento delle sue funzioni sono determinati entro, e non oltre, la data del 31 dicembre 2007 con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi conseguentemente all'approvazione, a norma dell'articolo 28 della legge regionale n. 13 del 2006, dello statuto, della pianta organica, del bilancio di previsione e del regolamento di contabilità dell'Agenzia LAORE Sardegna. La stessa Agenzia, alla data di approvazione della stessa delibera, succede all'ERSAT Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, e all'ERA Sardegna nei rapporti giuridici relativi all'Istituto di incremento ippico.
- 11. Le funzioni già esercitate dai Servizi dipartimentali dell'agricoltura, nonché le funzioni delegate all'ERSAT Sardegna ma rientranti tra quelle attribuite all'Agenzia ARGEA Sardegna dall'articolo 22 della legge regionale n. 13 del 2006, sono trasferite alla stessa Agenzia alla data di emanazione del decreto, soggetto a pubblicazione sul BURAS, di cui all'articolo 32, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2006, successivo all' approvazione dello statuto, della pianta organica, del bilancio di previsione, del regolamento di contabilità dell'Agenzia ARGEA Sardegna, e comunque, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2007. Alla stessa data di emanazione del decreto di cui sopra, ARGEA Sardegna succede ai Servizi dipartimentali per l'agricoltura e all'ERSAT Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni sopra richiamate.

# Legge regionale 4 agosto 2011, n.16 – Art. 7 - Disposizioni relative al personale ex Servizi dipartimentali dell'agricoltura

- 1. Il personale in servizio presso i Servizi dipartimentali dell'agricoltura assegnato all'Agenzia ARGEA Sardegna, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2007, resta inserito nei ruoli dell'Amministrazione regionale con il contestuale riconoscimento della posizione giuridica, economica e previdenziale anche integrativa, in godimento alla data del 1° ottobre 2007. Il periodo di servizio prestato dal suddetto personale presso l'Agenzia ARGEA Sardegna è riconosciuto come servizio effettivo di ruolo reso alle dipendenze dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, anche ai fini delle progressioni professionali all'interno della categoria e delle procedure concorsuali indette ai sensi della legge regionale n. 31 del 1998.
- 2. Il personale di cui al comma 1, pari a 265 unità, è assegnato, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti e delle disponibilità finanziarie a copertura delle medesime, ad ARGEA Sardegna e LAORE Sardegna previa intesa con le organizzazioni sindacali in relazione ai criteri di individuazione dei relativi contingenti; può inoltre permanere nei ruoli dell'Amministrazione regionale per le esigenze dell'Assessorato е dell'agricoltura riforma agro-pastorale, compatibilmente con la programmazione triennale reclutamento e fino a un incremento non superiore al 5 per cento del contingente organico dell'Assessorato al 1° gennaio 2010, con conseguente corrispondente riduzione di posti nella dotazione organica delle agenzie.
- 3. I posti della dotazione organica delle agenzie, occupati dai dipendenti assegnati in applicazione del comma 2, non sono disponibili sino alla cessazione dal servizio dei dipendenti medesimi.
- 4. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti di cui al presente articolo è interamente a carico dell'agenzia o dell'amministrazione che se ne avvale e non deve comportare oneri aggiuntivi nei rispettivi bilanci.

- 5. Sino all'entrata in vigore della presente legge il personale di cui al presente articolo continua ad essere retribuito da ARGEA Sardegna.
- 12. In sede di prima applicazione della legge regionale n. 13 del 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, la gestione e gli oneri del personale assegnato ad ARGEA Sardegna ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della stessa legge regionale, rimangono a carico delle amministrazioni di provenienza.
- 13. Ai fini dell'attuazione della medesima legge regionale n. 13 del 2006, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.
- 14. Nella legge regionale n. 13 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) nel comma 3 dell'articolo 6, nel comma 3 dell'articolo 13 e nei commi 1 e 3 dell'articolo 22 le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007" sono soppresse;
- b) gli articoli 7 e 14 sono abrogati;
- c) le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007" di cui al primo e secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 32 sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 21 della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007.".
- 22. Le economie, pari ad euro 9.306.000, realizzate dall'ERSAT Sardegna sui finanziamenti regionali destinati alla realizzazione di programmi di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, sono utilizzate dallo stesso ente, per incrementare la dotazione finanziaria della misura 4.9 del POR-FEOGA.

# Art. 26 Istituzione dell'Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico"

(soppresso dall'art.12 della LR.n.16-2011)

- 1. È istituita l'Agenzia governativa regionale denominata "Osservatorio economico", quale organo tecnicospecialistico della Regione in materia di elaborazione statistica. L'Agenzia svolge attività di rilevazione, elaborazione e analisi delle statistiche economiche e sociali al fine di renderle fruibili al popolo sardo e per supportare sul piano conoscitivo le politiche regionali. L'Agenzia realizza inoltre tutte le azioni ad essa delegate dalla Giunta regionale, dirette a perseguire le proprie finalità statutarie.
- 2. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Presidenza della Giunta, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.
- 3. L'Agenzia è regolata da un apposito statuto, approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare che deve essere espresso entro venti giorni, col quale sono disciplinate le attività, l'organizzazione della struttura operativa e il funzionamento degli organi.
- 4. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale deve essere in possesso di documentata esperienza professionale maturata in ambiente pubblico o privato in materia di statistica e analisi economica; il suo rapporto di lavoro è regolato da contratto quinquennale di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed ha carattere pieno ed esclusivo.
- 5. La Giunta regionale approva, entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano annuale di attività per l'anno successivo.
- 6. L'Agenzia è soggetta alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni

ed è inserita nel comparto di contrattazione del personale dell'Amministrazione e degli enti disciplinato dalla medesima legge.

- 7. L'Osservatorio economico Srl, costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali), e dell'articolo 41 della legge regionale n. 7 del 2005, è posto in liquidazione, previa conforme deliberazione dell'assemblea dei soci.
- 8. Il personale alle dipendenze dell'Osservatorio economico Srl con contratto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nell'Agenzia subordinatamente al superamento di apposite procedure concorsuali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.
- 9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in euro 1.100.000 annui, si fa fronte con le risorse già stanziate dalle leggi regionali di cui al comma 7; l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

# Legge regionale 4 agosto 2011, n.16 - Art. 12 - Soppressione dell'Agenzia regionale "Osservatorio economico"

1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è soppressa l'Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico", istituita dall'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2007, e le competenze in materia di statistica e per i rapporti con il sistema statistico nazionale sono attribuite alla Direzione generale della programmazione unitaria e della statistica regionale. Le risorse finanziarie, strumentali e umane della soppressa Agenzia sono attribuite all'Amministrazione regionale, la quale succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi instaurati dalla medesima. Le risorse allocate nei fondi previsti dai contratti collettivi regionali per la retribuzione accessoria sono trasferite ai corrispondenti fondi per il personale dell'Amministrazione regionale. Il personale a tempo indeterminato è inquadrato nella dotazione organica dell'Amministrazione regionale con la posizione giuridica, economica e previdenziale in atto. Per i restanti rapporti di lavoro l'Amministrazione succede nelle relative titolarità, fatta eccezione per quelli derivanti da posizioni di comando o di aspettativa che cessano dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione organica complessiva del personale dipendente dell'Amministrazione regionale è incrementata, per ciascuna categoria, di un numero di unità corrispondente a quello del personale a tempo indeterminato dell'Agenzia soppressa, in servizio fino al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'Assessore competente in materia di bilancio, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

### Art. 36

### Piano per il superamento del precariato

- 1. L'Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali possono procedere all'assunzione del personale a tempo determinato, esclusivamente per motivate esigenze straordinarie ed entro la misura massima del 5 per cento delle proprie dotazioni organiche; l'assunzione avviene sulla base di forme pubbliche di selezione e non costituisce titolo per l'ingresso nei ruoli dell'Amministrazione regionale.
- 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, in accordo con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva del comparto dei dipendenti regionali, è approvato il Piano pluriennale per il superamento del precariato anche attraverso la stabilizzazione dei lavoratori precari assunti con contratto di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, dall'Amministrazione regionale, dagli enti o dalle agenzie regionali rientranti, anche per effetto della presente legge, nel comparto di contrattazione regionale di cui alla legge regionale n. 31 del 1998. Il Piano è predisposto sulla base di una puntuale ricognizione, avuto riguardo al personale non dirigente che abbia svolto attività per almeno trenta mesi, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio o che maturi successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno 2007, tale requisito in virtù dei contratti di lavoro in essere alla data di approvazione della presente legge. Nel predetto personale non è compreso quello impiegato in attività di formazione nei CRFP e quello con funzioni di comunicazione esterna o di addetto stampa, o ai sensi della normativa in materia di uffici di gabinetto o strutture ausiliarie del Presidente della Regione o dei componenti della Giunta regionale. Nel piano, che ha durata massima di quattro anni, sono definiti i tempi e modalità di esecuzione dello stesso, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche . Il personale, il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato sulle base di procedure selettive di natura concorsuale, è stabilizzato a domanda; il restante personale, ivi compreso quello proveniente da progetti socialmente utili regionali e interregionali che abbia prestato servizio presso l'Amministrazione regionale, è sottoposto a prove selettive concorsuali pubbliche, con il riconoscimento di una premialità riferita al servizio prestato sulla base della legislazione vigente in materia.



### Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5

Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto.

### Art. 11

### Attività di progettazione, direzione lavori ed accessorie

- 1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici ed in particolare quelle relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alle attività tecnico-amministrative accessorie alla progettazione, nonché alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) o al dirigente del servizio competente per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono espletate:
- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui alla vigente normativa;
- dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge o sulla base di formale accordo;

omissis

### Art. 12

### Incentivi per la progettazione di lavori

1. Una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base della gara, compresa tra le somme del quadro economico dell'intervento, è ripartita tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della progettazione, del piano della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, con le modalità ed i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata e riportati in un regolamento adottato dall'amministrazione. La percentuale effettiva, entro la misura massima sopra indicata, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, compresa la quota a carico

dell'amministrazione erogante, è stabilita da tale regolamento in relazione all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare; la ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti alle prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell'amministrazione, in quanto affidate a soggetti esterni, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d) ed e), possono adottare con propri atti analoghi criteri.

- 2. Ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche, i criteri per il riparto degli incentivi sono determinati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale per l'Amministrazione regionale ed entro trenta giorni a decorrere dalla delibera della Giunta regionale dai consigli di amministrazione o dell'organo di amministrazione per gli enti; i criteri stabiliti dalla Giunta regionale costituiscono linee-guida per gli enti.
- 3. Il 35 per cento della tariffa professionale, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, compresa la quota a carico dell'amministrazione erogante, relativo alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione che lo abbiano redatto. Nelle more dell'emanazione di tale regolamento, le amministrazioni applicano quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 4. Nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera c) la somma incentivante è versata, in proporzione alle prestazioni svolte, dall'amministrazione aggiudicatrice all'amministrazione che ha fornito la prestazione, che provvede al versamento in favore dei propri dipendenti.
- 5. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di procedure diverse da quelle previste dalla presente legge.

\_\_\_\_\_\_

### LEGGE REGIONALE 5 marzo 2008, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008) (testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: legge regionale 28 dicembre 2009, n.5 – 4 agosto 2011, n.16) – (RICORSO del Presidente del Consiglio DEI Ministri – BURAS n.19 del 30 maggio 2008 e RINUNCIA all'impugnativa – Ordinanza Corte Costituzionale n.136 del 4 maggio 2009 – BURAS n.21 del 26 giugno 2009) (Sentenza Corte Costituzione 40 del 2 marzo 2018)

### Art. 3

# Disposizioni in materia di personale e di contenimento degli oneri istituzionali

(come integrato dal comma 22 della L.R.n.5/2009)

1. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 15 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007, si applicano nell'anno 2008, intendendosi i riferimenti temporali differiti di dodici mesi. A parziale modifica dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 2 del 2007, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il 50 per cento dei posti che si rendono vacanti per effetto delle cessazioni ivi previste sono destinati alle finalità di cui all'articolo 36, ferma l'applicazione dell'articolo 6, comma 4, lettere a), b) e c), della medesima legge. Il restante 50 per cento, limitatamente ai posti vacanti nella categoria D, viene coperto attingendo dalle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici per titoli ed esami portati a compimento nel triennio 2005-2007 la cui vigenza è prolungata fino al 31 dicembre 2009. (modificato da art.3 lr. N.16/2011)

### Sentenza n.40/2018

P.Q.M. - LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)», come modificato dall'art. 3, comma 22, della legge della Regione autonoma Sardegna 5 marzo 2008, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)», e dall'art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale).

**Legge Regionale 28 dicembre 2009, n.5 - 22.** Al fine del contenimento dei costi di funzionamento dell'Amministrazione regionale e dei suoi enti e agenzie regionali, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2008, è prorogato al 31 dicembre 2010.



- 2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007 non si applica agli enti la cui consistenza organica sia inferiore a 150 unità i quali, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 6, possono procedere, nell'anno 2008, ad assunzioni di personale esclusivamente mediante concorso pubblico allo scopo di garantire i servizi essenziali e previa verifica della possibilità di ricoprire i posti medesimi mediante mobilità all'interno del comparto di contrattazione di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), o tramite le procedure previste dall'articolo 36 (Piano per il superamento del precariato) della legge regionale n. 2 del 2007.
- 3. Nella legge regionale n. 2 del 2007 sono introdotte le seguenti modifiche:
- nel comma 4 dell'articolo 6 le parole "nel triennio 2007-2009" sono sostituite dalle parole "nell'anno 2007" e nella lettera f) le parole "quattro posti" sono sostituite dalle parole "sei posti";
- nel comma 6 dell'articolo 6 le parole da "dal Ministero dell'ambiente" sino a "Il stralcio" sono sostituite dalle parole "dei Ministeri preposti" e le parole "gli Assessorati degli enti locali, finanze ed urbanistica, dei avori pubblici e della difesa dell'ambiente" sono sostituite dalle parole "l'Amministrazione regionale";
- nel comma 11 dell'articolo 6:
  - 1) le parole "in riduzione" sono soppresse;
  - la parola "intercomparto" è sostituita dalle parole "tra le agenzie e gli enti del comparto";
- nel comma 2 dell'articolo 7 le parole "la limitazione non si applica relativamente alle risorse provenienti da finanziamenti statali e comunitari." sono sostituite da "fanno eccezione le spese correlate a entrate statali o comunitarie a tali finalità vincolate.":
- nel comma 2 dell'articolo 36 le parole "che ha durata massima di quattro anni" sono sostituite dalle parole "che deve concludersi entro il 31 dicembre 2009".
- 4. L'Amministrazione, gli enti e le agenzie, nelle more dell'espletamento delle procedure di stabilizzazione previste dalle disposizioni legislative regionali in materia, sono autorizzati a prorogare o rinnovare i rapporti di lavoro in atto al 30 settembre 2007 con i soggetti che abbiano maturato i requisiti per accedere alle procedure medesime fino al loro completamento.
- 5. Per la completa attuazione del piano per il superamento del precariato di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, è costituito un fondo con una dotazione, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, di euro 500.000. Alla ripartizione delle risorse provvede, su proposta dell'Assessore competente in materia, in relazione alle specifiche esigenze, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio con proprio decreto (UPB S01.02.001).
- 6. Nella legge regionale n. 31 del 1998, sono apportatele seguenti modifiche:
- a) nell'articolo 6 bis, introdotto dall'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2007:
  - 1) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo:
  - "Gli incarichi non possono avere durata complessiva superiore ai sei mesi e non sono rinnovabili, con il medesimo soggetto, per un biennio, durante il quale non possono essere stipulati altri contratti di lavoro flessibile.";
  - 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  - "2 bis. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 devono essere attivati unicamente per alte professionalità culturali, tecniche e scientifiche non previste dai propri organici.";
  - 3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
    - "3 bis. Le procedure di selezione comparativa per l'attribuzione degli incarichi di cui al comma 2 non possono consistere in colloqui di tipo motivazionale e sono avviate

- previo parere vincolante della direzione generale competente in materia di personale.";
- b) nel comma 4 dell'articolo 54 le parole "diciotto mesi" sono sostituite dalle parole "tre anni".
- 7. Le graduatorie derivanti dalle procedure di selezione comparativa dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie vigenti alla data di approvazione della presente legge decadono qualora non conformi alle procedure selettive stabilite dall'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato dal comma 6.
- 8. Nel comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2006, come modificato dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2007, dopo le parole "l'Amministrazione regionale", sono aggiunte le seguenti: ", gli enti e le agenzie del comparto di contrattazione collettiva regionale" e le parole "è inoltre autorizzata" sono sostituite dalle parole "sono autorizzati".
- 9. L'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva per il biennio economico 2008-2009, comprensivo degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative al periodo di vacanza contrattuale, è determinato in euro 14.690.000, con il limite di spesa a regime di euro 9.620.000 (UPB S01.02.003).
- 10. L'ammontare massimo delle risorse per la contrattazione integrativa relativa al personale dell'Ente foreste, per il quadriennio 2008-2011, è determinato in euro 9.200.000 (UPB S04.08.007).
- 11. Per far fronte ai nuovi assetti organizzativi e operativi relativi alla riorganizzazione dei servizi regionali di protezione civile, incardinati presso il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è autorizzato, per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011, l'incremento di euro 200.000 del fondo per la retribuzione di posizione del personale non dirigente (UPB S01.02.001).
- 12. Per l'anno 2008 e successivi è autorizzato, a favore del Centro regionale di programmazione, l'incremento di euro 40.000 del Fondo per la retribuzione di posizione del personale non dirigente (UPB S01.02.001).
- 13. I dipendenti dell'Amministrazione regionale attualmente inquadrati nella categoria B e assunti con concorsi pubblici non riservati che abbiano superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006, sono inquadrati a domanda nella categoria C al primo livello retributivo. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l'aumento della dotazione nella categoria C e l'uguale corrispondente riduzione della categoria B.
- 14. Ai sensi dell'articolo 1, comma 559, della legge n.296 del 2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata a inquadrare, a domanda, il personale dei consorzi agrari della Sardegna, collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006, nei limiti della dotazione organica vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 15. Per la prosecuzione dell'intervento di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), della legge regionale n. 2 del 2007, al fine di completare l'espletamento del corso di formazione previsto dall'articolo 13 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), da parte degli idonei al concorso e per la loro assunzione, nel corso del biennio 2008-2009, è autorizzata la spesa di euro 3.822.000 nell'anno 2008 e di euro 6.000.000 nell'anno 2009 e seguenti (UPB S01.02.001, S01.02.002 e S01.02.004). I termini di cui all'articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2007, sono prorogati al 31 marzo 2008.
- 16. Sino alla revisione della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale), e successive modifiche e integrazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, è esclusa qualsiasi iscrizione al fondo di cui alla medesima legge del personale assunto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono, comunque,

fatti salvi i diritti acquisiti dal personale iscritto alla medesima data. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di revisione della legge regionale n. 15 del

Legge regionale 4 agosto 2011, n.16. Art.4 - 3. Il personale a cui è stata applicata la disposizione dell'articolo 3, comma 16, della legge regionale n. 3 del 2008, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale), con decorrenza dalla data di assunzione, alle medesime condizioni previste per il personale di cui all'articolo 2, comma 1, punto 1), terzo periodo della stessa legge regionale n. 15 del 1965.

- 17. Dopo la lettera b) dell'articolo 27 bis della legge regionale n. 15 del 1965, introdotto dall'articolo 8 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 (Norme in materia di personale, modificative ed integrative della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42), è aggiunta la seguente:
- "b bis) ristrutturazione o completamento della prima casa di abitazione, estinzione o abbattimento di mutuo ipotecario sulla prima casa di abitazione, da documentare con atto notarile o equipollente.".
- 18. Il comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), è sostituito dal seguente:
- "4. Al personale degli uffici di gabinetto proveniente dagli enti pubblici compete, oltre all'indennità di gabinetto, il trattamento economico in godimento nell'ente di provenienza, esclusi gli elementi della retribuzione aventi natura accessoria e quelli connessi alle specifiche funzioni in relazione all'organizzazione dell'ente.".
- 19. Le indennità di carica del Presidente e degli Assessori della Giunta regionale possono essere determinate con provvedimento della Giunta regionale entro i limiti stabiliti dalla legge regionale 27 giugno 1949, n. 2 (Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori ed ai Consiglieri regionali), e successive modifiche e integrazioni.
- 20. Dall'entrata in vigore della presente legge il compenso mensile spettante ai presidenti degli enti di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), e successive modificazioni, è pari alla retribuzione fissa e di posizione dei direttori generali dell'Amministrazione regionale.
- 21. Nel comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2007, le parole da "subordinatamente" sino a "in materia" sono sostituite dalle parole "sin dalla sua costituzione".
- 22. Nel comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)), sono soppresse le parole da "ed è subordinato" sino a "materia" e nel comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007 sono soppresse le parole "previo espletamento di apposite procedure concorsuali".
- 23. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2006, è sostituito dal seguente:
- "1. Il trattamento economico del direttore generale è pari al 70 per cento del trattamento economico spettante al direttore generale di una Asl; il trattamento economico del direttore dell'area tecnico-scientifica e di quello dell'area amministrativa è complessiva, valutata in euro 60.000, per l'erogazione alle

pari al trattamento economico spettante a un responsabile di struttura complessa di una Asl; il trattamento economico spettante ai direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici e agli altri dirigenti è quello previsto dalle norme del Contratto collettivo nazionale della sanità di riferimento, applicabile sulla base del regolamento interno di organizzazione dell'ARPAS.".

- 24. Per l'attuazione dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), lo stanziamento a regime disposto dall'articolo 6, comma 16, della legge regionale n. 2 del 2007, è incrementato di euro 400.000 a decorrere dal 1° gennaio 2008 (UPB S01.02.003).
- 25. In attuazione della legge regionale n. 13 del 2006, e al fine di garantire, con proprie strutture, un adeguato livello di assistenza tecnica alle aziende zootecniche su tutto il territorio regionale, la Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla ridefinizione della pianta organica dell'Agenzia LAORE Sardegna. Entro i successivi sessanta giorni l'Agenzia LAORE Sardegna, sentite le organizzazioni sindacali, indice i relativi concorsi pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale n.13 del 2006, le quali sono estese al personale impegnato nelle attività amministrative e di laboratorio connesse ai servizi di assistenza tecnica prestati a favore degli allevatori della Sardegna.
- 26. Al fine di assicurare le pari opportunità tra il personale del comparto regionale, l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA), il cui personale è inserito nel comparto della Regione per effetto della legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 (Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)), è autorizzata ad applicare, sino alla copertura del 50 per cento dei posti vacanti, le procedure selettive per l'accesso al livello economico iniziale delle categorie B, C e D, riservate al personale che non abbia partecipato alla selezioni interne di cui agli articoli 76 e 77 del contratto collettivo regionale di lavoro del 15 maggio 2001, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal medesimo contratto.
- 27. Ai fini della migliore e più celere attuazione della normativa di riforma del sistema idrico integrato e per la pianificazione e gestione delle risorse idriche, l'Assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione esamina, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, le istanze presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15). Sono accolte le istanze nella misura stabilita dalla Giunta regionale, avuto riguardo alle esigenze della Amministrazione e degli enti e agenzie regionali e alla competenza, esperienza ed anzianità posseduta dai richiedenti. L'accordo quadro di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2005, è definito con tutte le organizzazioni sindacali delle categorie interessate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 28. Il contributo di cui all'articolo 32, comma 15, della legge regionale n. 2 del 2007, è rideterminato in annui euro 1.000.000 (UPB S05.02.001); la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli indirizzi per l'utilizzo di tale contributo.
- 29. La disposizione del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2007, si applica anche negli anni 2008 e 2009. Alla liquidazione e pagamento del contributo provvede la direzione generale del personale con le risorse stanziate in bilancio a copertura della dotazione organica.
- 30. È autorizzata, per l'anno 2008, la spesa

amministrazioni provinciali di quanto necessario per la copertura degli oneri relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 per l'inquadramento conseguente alla riqualificazione del personale transitato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale alle medesime amministrazioni provinciali ai sensi del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego), dell'articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2005, e dei decreti ministeriali del 10 giugno 2005 pubblicati sulle Gazzette ufficiali del 5 e del 6 settembre 2005 (UPB S02.03.006).

31. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 900.000 per la realizzazione, attraverso la stipulazione di accordi e convenzioni con gli uffici della Commissione europea, di un programma di alta formazione dedicato al personale dell'Amministrazione regionale e a quello degli enti locali che preveda, mediante la forma del distacco o dello scambio reciproco di personale, così come previsto dalla decisione della Commissione n. C(2006)2033 del 1° giugno 2006, che disciplina la figura dell'esperto nazionale distaccato (END), lo svolgimento di un'esperienza lavorativa presso i servizi della Commissione stessa; il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione (UPB S01.02.003).

# RICORSO N°23 DEL PRESIDENTE DEI MINISTRI depositato il 6 maggio 2008

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente, per la dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 13, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (B.U.R. n. 9 del 6 marzo 2008).

**Omissis** 

La norma viola gli articolo 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione. Codesta Corte ha già avuto occasione di occuparsi della questione nei confronti della Regione Sardegna.

Con sentenza n. 274/2003 ha chiarito che "l'accesso dei dipendenti a funzioni più elevate non sfugge, di norma, alla regola del pubblico concorso, cui è possibile apportare deroghe solo se particolari situazioni ne dimostrino la ragionevolezza; ...che, di regola, questo requisito non è configurabile - con conseguente violazione del parametro evocato - a proposito di norme che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti".

La norma regionale richiede per l'accesso alla categoria superiore che si siano superate "le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006".

La data di riferimento sta ad indicare che quelle selezioni sono state effettuate per fini diversi poiché all'epoca la norma oggi impugnata evidentemente non era ancora nemmeno in via di formazione.

Nè le selezioni risultano effettuate in base ad una apposita disciplina legislativa regionale, che non si trova richiamata.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) dello Statuto regionale la Regione in materia di stato giuridico ed economico del personale ha potestà legislativa cosicchè solo con legge si sarebbero dovute disciplinare le selezioni.

In mancanza della indicazione della legge, che le ha disciplinate, e quindi della natura delle verifiche richieste le selezioni non possono essere considerate adeguate in conformità a quanto codesta Corte ha precisato nella sentenza già citata. Nè, anche ammesso che lo fossero all'epoca, si potrebbero ritenere tali a distanza di circa due anni e quando sono utilizzate per il passaggio automatico alla categoria superiore, vale a dire per un fine diverso da quello in vista del quale sono state previste.

La norma è, comunque, illegittima costituzionalmente anche da un diverso punto di vista.

Per rendere capiente la dotazione organica nella categoria C senza modificare la dotazione organica complessiva, si è previsto che all'aumento della dotazione organica della categoria C, necessario per fare posto agli interessati, si accompagni una corrispondente riduzione nella categoria B. In pratica, la dotazione

della categoria C, in contrasto con il principio già enunciato da codesta Corte, verrà saturato con le nuove immissioni a seguito delle quali tutti i posti di organico saranno coperti.

La violazione dell'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, oltre che dell'art. 3, primo comma, è, pertanto, evidente.

Non può portare a conclusioni diverse l'art. 3, comma 1, lett. a) dello Statuto regionale.

Se ne trova la conferma nella sentenza di codesta Corte già richiamata.

Dopo aver chiarito quale sia l'estensione della potestà legislativa della Regione della Sardegna in materia di stato giuridico ed economico del suo personale dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, codesta Corte ha concluso che quella potestà non può estendersi fino a derogare ai principi dell'art. 97 Cost. attraverso un aumento di posti di organico riservati per il passaggio di dipendenti regionali a posizioni superiori senza concorso, saturando l'organico e rendendo così indisponibili per un notevole periodo di tempo posti da destinare a concorsi pubblici.

Per queste ragioni si conclude perchè l'art. 3, comma 13, della legge regionale della Sardegna n. 3 del 2008 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Roma, 24 aprile 2008.

Vice Avvocato Generale dello Stato

### ORDINANZA N.136 - ANNO 2009 LA CORTE COSTITUZIONALE

ha pronunciato la seguente Ordinanza Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 13, della legge della Regione Sardegna 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2008), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 aprile - 2 maggio 2008, depositato in cancelleria il 6 maggio 2008 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2008.

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese.

che la Regione Sardegna non si è costituita nel presente giudizio;

che, con atto depositato il 17 febbraio 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n.48 del 2009 e n.313 del 2007).

PER QUESTI MOTIVI - LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.



### LEGGE REGIONALE 14 maggio 2009, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2009).

Capo I

Disposizioni urgenti nei settori istituzionale e finanziario Art. 1

### Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario

- 40. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998, l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva relativa al personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, per il biennio economico 2008-2009, è rideterminato in euro 19.093.000, con il limite di spesa a regime di euro 11.530.000. Per l'anno 2009, una quota non inferiore ad euro 2.316.000 delle risorse complessive, è destinata alla remunerazione della produttività e del merito individuale valutati secondo criteri di premialità e selettività (UPB S01.02.003).
- 41. Gli enti soggetti all'applicazione della legge regionale n. 31 del 1998 i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie provvedono a quantificare le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, utilizzati per il personale di cui al comma 40.
- 42. Per gli anni 2009 e seguenti, le risorse del Fondo di cui all'articolo 16 della legge regionale n.7 del 2005, sono rideterminate in euro 5.281.000. A valere su detto fondo una quota pari ad euro 160.000 è ripartita tra le direzioni generali per essere destinata ad incentivare l'incarico di consegnatario. Le risorse stanziate nel suddetto fondo e non utilizzate nell'anno sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo (UPB S01.02.001).
- 43. A valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2008 di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 3 del 2008 per la realizzazione dei relativi programmi regionali, l'Amministrazione regionale può servirsi di una cabina di regia finalizzata al supporto dell'attività progettuale e laboratoriale delle istituzioni scolastiche (UPB S02.01.001).
- 44. Nel comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli incarichi disciplinati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non possono avere durata superiore ad un anno e sono rinnovabili una sola volta nel quinquennio; per l'esecuzione di programmi o di progetti specifici e determinati, finanziati con fondi regionali o statali o comunitari, attinenti alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione regionale, alle agenzie e agli enti, è consentito estendere la durata dei contratti per l'intero periodo di esecuzione del programma o progetto e, comunque, per una durata non superiore a trentasei mesi rinnovabili una sola volta sino a uqual periodo."
- 51. Dopo il comma 17 dell'articolo 6 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione legge finanziaria 2007), è aggiunto il seguente:
- "17 bis. Le posizioni di livello dirigenziale dell'ufficio Autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino

- del Mediterraneo, qualora non sia possibile reperire all'interno dell'Amministrazione regionale dirigenti in possesso dei requisiti richiesti per il raggiungimento degli obiettivi assegnati al medesimo ufficio, possono essere attribuite:
- a dirigenti di altre amministrazioni o enti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 11, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4;
- 2) a funzionari dell'Amministrazione regionale appartenenti alla categoria D, anche oltre il limite numerico di cui all'articolo 20, comma 11, della legge regionale n. 4 del 2006, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2007, n.2, nonché a funzionari di altre amministrazioni o enti pubblici in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e delle competenze professionali necessarie ad assolvere agli specifici compiti attribuiti all'ufficio dell'Autorità di gestione; l'incarico è strettamente temporaneo e la sua durata è commisurata a quella del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo.".
- 55. L'Amministrazione regionale, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, subentra ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), nei rapporti giuridici ed economici con il personale di cui all'articolo 5 della medesima legge.
- 56. Al predetto personale che è inquadrato, anche in sovrannumero, nel ruolo unico regionale e immediatamente assegnato agli uffici, si applica il contratto di lavoro collettivo per i dipendenti del comparto dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione. Al medesimo personale è riconosciuto per intero:
- a) il maturato economico in godimento che è mantenuto con assegno ad personam non riassorbibile;
- b) il servizio precedentemente prestato presso i citati soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 37 del 1995, ai fini previdenziali, economici e giuridici.
- 57. Al personale di cui ai commi 55 e 56 che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia collocato in quiescenza a richiesta, sono corrisposti gli incentivi nella misura prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2006; al medesimo personale che sia comunque collocato in quiescenza entro sessanta giorni, è riconosciuta una indennità pari a cinque mensilità della retribuzione in godimento, escluso il salario accessorio.
- 58. Sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 37 del 1995.
- 59. Prima del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 37 del 1995 è aggiunto il seguente:
- "01. Al personale comandato ai sensi dell'articolo 2 è riconosciuto il trattamento economico previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 28 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32. L'indennità è calcolata nella misura e con le modalità previste per il personale di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 27 della medesima legge."



\_\_\_\_\_

### LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 3

**Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale** (testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni – leggi regionali: 28 dicembre 2009, n.5 – 19 gennaio 2011, n.1 – 30 giugno 2011, n.12 – 4 agosto 2011, n.16 – 13 settembre 2012, n.17) – (Sentenza Corte Costituzionale n.235 del 5 luglio 2010 – BURAS n. 23 del 2 agosto 2010)

### Art. 1

### Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario

- 9. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), come modificata dall'articolo 5 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4), è inserito il seguente:
- "1 bis. Insieme ai beni immobili sono inoltre trasferiti i beni mobili e le attrezzature di pertinenza degli immobili stessi. Gli oneri finanziari dipendenti da mutui accesi per la realizzazione degli immobili trasferiti ed ancora pendenti, sono assunti dalle nuove province a seguito dell'attribuzione delle risorse in entrata derivante dalla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1.".
- 17. In attesa della disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), articolo 51, comma 2, nei comuni sardi aventi popolazione sino a 3.000 abitanti sono consentititi al sindaco tre mandati consecutivi.
- 18. Le risorse autorizzate dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 1, comma 12, possono essere utilizzate, anche per incentivi aggiuntivi a favore del personale dipendente impiegato nell'attuazione del relativo progetto, sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio.
- 19. I termini previsti dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 7, comma 55, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2009.
- 22. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2007, è sostituito dal seguente:
- "9. Al fine di consentire il pagamento urgente di spese da effettuarsi con immediatezza, anche in contanti, è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario intestato alla Regione a favore del cassiere regionale, sul quale versano i competenti centri di responsabilità tenuti ai pagamenti. Il cassiere è tenuto a rendere annualmente il conto dei fondi messi a disposizione. Gli interessi maturati e le somme disponibili su tale conto, alla fine dell'esercizio sono riversati alle entrate della Regione entro il 15 gennaio dell'esercizio successivo. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 11 del 2006."
- 23. Nell'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2007, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
- "4 bis. Al contratto di lavoro del direttore generale si applica, altresì, la disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. In sede di prima applicazione i termini ivi previsti decorrono dalla data di approvazione della presente legge.".
- 24. All'articolo 11 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), è aggiunto il seguente comma:
- "4 bis. Le amministrazioni pubbliche sono esentate dall'obbligo del pagamento dei canoni di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), articolo 7, ed al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), articoli 9 e 10, per le richieste di concessione di derivazione di acque pubbliche utilizzate esclusivamente per alimentare le riserve idriche destinate al Servizio antincendio e di protezione civile quali vasconi, laghetti collinari, vedette, serbatoi di cantiere e postazioni AIB. Eventuali

crediti facenti capo all'Amministrazione regionale nei confronti delle suddette pubbliche amministrazioni, derivanti da obblighi pregressi connessi alle fattispecie di cui al presente comma, sono estinti.".

25. All'articolo 4, comma 36, della legge regionale n. 1 del 2009, le parole "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2009".

### Art. 2

### Disposizioni nei settori produttivi e occupazionali

- 8. L'Amministrazione regionale, tramite l'Agenzia ARGEA Sardegna, eroga contributi a favore dei produttori agricoli, sino ad un massimo di 2.500 euro per azienda e per triennio, a copertura degli interessi maturati nell'anno 2009 di mutui contratti per la realizzazione di progetti non finanziati con fondi pubblici o per il risanamento di posizioni debitorie. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le direttive di attuazione dell'intervento in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Per tali finalità, per l'anno 2009, è stanziata la somma di euro 5.000.000 (UPB S06.04.005).
- 11. Le lettere f), g) ed h) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) sono abrogate.
- 12. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 500.000 a favore delle province competenti per territorio, destinata alla concessione di indennizzi, per i danni causati dal gruccione (Merops apiaster) agli apiari e alle produzioni apistiche nel corso dell'anno 2008, agli imprenditori apistici previsti dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), articolo 3, comma 2, in conformità alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2003, n. 21/59 (UPB S06.04.012).
- 16. I controlli del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di potenziale produttivo vitivinicolo e l'irrogazione delle sanzioni sono svolti dall'Agenzia ARGEA.
- 27. L'articolo 3, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), è da interpretarsi nel senso che il consorzio industriale provinciale è costituito tra la provincia e i comuni, facenti parte dei consorzi industriali di cui alla tabella A allegata alla legge, nel cui territorio insistano aree industriali inserite nel piano regolatore industriale sovracomunale di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno).
- 28. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un disegno di legge di riforma della legge regionale n. 10 del 2008, in materia di riordino delle aree industriali.
- 29. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2008, sono introdotte le seguenti modifiche:
- a) dopo la parola: "Borore" sono inserite le seguenti: ", salvo diversa deliberazione degli stessi,";
- b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: "I predetti comuni, per la gestione delle aree industriali che insistono sul proprio territorio, possono costituire un consorzio ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).".
- 30. Nella legge regionale n. 3 del 2008, all'articolo 1, dopo il comma 20 è inserito il seguente:

pag. 93

"20 bis. Le comunicazioni e le dichiarazioni relative al solo esercizio dell'attività produttiva, che non comportano valutazioni tecniche, si presentano al SUAP mediante una dichiarazione autocertificativa da parte dell'imprenditore che attesti la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'effettivo esercizio dell'attività e la conformità dell'intervento alla normativa applicabile. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, laddove la comunicazione sia completa, il SUAP rilascia una ricevuta che costituisce titolo autorizzatorio per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato.".

32. Le autorizzazioni di spesa di cui alla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 3, comma 2, lettera b), punto 1), possono essere utilizzate anche per l'attuazione di piani locali per l'occupazione giovanile che, deliberati dai comuni, sono finalizzati a favorire l'occupazione e l'autoimpiego di persone di età inferiore ai trentacinque anni, attraverso progetti promossi da soggetti pubblici e/o privati o mediante la creazione o l'espansione di imprese rispondenti ai criteri dell'imprenditoria giovanile. I comuni applicano procedure di evidenza pubblica per la selezione dei progetti proposti da terzi e per la selezione delle persone da impiegare nei progetti direttamente promossi dai comuni. I comuni ricorrono alle graduatorie degli uffici per l'impiego o, quando necessario, attraverso altre procedure basate su criteri non discriminatori.

33. Il comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009 è sostituito dal seguente:

"13. È autorizzata la spesa di euro 25.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2000 e della legge n. 388 del 2000, articolo 78, comma 2, nonché quelle attuative del 21 dicembre 2001 per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ex decreto legislativo n. 81 del 2000 e della legge n. 388 del 2000, articolo 78, comma 2, nonché per l'attivazione di programmi volti all'assunzione di soggetti svantaggiati, ai sensi del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificato dal decreto legislativo n. 297 del 2002, e dagli ulteriori accordi relativi ad interventi di recupero ambientale complementari a quelli previsti dalle convenzioni. Per l'attivazione dei programmi di cui al capoverso precedente si procede secondo le disposizioni contenute nell'articolo 34, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Le opere ed i servizi erogati in forza delle convenzioni sono sottoposti, ai fini della liquidazione finale delle somme spettanti, all'esame e verifica amministrativa da parte di una commissione istituita con deliberazione della Giunta regionale che ne determina i compiti e le funzioni. Le opere realizzate in attuazione della convenzione firmata dal Ministero del lavoro, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dei beni culturali, dal Ministero delle attività produttive e dalla Regione autonoma della Sardegna il 23 ottobre 2001 e il 4 dicembre 2001, ai sensi della normativa sopracitata, sono assegnate a titolo gratuito ai comuni che ne cureranno la gestione anche in collaborazione con l'Ente parco geominerario storico, culturale ed ambientale della Sardegna. L'individuazione delle opere da trasferire ai comuni è effettuata con provvedimento dell'Assessorato competente in materia di patrimonio.".

Alla maggiore spesa di euro 4.500.000 si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 1, comma 6, iscritta in conto dell'UPB S06.06.002 (UPB S04.06.005).

34. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 4 del 2006, articolo 27, comma 5, da attuarsi mediante i soggetti esecutori individuati dalle deliberazioni della Giunta regionale del 21 novembre 2006 e del 29 maggio 2007, è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 500.000 (UPB S02.03.007).

39. L'articolo 5 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 (Abrogazione della legge regionale 11 novembre 1949, n. 4,

e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica), è sostituito dal seguente: "Art. 5

- 1. Le sovvenzioni ed i contributi di cui all'articolo 4 sono concessi con determinazione del dirigente del Servizio competente in materia di cooperazione. Le direttive di attuazione della presente legge sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere di una commissione composta da:
- a) l'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, o un suo delegato che la presiede;
- i rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute. La concessione di sovvenzioni per le cooperative e i consorzi di cooperative è attivata conformemente alle regole comunitarie in materia di aiuti de minimis alle imprese.".
- 40. L'Agenzia LAORE Sardegna è autorizzata a inquadrare, attraverso prove selettive concorsuali per soli titoli, il personale dipendente dell'Associazione regionale allevatori in servizio alla data del 31 dicembre 2006, che abbia prestato la propria attività lavorativa nei servizi di assistenza tecnica a favore degli allevatori della Sardegna, ivi compresa l'attività di laboratorio e di amministrazione, finanziati con risorse regionali o statali, per almeno tre anni, riconoscendo nel passaggio l'anzianità di servizio e, a tal fine, la Giunta regionale, in attuazione della legge 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), articolo 28, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche della pianta organica della stessa Agenzia. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse previste nell'UPB S06.04.009.

### Art. 3 (1)

### Disposizioni per il superamento del precariato

(come integrato e modificato: dall'art.7 della LR.n.1/2011, dall'art.20 della LR.n.12-2011, dall'art.2 della LR.n.17-2012) (illegittimità costituzionale commi 2, 3 e 12 dell'art.3)

1. Al fine del superamento delle forme di lavoro precario nella pubblica amministrazione regionale, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, gli enti e le agenzie regionali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, esclusivamente per motivate esigenze straordinarie ed entro la misura massima del 3 per cento delle proprie dotazioni organiche; le assunzioni avvengono sulla base di forme pubbliche di selezione, privilegiando quelle per soli titoli. Le assunzioni non costituiscono in alcun modo presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato. I provvedimenti di assunzione in violazione dei limiti previsti sono nulli e determinano la responsabilità contabile di chi li ha posti in essere. Gli stessi provvedimenti sono immediatamente notificati alle competenti autorità di controllo.

# Legge Regionale 4 agosto n.16 - Art. 6 - Disposizioni sul superamento del precariato

- 1. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Assessore del personale, affari generali e riforma della Regione presenta alla relazione competente Commissione consiliare una sull'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2009, nell'Amministrazione regionale, negli enti e nelle agenzie regionali. Al fine di verificare il rispetto del limite massimo del 3 per cento previsto al citato comma 1, la relazione prende in considerazioni tutte le forme di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, ivi compresa quella interinale, alle quali fa riferimento la citata disposizione. Per l'anno 2011 tale relazione è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 2. Nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche, i posti riservati di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012, sono coperti mediante

ricorso a specifico concorso per titoli e colloquio, salvo che per le ipotesi alle quali si applica la disciplina dell'articolo 36, comma 2, ultimo periodo, prima parte, della legge regionale n. 2 del 2007. Al concorso è ammesso a partecipare il personale precario dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, ivi compreso quello di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 giugno 2010, n. 12 (Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF) ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 36, comma 2, terzo periodo, della legge regionale n. 2 del 2007 e l'esclusione del personale dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della presente, legge abbia svolto in forza di contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche, attività anche non continuativa presso le citate amministrazioni e anche in parte presso enti locali, per il periodo prescritto dall'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007.

(comma illegittimo – Sentenza Corte Costituzionale n.235 del 5 luglio 2010)

3. La previsione di cui all'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009, si applica utilizzando i posti vacanti nella pianta organica dell'Agenzia LAORE approvata con le deliberazioni della Giunta regionale n. 27/13 del 17 luglio 2007 e n. 73/1 del 20 dicembre 2008.

(comma illegittimo – Sentenza Corte Costituzionale n.235 del 5 luglio 2010)

- Ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n.410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari), entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, con deliberazione regionale, Giunta su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, è approvato un piano di collocazione del personale dipendente dei consorzi agrari della Sardegna in liquidazione coatta amministrativa, già collocati in mobilità collettiva, presso l'Amministrazione regionale, gli enti di cui alla legge n. 31 del 1998 e le agenzie, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche. Gli oneri relativi fanno capo ai rispettivi bilanci.
- 5. Le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto dei limiti delle rispettive piante organiche e delle effettive necessità, con facoltà dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie di provvedere alla trasformazione senza aumento di spesa dei profili funzionali esistenti in altri occorrenti di pari o inferiore livello. Il presente comma si applica anche per le procedure di stabilizzazione delle agenzie agricole regionali.
- 6. I finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), sono assicurati nella misura del 100 per cento del costo del lavoro e del 5 per cento per i costi generali e relativi alle attrezzature; per tali finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (UPB S03.01.003).
- 7. Per il superamento dell'albo di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7), per il personale della formazione professionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2012, la spesa annua valutata in euro 15.500.000; alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità recate dal Fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004.
- 8. Nelle more di una rivisitazione organica della disciplina del personale dei Centri servizi per il lavoro (CSL) e dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata a decorrere dall'anno 2012, la spesa annua di euro 12.000.000 cui si fa fronte con le disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004. Dello stanziamento è data formale comunicazione alle amministrazioni provinciali, a

fini della stipula dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio alla data di promulgazione della legge regionale n. 3 del 2008.

1 bis. L'Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 è, inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata triennale, previo superamento di specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica della idoneità all'espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento.

Il comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, stabilisce che l'Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 del predetto articolo 3, è autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali che prevedano l'assunzione a tempo pieno e indeterminato previo superamento di specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica dell'idoneità all'espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento. Tali programmi, costituiti da una graduatoria di merito, prevedono l'assorbimento degli idonei entro un triennio dalla loro approvazione da effettuarsi nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge. I predetti programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati, avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione interpretativa, modificativa e integrativa, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002.".

1 ter. I comuni, singoli, associati e consorziati, e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati, avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002.

1 quater. Tale personale è individuato tra quello che svolga o abbia svolto il proprio servizio come ultima sede nell'ente locale proponente il programma, dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianità per la collocazione in quiescenza, sulla base di specifica graduatoria di merito formulata a seguito della selezione di cui al comma 1 bis. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali, e in attuazione dell'articolo 14, comma 24 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

1 quater. Tale personale è individuato tra quello che svolga o abbia svolto il proprio servizio come ultima sede nell'ente locale proponente il programma, dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti per la collocazione in quiescenza, sulla base di specifica graduatoria di merito formulata a seguito della selezione di cui al comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, della presente legge. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali. Alle assunzioni si provvede ai sensi di legge

anche ai fini delle eventuali deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali.".

- 1 quinquies. I programmi di cui al comma 1 ter, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono l'elenco degli aventi titolo, il relativo piano di spesa, i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio. Per l'attuazione dei programmi previsti al comma 1 ter è autorizzata, per l'anno 2011, una spesa valutata in euro 4.000.000; per gli anni successivi si provvede annualmente con legge finanziaria nella misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2011 (UPB S01.06.001), gli enti locali concorrono con una spesa non inferiore a quella posta a disposizione dall'Amministrazione per ciascun ente richiedente."
- 2. (LR.1-11) Per consentire nelle amministrazioni di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, la completa e definitiva attuazione dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, integrato dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009, ai dipendenti regionali in possesso dei requisiti ivi previsti è riservato il 40 per cento dei posti vacanti della dotazione organica inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012. La riserva opera relativamente ai posti messi a concorso ed agli altri posti che si rendano disponibili sino al 31 dicembre 2013 per effetto delle cessazioni dal servizio. Per l'applicazione delle premialità previste nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, i concorsi relativi alle aree funzionali cui siano riconducibili le attività svolte dai dipendenti regionali ivi indicati e comprese nel programma regionale di reclutamento 2010-2012, ancorché banditi, sono espletati per titoli e colloquio, con esonero per i predetti lavoratori dalla eventuale preselezione.
- 2. L'Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 è, inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata quadriennale.
- 3. I comuni e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002. Tale personale è individuato dando ulteriore priorità all'anzianità

anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianità per la collocazione in quiescenza. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali, ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali.

- 4. I programmi di cui al comma 3, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono l'elenco degli aventi diritto, il relativo piano di spesa, i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio.
- 5. La Regione provvede, inoltre, tramite i propri Assessorati competenti in materia di personale e igiene e sanità, all'aggiornamento e prolungamento dei piani di stabilizzazione previsti dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 36, e dalla deliberazione 7 giugno 2007, n. 22/31, entro il limite massimo di quattro anni, al fine di ricomprendere i lavoratori precari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturati i requisiti richiesti dalle rispettive amministrazioni ai sensi delle vigenti normative.
- 6. La Regione provvede, tramite l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, alla puntuale verifica della attuazione delle norme di mantenimento in servizio del personale assegnato alle attività cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del

dei servizi per il lavoro, dei centri per lo svantaggio e delle agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2008, così come modificato dalla legge regionale n. 1 del 2009. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ai fini della piena attuazione delle norme definisce i necessari specifici accordi ai sensi della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), articolo 24.

- 7. I contratti a termine, atipici o flessibili, in essere alla data del 28 febbraio 2009, sono prorogati fino alla conclusione dei programmi di stabilizzazione previsti nel presente articolo.
- 8. Per l'attuazione dei programmi previsti nei commi 2 e 3 è autorizzata, per l'anno 2009, una spesa valutata in euro 3.000.000; per gli anni successivi si provvede annualmente con legge finanziaria nella misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2009 (UPB S01.06.001). Gli enti locali concorrono con una spesa di pari importo.
- 9. Per garantire la continuità del servizio svolto dal personale con contratti a termine, atipici o flessibili e di collaborazione coordinata e continuativa che opera nelle attività di disinfestazione, il contributo annuo alle province, previsto dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 15, comma 22, è incrementato di euro 850.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 (UPB S05.01.013).
- 10. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale riferisce, con cadenza quadrimestrale, alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e di lavoro, sull'andamento delle spese programmate a valere sul fondo regionale per l'occupazione previsto dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 6, alla cui dotazione finanziaria concorrono le assegnazioni provenienti dal bilancio regionale, dal bilancio statale e dai fondi comunitari destinate agli interventi regionali di politica del lavoro, di formazione professionale e per l'organizzazione e qualificazione dei relativi servizi anche territoriali. L'Assessore riferisce, inoltre, sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di lavoro previste dalla legge regionale n. 1 del 2009, dalla legge regionale 30 maggio 2008, n. 8 (Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), dalla legge regionale n. 3 del 2008 e dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego).
- 11. Nelle more della elaborazione e approvazione del nuovo Piano d'ambito delle risorse idriche, nel quale sono definite le compatibilità tecnico-economiche del sistema anche con il ricorso a strumenti e interventi straordinari, il gestore Abbanoa Spa è impegnato nella salvaguardia dei livelli occupazionali del personale dipendente delle ditte di conduzione di impianti, secondo le modalità definite nell'accordo RAS - ATO - organizzazioni sindacali e gestore del 10 luglio 2007. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il gestore provvede all'impiego, secondo le procedure di legge, di non meno di 230 unità del sistema della conduzione di potabilizzatori. Entro i successivi trentasei mesi, il gestore prosegue con la progressiva internalizzazione del sistema dei depuratori con l'impiego, secondo le procedure di legge e secondo i piani di gestione definiti dal gestore, delle unità aventi titolo ai sensi dell'accordo programmatico del 10 luglio 2007. Il gestore esegue un articolato programma di formazione, finanziato dalla Regione apposita linea di intervento, una finalizzato all'aggiornamento professionale ed alla riqualificazione delle risorse aventi titolo, ai sensi dell'accordo programmatico del 10 luglio 2007, per la salvaguardia del livello occupazionale.
  - 12. L'Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti di

personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) sono autorizzati ad inquadrare, nei limiti delle disponibilità di organico e delle risorse stanziate a copertura delle medesime, i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2009 a tempo determinato, a condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico conforme alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e prorogato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno una volta. (comma illegittimo – Sentenza Corte Costituzionale n.235 del 5 luglio 2010)

# Art. 4 Politiche attive del lavoro

- 1. Gli interventi previsti dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 6, comma 1, lettera b), destinati alla realizzazione di azioni sperimentali e a progetti mirati di inserimento e reinserimento lavorativo, anche di lavoratori disoccupati, in mobilità o in cassa integrazione, provenienti da situazioni di crisi occupazionale, e quelli della legge regionale n. 1 del 2009, articolo 3, comma 12, finalizzati al mantenimento dei livelli occupativi in particolari settori interessati da situazioni di crisi, sono individuati e attuati dalla Regione, tramite accordi promossi dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, di cui siano partecipi le organizzazioni sindacali e datoriali e i soggetti pubblici e privati interessati, con il ricorso alle forme pattizie previste dalla legge regionale n. 40 del 1990, articolo 24.
- 2. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, si avvale per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, ove lo ritenga necessario, anche in deroga alle vigenti normative, degli enti, aziende e agenzie regionali e/o istituite con legge regionale e delle società controllate o partecipate dalla Regione. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al titolo III della legge regionale n. 40 del 1990, e i relativi accordi sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro stipula nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).
- 3. Ai fini della massima accelerazione della spesa si provvede al finanziamento delle azioni e dei progetti mirati, previsti nel comma 1, tramite il fondo regionale per l'occupazione e con erogazioni entro le misure consentite dalla normativa comunitaria che non necessitino di preventiva notifica all'Unione europea. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie anche in funzione dell'impegno integrale delle risorse disponibili in materia di lavoro.

# Art. 5 Ambiente e governo del territorio

- 17. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alle disposizioni previste dalla legge regionale n. 4 del 2006, articolo 22, comma 16, e dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 15, comma 10, diretti alla realizzazione della scuola di formazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna, è autorizzata nell'anno 2009 la spesa di euro 5.000.000 (UPB S02.02.004).
- 19. Per assicurare la salvaguardia della fauna selvatica ferita o in difficoltà e, in particolare, le attività di recupero, trasporto, riabilitazione e rilascio, in attuazione delle disposizioni previste nella legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 400.000, da trasferire alle province e agli enti facenti parte della Rete regionale per la conservazione della fauna marina (mammiferi e tartarughe marine) (UPB S04.08.016).
- 20. Nella legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna ARPAS) sono introdotte le seguenti modifiche:
- a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
- "c) a contribuire alla gestione, nell'ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, del sistema

- informativo ambientale regionale (SIRA), per i moduli applicativi inerenti i processi operativi di interesse dell'Agenzia e, in tale ambito, alla raccolta sistematica, alla registrazione, alla validazione, all'elaborazione ed alla massima divulgazione dei dati ed informazioni rilevanti sotto il profilo della prevenzione e della protezione ambientale e territoriale:":
- b) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
- "c bis) a fornire, con continuità, tutti i dati di rilevanza ambientale in proprio possesso e/o derivanti dai propri compiti istituzionali, necessari per il popolamento e l'aggiornamento del SIRA, secondo i formati, le regole di conformità e le modalità indicati dalla Regione;";
- c) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla sequente:
- "d) alla realizzazione, in coordinamento con la Regione, ed alla gestione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, anche ai fini della valutazione del rapporto tra stato dell'ambiente e salute delle popolazioni;";
- d) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
- "d bis) a utilizzare per la propria attività di monitoraggio, ispezione e controllo, il SIRA, al quale collabora per la gestione, unitamente alla Regione stessa;";
- e) il comma 1 dell'articolo 4, il cui titolo è modificato in "Sistema informativo", è sostituito dal seguente:
- "1. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2, l'ARPAS utilizza e contribuisce alla gestione, nell'ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, dei moduli inerenti i processi operativi di interesse dell'Agenzia, come organizzati entro il SIRA, che comprende, tra l'altro:
  - a) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale esistenti, sia regionali che degli altri enti pubblici; a tale scopo l'ARPAS provvede, se necessario, a proporne, nell'ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, la loro integrazione, il potenziamento e l'adeguamento;
- b)i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale la cui realizzazione risulti programmata o in corso di realizzazione da parte della Regione e degli altri enti pubblici al momento dell'entrata in vigore della presente legge.";
- f) i commi 2 e 3 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:
- "2. Il controllo preventivo è esercitato dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, tramite il competente servizio ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, ed ha per oggetto gli atti da essa indicati all'articolo 3. Inoltre, il controllo si estende agli atti attinenti le procedure concorsuali, la costituzione di rapporti di lavoro e l'attribuzione di incarichi di consulenza.
- 3. Il controllo di cui al comma 2 è di legittimità e di merito. Il controllo di legittimità consiste nel giudizio sulla conformità dell'atto rispetto a disposizioni legislative e regolamentari. Il controllo di merito ha natura di atto di alta amministrazione e consiste nella valutazione della coerenza dell'atto adottato dall'azienda rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, alle regole di buona amministrazione e alle direttive della Giunta regionale.";
- g) dopo il comma 3 dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
- "3 bis. Qualora l'ente non provveda all'adozione degli atti obbligatori per legge o di quelli richiesti dal competente Assessorato, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore nomina commissari ad acta.
- 3 ter. Alla tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995, dopo il "n. 16) Ente foreste della Sardegna" sono aggiunti il "n. 17) Conservatoria delle coste della Sardegna" ed il "n. 18)ARPAS".".
- avolo di 22. È autorizzata, nell'anno 2009, a favore del CRAL sistema regionale la spesa di euro 100.000 per il restauro e la messa in

norma degli edifici di proprietà regionale concessi in uso al CRAL (UPB S01.05.001).

### Art. 11

### Disposizioni per l'organizzazione amministrativa

- 1. Il Presidente può avvalersi di un portavoce, per il cui contratto di lavoro si applica la legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale) articolo 28, comma 2; può inoltre avvalersi di un ufficio stampa composto da un capo ufficio e da un numero di collaboratori, iscritti all'ordine dei giornalisti, non superiore a dodici, direttamente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quella della legislatura ed assegnabili, in qualità di addetti stampa, agli assessori. I criteri per la composizione e l'organizzazione dell'ufficio e per il trattamento economico, nell'ambito del contratto di lavoro giornalistico, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono valutati in euro 1.385.000 annui (UPB S01.01.002 e S01.02.002).
- 2. Nell'ambito del servizio trasparenza e comunicazione della Regione, è definito un contingente, non superiore ad otto unità, per le attività di informazione e di supporto tecnico al capo ufficio stampa. Al personale, assunto mediante pubblico concorso tra gli iscritti all'ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), e successive modificazioni, si applica il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti.
- 3. I dipendenti iscritti all'ordine dei giornalisti, compresi quelli degli enti e delle agenzie regionali che, alla data del 1° luglio 2009, risultino stabilmente addetti alle attività di informazione e di supporto tecnico operativo al capo ufficio stampa, possono chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inseriti nel predetto contingente. L'inquadramento nelle qualifiche del contratto nazionale giornalistico è disposto sulla base di certificazione del competente dirigente, relativa alle attività effettivamente svolte e al periodo di svolgimento, sentito il capo ufficio stampa. Al restante personale impegnato in attività di supporto operativo al capo ufficio stampa, anche con mansioni di autista, è corrisposta come remunerazione per il lavoro straordinario, gli obblighi di reperibilità e gli orari disagevoli, un'indennità mensile nella misura pari al compenso di 50 ore di lavoro straordinario.
- 4. Agli oneri relativi ai commi 2 e 3 valutati in euro 150.000 per l'anno 2009 ed in euro 300.000 per gli anni successivi si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S01.02.001.
- 5. La direzione generale per l'innovazione tecnologica, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2005, articolo 21, è soppressa; le competenze, le strutture, le risorse finanziarie, strumentali e umane sono attribuite all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.
- 6. Presso la Presidenza della Regione è istituita la Direzione generale della protezione civile della Regione Sardegna la quale esercita le funzioni che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), articolo 108, comma 1, lettera a), punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7, conferisce alle regioni e quelle di cui alla legge regionale n. 9 del 2006, articolo 69, e coordina le attività di protezione civile delle strutture della Regione, delle province, dei comuni e delle associazioni di volontariato. Il presidente svolge le proprie funzioni anche mediante delega all'Assessore della difesa dell'ambiente. Alla Direzione sono trasferiti il personale, le risorse finanziarie e i mezzi allocati nel Corpo forestale strumentali alle funzioni di cui ai precedenti punti.
- 7. Per ridurre le spese relative alle prestazioni specialistiche esterne, le risorse, in particolare quelle derivanti dal cofinanziamento di programmi comunitari, nazionali e di

- programmazione negoziata, iscritte in bilancio possono essere utilizzate quale incentivo aggiuntivo a favore del personale dipendente, qualora rendicontabile. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità dell'intervento.
- 8. In deroga alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, articolo 32, comma 3, e articolo 56, nei concorsi pubblici banditi entro il 31 dicembre 2010, la riserva è elevata al 50 per cento.
- 9. Presso la Presidenza della Regione è istituita la Direzione generale per il coordinamento della programmazione unitaria
- 10. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale n. 31 del 1998, è integrato come segue:
- a) dopo la parola "sindacale" sono inserite le parole "nonché i dipendenti comandati a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37";
- b) alla fine del periodo è aggiunto il seguente: "I posti della dotazione organica occupati dai dipendenti fuori ruolo sono resi disponibili. Alla cessazione dell'aspettativa o del comando, i dipendenti sono reintegrati nella dotazione organica mediante, ove occorra, l'istituzione di posti soprannumerari che sono assorbiti all'immediato verificarsi delle cessazioni dal servizio.".
- 11. Nell'ultimo periodo del comma 50 dell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2009, sono aggiunte infine le seguenti parole: "compresi i compensi di cui al presente comma e le spese di trasferta".
- 12. Dopo il comma 50 dell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2009, è aggiunto il seguente:
- "50 bis. L'incarico di commissario liquidatore è compreso nei compiti e doveri d'ufficio. Gli oneri relativi ai compensi previsti dal comma 50 e le spese di trasferta, per i dipendenti regionali nominati commissari liquidatori, sono a carico dell'Amministrazione regionale dall'anno 2010. Le risorse di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 7, comma 42, sono trasferite ai consorzi industriali per le spese di funzionamento al netto degli oneri di cui al comma 50 e 50 bis a valere sulla disponibilità delle UPB S01.02.001, S01.02.002 e S01.02.004."
- 13. Le disponibilità previste dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 4, comma 25, sono incrementate di euro 1.300.000.
- 16. L'Amministrazione regionale, compresi gli enti e le agenzie, incentivano la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro dei dipendenti che maturino entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di legge per ottenere la pensione di anzianità, e dei dirigenti che abbiano maturato i medesimi requisiti e compiuto cinquantasette anni d'età entro la stessa data, e chiedano la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dello stesso anno. Nella domanda, da presentare entro il 31 dicembre 2009, è indicata la data di maturazione dei requisiti e la data scelta per l'estinzione del rapporto di lavoro, che non può essere successiva al 30 giugno 2010.
- 17. A favore dei dipendenti di cui al comma 16 è corrisposta un'indennità o un incentivo all'esodo pari a tre mensilità della retribuzione in godimento alla data di estinzione del rapporto di lavoro per ogni anno di differenza tra sessantaquattro anni e l'età anagrafica, ma per non più di quattro anni; la frazione di anno superiore a sei mesi è approssimata per eccesso; le indennità sono corrisposte entro novanta giorni dalla cessazione del servizio e comunque non oltre il 30 aprile 2010 per il personale che cessi nel corso del 2009 e il 30 settembre 2010 per il restante personale. Per la determinazione dell'indennità e dell'incentivo si considerano esclusivamente le voci retributive utili ai fini dell'indennità di anzianità. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziate in conto della UPB S08.01.002.
- 18. Le disposizioni dei commi 16 e 17 sono estese al personale dell'Ente foreste della Sardegna.

Sentenza Corte Costituzionale n. 235 del 7 luglio 2010

### LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 3 e 12, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);
- 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 3 del 2009 promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera I), della Costituzione e agli artt. 3, lettera a), e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con il ricorso indicato in epigrafe;
- 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 3 del 2009, promossa dal Presidente del Consiglio

dei ministri, in riferimento all'art. 5, lettera a), dello statuto della Regione Sardegna e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe:

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge della Regione Sardegna n. 3 del 2009, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3 e 5 dello statuto della Regione Sardegna, all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010. Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2010.

### LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n.5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010) (Testo coordinato con successive modificazioni e integrazioni: legge regionale 19 gennaio 2011, n.1)

### Art. 1

Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario

- 13. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva relativa al personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, per il triennio economico 2010-2012, è determinato in euro 32.480.000, con il limite di spesa a regime di euro 16.482.000 (UPB S01.02.003).
- 15. Gli enti soggetti all'applicazione della legge regionale n. 31 del 1998, i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie, provvedono a quantificare le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri e ai parametri, anche metodologici, utilizzati per il personale dell'Amministrazione regionale.
- 16. Il comma 16 dell'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 2008, è abrogato.
- 17. Il comma 25 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), è abrogato.
- 22. Al fine del contenimento dei costi di funzionamento dell'Amministrazione regionale e dei suoi enti e agenzie regionali, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2008, è prorogato al 31 dicembre 2010.
- 23. Gli enti strumentali della Regione e le agenzie regionali sono soggetti ai controlli previsti dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali). Il controllo si estende anche agli atti attinenti alle procedure concorsuali, alla costituzione di rapporti di lavoro e all'attribuzione di incarichi di consulenza. È fatta salva la facoltà della Giunta regionale, con proposta deliberazione approvata dell'Assessore su competente, di disporre la non sottoposizione a controllo di tali atti. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con gli assessori competenti per materia, previa acquisizione del parere espresso dalla competente Commissione consiliare, è approvata una revisione organica degli statuti degli enti di cui alla tabella A, in conformità alla presente disposizione.
- 25. I termini di cui all'articolo 4, comma 10, della legge regionale n. 3 del 2008, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012 e comunque non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006 realizzati dalle società esecutrici degli interventi finanziati.
- 26. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge finalizzato alla semplificazione dei procedimenti amministrativi.

**DELIBERAZIONE N. 14/10 DEL 6.4.2010** 

Oggetto: Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5, art. 1, comma 23 - Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, art. 8, comma 1, lettera a). Linee di indirizzo per la revisione organica degli statuti degli enti di cui alla tabella A della legge regionale n. 14 del 1995 e atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni vigenti in materia di bilancio e controllo di Enti e Agenzie.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto, per quanto di competenza, con il Presidente e con gli Assessori degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, della Difesa dell'Ambiente, dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, del Turismo, Artigianato e Commercio, dei Lavori Pubblici, del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, riferisce che l'articolo 1, comma 23, della L.R. n. 5 del 2009 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, la Giunta regionale debba procedere all'approvazione di una revisione organica degli statuti degli enti di cui alla lettera A della L.R. n. 14 del 1995.

L'Assessore prosegue precisando che il citato comma 23 prevede la sottoposizione al controllo di cui alla L.R. n. 14 del 1995 di ulteriori atti quali quelli attinenti alle procedure concorsuali, alla costituzione di rapporti di lavoro e all'attribuzione di incarichi di consulenza. Lo stesso comma stabilisce che è fatta salva la facoltà della Giunta regionale di disporre la non sottoposizione a controllo di tali atti.

Al fine di semplificare gli adempimenti in capo ai singoli enti e agenzie e di individuare con maggiore chiarezza la tipologia di atti da sottoporre a controllo e le modalità di verifica sugli stessi, l'Assessore della Programmazione, di concerto con gli Assessori competenti, propone di procedere, al fine del rispetto degli adempimenti richiamati dal citato comma 23, all'approvazione di un'unica deliberazione organica.

Per il perseguimento di tale obiettivo, la Direzione generale del Bilancio, in collaborazione con gli Assessorati competenti per materia e con gli Enti soggetti a controllo, ha proceduto:

- 1. all'analisi della legislazione relativa agli Enti da ultimo inseriti nella tabella A, per l'individuazione dei riferimenti che devono intendersi abrogati a seguito dell'applicazione del disposto di cui alla L.R. n. 5 del 2009 (allegato 3);
- 2. all'analisi degli statuti degli Enti di cui al punto 1, al fine di individuare le parti in contrasto con il nuovo disposto normativo, che devono intendersi abrogate con l'approvazione della presente deliberazione (allegato 4);
- 3. all'esame del combinato disposto della L.R. n. 14/1995 e successive modifiche e integrazioni e della L.R. n. 11/2006, nonché della normativa civilistica, per le Agenzie in regime di contabilità economico patrimoniale, finalizzato alla predisposizione di un atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni sopra richiamate, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della L.R. n. 31/1998.
  - Tale atto è contenuto nel testo, redatto in articoli, recante le disposizioni che tutti gli enti di cui alla tabella A dovranno rispettare e richiamare nei relativi statuti (allegato 1);
- 4. predisposizione di una pista di controllo per l'accelerazione delle procedure di verifica sulla legittimità degli atti di cui all'articolo 3, comma 1 della L.R. n. 14/1995 (allegato 2). Le procedure delineate in tale documento sono finalizzate esclusivamente al rispetto della tempistica richiamata dalla vigente normativa per la predisposizione, da parte dei competenti Assessorati, degli atti di cui al comma 4 della L.R. n. 14/1995.

Le bozze della documentazione sopra richiamata sono state inviate dalla Direzione generale del Bilancio agli enti e alle agenzie di cui alla tabella A, nonché alla Presidenza della Regione, ai competenti Assessorati e all'Assessorato del Personale con nota n. 681 dell'8.2.2010 con richiesta di osservazioni da far pervenire entro e non oltre il 21 febbraio 2010. Le osservazioni pervenute sono state quando possibile recepite negli allegati sopra richiamati.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con gli Assessori degli Affari Generali, della Difesa dell'Ambiente, del Lavoro, dell'Agricoltura, della Pubblica Istruzione, del Turismo, dei Lavori Pubblici e dell'Igiene e Sanità, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato della Programmazione

### **DELIBERA**

- di approvare gli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- di sostituire gli articoli degli statuti e dei regolamenti indicati nell'allegato 4 secondo le modalità in esso indicate e i successivi articoli sono rinumerati di conseguenza;
- di stabilire che gli enti i cui statuti sono approvati direttamente dai relativi consigli di amministrazione sono tenuti all'adeguamento degli stessi entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione;
- di stabilire che gli enti non provvisti di disposizioni statutarie, sono tenuti all'applicazione diretta dei contenuti degli allegati 1 e 2. La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge regionale n.5 del 28.12.2009.

Il Direttore Generale Gabriella Massidda Il Presidente Ugo Cappellacci

### Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 14/10 del 6.4.2010

Atto di indirizzo interpretativo e applicativo ex articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale n.31 del 1998, in relazione alle procedure di controllo degli Enti / Agenzie regionali

## Art. 1 - Indirizzo, vigilanza e controllo

1. I controlli dell'Ente/Agenzia sono effettuati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 1995 n. 14 e successive modifiche e integrazioni.

### Art. 2 - Atti sottoposti a controllo

- 1. Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della programmazione regionale e con le direttive impartite dalla Giunta regionale e con gli atti di indirizzo degli Assessorati competenti, gli atti rientranti nelle seguenti categorie:
- a) programmi di attività;
- b) bilanci di previsione e relative variazioni e bilanci consuntivi;
- c) regolamenti interni;
- d) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e contratti di valore superiore a 500 mila euro. In tal caso, l'atto da sottoporre a controllo è quello di attivazione della procedura di gara;
- e) regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
- f) deliberazioni concernenti la costituzione di società e di altre norme associate e la partecipazione ad esse;
- g) atti attinenti alle procedure concorsuali ed alla costituzione di rapporti di lavoro;
- h) atti attinenti all'attribuzione di incarichi di consulenza.



### Art. 3 - Trasmissione degli atti

- 1. Gli atti soggetti a controllo sono inviati, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione all'Assessorato regionale competente.
- 2. Il controllo degli atti di cui alle lettere e) e g) del comma 1 dell'articolo 2, è effettuato dall'Assessorato competente in materia di Personale.
- 3. Il controllo degli atti di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, è effettuato dagli Assessorati competenti nelle materie oggetto dell'attività dell'Ente/Agenzia.
- 4. Gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 sono sottoposti anche al controllo preventivo di legittimità contabile dell'Assessorato competente in materia di bilancio e sono inviati, per conoscenza, al Consiglio regionale.
- 5. Al fine di semplificare e snellire le procedure di controllo, quando gli atti di cui alla lettera b) riguardino spese relative al personale dipendente, gli stessi sono trasmessi anche all'Assessorato del Personale, che esprime il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell'atto.
- 6. Le variazioni compensative tra i capitoli della medesima Unità Previsionale di Base e i prelevamenti dai fondi di riserva sono effettuati con determinazione del direttore generale e sono inviate, per conoscenza, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, ai Consigli di amministrazione ovvero al Commissario straordinario, agli Assessorati competenti per materia ed all'Assessorato competente in materia di bilancio. Le variazioni sui residui sono trasmesse ai competenti Assessorati solo per conoscenza.

### Art. 4 - Termini per la presentazione dei bilanci e delle relative variazioni

- 1. I bilanci di previsione degli enti e le relative variazioni, quando le entrate derivino anche in parte da trasferimenti della Regione, devono essere adottati entro venti giorni dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale o delle relative variazioni.
- 2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, devono essere adeguate l'entità dei contributi previsti nei propri bilanci a quelli contenuti nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni di bilancio, da sottoporsi a controllo con le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 3.
- 3. Al fine di rendere efficace il controllo sulle variazioni di bilancio, il termine ultimo per la presentazione delle stesse è fissato nel 20 novembre dell'anno a cui si riferiscono. Possono essere ammesse variazioni oltre tale data solo quando queste si riferiscano ad eventi verificatisi successivamente al 20 novembre.

#### Art. 5 - Esercizio Provvisorio

- 1. L'esercizio provvisorio è deliberabile esclusivamente quando lo stesso sia consentito nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, comma 1.
- 2. L'esercizio provvisorio può essere concesso in deroga al comma 1 solo in casi eccezionali debitamente motivati.

### Art. 6 - Rendiconto generale

- 1. Il termine per la presentazione del rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente è fissato al 15 maggio.
- 2. Il rendiconto generale è elaborato secondo quanto previsto dalla legge di contabilità regionale e deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

## Art. 7 - Enti/Agenzie in contabilità economico - patrimoniale

- 1. Gli Enti/Agenzie in regime di contabilità economico patrimoniale, sottopongono a controllo secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14:
- il budget economico e finanziario, nei termini di cui all'articolo 4;
- le variazioni al budget economico e finanziario;
- il bilancio d'esercizio, da presentarsi nei termini previsti dagli articoli 2364 e 2478 bis del codice civile.

### Art. 8 - Atti attinenti a procedure concorsuali, costituzione di rapporti di lavoro e attribuzione di incarichi di consulenza

- 1. Sono sottoposti al controllo di legittimità e di merito dell'Assessorato competente in materia di personale, i seguenti atti:
- gli atti di programmazione per l'attribuzione di incarichi di consulenza, i quali devono prevedere le motivazioni della consulenza, la tipologia, l'assenza all'interno dell'ente di figure professionali che potrebbero svolgere l'attività, il corrispettivo previsto;
- gli atti di programmazione relativi all'avvio di procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato, i quali devono far riferimento alle dotazioni organiche e definire il numero delle posizioni a concorso, i profili professionali, gli inquadramenti e la tipologia di rapporto di lavoro prevista;
- gli atti di programmazione per l'acquisizione di lavoratori atipici, i quali devono indicare le motivazioni del rapporto, la carenza nell'ente di figure professionali che potrebbero ricoprire la posizione, il numero delle unità previste, i profili professionali, gli inquadramenti e la tipologia di rapporto di lavoro prevista.
- 2. Sono esclusi dal controllo:
- gli atti relativi a programmi e progetti che prevedano specifiche procedure di controllo e rendicontazione, quali ad esempio quelli cofinanziati dall'Unione Europea;
- gli atti di costituzione di rapporti di lavoro e di affidamento di consulenza comportante un onere massimo di 30.000 euro, al netto dell'IVA e di eventuali oneri accessori;
- − le acquisizioni di personale stagionale quando le stesse siano configurabili all'interno dell'attività caratteristica dell'Ente/Agenzia.
- 3. Gli atti di cui al presente articolo, intervenuti dopo il 1 gennaio 2010 ma sulla base di atti di programmazione già adottati o di concorsi espletati in precedenza, non sono soggetti a controllo.

Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 14/10 del 6.4.2010

- Per gli atti concernenti l'approvazione di bilanci, variazioni di bilanci e conti consuntivi, è necessario, ai fini dell'approvazione, il parere dell'Assessore competente in materia di bilancio.
  - La procedura di controllo è così articolata:
- 1) Approvazione:
  - a) L'Assessore competente in materia di bilancio esprime il proprio parere di legittimità contabile entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto e lo trasmette all'Assessore competente per materia;
  - b) L'Assessore competente per materia predispone la proposta in Giunta di approvazione entro complessivi 20 giorni lavorativi.
- 2) Sospensione:
  - a) L'Assessore competente in materia di bilancio e/o l'Assessore competente per materia trasmettono all'Ente/Agenzia la propria richiesta di chiarimenti entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto sottoposto a controllo;
  - b) I termini restano sospesi sino al ricevimento da parte dell'Assessore competente in materia di bilancio e/o l'Assessore competente per materia della nota di chiarimenti che deve essere inviata dall'Ente/Agenzia entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
  - Gli atti possono essere sospesi per un massimo di due volte con le modalità di cui alla lettera a).
- 3) Riesame:
  - a) L'Assessore competente in materia di bilancio esprime la propria proposta di riesame entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto e lo trasmette all'Assessore competente per materia;
  - b) L'Assessore competente per materia predispone la proposta in Giunta di riesame entro complessivi 20 giorni lavorativi.
- Quando i bilanci, variazioni di bilancio e i conti consuntivi si riferiscano a spese relative al personale e, in particolare, ai fondi per la retribuzione di rendimento, di posizione e delle progressioni professionali al fine di consentire l'accelerazione delle procedure di approvazione gli Enti soggetti a tali tipologie di controllo sono tenuti a trasmettere gli atti oggetto di esame, corredati da appositi prospetti che evidenzino tutti gli elementi della quantificazione, anche all'Assessorato competente in materia di personale che deve esprimere il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto.
- Qualora, anche dopo la scadenza dei termini previsti per l'esercizio dei controlli, i competenti Assessori ravvisino irregolarità di qualsivoglia natura, le stesse sono comunicate tempestivamente agli Enti/Agenzie che sono tenuti ad effettuare con altrettanta tempestività i necessari adeguamenti di bilancio.

### Allegato n. 3 alla Delib.G.R. n. 14/10 del 6.4.2010

### Elenco dei riferimenti normativi implicitamente abrogati dall'art. 1, comma 23 della Legge regionale 28 Novembre 2009, n. 5

ENTE / AGENZIA	RIFERIMENTO DI LEGGE	ARTICOLO ABROGATO	TESTO DELLA PARTE ABROGATA		
Osservatorio Economico	L.R. n. 7/2007 - art. 26	<b>26,</b> comma 2, 1° capoverso	- L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Presidenza della Giunta.		
Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate	L.R. n. 4/2006	1, comma 2	ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;		
Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS)	L.R.n.6/2006 e successive modifiche e integrazioni	3, comma 3, lettera d) 6, comma 3 ter	d) approva il bilancio preventivo pluriennale ed annuale ed il conto consuntivo.  3-ter. Alla tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995, dopo il "n. 16) Ente foreste della Sardegna" sono aggiunti il "n. 17) Conservatoria delle coste della Sardegna" ed il "n. 18) ARPAS".		
Agenzia Regionale Sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna)		art. 27, comma 1, quarta riga	per quanto non previsto dalla presente legge		
Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna)	L.R. n. 13/2006	art. 28, comma 1	La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, approva, con riferimento alle agenzie istituite con la presente legge:  a) gli statuti; b) i regolamenti interni; c) i bilanci di previsione e consuntivi; d) i programmi annuali e pluriennali; e) gli atti di indirizzo e le direttive a cui le agenzie devono attenersi nell'esercizio della loro attività; f) le piante organiche.		
LAORE Sardegna		Art. 29, comma 1	I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle agenzie sono approvati dalla Giunta regionale con la procedura prevista dall'articolo 28.		
			2. Sono assoggettati a controllo preventivo di legittimità e di merito, ai sensi dell'articolo 3		

AREA	L.R. n. 12/2006	Art.21, comma 2	della legge regionale n. 14 del 1995, i seguenti atti: a) i bilanci di previsione pluriennale ed annuale ed il conto consuntivo; b) i regolamenti; c) i piani annuali e pluriennali di attività; d) le piante organiche; e) gli incarichi di direzione.  1. Il bilancio di previsione e il rendiconto
Agenzia Regionale per il Lavoro	L.R. n. 20/2005	Art. 22	generale, adottati dal direttore, corredati dei pareri del collegio dei revisori dei conti, sono approvati dalla Giunta regionale.
		Art. 20	esercita, tramite l'Assessorato competente in materia di sanità, la funzione di vigilanza e controllo di merito e di legittimità sugli atti dell'Istituto
Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sardegna (I.Z.S.)	L.R.n.12/2008	Art. 21, commi 1, 2, 3, 4	1. La Regione esercita, tramite l'Assessorato competente in materia di sanità, con le modalità previste dagli articoli 27, 28 e 29 della legge regionale n. 10 del 2006, il controllo preventivo sui seguenti atti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna: a) conto consuntivo; b) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione; c) atti, contratti e convenzioni che comportino impegni di spesa su base pluriennale per un importo complessivo superiore a Euro 1.000.000; il controllo avviene entro quindici giorni lavorativi dall'adozione dell'atto, decorsi i quali gli atti si intendono approvati. 2. Gli atti o i contratti che comportino impegni di spesa inferiori a Euro 1.000.000 non sono soggetti a controllo preventivo, ma sono comunicati all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale contestualmente alla loro adozione. 3. Il termine per l'esercizio del controllo degli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), è di quaranta giorni ed è interrotto qualora l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale richieda

## Allegato n. 4 alla Delib.G.R. n. 14/10 del 6.4.2010

## Elenco dei disposti statutari e regolamentari da intendersi abrogati o sostituiti

ENTE / AGENZIA	STATUTO	ESTREMI DI APPROVAZIONE (Delib.G.R./D.P.Reg)	ARTICOLO ABROGATO	ARTICOLI SOSTITUTI VI	NUOVO TESTO DEGLI ARTICOLI SOSTITUTIVI
Osservatorio Economico	Statuto	24/1 del 23.4.2008	9, 10	9 Indirizzo, vigilanza e controllo	L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo
Sardegna Ricerche	Statuto	48/14 del 21.11.2006	3, 4, 5	3 Indirizzo, vigilanza e controllo	esercitati dalla Giunta regionale e dai competenti Assessorati
Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate	Statuto	41/4 del 29.7.2008	12, 13, 14	1 Indirizzo, 2 vigilanza e controllo	sulla base della legge regionale n. 14 del 1995, e con le procedure e le modalità di cui alla Delib.G.R. n.14/10 del 6.4.2010.
Conservatoria delle Coste della Sardegna	Statuto	13/24 del 4.3.2008	4	4 Indirizzo, vigilanza e controllo	
Agenzia Regionale Sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in	Statuto	25/37 del 3.7.2007	4, c.1, 2, 3 e 4	4 Indirizzo, vigilanza e controllo	L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo esercitati dalla Giunta regionale e dai competenti Assessorati

agricoltura (ARGEA Sardegna)						sulla base della legge regionale n. 14 del 1995, e con le procedure e le modalità di cui alla Delib.G.R. n.14/10 del 6.4.2010.
Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna)	Statuto	38/11 del 8.7.2008	3	3	Indirizzo, vigilanza e controllo	L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo esercitati dalla Giunta regionale e dai competenti Assessorati sulla base della legge regionale n. 14 del 1995, e con le procedure e le modalità di cui alla Delib.G.R. n.14/10 del 6.4.2010.
LAORE Sardegna	Statuto	25/37 del 3.7.2007	4	4	Indirizzo, vigilanza e controllo	L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo
Sardegna Promozione	Statuto	4/15 del 22.1.2008	4	4	Indirizzo, vigilanza e controllo	esercitati dalla Giunta regionale e dai competenti Assessorati sulla base della legge regionale n. 14 del 1995, e con le procedure e le modalità di cui alla Delib.G.R. n.14/10 del 6.4.2010.
Istituto Superiore Regionale Etnografico	Statuto	144 del 14.5.1975	5, 7	5	Indirizzo, vigilanza e controllo	L'Ente è sottoposto ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo esercitati dalla Giunta regionale e dai competenti Assessorati sulla base della legge regionale n. 14 del 1995, e con le procedure e le modalità di cui alla Delib.G.R. n.14/10 del 6.4.2010.

ENTE / AGENZIA	STATUTO	ESTREMI DI APPROVAZIONE	ARTICOLO ABROGATO
Agenzia Regionale Sarda per la gestione e	Regolamento	All. 3 Delib.G.R. n.27/14 del	28, comma 2
l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna)		17.7.2007	32
Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS	Regolamento	All. 1 Delib.G.R. n.27/14 del	14, comma 1
Sardegna)		17.7.2007	15
			16, comma 3
LAORE Sardegna	Regolamento di contabilità	All. 2 Delib.G.R. n.27/14 del	13, comma 3
		17.7.2007	14, comma 1
			15



\_\_\_\_\_\_

### Leggeregionale19 gennaio 2011, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011). (testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni; legge regionale 30 giugno 2011, n.12) - (Sentenza Corte Costituzionale n.30 del 23 febbraio 2012 – BURAS n.11 del 16 marzo 2012)

### Art. 6

### Piano straordinario per l'occupazione e per il lavoro

- 1. La Regione promuove, con le parti sociali e gli enti locali, un piano pluriennale di azioni volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- a) l'aumento del tasso di occupazione e la riduzione di quello di disoccupazione;
- b) il reimpiego e l'accompagnamento al lavoro dei lavoratori che beneficiano di ammortizzatori sociali, anche con la istituzione di un apposito strumento operativo;
- c) la riqualificazione ed il rafforzamento delle politiche di contrasto alla povertà;
- d) la riduzione della dispersione scolastica con il potenziamento degli interventi per la scuola e la formazione professionale anche attraverso un apposito strumento di supporto;
- e) la valorizzazione delle aree rurali interessate da fenomeni di spopolamento.
- 2. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1 è autorizzato uno stanziamento complessivo, nel periodo 2011-2014, di euro 200.000.000 che, data la situazione di particolare criticità del fenomeno della disoccupazione, in particolare di quella giovanile, e della dispersione scolastica, per l'anno 2011 impiega la somma di euro 65.000.000, di cui euro 20.000.000 a valere sulle risorse già destinate per le medesime finalità nella programmazione comunitaria 2007-2013 di cui ai fondi FESR e FSE, già iscritti nel bilancio della Regione per lo stesso anno. Con deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta degli Assessori competenti per materia, sono definiti il programma degli interventi e il relativo riparto tra gli stessi. Alle conseguenti variazioni di bilancio provvede, con proprio decreto, l'Assessore competente in materia di programmazione e bilancio.
- 3. Per le annualità successive, nel disegno di legge collegato alla presente manovra finanziaria, è definito il programma articolato degli interventi alla cui copertura finanziaria si fa fronte con l'utilizzo delle riserve appositamente allocate nel fondo nuovi oneri legislativi di cui all'UPB S08.01.002.
- 4. È autorizzata nell'anno 2011 l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 per le finalità di cui all'articolo 7, comma 47, della legge regionale n. 3 del 2008, da destinare alla prestazione di garanzie per gli investimenti nei quali è prevista nuova occupazione di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 40 anni (UPB S06.03.001 e UPB S06.03.019).
- 5. All'articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 5 del 2009, che modifica l'articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2009, dopo le parole "settore commercio" sono aggiunte le parole "nonché degli altri settori, o delle tipologie di spesa, non ammissibili al fondo regionale di garanzia già istituito".
- 6. Gli stanziamenti recati dalle UPB S06.03.001 cap. SC06.0381 e UPB S06.03.008 cap. S06.0480 per l'anno 2011 possono essere utilizzati per lo scorrimento delle graduatorie relative ai bandi 2009.
- 7. Le risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2007, riferite all'annualità 2008, ancorché impegnate, e all'annualità 2010, sono destinate allo scorrimento della graduatoria relativa al bando 2009; a tal fine le somme stanziate nel bilancio 2010 in conto dei capitoli SC04.0026 e SC04.0034 sono conservate nel conto residui.
- 8. Le somme sussistenti in conto residui ed in conto competenza del bilancio per l'anno 2010 destinate alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi sindacali del personale dell'Ente foreste (UPB S04.08.007 cap. SC04.1919)

permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio 2011.

9. Le risorse disponibili nel conto dei residui e della competenza al 31 dicembre 2010 in conto dell'UPB S01.02.003 (cap. SC01.0216) e in conto dell'UPB S01.02.001 (cap. SC01.0139) sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno 2011 per l'attuazione delle progressioni professionali previste dal contratto collettivo regionale di lavoro.

### Art. 7

# Integrazioni alla legge regionale n. 3 del 2009 e superamento del precariato

(come integrato dall'art.20 della LR.n.12-2011)

- (1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Legge finanziaria 2011) Sentenza Corte Costituzionale n.30 del 15.2.2012)
- 1. Nell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009 sono introdotti i seguenti commi:
- "1 bis. L'Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 è, inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata triennale, previo superamento di specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica della idoneità all'espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento.
- 1 ter. I comuni, singoli, associati e consorziati, e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati, avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002.
- 1 quater. Tale personale è individuato tra quello che svolga o abbia svolto il proprio servizio come ultima sede nell'ente locale proponente il programma, dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianità per la collocazione in quiescenza, sulla base di specifica graduatoria di merito formulata a seguito della selezione di cui al comma 1 bis. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali, e in attuazione dell'articolo 14, comma 24 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
- 1 quinquies. I programmi di cui al comma 1 ter, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono l'elenco degli aventi titolo, il relativo piano di spesa, i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio. Per l'attuazione dei programmi previsti al comma 1 ter è autorizzata, per l'anno 2011, una spesa valutata in euro 4.000.000; per gli anni successivi si provvede annualmente con legge finanziaria nella misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2011 (UPB S01.06.001). Gli enti locali concorrono con una spesa non inferiore a quella posta a disposizione dall'Amministrazione per ciascun ente richiedente."

pag. 105

- 2. Per consentire nelle amministrazioni di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, la completa e definitiva attuazione dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, integrato dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009, ai dipendenti regionali in possesso dei requisiti ivi previsti è riservato il 40 per cento dei posti vacanti della dotazione organica inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012. La riserva opera relativamente ai posti messi a concorso ed agli altri posti che si rendano disponibili sino al 31 dicembre 2013 per effetto delle cessazioni dal servizio. Per l'applicazione delle premialità previste nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, i concorsi relativi alle aree funzionali cui siano riconducibili le attività svolte dai dipendenti regionali ivi indicati e comprese nel programma regionale di reclutamento 2010-2012, ancorché banditi, sono espletati per titoli e colloquio, con esonero per i predetti lavoratori dalla eventuale preselezione.
- 3. I dipendenti laureati dell'Amministrazione regionale attualmente inquadrati nella categoria C al terzo livello retributivo e assunti con concorsi pubblici e i dipendenti regionali di categoria C, assunti con concorso pubblico, che hanno superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006 per il passaggio alla categoria superiore, aventi almeno trenta mesi di anzianità di servizio nella predetta categoria C. sono inquadrati nella categoria D al primo livello retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2011. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l'aumento della dotazione nella categoria D e l'uguale corrispondente riduzione della categoria C sino all'importo massimo di complessivi euro 60.000 annui (UPB S01.02.001 - UPB S01.02.002).
- 3 bis. Il personale di cui al comma 3 partecipa a un corso-concorso di formazione professionale, da concludersi con una prova sulle materie oggetto del corso, il mancato superamento della quale comporta il venir meno della qualifica attribuita; entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti contenuto e modalità di svolgimento dei corsi-concorso.".
- 2) dichiara, altresì, in via conseguenziale, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3-bis, della medesima legge regionale n. 1 del 2011.

### Art. 10

## Disposizioni in materia di istruzione e formazione e di personale della formazione professionale

1. La Regione concorre ad attuare l'obbligo di istruzione e formazione per almeno dieci anni e sino al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno d'età. Tale obbligo si attua con un piano regionale di intervento, predisposto dalla Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e approvato dal Consiglio regionale, da realizzare nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle agenzie formative accreditate, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). L'intervento della Regione integra i finanziamenti nazionali con risorse proprie nella misura adeguata a ridurre e prevenire gli indici di dispersione scolastica e formativa attraverso azioni specifiche di formazione, informazione, orientamento e accompagnamento atte a favorire l'ingresso, il mantenimento o il reingresso nei percorsi di istruzione scolastica di primo o di secondo ciclo compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale. Con disposizioni attuative sono determinati i soggetti gestori e le modalità di presentazione dei piani di intervento. Con un'intesa tra Regione, Ministero del lavoro e Ministero dell'istruzione sono regolamentati i profili formativi dell'apprendistato ai fini dotazione organica dell'Amministrazione regionale con la

dell'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione per giovani e adolescenti che abbiano compiuto quindici anni di età ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

- 2. I contratti di lavoro del personale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008, già impiegati nelle medesime funzioni in attuazione delle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR 2000-2006, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012. Alla spesa, valutata in euro 12.000.000 annui, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla programmazione di cui al FSE per gli anni 2007-2013, per il consolidamento e il potenziamento dei centri servizi per il lavoro e delle agenzie per il sostegno allo sviluppo con priorità per i nuovi bacini d'impiego di cui alle predette misure.
- 3. Per il superamento dell'albo di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale - Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7) concernente il personale della formazione professionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzato un ulteriore stanziamento di euro 3.350.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 (UPB S06.06.004).
- 4. Per favorire l'aggiornamento e la formazione degli operatori del sistema della formazione professionale in Sardegna, la Regione adotta azioni a sostegno all'impiego e allo sviluppo delle risorse umane. Le agenzie formative accreditate che abbiano ricorso all'utilizzo della CIGS propongono e gestiscono progetti formativi rivolti ai propri dipendenti per un massimo di 450 ore annue per promuovere un migliore rapporto con la programmazione regionale dello sviluppo e del lavoro e per supportare la professionalità degli operatori del settore. Il personale dipendente impegnato in tali attività mantiene la continuità retributiva.
- 5. È autorizzata, nell'anno 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la concessione di contributi a favore delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o operativa in Sardegna a copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei titolari o del personale a corsi di aggiornamento, promossi da enti accreditati o da associazioni di imprese, finalizzati a favorire i processi di efficienza aziendale, competitività, innovazione in materia tecnologica, sicurezza e salute dei lavoratori e valorizzazione del capitale umano. Il contributo è concesso nella misura massima di euro 500 ad azienda, nell'ambito degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento CE n. 1998/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Il programma degli interventi è approvato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale (UPB S02.02.001).

### Art. 11

### Soppressione dell'Agenzia regionale per le entrate

1. Allo scopo di ridurre i costi dell'apparato pubblico regionale mediante l'accorpamento delle funzioni delle agenzie di piccola dimensione e la contrazione delle spese di funzionamento, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate, istituita dall'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2006, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite secondo le competenze stabilite dalla legge regionale n. 1 del 1977. Le risorse finanziarie, strumentali e umane della soppressa agenzia sono attribuite all'Amministrazione regionale, la quale succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi instaurati dalla medesima; le risorse allocate nei fondi previsti dai contratti collettivi regionali per la retribuzione accessoria sono trasferite ai corrispondenti fondi per il personale dell'Amministrazione regionale; il personale a tempo indeterminato è inquadrato nella

posizione giuridica, economica e previdenziale in atto. Il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in servizio presso l'Agenzia al 30 giugno 2010, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2011. Per i restanti rapporti di lavoro l'Amministrazione succede nelle relative titolarità, fatta eccezione per quelli derivanti da posizioni di comando o di aspettativa che cessano dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione complessiva personale organica del dipendente dell'Amministrazione regionale è incrementata, per ciascuna categoria, di un numero di unità corrispondente a quello del personale a tempo indeterminato. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'Assessore competente in materia di bilancio, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

### Art. 12 Soppressione dell'Agenzia regionale "Osservatorio economico"

1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è soppressa l'Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico", istituita dall'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2007, e le competenze in materia di statistica e per i rapporti con il sistema statistico nazionale sono attribuite alla Direzione generale della programmazione unitaria e della statistica regionale. Le risorse finanziarie, strumentali e umane della soppressa Agenzia sono attribuite all'Amministrazione regionale, la quale succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi instaurati dalla medesima. Le risorse allocate nei fondi previsti dai contratti collettivi regionali per la retribuzione accessoria sono trasferite ai corrispondenti fondi per il personale dell'Amministrazione regionale. Il

personale a tempo indeterminato è inquadrato nella dotazione organica dell'Amministrazione regionale con la posizione giuridica, economica e previdenziale in atto. Per i restanti rapporti di lavoro l'Amministrazione succede nelle relative titolarità, fatta eccezione per quelli derivanti da posizioni di comando o di aspettativa che cessano dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione organica complessiva del personale dipendente dell'Amministrazione regionale è incrementata, per ciascuna categoria, di un numero di unità corrispondente a quello del personale a tempo indeterminato dell'Agenzia soppressa, in servizio fino al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'Assessore competente in materia di bilancio, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

(<u>Sentenza Corte Costituzionale n.30 del 23 febbraio 2012 – BURAS n.11 del 16 marzo 2012</u>

### LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2011); 2) dichiara. altresì. in via conseguenziale. l'illegittimità

2) dichiara, altresì, in via conseguenziale, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3-bis, della medesima legge regionale n. 1 del 2011.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2012. Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2012.

\_\_\_\_\_

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 12

Disposizioni nei vari settori di intervento. (BURAS n.20 del 5 luglio 2011 – testo coordinato con successive modificazioni ed integrazione; legge regionale 4 agosto 2011, n.16) – (Sentenza Corte Costituzionale n.99 del 20 aprile 2012 – BURAS n.22 del 17 maggio 2012)

### Art. 2

# Norma di attuazione per le funzioni attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale

1. Al fine di disciplinare il trasferimento dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie relative al già avvenuto trasferimento delle funzioni attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone uno schema di proposta di norma di attuazione da trasmettere alla commissione paritetica di cui all'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

# Capo IV Disposizioni in materia di ambiente e agricoltura Art. 15 Disposizioni in materia ambientale

16. Nella legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

"Art. 15 bis (Organizzazioni o associazioni di volontariato civile)

1. È considerata organizzazione o associazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i "Gruppi comunali di protezione civile", che svolge o promuove, avvalendosi delle prestazioni personali.

volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione degli eventi previsti nell'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), nonché relativa attività di formazione e addestramento."; b) l'articolo 18 è abrogato.

17. L'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, istituisce un coordinamento delle autorità pubbliche locali e regionali competenti in materia di tutela, bonifica e ripristino ambientale, anche ai fini della più efficace prevenzione degli incidenti ambientali e per i conseguenti necessari tempestivi interventi di contenimento dei danni. A tale coordinamento sono invitati, in via permanente, le prefetture, la Protezione civile, le autorità marittime, i comandi regionali delle forze armate e delle forze dell'ordine. Al coordinamento, ove ritenuto necessario, partecipano le associazioni territoriali e regionali del volontariato sardo per la protezione civile e le compagnie barracellari. Al fine della necessaria operatività, i componenti delle compagnie barracellari e delle associazioni che svolgono attività di tutela ambientale in regime di convenzione con le pubbliche amministrazioni sono sottoposti, a carico del sistema sanitario regionale, agli accertamenti obbligatori di idoneità.

### Capo V Modifiche legislative Art. 18

Modifiche e integrazioni di disposizioni legislative vigenti

- 1. Nel primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), le parole: "due dodicesimi" sono sostituite dalle parole: "fino a sei dodicesimi" e le parole: "rate mensili superiori a 24" sono sostituite dalle parole: "rate mensili non superiori a 48"
- 7. Nella legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) i commi 5 e 6 dell'articolo 6 sono abrogati;
  - b) dopo il comma 4 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
- "4 bis. Ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci è attribuita un'indennità di carica annua determinata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.";
- c) all'articolo 24, nella rubrica, le parole: "Ente delle risorse idriche della Sardegna", sono sostituite dalle seguenti: "Ente acque della Sardegna"; nel comma 1 del medesimo articolo le parole: "Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS)", sono sostituite dalle seguenti: "Ente acque della Sardegna (ENAS)".
- 8. Nel comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2011, le parole "entro il termine perentorio del 31 maggio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, che costituisce autorizzazione alla concessione del finanziamento".
- 16. Nella legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) nella lettera f), del comma 1 dell'articolo 52, dopo le parole: "incidenti rilevanti industriali", sono inserite le seguenti: "di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998.";
- b) nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 53, dopo le parole: "incidenti rilevanti industriali", sono inserite le seguenti: "di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998.";
  - c) all'articolo 59, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 6, in fine, è inserito il seguente periodo: "Competono alle amministrazioni provinciali tutte le procedure di approvazione delle attività di caratterizzazione e bonifica nelle aree ricadenti fra più comuni della medesima provincia, nonché gli interventi sostitutivi di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 250. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le province possono istituire un apposito fondo di rotazione e rivalersi in danno nei confronti del responsabile dell'inquinamento.";
  - 2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
- "6 bis. I comuni territorialmente competenti curano le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, così come modificato dall'articolo 4 bis della legge n. 166 del 2009."
- 17. Nell'ambito delle competenze loro attribuite ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 9 del 2006, le province destinano una quota non inferiore al 3 per cento del fondo loro spettante a' termini dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, alle associazioni pro-loco.
- 18. A decorrere dall'anno 2012 sono trasferiti alla competenza della Regione gli interventi, di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 9 del 2006, relativi allo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo

sviluppo delle attività musicali popolari), e successive modifiche ed integrazioni; la relativa spesa è valutata in euro 900.000 annui (UPB S05.04.003).

- 21. Nella legge regionale n. 19 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo il comma 2 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente:
- "2 bis. Le modifiche dello statuto di mero recepimento di disposizioni normative sono approvate con decreto del Presidente della Regione.";
- b) il comma 3 dell'articolo 20 è soppresso.
- 45. Nella legge regionale 7 aprile 1966, n.2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al punto 3) della lettera d) del comma secondo dell'articolo 1 il periodo da"Il contributo" a "di cui all'articolo 5." è soppresso;
- b) nell'articolo 2 quater è abrogato l'inciso "fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, secondo quanto disposto nell'articolo 2 quinquies".
  - c) l'articolo 2 quinquies è sostituito dal seguente:
  - "Art. 2 guinguies
- 1. Al fine di recepire i principi recati dall'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti nel Consiglio regionale della Sardegna sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare in qualunque momento per la conservazione, in luogo dell'indennità di cui all'articolo 1, primo comma, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
- 2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
- 3. Qualora l'eletto venga collocato in aspettativa dalla pubblica amministrazione di appartenenza in data antecedente all'immissione nella carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 23 della legge costituzionale n. 3 del 1948 (Statuto speciale per la Sardegna), ogni onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza per tale periodo è a completo carico del Consiglio regionale.
- 4. Nell'ipotesi che venga esercitata l'opzione di cui al comma 1, le contribuzioni relative al conseguimento del diritto a percepire l'assegno vitalizio in favore dei consiglieri regionali gravano sulle voci previste alle lettere a), b), c), e), f) e h) dell'articolo 1, secondo comma, della presente legge. Qualora quanto dovuto per tali voci non consenta la necessaria capienza contributiva, il consigliere regionale integra in via diretta la residua parte di contribuzione.
- 5. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della immissione in carica degli eletti ai sensi dell'articolo 23 della legge costituzionale n. 3 del 1948; di questa il consigliere regionale dà comunicazione alle amministrazioni di appartenenza per i consequenti adempimenti.
- 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai consiglieri regionali a partire dalla elezione della XIV legislatura consiliare.".

# Legge regionale 4 agosto 2011, n.16 – Art.13 Modifica alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento)

1. Nel comma 35 dell'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n.12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), la parola "classificazione" è sostituita da "sclassificazione".

### Art. 19

Disposizioni in materia di personale iscritto all'ordine dei giornalisti



- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge regionale n. 3 del 2009 sono da intendersi come di seguito:
- a) che non si determina alcuna risoluzione o interruzione del rapporto di lavoro in essere tra l'Amministrazione regionale, quella degli enti o agenzie e i dipendenti iscritti all'ordine dei giornalisti che abbiano chiesto l'inserimento nel contingente di cui al comma 2 dell'articolo 11;
- b) che ai medesimi dipendenti si applica il Contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) a far data dalla presentazione della richiesta di cui al comma 3 del citato articolo 11, ivi compreso l'articolo 10 del contratto qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e si provvede conseguentemente all'attribuzione delle qualifiche rispettivamente di vice capo redattore se in possesso di un'anzianità di attività giornalistica inferiore a dieci anni e superiore ai cinque, di capo redattore se in possesso di un'anzianità di attività giornalistica superiore;
- c) che i predetti dipendenti mantengono la previdenza integrativa dei fondi presso i quali risultano iscritti alla data di entrata in vigore della legge regionale n.3 del 2009; a favore degli stessi si provvede alla ricongiunzione previdenziale presso l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI), senza alcun onere aggiuntivo a carico dei medesimi; la relativa spesa è valutata in euro 100.000 annui (UPB S01.02.002);
- d) nelle more della definizione del contratto integrativo aziendale previsto dal CNLG agli stessi dipendenti continuano ad applicarsi i trattamenti di cui agli articoli 86 (servizio mensa) e 99 (retribuzione di rendimento) del contratto di lavoro per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali.

#### Art. 20 (3)

Interpretazione autentica, modifiche e integrazioni dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009 così come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2011

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2011 è da intendersi come segue:

"Il comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, stabilisce che l'Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 del predetto articolo 3, è autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali che prevedano l'assunzione a tempo pieno e indeterminato previo superamento di specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica dell'idoneità all'espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento. Tali programmi, costituiti da una graduatoria di merito, prevedono l'assorbimento degli idonei entro un triennio dalla loro approvazione da effettuarsi nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge. I predetti programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati, avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione interpretativa, modificativa e integrativa, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002.".

2. Il comma 1 quater dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2011, è così modificato:

"1 quater. Tale personale è individuato tra quello che svolga o abbia svolto il proprio servizio come ultima sede nell'ente locale proponente il programma, dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti per la collocazione in quiescenza, sulla base di specifica graduatoria di merito formulata a seguito della selezione di cui al comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, della presente legge. A tale personale son

attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali. Alle assunzioni si provvede ai sensi di legge anche ai fini delle eventuali deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali.".

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della predetta legge regionale n. 12 del 2011;

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2011 è inserito il seguente:

"3 bis. Il personale di cui al comma 3 partecipa a un corsoconcorso di formazione professionale, da concludersi con una prova sulle materie oggetto del corso, il mancato superamento della quale comporta il venir meno della qualifica attribuita; entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti contenuto e modalità di svolgimento dei corsi-concorso.".

#### Art. 21 Superamento del precariato

(4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della predetta legge regionale n. 12 del 2011 - – Sentenza Corte Costituzionale n.99 del 20.4.2012)

- 1. Al fine di promuovere opportunità di lavoro stabile in favore dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n.144), ancora impegnati in attività socialmente utili, l'Amministrazione regionale, attraverso l'Assessorato competente in materia di lavoro, è autorizzata a predisporre, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno specifico programma nell'ambito del quale siano previste le misure da adottarsi.
- 2. Per il perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, il programma può anche finanziare specifiche iniziative che prevedano il coinvolgimento diretto di società in house della Regione.
- 3. Il programma tiene conto dell'attuale collocazione territoriale dei lavoratori interessati, avuto prioritariamente riguardo agli attuali enti utilizzatori che possono, secondo le vigenti norme, continuare ad avvalersi delle maestranze stabilizzate senza costi aggiuntivi a carico del loro bilancio.
- 4. Alla spesa prevista per l'attuazione del presente articolo, valutata in euro 1.500.000 per l'anno 2011, e di euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si fa fronte con le disponibilità recate al fondo regionale per l'occupazione di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2008 (UPB S06.06.004).

#### Art. 22

## Disposizioni a favore delle cooperative di giornalisti disoccupati o in cassa integrazione e/o mobilità

- 1. Nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti de minimis, è autorizzata, a favore delle cooperative editrici costituite da giornalisti disoccupati o che si trovino in cassa integrazione e/o in mobilità, per la produzione di quotidiani, la spesa complessiva di euro 900.000, in ragione di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 per gli interventi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d) ed f), della legge regionale n. 22 del 1998 (UPB S03.02.003).
- 2. L'Amministrazione regionale, gli enti strumentali e le agenzie, all'atto dell'affidamento di servizi e forniture relative alla pubblicità istituzionale che prevedano l'acquisizione di spazi di comunicazione presso testate giornalistiche, emittenti televisive e radiofoniche, acquisiscono idonea certificazione relativa all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e a specifico accordo intercorso tra gli editori, l'ordine dei giornalisti e l'associazione della stampa, che garantisca adeguati livelli retributivi e i diritti previdenziali e professionali a favore dei collaboratori impiegati.

#### Art. 24 Interventi vari

5. Gli oneri previdenziali derivanti dal rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti collocati, a decorrere dal 1º luglio 2004, in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 40 della legge costituzionale n. 3 del 1948, e successive modificazioni, qualora non siano coperti mediante la contribuzione figurativa di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sono interamente a carico dell'Amministrazione regionale per tutto il periodo di aspettativa, nella misura rispettivamente prevista dalla legislazione vigente per la quota a carico del datore di lavoro e per la quota a carico del lavoratore, in aggiunta al trattamento spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1949, n. 2 (Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori ed ai Consiglieri regionali), e successive modificazioni. L'Amministrazione regionale provvede al versamento delle relative somme agli enti previdenziali di appartenenza. Alla relativa spesa si fa fronte a valere sulle risorse recate dall'UPB S01.01.002.

#### Art. 26 Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 126.384.000 per l'anno 2011, in euro 60.094.000 per l'anno 2012, in euro 59.199.000 per l'anno 2013 e in euro 21.580.000 per gli anni successivi.

## Sentenza Corte Costituzionale n.99 del 20 aprile 2012 – BURAS n.22 del 17 maggio 2012)

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 9, della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento);
- 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 20, della predetta legge regionale n. 12 del 2011;
- 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della predetta legge regionale n. 12 del 2011;
- 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della predetta legge regionale n. 12 del 2011;
- 5) dichiara inammissibile la questione relativa all'art. 3, comma 1, della predetta legge regionale n. 12 del 2011;
- 6) dichiara inammissibile la questione relativa all'art. 18, comma 23, lettera c), della predetta legge regionale n. 12 del 2011;
- 7) dichiara inammissibile la questione relativa all'art. 20, comma 1, della predetta legge regionale n. 12 del 2011.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2012. Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2012.

\_\_\_\_\_\_

#### LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 13

Istituzione del 28 luglio quale giornata regionale in ricordo di tutte le vittime degli incendi in Sardegna.

#### Art. 1 Finalità

- 1. È istituita il 28 luglio la Giornata regionale della memoria delle vittime degli incendi in Sardegna, con lo scopo di:
- a) conservare il ricordo di tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita nella lotta contro gli incendi in terra di Sardegna;
- b) esprimere la riconoscenza del popolo sardo per tutti coloro che presentano la loro opera nelle campagne antincendio;
- c) sensibilizzare, diffondere e promuovere nella comunità regionale, ed in particolare fra le giovani generazioni, i valori

di tutela della vita in ogni sua espressione naturale, di rispetto delle leggi, di altruismo e solidarietà, che ispirano l'azione di quanti si sono impegnati e si impegnano, anche a rischio della vita, nella lotta contro la piaga degli incendi.

#### Art. 2 Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2012 e per ciascuno degli anni successivi.

\_\_\_\_\_

#### Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 16

Norme in materia di organizzazione e personale (BURAS n. 24 del 13 agosto 2011) – testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali: 22 dicembre 2011, n.27 - 15 marzo 2012, n.6 - 12 giugno 2012, n.12 – 26 giugno 2012, n.13 – 13 settembre 2012, n.17) – (Sentenza Corte Costituzionale n.212 del 18 luglio 2012 – BURAS n.37 del 23 agosto 2012 - Sentenza Corte Costituzionale n.290 del 19 dicembre 2012 – BURAS n.3 del 17 gennaio 2013 - Sentenza Corte Costituzione 40 del 2 marzo 2018)

#### Art. 1

#### Direzione generale per la comunicazione

- 1. È istituita presso la Presidenza della Regione la Direzione generale per la comunicazione.
  - 2. È di competenza della Direzione:
- a) il coordinamento e la gestione delle attività degli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione;
- b) l'attività di indirizzo degli uffici relazioni con il pubblico di enti e organismi regionali;
- c) l'attività di divulgazione informativa sulla normativa per la tutela del diritto d'accesso e sulla privacy;
- d) la predisposizione del piano annuale di comunicazione istituzionale;
- e) l'attività di indirizzo, coordinamento e gestione delle attività di comunicazione istituzionale dell'Amministrazione regionale;
- f) il supporto all'ufficio stampa della Presidenza;

- g) il coordinamento e il supporto alle strutture dell'Amministrazione per il corretto utilizzo dell'immagine coordinata della Regione;
- h) l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle attività di gestione degli archivi correnti e di deposito della Regione.

#### Art. 2

## Ufficio ENPI (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007)

- 1. Al comma 17 dell'articolo 6 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo le parole "ufficio di livello dirigenziale" è aggiunta la parola "generale";



 b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: "All'ufficio è preposto un direttore equiparato, agli effetti giuridici ed economici, al direttore generale dell'Amministrazione regionale.".

#### Art. 3

#### Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007

1. Nel comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007, modificato dall'articolo 3, comma 22, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è aggiunto in fine il seguente periodo:

"L'inquadramento è disposto secondo la disciplina dell'articolo 2112 del Codice civile.".

#### Sentenza n.40/2018

#### - P.Q.M. - LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)», come modificato dall'art. 3, comma 22, della legge della Regione autonoma Sardegna 5 marzo 2008, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)», e dall'art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale).

#### Art. 4 (1 - 2) Norme varie

- 1. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, nell'Amministrazione regionale, nelle agenzie e negli enti pubblici della Regione si applicano le disposizioni degli articoli 70 e 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e successive modificazioni; la decurtazione retributiva di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, è costituita da trattenute, per ogni giorno di assenza, sull'importo della retribuzione da liquidare al dipendente a titolo di rendimento o risultato o altro trattamento accessorio assimilabile; nell'ipotesi di indennità corrisposta in via continuativa in sostituzione del rendimento e di voci retributive accessorie è operata, sull'indennità rapportata a giorno, una trattenuta del 20 per cento.
- 2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), è sostituito dal seguente:
- "3. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti. Il personale dell'Agenzia è inserito nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale."
- 3. Il personale a cui è stata applicata la disposizione dell'articolo 3, comma 16, della legge regionale n. 3 del 2008, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale), con decorrenza dalla data di assunzione, alle medesime condizioni previste per il personale di cui all'articolo 2, comma 1, punto 1), terzo periodo della stessa legge regionale n. 15 del 1965.

- 4. L'Ente acque Sardegna (ENAS) è autorizzato a stanziare, nel bilancio di previsione 2011, la somma corrispondente alla quota storica del fondo unificato, di cui all'articolo 102 del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) 15 maggio 2001, destinata alla retribuzione di rendimento del personale dipendente dell'EAF per gli anni 2004 e 2005
- 5. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), è aggiunto il seguente:
- "4 bis. Fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non oltre due anni, l'Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali, in assenza di figure dirigenziali, possono attribuire le funzioni di cui al comma 4 a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Al dipendente incaricato spetta, per la durata dell'incarico, il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale. L'esercizio di tali funzioni non costituisce titolo valutabile ai fini dell'accesso alla carriera dirigenziale."
- 6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e le funzioni possono essere attribuite solo per le posizioni già istituite alla medesima data.
- 7. Il comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2006 è abrogato.
- 8. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), le parole "una sola volta" sono soppresse.
- 9. Il punto 3) della lettera d) del comma secondo dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna), è sostituito dal seguente:
- "3) una quota variabile destinata alla copertura dei costi dei dipendenti di ciascun gruppo; tale quota non può superare il limite annuo di 60.000 euro moltiplicato per il numero dei dipendenti assegnati a ciascun gruppo dalla tabella A della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari). Gli eventuali costi, relativi al personale, eccedenti tale limite sono a carico del gruppo;".
- 10. Dopo il comma 11 dell'articolo 34 (Personale e uffici dei consorzi) della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Leggequadro in materia di consorzi di bonifica), è aggiunto il seguente: "11 bis. I consorzi di bonifica prevedono inoltre l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all'Ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni a partire dal 10 gennaio 2008, data di trasferimento delle opere all'ENAS in applicazione della legge regionale n. 19 del 2006. L'assunzione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con l'ENAS per l'utilizzo di tale personale in attività di esercizio e manutenzione delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale, con la previsione del rimborso a favore del consorzio dei costi sostenuti per tale personale. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse proprie dell'ente.".
- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 10, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n.16 ("Norme in materia di organizzazione e personale);
- 11. Il progetto SIADARS per la realizzazione di un primo nucleo dell'archivio storico e reclutamento di personale archivistico qualificato, è prorogato sino al 31 dicembre 2012.
- 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 11, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;
- 12. Per le finalità indicate all'articolo 3, comma 9, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), per la retribuzione del personale in

servizio alla data dell'approva zione della predetta legge è autorizzato l'ulteriore stanziamento valutato in euro 500.000 per l'anno 2011 e in euro 900.000 per gli anni successivi (UPB S05.01.013 - cap. SC05.0229).

#### Art. 5 (3-4)

#### Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1985, n.26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda)

- 1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 5 novembre 1985, n.26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), è inserito il seguente: "Art. 12 bis (Istituzione della Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale)
- 1. È istituita la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, prevista dall'articolo 5, comma 19, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), per la formazione, l'aggiornamento, la specializzazione e l'arricchimento professionale del personale, con sede in Nuoro.
- 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo12-bis comma 3. della legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), introdotto dall'articolo 5, comma I, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;
- 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22bis,. comma 3. lettera b). della legge della Regione Sardegna n, 26 del 1985, introdotto dall'articolo 5. comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011 ;
- 2. L'organizzazione, l'articolazione, il funzionamento e l'attività formativa della scuola sono stabiliti con successivo decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, adottato previa deliberazione dalla Giunta regionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Per le finalità del presente articolo, la dotazione organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è incrementata di venti unità, delle quali una di livello dirigenziale che assume la denominazione di direttore della Scuola.
- 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, a decorrere dall'anno 2012, con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).".
- 2. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 26 del 1985, le parole "scuola forestale dello Stato o istituto pubblico" sono sostituite con "Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale".
- 3. All'articolo 14 comma 3, della legge regionale n. 26 del 1985, le parole "scuola del Corpo forestale dello Stato" sono sostituite con "Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale".
- 4. L'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 1985 è abrogato.
- 5. Dopo l'articolo 22 della legge regionale n. 26 del 1985, è aggiunto il seguente: "22 bis (Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale)
- 1. In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78), e in attesa di una disciplina organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (CFVA) che ne riconosca la specialità, è istituita la dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
- 2. L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti del 12 (Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF) ferme

corso sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

- 3. Nelle more dell'approvazione del regolamento, è attribuita la qualifica di dirigente del CFVA:
- a) al personale del CFVA che riveste la qualifica dirigenziale ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), alla data del 30 giugno 2011;
- b) al personale del CFVA in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza con l'incarico di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione) che, alla data del 30 giugno 2011, svolga continuativamente da oltre quarantotto mesi le funzioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale n. 31 del 1998, previo giudizio di idoneità da esprimersi ad esito di una apposita selezione. Tale selezione, da tenersi entro il 30 settembre 2011, consiste in una valutazione dei titoli degli interessati e in un colloquio attinente l'esperienza acquisita e i risultati ottenuti nell'ambito dell'attività svolta nel Corpo forestale. La commissione giudicatrice è composta da un ex comandante del CFVA, da un dirigente della Regione e da una persona esperta in materia di psicologia del lavoro.
- 4. Le posizioni dirigenziali che dovessero risultare vacanti, in attesa della disciplina organica di cui al comma 1, possono essere ricoperte tramite assegnazione temporanea di dirigenti provenienti dalle altre articolazioni della Regione o dagli enti.

#### Art. 6 (5 - 6) Disposizioni sul superamento del precariato (come integrato dall'art.1 della LR.n.12-2012 e art.1 della LR.n.17-2012)

- 1. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Assessore del personale, affari generali e riforma della Regione presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sull'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2009, nell'Amministrazione regionale, negli enti e nelle agenzie regionali. Al fine di verificare il rispetto del limite massimo del 3 per cento previsto al citato comma 1, la relazione prende in considerazioni tutte le forme di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, ivi compresa quella interinale, alle quali fa riferimento la citata disposizione. Per l'anno 2011 tale relazione è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 1 bis. Nel limite del 3 per cento non rientrano i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e modificato dalle leggi regionali 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), che vengono instaurati per lo svolgimento di attività finanziate con fondi statali e comunitari.".
- 2. I rapporti attivati dopo l'entrata in vigore della presente legge non costituiscono in alcun modo presupposto per l'assunzione a tempo indeterminato.
- 2. Nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche, i posti riservati di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 2011,
- n. 1 (legge finanziaria 2011), inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012, sono coperti mediante ricorso a specifico concorso per titoli e colloquio, salvo che per le ipotesi alle quali si applica la disciplina dell'articolo 36, comma 2, ultimo periodo, prima parte, della legge regionale n. 2 del 2007. Al concorso è ammesso a partecipare il personale precario dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, ivi compreso quello di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 giugno 2010, n.

restando le esclusioni di cui all'articolo 36, comma 2, terzo periodo, della legge regionale n. 2 del 2007 e l'esclusione del personale dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della presente, legge abbia svolto in forza di contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche, attività anche non continuativa presso le citate amministrazioni e anche in parte presso enti locali, per il periodo prescritto dall'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007.

- 5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6. comma 2, della legge della Regione Sardegna n.16 del 2011;
- 3. La previsione di cui all'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009, si applica utilizzando i posti vacanti nella pianta organica dell'Agenzia LAORE approvata con le deliberazioni della Giunta regionale n. 27/13 del 17 luglio 2007 e n. 73/1 del 20 dicembre 2008.
- 4. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari), entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, è approvato un piano di collocazione del personale dipendente dei consorzi agrari della Sardegna in liquidazione coatta amministrativa, già collocati in mobilità collettiva, presso l'Amministrazione regionale, gli enti di cui alla legge n. 31 del 1998 e le agenzie, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche. Gli oneri relativi fanno capo ai rispettivi bilanci.
- 5. Le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto dei limiti delle rispettive piante organiche e delle effettive necessità, con facoltà dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie di provvedere alla trasformazione senza aumento di spesa dei profili funzionali esistenti in altri occorrenti di pari o inferiore livello. Il presente comma si applica anche per le procedure di stabilizzazione delle agenzie agricole regionali.
- 6. I finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), sono assicurati nella misura del 100 per cento del costo del lavoro e del 5 per cento per i costi generali e relativi alle attrezzature; per tali finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (UPB S03.01.003).
- 7. Per il superamento dell'albo di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7), per il personale della formazione professionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2012, la spesa annua valutata in euro 15.500.000; alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità recate dal Fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004.
- "8. Nelle more di una sua riorganizzazione, al fine di garantire l'esercizio del servizio pubblico disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 in materia di lavoro e servizi dell'impiego), al quale sono preposti i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), é autorizzata nell'anno 2012, a titolo di trasferimento alle competenti amministrazioni locali, la spesa di euro 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004.".

Nelle more di una rivisitazione organica della disciplina del personale dei Centri servizi per il lavoro (CSL) e dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata a decorrere dall'anno 2012, la spesa annua di euro 12.000.000 cui si fa fronte con le disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui

all'UPB S06.06.004. Dello stanziamento è data formale comunicazione alle amministrazioni provinciali, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio alla data di promulgazione della legge regionale n. 3 del 2008.

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 8. della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

**Legge Regionale 26 giugno 2012, n.13** - Art. 3 - Disciplina transitoria dei contratti CSL e CESIL

- 1. I contratti a termine di cui all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), che non siano stati rinnovati dalle soppresse province sarde alla data di approvazione della presente legge, sono stipulati con decorrenza immediata dai dirigenti competenti in materia di personale delle attuali gestioni provvisorie.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei casi di raggiungimento dei trentasei mesi di lavoro subordinato maturato dai soggetti aventi titolo all'assunzione nelle soppresse amministrazioni provinciali in ordine alle disposizioni straordinarie di cui alla legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011).

#### Art. 7

## Disposizioni relative al personale ex Servizi dipartimentali dell'agricoltura

- 1. Il personale in servizio presso i Servizi dipartimentali dell'agricoltura assegnato all'Agenzia ARGEA Sardegna, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2007, resta inserito nei ruoli dell'Amministrazione regionale con il contestuale riconoscimento della posizione giuridica, economica e previdenziale anche integrativa, in godimento alla data del 1° ottobre 2007. Il periodo di servizio prestato dal suddetto personale presso l'Agenzia ARGEA Sardegna è riconosciuto come servizio effettivo di ruolo reso alle dipendenze dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, anche ai fini delle progressioni professionali all'interno della categoria e delle procedure concorsuali indette ai sensi della legge regionale n. 31 del 1998.
- 2. Il personale di cui al comma 1, pari a 265 unità, è assegnato, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti e delle disponibilità finanziarie a copertura delle medesime, ad ARGEA Sardegna e LAORE Sardegna previa intesa con le organizzazioni sindacali in relazione ai criteri di individuazione dei relativi contingenti; può inoltre permanere nei ruoli dell'Amministrazione regionale per le esigenze dell'Assessorato regionale dell'agricoltura riforma agro-pastorale. compatibilmente con la programmazione triennale reclutamento e fino a un incremento non superiore al 5 per cento del contingente organico dell'Assessorato al 1° gennaio 2010, con conseguente corrispondente riduzione di posti nella dotazione organica delle agenzie.
- 3. I posti della dotazione organica delle agenzie, occupati dai dipendenti assegnati in applicazione del comma 2, non sono disponibili sino alla cessazione dal servizio dei dipendenti medesimi.
- 4. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti di cui al presente articolo è interamente a carico dell'agenzia o dell'amministrazione che se ne avvale e non deve comportare oneri aggiuntivi nei rispettivi bilanci.
- Sino all'entrata in vigore della presente legge il personale di cui al presente articolo continua ad essere retribuito da ARGEA Sardegna.

#### Art. 8 Riconoscimento di indennità

(Sentenza Corte Costituzionale n.290 del 17.1.2013:

per questi motivi - LA CORTE COSTITUZIONALE - riservata ad altra pronuncia la decisione sulle altre questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso in epigrafe, dichiara illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale,

così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012)

- 1. Al personale regionale e degli enti regionali, cui è stato conferito l'incarico di coordinatore ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), ed è stata altresì attribuita, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000-2002 e disposizioni varie), e successive modifiche ed integrazioni, l'indennità di coordinatore di servizio prevista dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 385 del 21 dicembre 1995, in applicazione del CCRL 1994-1997 all'epoca vigente, è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per i direttori di servizio dall'articolo 42, comma 1, lettera b), del CCRL del personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali, per i bienni economici 2000/2001, 2002/2003 e 2003/2004.
- 2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, relativi al personale regionale, valutati in euro 490.000 per l'anno 2011, si fa fronte con le disponibilità recate dall'UPB S01.02.001; a quelli relativi al personale degli enti si fa fronte con i bilanci dei rispettivi organismi.

#### Art. 9 (7)

#### Disposizioni in materia di esonero dal servizio

(consulta anche la Circolare n. 1464 del 25 gennaio 2012 – disapplicazione disposizioni – modificato dall'art.3, comma 13 della LR.n.6/2012)

- dipendenti а tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale, degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, delle agenzie e delle aziende sanitarie, possono presentare all'ente datore di lavoro, negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, domanda per l'esonero dal servizio a condizione che entro l'anno solare raggiungano una anzianità contributiva di almeno 35 anni o che la presentazione della domanda avvenga nel corso dell'ultimo quinquennio di servizio. La domanda di esonero è presentata per l'anno 2011 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per le annualità successive entro due mesi dall'inizio di ciascun anno. L'esonero dall'attività di servizio è fissato al 30 giugno o al 31 dicembre di ciascun anno.
- 2. La domanda di esonero dal servizio non è modificabile né revocabile, salvo che, tra la data di presentazione della stessa e la data prevista per la cessazione del rapporto di lavoro, sopraggiungano modifiche normative rilevanti del sistema previdenziale a livello nazionale.
- 3. È inoltre corrisposto, in un'unica soluzione, al dipendente che presenti la domanda di cui ai commi 1 e 2, un incentivo costituito da dodici mensilità per il personale del comparto e da sei mensilità per il personale dirigenziale, così determinato: per il personale del comparto in misura pari alla retribuzione, comprensiva di quella di anzianità e dell'eventuale retribuzione di posizione in godimento, spettante ai sensi del contratto di lavoro applicabile alla data di presentazione della domanda di esonero dal servizio; per il personale dirigenziale in misura pari alla retribuzione, comprensiva di quella di anzianità e del maturato economico, prevista dal contratto di lavoro applicabile alla data di presentazione della domanda di esonero dal servizio, nonché alla retribuzione di posizione in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, conferita dall'amministrazione di appartenenza.
- 7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

- 4. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento economico temporaneo pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione, da erogarsi fino al conseguimento del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico per maturazione della massima anzianità contributiva, ovvero, a domanda e se ne consegue per l'amministrazione una minore spesa individuale, per raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'anno del collocamento in quiescenza.
- 5. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
- 6. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dall'amministrazione di appartenenza o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.
- 7. I posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione del presente articolo sono soppressi nella misura del 70 per cento nella dotazione organica corrispondente.
- 8. La spesa prevista dal presente articolo, riferita ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, è valutata in complessivi euro 13.000.000 in ragione di euro 1.000.000 per l'anno 2011 e di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014; la spesa prevista dal presente articolo, riferita ai dipendenti degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, delle agenzie e delle aziende sanitarie, fa carico ai bilanci dei rispettivi organismi.
- 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti che ricoprono incarichi politici elettivi o componenti di organi di governo nazionali, regionali o locali, nonché nominati in organi di amministrazione di enti, agenzie o società partecipate o controllate dalla pubblica amministrazione.

#### Legge Regionale 15 marzo 2012, n. 6 - Art.3 -

- 15. Al fine del rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, e di quella in materia di esonero dal servizio prevista dall'articolo 24, comma 14, lettera e) del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni in legge n. 214 del 2011, l'incentivo di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), è concesso, con decorrenza dall'anno finanziario 2011 nella misura di tre mensilità, per ogni anno di esonero della retribuzione in godimento alla data di presentazione della domanda, calcolati sino a un massimo di quattro anni; conseguentemente è abrogata l'autorizzazione di spesa di cui alla citata norma. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2011 le parole "...soggetti diversi dall'amministrazione di appartenenza.." sono sostituite dalle seguenti "soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165".
- 16. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011, i dipendenti già collocati in esonero dal servizio e che hanno maturato il diritto alla prestazione pensionistica secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 2011, possono revocare la domanda di esonero al fine di esercitare il diritto alla richiesta di collocamento a riposo e il godimento del trattamento di quiescenza, ovvero al fine della permanenza in servizio fino al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge

- n. 214 del 2011, per l'accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.
- 17. Gli oneri del personale di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2011 fanno carico al bilancio della Regione (UPB S01.01.001 e UPB S01.02.002). Le agenzie assegnatarie di tale personale non devono provvedere al relativo rimborso. Conseguentemente il contributo di funzionamento è ridotto di un'entità pari al rimborso medesimo. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede alle dovute variazioni di bilancio.

#### Art. 10 (8)

#### Piano sul precariato nelle aziende ASL

- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;
- 1. In attuazione della previsione dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 20 del 2005, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è aggiornato il Piano pluriennale per il superamento del precariato approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2007, n. 22/31, al fine di pervenire alla stabilizzazione dei lavoratori precari del servizio sanitario addetti al Servizio sanitario di urgenza ed emergenza (SSUEm 118), assunti con contratto di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche. Il Piano, che deve contenere il relativo piano di spesa, è predisposto sulla base di una puntuale ricognizione, avuto riguardo ai lavoratori precari che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, attività per almeno trenta mesi, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni. Il piano si applica al personale non dirigente, con esclusione del personale con funzioni di comunicazione esterna o di addetto stampa e del personale di nomina politica. Nel piano, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2012, sono definiti i tempi e modalità di esecuzione, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche. Il personale il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato, almeno in parte, sulle base di procedure selettive di natura concorsuale, è stabilizzato a domanda; il restante personale è sottoposto a prove selettive concorsuali. Il personale avente titolo a partecipare ai procedimenti di stabilizzazione è mantenuto in servizio sino al completamento delle procedure di stabilizzazione. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse dei bilanci dei rispettivi enti.

#### Art. 11

#### Inquadramento del personale ex ETI

- 1. L'Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie, in applicazione dell'articolo 9, comma 25, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), sono autorizzati all'inquadramento del personale ex ETI ed al riconoscimento delle professionalità acquisite con la relativa assegnazione della qualifica e livello retributivo corrispondenti di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
- 2. Al personale inquadrato è riconosciuto il servizio prestato in posizione di comando come servizio effettivo reso alle dipendenze dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali ai fini dell'applicazione degli accordi attuativi del CCRL 2006/2009 relativi alle progressioni professionali e alle procedure concorsuali indette ai sensi della legge regionale n. 31 del 1998. Gli oneri relativi alla gestione in comando del predetto personale sono garantiti dai relativi trasferimenti statali e da risorse regionali; agli oneri derivanti dalla quota della Regione, valutati in euro 200.000 annui, si fa fronte con quota parte del Fondo regionale per l'occupazione di cui alla UPB S06.06.004.

#### Art. 12

## Norme concernenti l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza

(abrogato dall'art.17 della L.R. n.27 del 2011)

- 1. L'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale, previsto dall'articolo 1 della legge regionale n. 15 del 1965, cessa dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Le prestazioni obbligatorie previste a carico del Fondo di cui al comma 1 sono cristallizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e sono determinate e corrisposte secondo i criteri previsti dalla legge regionale n. 15 del 1965, rivalutate secondo gli indici ISTAT dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data del mese antecedente la data di erogazione.
- 3. A titolo di contributo di solidarietà a favore del Fondo, per gli iscritti è operata una trattenuta sulla retribuzione annua lorda pari al 75 per cento del tasso di inflazione determinato secondo gli indici ISTAT.
- 4. Le prestazioni facoltative previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 1965, cessano con l'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 13

## Modifica alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento)

1. Nel comma 35 dell'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), la parola "classificazione" è sostituita da "sclassificazione".

#### <u>Sentenza Corte Costituzionale n.212 del 18 luglio 2012 –</u> BURAS n.37 del 23 agosto 2012)

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione sulle altre questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe:

- dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 4, comma 10, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n.16 ("Norme in materia di organizzazione e personale);
- 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 11, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;
- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo12-bis comma
   della legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n.
   (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), introdotto dall'articolo 5, comma I, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;
- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22bis,. comma
   lettera b). della legge della Regione Sardegna n, 26 del 1985, introdotto dall'articolo 5. comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;
- 5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6. comma 2, della legge della Regione Sardegna n.16 del 2011;
- 6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 8. della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;
- 7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011:
- 8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;
- 9) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 5, 10 e 11,5, commi 1 e 5, 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10 della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011, promossa, in riferimento agli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
- 10) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 3, 4, 5 e 6, della legge

della Regione Sardegna n. 16 del 2011, promossa, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in

11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4 comma 5, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011, promosse, in riferimento agli articoli 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 lug 2012 Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012

Sentenza Corte Costituzionale n.290 del 19 dicembre 2012 -BURAS n.3 del 17 gennaio 2013)

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ad altra pronuncia la decisione sulle altre questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012. Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.

#### LEGGE REGIONALE 15 marzo 2012, n. 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012) (BURAS n.11 del 16 marzo 2012 – testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali: 7 agosto 2012, n.16 – 13 settembre 2012, n.17 - 23 dicembre 2015, n.35) - (Sentenza Corte Costituzionale n.36 del 27 febbraio 2013 - BURAS n.14 del 28 marzo 2013)

#### Art. 3

#### Semplificazione e contenimento della spesa

(come integrato dall'art.1 della LR.n.16-2012 e art.2 della LR.n.17-2012)

- 6. A decorrere dall'anno 2012 la spesa annua per missioni, anche all'estero, con esclusione di quelle relative al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nonché di quelle connesse alle attività di presidio del territorio e servizio di piena (Geni civili) nonché di quelle connesse alle attività di espletamento del servizio pubblico essenziale per la fornitura idrica svolte dall'ENAS, nonché di quelle strettamente connesse all'attuazione di accordi nazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, non può essere superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.
- 7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è soppresso il trattamento di diaria per missioni o trasferte svolte nel territorio regionale e nazionale. Sono fatti salvi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate come previsto dalle relative norme contrattuali, da parte del personale dell'Amministrazione regionale, degli enti e agenzie regionali. Per lo svolgimento della missione il personale è tenuto a utilizzare i mezzi di servizio ovvero i mezzi pubblici; qualora l'uso dei mezzi pubblici sia inconciliabile con lo svolgimento della missione ovvero qualora l'uso del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente, può esserne autorizzato l'utilizzo.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 7, e 4, comma 48, della legge della Regione autonoma della Sardegna 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione legge finanziaria 2012), nonché dell'art. 1, comma 8, lettera d), della legge della Regione autonoma della Sardegna 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), quale sostituito dall'art. 3, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 6 del 2012;

"7 bis. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e al personale di ENAS addetto allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), quali ispezioni, verifiche, controlli, regolazioni e manutenzioni afferenti alle opere e pertinenze del sistema idrico multisettoriale regionale ed ai relativi interventi di emergenza, fermi restando in tutti i casi gli ordinari stanziamenti di bilancio.". "Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano, inoltre, al personale delle, della spesa e di riduzione dei costi degli organi e degli apparati

agenzie Laore Sardegna e Argea addetto alle attività necessarie per garantire l'adempimento delle funzioni affidate dalla legge alle agenzie, il cui espletamento non può prescindere da un allontanamento dalla sede di servizio, quali le attività di assistenza tecnica in capo alle aziende agricole e zootecniche, le attività ispettiva, di verifica e di controllo imposte dalla normativa vigente e l'esecuzione delle manutenzioni obbligatorie sugli immobili che le agenzie sono chiamate a gestire, fermi restando, in tutti i casi, gli ordinari stanziamenti di bilancio.".

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, degli enti e agenzie si applicano le disposizioni in materia di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'eguo indennizzo e della pensione privilegiata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici).

Legge Regionale 23 dicembre 2015, n.35 - Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni

Art.12 - Interpretazione del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012

- 1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 8 della legge regionale n. 6 del 2012 deve interpretarsi nel senso che le eccezioni previste nel richiamato articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), si applicano al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della Direzione generale della protezione civile e dell'Ente foreste della Sardegna, per le infermità contratte per effetto dello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza o di soccorso pubblico.
- 2. Il personale di cui al comma 1 può presentare domanda, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, per il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e per l'equo indennizzo, anche a seguito di infermità contratte dall'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 6 del 2012.
  - 12. Al fine di partecipare agli obiettivi di contenimento

amministrativi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono ridotte nella misura del 10 per cento le indennità corrisposte ai componenti degli uffici di gabinetto del Presidente e degli assessori della Regione di cui alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), e successive modifiche ed integrazioni, al personale degli uffici ausiliari degli organi di direzione politica di cui all'articolo 30 comma 5 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), e al portavoce del Presidente e ai componenti dell'Ufficio stampa di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2009.

- 13. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dei singoli assessori competenti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni consiliari, è determinato il compenso massimo riconoscibile ai direttori generali degli enti e delle agenzie nonché ai direttori generali nominati ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n.31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). Il trattamento economico di base è rapportato a quello del direttore generale della Regione maggiorato del 20 per cento.
- 15. Al fine del rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, e di quella in materia di esonero dal servizio prevista dall'articolo 24, comma 14, lettera e) del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni in legge n. 214 del 2011, l'incentivo di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), è concesso, con decorrenza dall'anno finanziario 2011 nella misura di tre mensilità, per ogni anno di esonero della retribuzione in godimento alla data di presentazione della domanda, calcolati sino a un massimo di quattro anni; conseguentemente è abrogata l'autorizzazione di spesa di cui alla citata norma. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2011 le parole "...soggetti diversi dall'amministrazione di appartenenza.." sono sostituite dalle seguenti "soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165...".
- 16. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011, i dipendenti già collocati in esonero dal servizio e che hanno maturato il diritto alla prestazione

pensionistica secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 2011, possono revocare la domanda di esonero al fine di esercitare il diritto alla richiesta di collocamento a riposo e il godimento del trattamento di quiescenza, ovvero al fine della permanenza in servizio fino al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 2011, per l'accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.

17. Gli oneri del personale di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2011 fanno carico al bilancio della Regione (UPB S01.01.001 e UPB S01.02.002). Le agenzie assegnatarie di tale personale non devono provvedere al relativo rimborso. Conseguentemente il contributo di funzionamento è ridotto di un'entità pari al rimborso medesimo. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede alle dovute variazioni di bilancio.

#### SENTENZA N. 36 - ANNO 2013 LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 7, e 4, comma 48, della legge della Regione autonoma della Sardegna 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione legge finanziaria 2012), nonché dell'art. 1, comma 8, lettera d), della legge della Regione autonoma della Sardegna 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), quale sostituito dall'art. 3, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 6 del 2012;
- 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 6 del 2012, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e all'art. 4, lettera h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
- 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 6, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 6 del 2012, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
- Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2013. Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2013.

#### LEGGE REGIONALE 13 giugno 2012, n. 12

Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica (BURAS n.28 del 21 giugno 2012) – Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali: 26 giugno 2012, n.13 – 13 settembre 2012, n.17 – 17 dicembre 2012, n.25 - 30 dicembre 2013, n.40 – 9 gennaio 2014, n.2)

\_\_\_\_\_

#### Art. 1

#### Collaborazioni coordinate e continuative Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2011

- 1. Nell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), dopo il comma 1 è introdotto il seguente:
- "1 bis. Nel limite del 3 per cento non rientrano i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e modificato dalle leggi regionali 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009),

che vengono instaurati per lo svolgimento di attività finanziate con fondi statali e comunitari.".

2. I rapporti attivati dopo l'entrata in vigore della presente legge non costituiscono in alcun modo presupposto per l'assunzione a tempo indeterminato.

## Art. 3 Concorso dirigenti: requisiti da applicare

1. Le riserve aventi ad oggetto il possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza contenute nella graduatoria definitiva del concorso per n. 57 dirigenti approvata con determinazione N.P. 19691/482 dell'8 luglio 2011 sono risolte positivamente qualora gli interessati siano in possesso dei requisiti per l'accesso previsti dall'articolo 32 della legge regionale 13



novembre 1998, n.31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

Legge Regionale 17 dicembre 2012, n.25 – Art. 1 – Interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2012 - 1. La disposizione di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), si interpreta nel senso che i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso ivi previsto devono essere posseduti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso stesso.

#### Art. 4

Attuazione del Piano regionale sul precariato di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni

(come modificato dall'art.2 della LR.n.13/2012 e art.2 della LR.n.17-2012)

1. Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), sono comprese le selezioni di figure professionali destinate alle attività di assistenza tecnica nella gestione e attuazione del Programma operativo nazionale 2000-2006 - Pon Atas (misure 1.1., 1.2 e 2.2) e dell'Accordo di programma quadro - APQ - rivolte ai soggetti preselezionati nell'ambito dei medesimi programmi e le selezioni effettuate con modalità analoghe attestate dai relativi dirigenti di servizio o generali per le figure professionali aventi i requisiti dei trenta mesi maturati entro i termini stabiliti dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009".

**Legge Regionale 13 settembre 2012, n.17 – Art.2 –** 3. Con riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009, che rinvia all'articolo 36 della legge regionale 29 maggio

2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e con riferimento altresì all'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2012, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2012, vanno ricompresi sia i periodi lavorativi svolti attraverso contratti di tirocinio formativo retribuito, sia le altre attività lavorative eventualmente svolte in precedenza presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni.

- 2. Dall'attuazione del presente articolo non discendono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
- 3. Il Piano pluriennale per il superamento del precariato è prorogato fino al completo assorbimento degli aventi diritto alla stabilizzazione e comunque non oltre due anni, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 6 Attuazione dell'articolo 26 dello Statuto speciale per la Sardegna

(soppresso da articolo 12 LR.n.2/2014)

- 1. A decorrere dal 26 maggio 2012, ai fini della riduzione e razionalizzazione delle spese per il funzionamento degli organi istituzionali, ai consiglieri regionali competono, ai sensi dell'articolo 26 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), le indennità ed i rimborsi di spese in vigore al 31 dicembre 2003.
- 2. Conseguentemente, l'indennità di carica è ridotta nella misura del 30 per cento, la diaria è ridotta nella misura del 20 per cento.
- 3. Ai Gruppi consiliari compete un contributo pari a quello in vigore al 31 dicembre 2003 ridotto del 20 per cento.
- 4. Il Collegio dei questori disciplina le modalità di utilizzo e di rendicontazione di tale contributo, anche relativamente alla gestione del personale e delle collaborazioni professionali di cui alla legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).

\_\_\_\_\_

#### LEGGE REGIONALE 13 settembre 2012, n. 17

Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie (BURAS N.41 del 20 settembre 2012)

#### Art. 1

Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008

- 1. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), é sostituito, senza previsione di incremento della spesa, con il seguente:
- "8. Nelle more di una sua riorganizzazione, al fine di garantire l'esercizio del servizio pubblico disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 in materia di lavoro e servizi dell'impiego), al quale sono preposti i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), é autorizzata nell'anno 2012, a titolo di trasferimento alle competenti amministrazioni locali, la spesa di euro 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004."

- 2. All'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 2005, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
- "3 bis. La Giunta regionale, in sede di valutazione delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, può utilizzare la procedura di intervento sostitutivo di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n.9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali)."

#### Art. 2

## Disposizioni in materia di proroga di termini e di trattamento di diaria per missioni e trasferte

- 1. Nell'articolo 3, comma 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "alla data del 30 giugno 2011".
- 2. Nell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2012, p. 13 (Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a

sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine), le parole "entro i termini stabiliti dall'articolo 6, comma 2 della legge regionale n. 16 del 2011" sono sostituite dalle parole "entro i termini stabiliti dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009".

- 3. Con riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009, che rinvia all'articolo 36 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e con riferimento altresì all'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2012, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2012, vanno ricompresi sia i periodi lavorativi svolti attraverso contratti di tirocinio formativo retribuito, sia le altre attività lavorative eventualmente svolte in precedenza presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni.
- 4. Alla fine del comma 7 bis dell'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), è

aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano, inoltre, al personale delle agenzie Laore Sardegna e Argea addetto alle attività necessarie per garantire l'adempimento delle funzioni affidate dalla legge alle agenzie, il cui espletamento non può prescindere da un allontanamento dalla sede di servizio, quali le attività di assistenza tecnica in capo alle aziende agricole e zootecniche, le attività ispettiva, di verifica e di controllo imposte dalla normativa vigente e l'esecuzione delle manutenzioni obbligatorie sugli immobili che le agenzie sono chiamate a gestire, fermi restando, in tutti i casi, gli ordinari stanziamenti di bilancio.".

5. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2012 si applicano anche agli operatori di tutela ambientale (ex disinfestatori) che hanno prestato servizio presso le amministrazioni provinciali.

===========

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2012, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi (BURAS N.55 del 20 dicembre 2012)

#### Art. 1

#### Interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2012

1. La disposizione di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), si interpreta nel senso che i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso ivi previsto devono essere posseduti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso stesso.

#### Art. 9

#### Funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008

- 1. Nelle more della piena attuazione della legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011), concernente il riordino generale delle autonomie locali, gli organi che in via provvisoria garantiscono, in adempimento della legge regionale, la gestione delle funzioni amministrative delle soppresse province sarde, provvedono alla prosecuzione del servizio pubblico disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 in materia di lavoro e servizi dell'impiego), al quale sono preposti i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).
- 2. Fatti salvi gli atti di organizzazione e di spesa adottati nell'esercizio 2012, la Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2013, in attesa della riallocazione del predetto servizio pubblico nel competente livello istituzionale, a disciplinare, con propria

deliberazione, le modalità operative a cui si devono attenere i predetti organi provvisori ovvero, quando sia impedito da ragioni oggettive, l'Agenzia regionale del lavoro a ciò delegata, per la prosecuzione dell'attività dei CSL, CESIL e delle Agenzie di sviluppo locale, anche con riferimento all'utilizzo del personale professionalizzato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008. A tal fine la Giunta regionale opera avuto riguardo alla proroga dei contratti di lavoro precario e a tempo determinato disposti dalla legge di stabilità 2013.

- 3. Le procedure di cui al comma 1 si applicano anche per la prosecuzione dell'attività e dell'occupazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 13 settembre 2012, n. 17 (Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie). Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma trovano copertura nei trasferimenti previsti per l'esercizio delle funzioni trasferite alle amministrazioni provinciali ai sensi della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni relative al controllo ed alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante).
- 4. Gli oneri relativi all'attuazione dei commi 1 e 2 sono valutati in euro 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004 per l'anno 2013.

#### Art. 13 Adeguamento della legge regionale n.12 del 2008 al decreto legislativo n. 106 del 2012

1. Sono recepite le disposizioni di cui agli articoli da 9 a del decreto legislativo 28 giugno 2012, n.106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183). Sono abrogate le disposizioni contrastanti contenute nella legge regionale 4 agosto 2008, n.12 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreffi",

16 ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270, e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n.15).



\_\_\_\_\_\_

#### LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2013, n. 3

Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche della legge regionale n. 1 del 2013 (BURAS N.8 del 14 febbraio 2013)

#### Art. 1

## Attribuzione transitoria delle funzioni di organizzazione e regolazione del Servizio idrico integrato

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1 quinquies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 2010, n. 42, e nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del servizio idrico integrato, le funzioni già svolte dall'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna sono esercitate, dal 1° gennaio 2013 sino alla data di entrata in vigore della suddetta legge, e comunque non oltre la data del 30 aprile 2013, da un commissario straordinario nominato su designazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione, che abbia requisiti di comprovata professionalità ed esperienza coerenti rispetto alle funzioni da svolgere. Il commissario straordinario succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche esercitate dall'Autorità d'ambito.

#### Art. 2

## Funzionamento dell'ufficio a supporto del commissario straordinario

1. Il personale in servizio presso l'Autorità d'ambito alla data di entrata in vigore della presente legge, già assunto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2011, e il personale a tempo determinato con contratto individuale di lavoro in corso afferente a percorsi formativi Master and Back, durante il periodo di gestione commissariale prosegue la propria attività ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.

2. Il funzionamento dell'ufficio a supporto del commissario straordinario è assicurato con la temporanea assegnazione dei beni già nella disponibilità dell'Autorità d'ambito territoriale e con i trasferimenti delle risorse finanziarie da parte degli enti locali, eseguiti proporzionalmente alla durata del mandato secondo le modalità già vigenti per l'Autorità d'ambito territoriale.

## Art. 5 Assunzione a termine da parte dell'Agenzia regionale del lavoro

- 1. La Giunta regionale, in attuazione della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), con propria deliberazione dispone l'assunzione con contratto a termine al 31 dicembre 2013 presso l'Agenzia regionale del lavoro del personale professionalizzato di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale n. 25 del 2012, qualora non sia stato già assunto dalle amministrazioni locali. L'Agenzia dispone il loro comando presso le amministrazioni delle soppresse province sarde, delle unioni di comuni e/o dei comuni nei quali hanno svolto l'attività nei precedenti esercizi. L'Agenzia verifica, inoltre, il possesso dei requisiti necessari all'assunzione tramite l'esame dei titoli di servizio posseduti dal predetto personale.
- 2. Gli stanziamenti previsti nell'articolo 9 della legge regionale n. 25 del 2012, sono assegnati all'Agenzia regionale del lavoro nella misura residua alle risorse finanziarie già trasferite o da trasferire agli enti locali che abbiano già provveduto alle assunzioni.

\_\_\_\_\_\_

#### LEGGE REGIONALE 29 aprile 2013, n.10

Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale (BURAS N.21 del 9 maggio 2013)

#### Art. 1

## Operatività delle competenze in materia di servizi per il lavoro

- 1. Nelle more del riordino istituzionale degli enti territoriali e del sistema dei servizi per il lavoro e lo sviluppo, il personale impiegato a valere sulle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del Sardegna 2000/2006, compreso POR il professionalizzato di CSL della Provincia di Carbonia Iglesias. indipendentemente dalla forma contrattuale applicata, nonché quello di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 13 settembre 2012, n. 17 (Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie), è trasferito all'Agenzia regionale per il lavoro.
- 2. Il trasferimento del personale di cui al comma 1 avviene entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), mantenendo presso l'Agenzia regionale del lavoro la tipologia contrattuale in essere alla data di approvazione della presente legge, ovvero l'ultimo contratto operante negli ultimi diciotto mesi.
- 3. In attesa del riordino di cui al comma 1, il personale continua ad operare con le stesse funzioni precedentemente svolte presso gli enti territoriali di provenienza, al fine di dare continuità e garantire le competenze delegate.
- 4. L'Agenzia regionale per il lavoro adegua, qualora necessario, la propria pianta organica ed avvia entro novanta

- giorni dalla data di approvazione della presente legge le procedure per l'espletamento di "corsi-concorso" con riguardo alla esperienza lavorativa maturata.
- 5. La procedura selettiva individuata dal presente articolo si conclude entro il 31 dicembre 2013.
- 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento iscritto alla UPB S06.06.004 in conto residui e, successivamente alla sua approvazione, nei corrispondenti capitoli ed UPB del bilancio annuale 2013 e in quello pluriennale.

#### Art. 3 Indennità degli organi di controllo e revisione

1. In via di interpretazione autentica, l'articolo 6, comma 4 bis, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), introdotto dall'articolo 18 comma 7, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), si interpreta nel senso che le indennità ivi previste competono anche ai componenti degli organi di controllo e di revisione nominati prima dell'entrata in vigore della legge n. 12 del 2011.

# Art. 4 Omogeneizzazione organizzativa nel comparto della formazione professionale



1. Nelle more della riorganizzazione del comparto della formazione professionale, il personale cessato o sospeso dal lavoro entro il 31 dicembre 2012 e che alla medesima data risultava inserito nel bacino degli ammortizzatori sociali in deroga, già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale 10 giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), può essere iscritto a domanda, a cura del competente Assessorato, alla lista speciale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008). Per l'attuazione della presente disposizione si

provvede con le somme già stanziate dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2013, n. 2 (Autorizzazione all'intervento finanziario della SFIRS Spa per l'infrastrutturazione, il risparmio e l'efficientamento energetico dell'area industriale di Portovesme - Sulcis, incremento della dotazione finanziaria relativa agli interventi per il Parco geominerario e norme urgenti in materia di sostegno al reddito dei lavoratori in regime di ammortizzatori sociali). Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2013 è conseguentemente soppresso.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 18

Interventi urgenti (BURAS N.35 del 1 agosto 2013)

#### Art. 5

#### Autorizzazione a favore di AGRIS

1. Nell'ambito e per le finalità dei piani di cui all'articolo 36 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e della deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 20/23, avuto riguardo agli aventi titolo di cui all'articolo 12, comma 4, della legge regionale 17 dicembre

2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), e al fine di assicurare la copertura dei profili professionali della dotazione organica, l'Agenzia AGRIS è autorizzata ad utilizzare gli stanziamenti annuali per il funzionamento. Tale adempimento è assicurato entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 22

Norme urgenti per l'attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale) (BURAS N.36 del 8 agosto 2013)

#### Art. 1

## Attuazione dell'omogeneizzazione organizzativa della formazione professionale

- 1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), nelle more della riorganizzazione del comparto della formazione professionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere attraverso l'adozione dei necessari atti convenzionali esclusivamente a favore di coloro che, alla data di approvazione della presente legge, risultino aver inoltrato domanda ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2013.
- 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in euro 3.000.000 annui si fa fronte per gli anni 2013, 2014 e 2015 con le variazioni di cui al comma 3; per gli anni successivi con la legge di bilancio. Gli stessi oneri fanno carico alle UPB S01.02.008 e UPB S01.02.002 del bilancio della

Regione per gli anni 2013-2015 e alle corrispondenti UPB del bilancio per gli anni successivi.

3. Al bilancio della Regione per gli anni 2013-2015 sono apportate le seguenti variazioni:

## Art. 2 Gestione dell'albo regionale

1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di garantire l'ottimale gestione della spesa inerente il personale di cui all'albo previsto dalla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale - Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7), iscritto alla lista speciale ad esaurimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), nel bilancio della Regione sono introdotte le sequenti variazioni:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_

#### LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n.36

**Disposizioni urgenti in materia di protezione civile** (BURAS N.60 del 30 dicembre 2013) (testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: legge regionale 18 giugno 2018, n.21)

#### Art. 1

#### Uffici territoriali di protezione civile

(come modificato dall'art. 10 della Ir.n.21/2018)

- 1. Nelle more della definizione del nuovo ordinamento degli enti locali, sono istituiti gli uffici territoriali quali strutture periferiche della Direzione generale della protezione civile che operano in ambito sovracomunale con funzioni di:
- a) attività organizzative e di gestione del volontariato;

- b) predisposizione, in ambito sovra comunale, del programma di previsione e prevenzione rischi;
- c) supporto alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile;
- d) attività istruttorie e di verifica degli interventi di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e



- comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche);
- e) pianificazione e coordinamento delle esercitazioni di protezione civile in ambito sovracomunale.
- 2. Per Le esigenze operative derivanti dall'istituzione degli uffici territoriali di protezione civile di cui al comma 1 è autorizzato il trasferimento del personale, mediante cessione del contratto, dei mezzi e delle strutture delle province connessi alle funzioni trasferite, secondo i criteri e le modalità stabilite dall'articolo 70 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).
- 3. Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 e portate in diminuzione dei trasferimenti spettanti alle province.

#### Art. 2 Centro funzionale decentrato

- 1. Per le esigenze operative derivanti dall'attivazione del Centro funzionale decentrato della Direzione generale della protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, è attivata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e conclusa entro i successivi sessanta giorni, una procedura straordinaria di mobilità per l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di un dirigente e 25 unità di personale mediante cessione del contratto e comunque rientranti nella previsione organica vigente.
- 2. La Giunta regionale individua le figure professionali necessarie, i bacini di provenienza e stabilisce i criteri per l'esame delle domande.
- 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in complessivi euro 1.230.000 di cui euro 500.000 a valere sul fondo nuovi oneri legislativi (UPB

S08.01.002) ed euro 730.000 a valere sulle UPB S01.02.001 e S01.02.002 attingendo dalle risorse destinate alla copertura del programma di reclutamento e mediante riduzione del contributo di funzionamento spettante alle agenzie ed enti di provenienza del personale mobilitato ed iscritto nel bilancio della Regione.

4. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), alle conseguenti variazioni di bilancio.

#### Art. 3 Volontariato

Per le attività connesse all'operatività, addestramento e aggiornamento del volontariato della protezione civile è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, una spesa annua valutata in euro 1.000.000.

#### Art. 4 Abrogazioni

- 1. Nella legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 69, le parole "provinciali e" sono abrogate;
- b) la lettera c) del comma 2 e i commi 3 e 4 dell'articolo 70 sono abrogati.
- 2. Il comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è abrogato.

\_\_\_\_\_

#### LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n.38

Norme in materia di servizi per il lavoro, disposizioni attuative della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), e interventi a favore degli operatori di tutela ambientale (BURAS N.60 del 30 dicembre 2013)

#### Art. 1 Servizi per il lavoro

1. Al fine di dare piena attuazione alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), così come integrata dall'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 17 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), e dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), e di assicurare una maggiore efficienza dei servizi per il lavoro su tutto il territorio regionale, l'Agenzia regionale per il lavoro, in considerazione della rilevanza sociale dei servizi per il lavoro, è autorizzata, in conformità ai limiti di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante presente legge, definisce la dotazione organica dell'Agenzia

misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), e successive modifiche, ad indire concorsi pubblici per l'assunzione di personale a tempo indeterminato che, in deroga all'articolo 54 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), sono gestiti direttamente dalla stessa Agenzia in considerazione della specificità delle figure professionali richieste.

- 2. Nel comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005 le parole "regolamento generale" sono sostituite dalla seguente: "statuto".
- 3. Ai soli fini della presente legge, in deroga all'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 20 del 2005, così come modificato dal comma 2, lo statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro è approvato dalla Giunta regionale entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Giunta regionale, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della

regionale per il lavoro ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2005, tenendo conto delle disposizioni del comma 1 e dell'articolo 15, commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, della legge regionale n. 20 del 2005. La dotazione organica di prima attivazione, in virtù delle nuove competenze assegnate all'Agenzia, è di 480 unità.

5. La procedura selettiva di cui al presente articolo si conclude entro il 31 dicembre 2014.

#### Art. 2

#### Disposizioni attuative della legge regionale n. 10 del 2013

- 1. Al fine di dare completa attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni, a seguito della verifica già espletata dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale sulle domande pervenute e che ha individuato in 89 il numero dei lavoratori aventi diritto, si dispone con la presente norma l'iscrizione dei suddetti lavoratori nella lista speciale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).
- 2. Per la piena attuazione di quanto previsto dal comma 1, qualora non intervenga entro il 31 dicembre 2013 la proroga degli ammortizzatori sociali relativi ai lavoratori di cui al comma 1, e a domanda individuale degli stessi aventi diritto, l'Agenzia regionale del lavoro è autorizzata a stipulare appositi accordi procedimentali di collaborazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), con gli enti di

formazione di provenienza del personale di cui al comma 1 e le amministrazioni di destinazione. L'accordo prevede un apposito bonus occupazionale per ciascun lavoratore erogato dall'Agenzia a favore degli enti di formazione per lo svolgimento di una specifica attività di tutoraggio e formazione per la qualificazione del personale inserito nella lista di cui al comma 1. Agli oneri relativi al presente articolo, valutati in euro 3.000.000 per gli anni 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse già stanziate per la medesima finalità dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 22 (Norme urgenti per l'attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale)), a valere, quanto a euro 2.250.000 sulla UPB S01.02.008, quanto a euro 750.000 sulla UPB S01.02.002

#### Art. 3

#### Interventi a favore degli operatori di tutela ambientale

1. Fino all'attuazione della riforma organica dell'ordinamento delle autonomie locali di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), le amministrazioni provinciali sono autorizzate a garantire la prosecuzione in regime di convenzione di utilizzo dei servizi resi dal personale di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 13 settembre 2012, n. 17 (Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie). Per tali finalità si opera a valere sulle risorse iscritte per l'anno 2014 nel bilancio della Regione per gli anni 2013-2015, in conto dell'UPB S06.06.004 - cap. SC06.1623.

\_\_\_\_\_

#### LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2013, n.40

Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie. (BURAS n.60 del 30 dicembre 2013)

#### Art. 9

#### Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 25 del 2012

- 1. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 17 dicembre del 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo le parole: "dell'Agenzia Agris" sono aggiunte le seguenti:
   "che presenta delle vacanze alla data del 31 dicembre 2012;
- b) le parole da "a decorrere dall'anno 2012" a "annui" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2014, la spesa di euro 900.000 annui per la stabilizzazione dei profili professionali B1 specifici del comparto ippico e zoootecnico".
- 2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gravano sulla UPB S06.04.001 del bilancio della Regione per gli anni 2013-2015 e su quelli corrispondenti dei bilanci degli anni successivi. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2013-2015 sono apportate le seguenti variazioni:

#### Art. 10

## Attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2013

## (Assunzione a termine da parte dell'Agenzia regionale del lavoro)

- 1. Ai fini della compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche della legge regionale n. 1 del 2013), il termine del "31 dicembre 2013" in esso previsto è sostituito con il termine del "30 settembre 2014".
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento iscritto alla UPB S06.06.004 in conto residui e, successivamente all'approvazione delle leggi regionali finanziaria e bilancio 2014, nei corrispondenti capitoli e UPB del bilancio stesso.

\_\_\_\_\_



#### Legge Regionale 9 gennaio 2014, n.2

Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione (come modificata dalla legge regionale n.21/2019).

#### Art. 1 Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a introdurre nell'ordinamento regionale, nell'ambito delle competenze e secondo le modalità stabilite dallo Statuto regionale di autonomia e dalle relative norme di attuazione. ulteriori misure in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari.

#### Art. 2

#### Attuazione dell'articolo 26 dello Statuto speciale per la Sardegna

- 1. Il trattamento economico spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) si articola
- a) indennità consiliare:
- b) rimborso forfettario per le spese inerenti all'esercizio del mandato:
- c) indennità di carica per i consiglieri che svolgono particolari funzioni.
- 2. L'indennità consiliare mensile è pari a euro 6.600 lordi, mentre il rimborso forfettario mensile è pari a euro 3.850.
- 3. Il rimborso forfettario è maggiorato, a titolo di rimborso per le spese di trasporto, di una quota pari a: a) euro 650 per i consiglieri la cui dimora abituale sia situata oltre i 100 km dalla sede del Consiglio regionale;
- b) euro 300 per i consiglieri la cui dimora abituale sia situata tra i 71 e i 100 km dalla sede del Consiglio regionale.
- 4. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, inoltre, un'indennità di carica mensile lorda aggiuntiva pari a:
- a) euro 2.500 per il Presidente della Regione e per il Presidente del Consiglio;
- b) euro 1.200 per i componenti della Giunta regionale.
- 5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina la disciplina relativa al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Consiglio regionale quando si recano fuori sede per l'assolvimento di incarichi consiliari.

#### Art. 3

#### Trattamento economico dei componenti della Giunta regionale che non siano consiglieri

- 1. Ai componenti della Giunta regionale che non siano consiglieri regionali competono:
- a) l'indennità e il 70 per cento del rimborso di cui all'articolo 2, comma 2:
- b) l'indennità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b).
- 2. È facoltà dei dipendenti di una pubblica amministrazione nominati membri della Giunta regionale che non siano consiglieri regionali e collocati a disposizione della Regione ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, optare in qualunque momento per la conservazione, in luogo dell'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del trattamento economico onnicomprensivo in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

#### Art. 4

#### Sanzioni a carico dei consiglieri e degli assessori per la mancata partecipazione ai lavori consiliari

1. In caso di assenza ingiustificata dei consiglieri alle sedute dell'Aula o delle commissioni consiliari, agli stessi è applicata una sanzione commisurata all'importo del trattamento spettante. La misura della sanzione, le cause assenza giustificata e le modalità di rilevazione delle presenze dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, al fine di

sono disciplinate dai competenti organi del Consiglio regionale secondo le norme del proprio Regolamento interno.

- 2. In caso di assenza ingiustificata da parte degli assessori regionali alle sedute del Consiglio regionale, allequali debbano partecipare in rappresentanza della Giunta, in ragione della specifica delega della quale sono titolari, si applica nei loro confronti la disciplina di cui al comma 1.
- 3. In caso di assenza ingiustificata da parte degli assessori regionali alle sedute del Consiglio regionale, alle quali debbano partecipare in rappresentanza della Giunta, in ragione della specifica delega della quale sono titolari, si applica nei loro confronti la disciplina di cui al comma 1.

#### Art. 5

#### Gratuità della partecipazione dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta in organismi

- 1. La partecipazione in commissioni, comitati, organi di enti di qualsiasi tipo, che sia connessa alle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore regionale e di consigliere regionale, è svolta a titolo gratuito e non dà diritto, in favore dei medesimi soggetti, alla corresponsione di indennità, gettoni di presenza o compensi comunque denominati.
- 2. In ogni caso alle indennità di cui agli articoli 2 e 3 non si cumulano assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, dalla Regione, da enti pubblici, da banche, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati o società con azionariato statale o regionale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le regioni, le province e i comuni.

#### Art. 6

#### Disciplina dell'assegno di fine mandato

1. L'indennità di fine mandato di cui all'articolo 130 del Regolamento interno del Consiglio regionale è definita dall'Ufficio di Presidenza nel rispetto del limite di una mensilità di indennità consiliare per ogni anno di mandato per un massimo di dieci anni.

#### Art. 7

#### Pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali

- 1. All'articolo 2 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 6, dopo le parole "incentivi regionali", sono aggiunte le seguenti: "la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie, detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o in intestazioni fiduciarie":
- b) nel comma 8 dopo la parola "consiglieri" sono aggiunte le parole: "e assessori";
- c) nel comma 11, dopo le parole "Regolamento del Consiglio regionale della Sardegna", sono aggiunte le seguenti: "e le sanzioni amministrative di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale".

#### Art. 8

#### Funzionamento dei gruppi consiliari

1. Il Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite

consentire lo svolgimento della loro attività istituzionale, assicura ai gruppi consiliari:

- a) ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento interno del Consiglio regionale una dotazione strumentale e di locali che sia adeguata e funzionale a consentire lo svolgimento dell'attività istituzionale dei gruppi stessi e dei loro componenti;
- b) una sovvenzione annuale per la copertura dei costi relativi al personale, fissata dall'Ufficio di Presidenza, che non può eccedere il costo di un'unità di personale di categoria D dell'Amministrazione regionale, posizione economica 5, compresi gli oneri a carico della Regione, moltiplicato per il numero dei consiglieri componenti del gruppo.
- 2. Sono soppressi i contributi ai gruppi consiliari previsti dall'articolo 6 della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica).

## Art. 9 Personale dei gruppi consiliari

(come modificato dall'art.1-lr.n.21/2019)

- 1. 1. Ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del Regolamento interno del Consiglio regionale, sceglie il personale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), occorrente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali mediante: a) comando a tempo pieno e a tempo parziale mediante comando condiviso e comando d'eccedenza dei dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale o di altri enti pubblici;
- b) contratti a tempo determinato ai sensi della presente legge.".
- 2. La richiesta di comando presso uno dei gruppi consiliari del personale di cui al comma 1, lettera a), su proposta nominativa del presidente del gruppo interessato, corredata dell'assenso scritto del dipendente, da acquisire a cura del gruppo medesimo, è inoltrata all'amministrazione di appartenenza del dipendente a cura del Presidente del Consiglio regionale.
- 3. Il comando per la stessa persona ha effetto per la sola legislatura in corso e può essere rinnovato. Il comando può cessare anticipatamente per volontà dello stesso comandato o del gruppo richiedente.
- 4. Al personale comandato è riconosciuto il trattamento economico previsto dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale). L'indennità è calcolata nella misura e con le modalità previste per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), della medesima legge.
- 5. I dipendenti del Consiglio regionale non possono essere comandati presso i gruppi consiliari.
- 6. Il costo del personale comandato, compresa l'indennità di cui al comma 4, e il costo del personale di cui al comma 7 ter devono rientrare nei limiti dell'ammontare massimo individuato per il gruppo consiliare ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b).
- 7. I dipendenti comandati conservano i diritti e i doveri del proprio stato giuridico ed economico e operano alle dipendenze funzionali del gruppo cui sono assegnati.
- "7 bis. Il personale di supporto al gruppo è posto alle dirette dipendenze del gruppo, per l'esercizio delle funzioni legislative, di indirizzo e di controllo attribuite ai consiglieri dall'ordinamento. Il personale di supporto al gruppo può essere costituito da dipendenti della pubblica amministrazione in comando, ovvero, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, possono essere collocati (em. 2) in aspettativa senza assegni.
- 7 ter. A ciascuna unità di personale con contratto a tempo determinato è riconosciuto un trattamento economico che non può eccedere il costo di un'unità di personale di categoria D devoluti in beneficenza.

dell'Amministrazione regionale; tale importo non può comunque superare la cifra che si ottiene dividendo l'importo, previsto per ciascun gruppo consiliare dall'articolo 8, comma 1, lettera b), per il numero dei componenti del gruppo. Si possono prevedere contratti a tempo determinato per un numero non superiore al numero dei consiglieri componenti il gruppo, fatta salva la stipula di più contratti part time che, comunque, devono essere ricondotti nel limite di una unità. Con provvedimento motivato dell'Ufficio di presidenza il trattamento economico accessorio previsto dai contratti applicati al personale con contratto a tempo determinato può essere sostituito da un unico emolumento, comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

7 quater. Al fine di agevolare l'attività dei gruppi nell'amministrazione del personale posto a loro supporto, sempre entro il limite massimo della sovvenzione di cui al comma 7 ter, primo periodo, destinata a garantire l'intera copertura di tutti gli oneri e obblighi di natura retributiva, contributiva, assicurativa, previdenziale e tributaria, l'Ufficio di presidenza del Consiglio, per il tramite della sottoscrizione del Presidente, provvede alla stipula dei contratti a tempo determinato. L'individuazione del soggetto con cui il contratto è stipulato, che non può essere coniuge o convivente more uxorio di uno dei consiglieri regionali in carica nella legislatura nella quale l'incarico è conferito, né avere con questi un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado, è effettuata dal Presidente del gruppo, salvaguardando il principio dell'intuitu personae, previa verifica dei requisiti professionali; ciascun contratto è sottoscritto per l'Amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale. Tali contratti sono di natura fiduciaria, possono avere durata sino alla conclusione della legislatura regionale e cessano in ogni caso allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti; i medesimi contratti possono inoltre essere risolti in ogni momento per volontà del Presidente del gruppo allorquando venga meno il rapporto fiduciario. Il personale a tempo determinato di cui al presente comma, alla cui amministrazione provvede la competente struttura dell'Amministrazione consiliare, non entra a far parte dei ruoli del personale dell'Amministrazione consiliare e opera per il gruppo consiliare. In ogni caso, alla cessazione del contratto per la scadenza della legislatura o, anticipatamente per volontà di una delle parti per il venir meno del rapporto fiduciario, non alcun obbligo di assunzione né da dell'Amministrazione consiliare né da parte del gruppo consiliare nei confronti dei soggetti con cui il contratto a tempo determinato è stato stipulato. L'Ufficio di presidenza approva gli schemi contrattuali di cui al presente comma, prevedendo una differenziazione retributiva commisurata alle prestazioni da svolgere.

7 quinquies. I dipendenti comandati non possono essere coniugi o conviventi more uxorio di uno dei consiglieri regionali in carica nella legislatura nella quale l'incarico è conferito, né avere con questi un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado.

7 sexies. Il personale assegnato al gruppo consiliare può svolgere la propria attività anche attraverso accordi individuali di lavoro agile (smart working), nel rispetto della normativa vigente e senza alcuna discriminazione in termini di trattamento economico e normativo.

#### Art. 10

#### Avanzi di gestione dei gruppi consiliari

1. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione registrati dai rendiconti inerenti ai contributi ricevuti dai gruppi consiliari e presentati alla scadenza della XIV legislatura secondo le modalità previste dal Regolamento approvato dal Collegio dei Questori, possono essere devoluti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), o comunque possono essere devoluti in beneficenza.

#### Art. 11 Norma finanziari.

- 1. Le spese previste dalla presente legge relative agli articoli 2 e 8 gravano, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), sul bilancio interno del Consiglio regionale; quelle relative agli articoli 2, comma 4, lettera b), e 3, gravano sul bilancio della Regione.
- 2. La minore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, rispetto alla spesa effettuata nell'esercizio 2013, è valutata in complessivi euro 6.450.000 per l'anno 2014 ed euro 8.750.000 per l'anno 2015 e successivi, di cui: per il funzionamento del Consiglio regionale euro 6.000.000 per l'anno 2014 ed euro 8.100.000 per l'anno 2015 e successivi; per gli oneri di funzionamento della Giunta regionale euro 450.000 per l'anno 2014 ed euro 650.000 per l'anno 2015 e successivi.

3. Alle variazioni nelle corrispondenti UPB si provvede con la legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 e con quelle per gli anni successivi.

#### Art. 12 Abrogazione di norme

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi
- b) la legge regionale 27 giugno 1949, n. 2 (Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori e ai Consiglieri regionali);
- c) l'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2012.

#### Art. 13 Entrata in vigore

1.Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dalla XV legislatura.

#### Legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014).

#### Art. 3

#### Semplificazione e contenimento della spesa

- 1. Gli obblighi di contenimento della spesa previsti per la Regione da disposizioni statali o regionali si applicano, con le stesse modalità e misure, agli enti o società da essa dipendenti o partecipati di qualunque forma giuridica e, in quanto a esse applicabili, alle aziende del Servizio sanitario regionale.
- 2. Ai fini del coordinamento delle attività di indirizzo, di programmazione, di contenimento e razionalizzazione finanziaria delle risorse relative agli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modifiche ed integrazioni è istituito, a favore del datore di lavoro Amministrazione regionale - che provvede alla sua regolamentazione, un fondo unico con una dotazione annua valutata in euro 1.500.000 (UPB S01.02.003). Con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio si provvede, sulla base delle attività previste nel cronoprogramma annuale di intervento e delle sue integrazioni, alla ripartizione delle risorse a favore degli Assessorati competenti ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi

finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio).

3. Ai fini del contenimento della spesa e di uniformare il trattamento economico del comparto anche in adempimento a quanto stabilito dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 2012, n. 17 (Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie), è soppresso.

#### Art. 4 Personale dell'Ente foreste

1. Per rafforzare le funzioni di prevenzione delle calamità naturali e del rischio idrogeologico in Sardegna, l'Ente foreste è autorizzato a procedere alla stabilizzazione annuale dei propri dipendenti aventi rapporto semestrale, attraverso una graduazione triennale del contingente per un massimo di 500 unità annue, nel rispetto dell'equilibrio territoriale di provenienza del personale interessato. A tal fine il finanziamento all'Ente foreste è incrementato di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 (UPB S04.08.007).

#### LEGGE REGIONALE 23 settembre 2014, n.17

Misure urgenti per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale. (BURAS n.46 del 26 settembre 2014)

#### Art. 1

#### Proroga dei contratti

1. Nelle more dell'attuazione della riforma dei servizi e delle politiche per il lavoro, allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego svolti dai Centri servizi per il lavoro (CSL), dai Centri servizi inserimenti lavorativo (CESIL) e dalle agenzie di sviluppo locale, nonché l'attuazione del Piano di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani", l'Agenzia regionale per il lavoro è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di dicembre 2013, n. 40 (Norme urgenti in materia di agricoltura, di

del personale, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), assunto in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche della legge regionale n. 1 del 2013), con contratto di lavoro subordinato in scadenza alla data del 30 settembre 2014 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie).

- 2. I contratti di cui al comma 1 possono essere prorogati fino al limite massimo di durata di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), e successive modifiche e integrazioni.
- 3. La proroga di cui al comma 2 è finalizzata all'adozione di misure per la stabilizzazione del personale ai sensi della legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 20 dicembre 2013, n. 38 (Norme in materia di servizi per il lavoro, disposizioni attuative della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), e interventi a favore degli operatori di tutela ambientale).

4. Ai fini della presente legge la determinazione dei limiti numerici e dei vincoli finanziari previsti dalle norme di cui ai commi da 1 a 3 è da intendersi riferita all'Amministrazione regionale nel suo complesso.

#### Art. 2 Norma finanziaria

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 1.300.000 per l'anno 2014 e in euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 17 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), iscritta in conto dell'UPB S06.06.004 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016.
- 2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sulla succitata UPB S06.06.004 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016.

\_\_\_\_\_

#### LEGGE REGIONALE 19 novembre 2014, n. 24

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione (BURAS n.57 del 4 Dicembre 2014) (RICORSO del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29-1-2015 – Sentenza Corte Costituzionale - inammissibilità)

#### Capo I

#### Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 Art. 1

## Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 (Ambito di applicazione)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) è così sostituito:
- "1. La presente legge disciplina il sistema organizzativo degli uffici dell'Amministrazione regionale e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in seguito denominati "Amministrazione", e i rapporti di lavoro del personale dipendente.".
- 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 sono inseriti i seguenti:
- "2 bis. L'Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali costituiscono il sistema Regione.
- 2 ter. Il sistema Regione e le amministrazioni locali costituiscono il Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, articolato in Sistema regionale centrale e Sistema dell'amministrazione territoriale e locale."

#### Art. 2

## Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale n. 31 del 1998

#### (Valutazione delle performance)

- 1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:
- "Art. 8 bis (Valutazione delle performance)
- 1. Nel sistema Regione le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale, opportunamente graduata in base alle responsabilità effettivamente attribuite nonché alla verifica dei risultati raggiunti, anche al fine dell'erogazione della retribuzione di risultato. I sistemi di valutazione sono improntati a criteri di merito e di selettività tali da evitare la distribuzione di incentivi o trattamenti in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi.
- 2. In materia di valutazione delle perfomance individuali e organizzative, si applicano i principi previsti dalla legislazione vigente e, in particolare:
- a) effettivo grado di attuazione di piani e programmi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;

- b) raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;
- c) indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
- d) grado di difficoltà delle funzioni effettivamente esercitate;
- e) raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- f) qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
- g) capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi;
- h) motivazione e capacità nel perseguire obiettivi nuovi e impegnativi;
- i) efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- j) qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- k) rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi e dello sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione.
- 3. I criteri e i parametri di cui al comma 2 sono dettagliati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
- 4. La Giunta regionale stabilisce la percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati, che rappresenta la soglia al di sotto della quale non è corrisposta alcuna retribuzione di risultato.
- 5. La valutazione e la misurazione dei risultati dei dirigenti di vertice del sistema Regione sono svolte da un organismo unico, indipendente ed esterno, il quale:
- a) esprime una propria proposta alla Giunta regionale o al competente organo dei singoli enti, agenzie, aziende e istituti, ai quali compete la valutazione finale e l'attribuzione dei premi di risultato;
- b) effettua un controllo a campione sulle valutazioni svolte dai dirigenti di vertice nei confronti dei dirigenti della struttura da essi diretta;
- c) fornisce supporto agli organi di cui alle lettere a) e b) nella definizione dei parametri di valutazione.
- 6. L'organismo di cui al comma 5 è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, ed è formato da tre componenti, dotati di

requisiti di elevata professionalità ed esperienza, maturati nel campo del management e dei sistemi di valutazione del personale, con particolare riferimento al settore pubblico. Il compenso dei componenti è determinato dalla Giunta regionale ed i relativi oneri gravano sul capitolo di bilancio relativo al fondo di risultato dei dirigenti. Per l'esercizio delle funzioni l'organismo si avvale delle competenti strutture delle amministrazioni del sistema Regione.

- 7. Nel sistema Regione l'erogazione dei premi di risultato è comunque subordinata all'effettiva valutazione da parte degli organi competenti.
- 8. I principi di cui al comma 1 si applicano anche per la valutazione del personale non dirigenziale del sistema Regione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.".
- 2. La valutazione delle performance dei dirigenti e dei dipendenti del sistema Regione, di cui all'articolo 8 bis della legge regionale n. 31 del 1998, come inserito dal comma 1, si applica a decorrere dal ciclo delle performance per l'anno 2015.
- 3. I principi di cui al comma 1 dell'articolo 8 bis della legge regionale n. 31 del 1998, come inserito dal comma 1 della presente legge, si applicano anche in relazione alla valutazione della performance per l'anno 2014.

#### Art. 3

## Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998 (Istituzione delle strutture)

- 1. L'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998, è sostituito dal seguente:
- "Art. 13 (Strutture dell'Amministrazione regionale)
- 1. La Giunta regionale definisce le linee fondamentali dell'organizzazione amministrativa della Regione.
- 2. Il numero massimo delle direzioni generali è determinato in ventiquattro.
- 3. In ciascun assessorato è istituita almeno una direzione generale. Fermo restando il numero massimo di cui al comma 2, nella Presidenza può essere istituito un numero di direzioni generali fino al 30 per cento di quelle istituite.
- 4. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'Amministrazione agli obiettivi di governo, le direzioni generali sono istituite, modificate e soppresse con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e di personale.
- 5. I direttori generali dispongono di un ufficio per le attività di segreteria e di supporto alla verifica dei programmi della direzione.
- 6. La dotazione organica dirigenziale è definita dalla Giunta regionale tenendo conto del fabbisogno connesso agli obiettivi e alle risorse assegnati alle direzioni generali, ai servizi e alle unità di progetto.
- 7. I servizi sono istituiti, modificati o soppressi con decreto dell'Assessore competente per materia, su proposta del direttore generale, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6.
- 8. Le articolazioni organizzative di livello non dirigenziale sono istituite, modificate o soppresse con provvedimento del direttore generale responsabile della struttura previo parere del direttore di servizio competente. Non possono essere istituite articolazioni le cui indennità non trovino copertura nel fondo assegnato alla direzione generale interessata per la retribuzione delle funzioni di coordinamento e di responsabilità.
- 9. Ai fini dell'organizzazione interna degli uffici, dell'affidamento degli incarichi di coordinamento di livello non dirigenziale, della creazione e gestione delle unità di progetto di cui all'articolo 26, dell'individuazione delle necessità della pianta organica, dell'analisi del fabbisogno formativo, nonché di una più efficiente generale gestione delle risorse umane, è istituita la banca dati delle competenze di tutto il personale regionale. Nella banca dati confluiscono i curricula dei dipendenti autocertificati e compilati attraverso l'utilizzo di appositi software, con l'identificazione delle esperienze lavorative, svolte anche non

all'interno dell'Amministrazione regionale, nonché il percorso di studi e formativo lungo tutto l'arco della vita. Il popolamento della banca dati e le ricerche al suo interno sono realizzati secondo la massima trasparenza a tutela del buon andamento dell'Amministrazione regionale e di tutti i lavoratori e possono avvenire anche mediante l'uso di parole chiave e/o sezioni di argomenti."

#### Art. 4

## Inserimento dell'articolo 13 bis della legge regionale n. 31 del 1998

#### (Comitato di coordinamento delle direzioni generali)

- 1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:
- "Art. 13 bis (Comitato di coordinamento delle direzioni generali)
- 1. Al fine di assicurare il coordinamento dell'azione amministrativa tra le strutture organizzative della Regione, è istituito il Comitato di coordinamento delle direzioni generali.
- 2. Il comitato è composto dai direttori generali ed è presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
- 3. Il comitato esprime pareri alla Giunta regionale in merito:
- a) alla definizione dei procedimenti che richiedono integrazione e apporti intersettoriali;
- b) alle esigenze organizzative per il funzionamento delle direzioni.".

#### Art. 5

## Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1989

#### (Posizioni dirigenziali di staff e ispettive)

- 1. L'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
- "Art. 14 (Posizioni dirigenziali ispettive)
- 1. Il contingente numerico dei dirigenti ispettori di cui all'articolo 27 è determinato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e di personale."

#### Art. 6

## Sostituzione dell'articolo 15 e modifica dell'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998

#### (Dotazioni organiche e rilevazione dei carichi di lavoro)

- 1. L'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
- "Art. 15 (Piano del fabbisogno di personale. Dotazioni organiche)
- 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sentiti gli assessori competenti, determina e aggiorna le dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale e, di concerto con l'Assessore competente in materia ambientale, del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Sulla base delle dotazioni organiche così determinate, la Giunta regionale approva il Piano triennale del fabbisogno del personale.
- 2. Il Piano, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nel rispetto dei vincoli di spesa stabiliti dal bilancio pluriennale, quantifica le risorse umane necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali e ne prevede la ripartizione tra le direzioni generali in modo funzionale al conseguimento degli obiettivi dell'azione di governo.".
- 2. Il comma 01 dell'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998 è abrogato.

#### Art. 7

## Inserimento dell'articolo 15 bis della legge regionale n. 31 del 1998

(Variazione dei contingenti organici delle direzioni generali)

- 1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:
- "Art. 15 bis (Variazione dei contingenti organici delle direzioni generali)
- 1. I contingenti organici di ciascuna direzione generale di cui all'articolo 15, comma 1, ferma la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione, possono essere modificati con decreto dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale su conforme deliberazione della Giunta regionale, in seguito a:
- a) trasferimenti o modifiche delle competenze;
- b) interventi di riorganizzazione o razionalizzazione dei processi di lavoro;
- c) cessazioni dal servizio o collocamenti in aspettativa a tempo indeterminato;
- d) esigenze di riequilibrio dei contingenti conseguenti alle attività di cui alle lettere a), b) e c);
- e) su motivata proposta degli assessori competenti per materia.
- 2. La direzione generale competente in materia di personale, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, dandone adeguata pubblicità, attiva prioritariamente procedure di trasferimento a domanda e, in mancanza di richieste, d'ufficio.".

## Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998

#### (Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti)

- 1. L'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
- "Art. 16 (Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli istituti)
- 1. Gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti del sistema Regione definiscono l'organizzazione degli uffici e le dotazioni organiche attenendosi alle disposizioni del presente Titolo, a eccezione di quelle concernenti gli organi d'indirizzo politico. Qualora, con riguardo alla loro dimensione e alla complessità organizzativa risulti adeguata l'istituzione di una sola posizione dirigenziale questa svolge le funzioni di cui agli articoli 23 e 24.
- 2. Gli atti adottati ai sensi del presente articolo rientrano, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo, tra quelli indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e aziende regionali).
- 3. Nelle agenzie AGRIS, ARGEA, LAORE e nell'azienda AREA è prevista una sola direzione generale e, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 1, i servizi costituiscono le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale.
- 4. Fino all'approvazione della legge regionale di riordino degli enti locali, in tutti i territori delle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari, corrispondenti a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009, è comunque mantenuta la presenza delle attuali articolazioni organizzative anche di livello dirigenziale del sistema Regione."

#### Art. 9

## Modifiche dell'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 1998

## (Qualifica dirigenziale e relative funzioni, soppressione delle funzioni di studio, ricerca e consulenza)

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 1998 è abrogata.

#### Art. 10

Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998

(Compiti del dirigente assegnato a studi e ricerche)

1. L'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 26 (Unità di progetto)

- 1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, possono essere costituite Unità di progetto per il conseguimento di obiettivi specifici, anche intersettoriali, coordinate da personale dirigente del sistema Regione ovvero da dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, individuati con le modalità di cui all'articolo 28, comma 4 quater.
- 2. La Giunta regionale stabilisce i criteri di funzionamento, la composizione, le modalità di formazione e di conferimento delle funzioni, la durata delle Unità di progetto e ne individua gli obiettivi.
- 3. Al personale preposto al coordinamento delle Unità di cui al comma 1 è riconosciuta una retribuzione, collegata al conseguimento degli obiettivi, prevista dal contratto collettivo regionale di lavoro per l'area dirigenziale.".

#### Art. 11

## Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 (Attribuzioni delle funzioni dirigenziali)

- 1. All'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 3 dopo le parole "del corpo medesimo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero ad altri dirigenti del sistema Regione, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo forestale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 29.";
- b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
- "3 bis. Le funzioni di direttore generale o le funzioni ad esse equiparate nelle amministrazioni del sistema Regione sono attribuite per un periodo massimo di cinque anni.
- 3 ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, il trattamento economico delle posizioni amministrative apicali nelle amministrazioni del sistema Regione non può superare quello previsto per i direttori generali dell'Amministrazione regionale.
- 3 quater. Le disposizioni dell'ordinamento regionale in contrasto con quanto previsto nei commi 3 bis e 3 ter sono abrogate.";
- c) nel comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
  - le parole "nonché quelle di studio, ricerca e consulenza" sono abrogate;
  - le parole "dell'Amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "del sistema Regione";
- d) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:
- "4 bis. La Giunta regionale, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza e nei limiti del 10 per cento delle posizioni dirigenziali del sistema Regione, può autorizzare l'attribuzione temporanea delle funzioni di cui al comma 4 a dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale.";
- e) dopo il comma 4 bis sono aggiunti i seguenti:
- "4 ter. Le funzioni di cui al comma 4 bis possono essere attribuite per soddisfare inderogabili esigenze legate:
- a) alla salvaguardia della salute e della incolumità delle persone;
- b) all'approvvigionamento e alla distribuzione di beni e servizi di prima necessità, nonché alla gestione e alla manutenzione dei relativi impianti;
- c) alla sicurezza dei luoghi.
- 4 quater. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione degli incarichi di cui al comma 4 bis e, valutata la necessità organizzativa, autorizza l'avvio delle relative procedure selettive per titoli e colloquio.
- 4 quinquies. Gli incarichi di cui al comma 4 bis hanno durata massima di ventiquattro mesi e non sono immediatamente rinnovabili. Al dipendente spetta per la durata dell'incarico il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale.



- 4 sexies. L'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del comma 4 bis non costituisce titolo valutabile ai fini dell'accesso alla carriera dirigenziale.";
- f) nel comma 7 l'ultimo periodo è abrogato;
- g) nel comma 8 il periodo "La revoca non può essere disposta nei dodici mesi successivi all'insediamento della Giunta regionale" è abrogato.
- 2. Le disposizioni legislative o contrattuali che riconoscono un trattamento economico parametrato alla retribuzione di posizione prevista per le funzioni di dirigente con compiti di studio, ricerca e consulenza sono da intendersi riferite alla misura attualmente prevista dal contratto collettivo per la suddetta posizione.

## Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998 (Sostituzione dei direttori generali e di servizio)

- 1. L'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
- "Art. 30 (Sostituzione dei direttori generali e di servizio)
- 1. In caso di vacanza le funzioni di direttore generale sono esercitate per un massimo di novanta giorni da altro dirigente della medesima direzione generale, individuato dall'organo politico con proprio provvedimento. In mancanza di designazione, le funzioni sono esercitate per un massimo di novanta giorni dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale.
- 2. Il direttore generale, all'atto del proprio insediamento, designa con apposito provvedimento il dirigente della direzione generale che lo sostituisce in caso di assenza. In mancanza di designazione o di contemporanea assenza del direttore generale e del suo sostituto, le funzioni sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale.
- 3. Nel caso di esercizio delle funzioni di direttore generale per oltre quarantacinque giorni da parte del sostituto, a questi compete, a decorrere dal quarantaseiesimo giorno, la differenza tra il trattamento economico in godimento e il trattamento economico più favorevole spettante in relazione alle funzioni esercitate.
- 4. In caso di vacanza le funzioni di direttore di servizio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, comma 4 bis, sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio.
- 5. Il direttore generale, entro trenta giorni dal suo insediamento, sentito il direttore di servizio, individua con proprio provvedimento, per ciascun servizio, il funzionario in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale che può svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza del direttore di servizio.
- 6. Nel caso di esercizio delle funzioni di direttore di servizio per oltre trenta giorni da parte del sostituto, a questi compete la quota parte dell'indennità di risultato attribuita per l'anno di competenza alla struttura dirigenziale in relazione alle funzioni esercitate.
- 7. In caso di pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.".

#### Art. 13

## Modifiche all'articolo 33 bis della legge regionale n. 31 del 1998

## (Conferimento di funzioni dirigenziali presso altre amministrazioni)

1. All'articolo 33 bis della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1, le parole "dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti regionali del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "del sistema Regione";
- b) nel comma 2, le parole "dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti" sono sostituite dalle parole "del sistema Regione".

#### Art. 14

## Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998

#### (Variazione provvisoria delle dotazioni organiche)

- 1. L'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
- "Art. 39 (Mobilità dei dirigenti e del personale del sistema Regione)
- 1. Nel sistema Regione possono essere attivate procedure di trasferimento del personale in servizio a tempo indeterminato, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in relazione alle esigenze di copertura delle rispettive dotazioni organiche e senza incremento della spesa complessiva per il personale del sistema Regione. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la gestione delle procedure di trasferimento su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.
- 2. L'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni compensative, anche fra diverse unità di voto del bilancio di previsione della Regione ivi comprese quelle relative ai contributi di funzionamento di enti, agenzie, aziende e istituti, nei limiti delle spese per il personale conseguenti ai trasferimenti disposti in attuazione del presente articolo.
- 3. Nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna possono essere stipulate apposite intese per la temporanea assegnazione di personale finalizzata al perseguimento degli obiettivi di governo. Le intese, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, prevedono oneri, compiti e modalità di esecuzione.
- 4. Il presente articolo si applica anche al personale del soppresso ESAF, attualmente in servizio presso la società Abbanoa ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato), e al personale dei soppressi enti provinciali per il turismo (EPT) e delle aziende autonome di soggiorno e turismo (AASSTT) di cui alla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) attualmente in servizio presso gli enti locali."

#### Art. 15

## Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998

#### (Trasferimenti, assegnazioni e comandi)

- 1. L'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998, è sostituito dal seguente:
- "Art. 40 (Mobilità dei dirigenti e del personale tra il sistema Regione e le altre pubbliche amministrazioni)
- 1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 38 bis, le amministrazioni del sistema Regione possono disporre il comando di proprio personale, anche di qualifica dirigenziale, verso le altre pubbliche amministrazioni.
- 2. Le amministrazioni del sistema Regione possono richiedere il comando di personale, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le altre pubbliche amministrazioni nei limiti delle risorse stanziate in bilancio.
- 3. I comandi di cui ai commi 1 e 2 sono attivati secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentiti i dipendenti interessati, con provvedimento del direttore competente in materia di personale in ciascuna amministrazione del sistema Regione.".

#### Art. 16

Inserimento dell'articolo 40 bis della legge regionale n. 31 del 1998



- 1. Dopo l'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:
- "Art. 40 bis (Sistema dell'amministrazione territoriale locale)
- 1. In attesa della legge regionale di riordino degli enti locali e del riassetto complessivo delle funzioni regionali e locali, la Regione utilizza gli istituti di cui agli articoli 38 bis, 39, 40, ai integrazione di una maggiore del dell'amministrazione territoriale regionale e locale, favorendo l'esercizio integrato delle funzioni fra i diversi livelli di governo, con particolare riguardo alle gestioni commissariali delle province.".

#### Capo II

#### Altri interventi in materia di organizzazione

#### Art. 17

#### Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 32 del 1988 (Composizione degli uffici di gabinetto)

- 1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio е settore dell'Amministrazione regionale), sono sostituiti dai seguenti:
  - "1. Gli uffici di gabinetto sono costituiti da:
- a) un capo di gabinetto:
- b) un segretario particolare:
- c) un consulente;
- d) sei unità di personale individuato tra i dipendenti del sistema Regione o proveniente dalle amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
- 2. L'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione è costituito da:
- a) un capo di gabinetto;
- b) un segretario particolare;
- c) tre consulenti;
- d) quattordici unità di personale individuato tra i dipendenti del sistema Regione, o proveniente dalle amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale;
- e) un ufficio del cerimoniale costituito da tre unità di personale appartenenti all'Amministrazione regionale.
- 3. Il personale degli uffici di gabinetto è scelto tra i dipendenti del sistema Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), ovvero tra i dipendenti di ruolo presso altre amministrazioni pubbliche posti a disposizione dell'Amministrazione regionale presso l'Ufficio di gabinetto, limitatamente alla durata dell'incarico, in posizione di comando o di aspettativa senza assegni secondo i rispettivi ordinamenti.".

#### Art. 18

#### Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12

#### (Organizzazione dell'ufficio)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles) come da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), è sostituito dal seguente:
- "1. Il contingente organico dell'ufficio di cui al comma 1 è determinato con deliberazione della Giunta regionale.".

#### Art. 19

#### Commissari per le gestioni provvisorie delle province e modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2005

1. I commissari straordinari di cui alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), presentano entro quindici giorni dalla sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle

data di entrata in vigore della presente legge una relazione puntuale riguardo:

- a) allo stato di consistenza dei beni immobili e mobili;
- b) alla ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
- c) alla situazione di bilancio;
- d) all'elenco dei procedimenti in corso;
- e) alle tabelle organiche, alla composizione degli organici, all'elenco comprensivo anche dei rapporti di lavoro precari del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica;
- f) alla situazione di bilancio delle società partecipate o rilevanti ai fini del bilancio consolidato.
- 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, con decreto adottato previa deliberazione della Giunta regionale, stabilisce la conferma dei commissari straordinari nominati ai sensi della legge regionale n. 15 del 2013 o la loro sostituzione.
- 3. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2005 sono sostituiti dai seguenti:
- "1. I commissari di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono scelti fra gli appartenenti ad una delle seguenti categorie:
- a) dirigenti ed ex dirigenti del sistema Regione, che appartengano o siano appartenuti per almeno un triennio alla qualifica dirigenziale;
- b) segretari ed ex segretari comunali o provinciali;
- c) dirigenti ed ex dirigenti degli enti locali che abbiano esercitato le loro funzioni nella qualifica dirigenziale per almeno un triennio in un ente locale con popolazione non inferiore a quella dell'ente locale commissariato.
- 2. Non possono essere nominati commissari gli amministratori dell'ente soggetto a commissariamento.
- 3. Al commissario compete un'indennità di carica pari a quella prevista per il sindaco del comune o per il presidente della provincia soggetti a commissariamento. Per i dipendenti pubblici in servizio l'indennità è ridotta della metà.".

#### Art. 20

#### Progetto per il corretto uso del suolo (SCUS) - rinnovo contratti

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 38 della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 19 (Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014-2016), è autorizzato il rinnovo dei contratti in essere alla data del 30 settembre 2014 riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998, fino al raggiungimento della durata massima complessiva prevista nel comma 2 del medesimo articolo. A tal fine è autorizzata una spesa valutata in euro 840.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (UPB S04.10.006).

#### Art. 21

#### Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2012 (Piano per il superamento del precariato)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 - Norme in materia di organizzazione e personale - relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica) le parole "non oltre due anni" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2016".

#### Art. 22

#### Abrogazione del comma 29 dell'articolo 1 della legge regionale n. 6 del 2012 in materia di sistemi informativi

1. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012) è abrogato.

#### Art. 23

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1977 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione)

1. Alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme

- competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le lettere m), n) e n bis) del comma 1 dell'articolo 10 sono abrogate;
- b) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 è aggiunta la sequente:
- "c bis) servizi di ragioneria.";
- c) dopo la lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 13 è aggiunta la sequente:
- "h ter) espropriazioni";
- d) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 è aggiunta la seguente:
- "e bis) servizio civile sardo.".

#### Modifiche alla legge regionale n. 11 del 1999 (Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 11 (Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani), le parole: "presso la Presidenza della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport".

#### Art. 25

## Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2008 (Istituzione della consulta regionale della disabilità)

- 1. Alla legge regionale 30 maggio 2008, n. 7 (Istituzione della consulta regionale della disabilità), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 2, comma 1, le parole "presso la Presidenza della Regione" sono sostituite dalle parole "presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale":
- b) all'articolo 4, commi 1 e 2, le parole "presso la Presidenza della Regione" sono sostituite dalle parole "presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale".

#### Art. 26

## Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005 (Sistema integrato dei servizi alla persona)

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) ai commi 2 e 4 dell'articolo 12, le parole "presso la Presidenza della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale";
- b) all'articolo 34, comma 1, le parole "presso la Presidenza della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale".

#### Art. 27

## Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 1994 (Guardie zoofile)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 (Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina), è sostituito dal seguente:
- "1. Per la vigilanza sull'applicazione della presente legge, il direttore del competente servizio dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, su proposta delle associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, procede alla nomina di guardie giurate addette alla protezione degli animali, denominate guardie zoofile, in possesso dei requisiti prescritti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)."

#### Art. 28 Norma finanziaria

- 1. L'Amministrazione regionale provvede all'attuazione della presente legge senza far derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale nell'ambito delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 31 del 1998 e iscritte in conto delle UPB S01.02.001 e S01.02.002 e di cui alla legge regionale n. 32 del 1988 iscritte in conto della UPB S01.01.002 del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
- 2. Alle maggiori spese derivanti dall'articolo 20 si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse già destinate agli interventi del fondo regionale per l'occupazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), iscritte in conto dell'UPB S06.06.004 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2015 e 2016.
- 3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2015 e 2016 sono introdotte le seguenti variazioni: in aumento
  - omissis -

#### LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 34

Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana (BURAS n.60 del 27 dicembre 2014

#### Art. 1 Finalità

1. Per realizzare il contrasto e l'eradicazione della Peste suina africana (PSA), l'Amministrazione regionale mobilita le strutture regionali coinvolte nella lotta alla PSA in una forma organizzativa che consenta di affrontare in modo innovativo e coordinato le problematiche sanitarie, economiche, e ambientali che concorrono al perdurare della PSA in Sardegna, anche per consentire il rientro della suinicoltura sarda a pieno titolo nell'ambito del mercato comunitario e internazionale.

#### Art. 2 Competenze dell'Unità di progetto

- 1. Al fine di attuare il Piano d'azione straordinario, il responsabile dell'Unità di progetto, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, coordina tutte le attività delle strutture dell'Amministrazione regionale, compresi i Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, impegnate nel contrasto e nell'eradicazione della PSA, e si adopera per assicurare la massima sinergia di tutti gli interventi messi in atto a livello regionale e locale finalizzati al miglioramento dello stato sanitario e del benessere dei suini e al rilancio del settore suinicolo della Sardegna. Nello specifico, il responsabile dell'Unità di progetto:
- a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, delle strutture sanitarie pubbliche e

- delle strutture amministrative e tecniche della Regione nonché degli enti territorialmente competenti, al fine di garantire la gestione unitaria e integrata di tutti gli adempimenti connessi alla profilassi e all'eradicazione della PSA ai sensi del piano d'azione straordinario che attua la relativa legislazione nazionale e dell'Unione europea ed i piani approvati dalla Commissione europea;
- b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), in caso di inerzia da parte del sindaco nell'esercizio del potere di emanare le ordinanze necessarie ai fini dell'eradicazione della PSA, incluse quelle relative all'abbattimento dei capi suini nei casi previsti dal decreto legislativo n. 54 del 2004 e dal piano straordinario, il Presidente della Regione, sentito l'ente inadempiente, assegna all'ente stesso un termine di tempo non superiore a tre giorni per provvedere; decorso inutilmente tale termine, il Presidente nomina il responsabile dell'Unità di progetto commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva all'emanazione delle ordinanze, comunicando ai sindaci competenti il numero dei capi abbattuti per i quali sussiste il diritto all'indennizzo di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali);
- c) coordina la campagna di comunicazione e informazione rivolta a tutta la popolazione della Sardegna e in particolare ai sindaci e agli allevatori;
- d) stabilisce le squadre di intervento per il rilevamento dei suini allevati illegalmente; pianifica e ordina i necessari interventi di abbattimento;
- e) intraprende tutte le azioni ritenute utili e indispensabili a seguito del ritrovamento di suini allevati illegalmente:
- f) verifica la regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché delle procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;
- g) promuove le azioni intese a dotare la Regione di impianti e dispositivi per lo smaltimento sul territorio regionale dei sottoprodotti di origine animale, in conformità alla legislazione vigente;
- h) certifica il possesso dei requisiti necessari di biosicurezza e di benessere animale degli allevamenti, anche in funzione dell'analisi del rischio territoriale, e definisce le adeguate misure di salvaguardia;
- i) impartisce indirizzi vincolanti per disciplinare l'attività venatoria con specifico riferimento alla caccia al cinghiale, ivi comprese eventuali restrizioni a tale attività nonché per il relativo controllo numerico della popolazione, per la movimentazione delle carcasse e per lo smaltimento dei residui di macellazione;
- definisce protocolli e procedure previste dalle norme comunitarie e nazionali per l'esportazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina dal territorio della Regione.

## Norme sul responsabile e sul personale dell'Unità di progetto

- 1. Il responsabile dell'Unità di progetto, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, rappresenta l'Amministrazione regionale in materia di contrasto ed eradicazione della PSA, nei confronti dei competenti Servizi dell'Unione europea, del Ministero della salute, del Centro nazionale di referenza per le pesti suine presso l'Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche, del Ministero degli interni e delle prefetture della Regione, del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute e delle altre forze di polizia e degli enti locali.
- 2. Le indennità introdotte dal comma 22 dell'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), a favore del personale regionale impegnato in situazioni di emergenza, sono riconosciute quando collegate, oltre che a interventi di protezione civile e antincendio, anche per gli interventi di attuazione della presente legge.

#### Art. 4

## Attribuzioni di incarichi dirigenziali in materia di sanità veterinaria

1. Al fine di ottemperare ai regolamenti (CE) n.852/2004/CE, n.853/2004/CE, n.854/2004/CE e n.882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), le funzioni di direttore del servizio competente in materia di sanità veterinaria dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale sono attribuite a dirigenti di comprovata esperienza e specifica competenza nella materia, del sistema Regione, comprese le aziende sanitarie locali della Sardegna.

#### Art. 5 Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 80.000 per l'anno 2014, in euro 2.000.000 per l'anno 2015 ed in euro 1.500.000 per l'anno 2016, fanno carico all'UPB S05.02.003 con pari utilizzo delle disponibilità presenti in conto dell'UPB medesima del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016, rinvenienti per l'anno 2014 dalla riduzione dello stanziamento iscritto in conto del capitolo SC05.0386 e per gli anni 2015 e 2016 dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alle leggi regionali 23 giugno 1950, n. 29 (Provvedimenti di lotta contro l'echinococcosi, la distornatosi, la strongilosi, la tubercolosi bovina e la rabbia), e 8 gennaio 1969, n. 1 (Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna).

\_\_\_\_\_\_

Soppressione dell'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione (BURAS n.3 del 15 gennaio 2015)



#### Soppressione dell'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione

1. L'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione, istituita dall'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), è soppressa all'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 2

## Successione nelle competenze e nei rapporti giuridici attivi e passivi

- 1. Le competenze dell'Agenzia in materia di coordinamento delle attività di promozione economica, di sostegno della capacità di esportazione e penetrazione dei prodotti sardi nei mercati esterni e di attrazione degli investimenti, sono attribuite all'Amministrazione regionale. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), individua la struttura dell'Amministrazione idonea a svolgere dette competenze.
- 2. Le competenze dell'Agenzia in materia di promozione e coordinamento turistico sono attribuite all'Assessorato competente in materia.
- 3. L'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti e gli obblighi amministrativi e giuridici, attivi e passivi, debitori e creditizi, di carattere finanziario, fiscale o patrimoniale di cui l'Agenzia Sardegna Promozione è titolare alla data della

cessazione della stessa, in tutte le cause pendenti e le pretese in corso o future facenti capo alla stessa Agenzia.

4. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio.

## Art. 3 Disposizioni in materia di personale

# 1. Il personale a tempo indeterminato dell'Agenzia, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 24 del 2014 conserva la posizione giuridica, economica e previdenziale in godimento ed è inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale, nelle more dell'adozione dei criteri e delle modalità per la gestione delle procedure di trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e fatte salve le prerogative attribuite alla Giunta regionale dal medesimo articolo della legge regionale n. 31 del 1998.

- 2. Per i restanti rapporti di lavoro la Presidenza della Regione succede nelle relative titolarità fino alla scadenza del termine previsto da ciascun contratto.
- 3. Per la variazione e l'aggiornamento delle dotazioni organiche conseguenti alla soppressione dell'Agenzia si applicano gli articoli 15, 15 bis e 16 della legge regionale n. 31 del 1998.
- 4. Le risorse allocate nei fondi previsti dai contratti collettivi regionali per la retribuzione accessoria sono trasferite ai corrispondenti fondi per il personale dell'Amministrazione regionale.

#### LEGGE REGIONALE 9 marzo 2015, n.6

Bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017

### Art. 13

#### Disposizioni contrattuali

- 1. Al fine dell'attuazione dell'articolo 3, comma 31, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), il direttore generale dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con propria determina, provvede all'iscrizione delle somme derivanti dai compensi corrisposti da terzi ai dirigenti dell'Amministrazione regionale in conto del capitolo SC01.0133 (UPB S01.02.001) il cui stanziamento, per l'anno 2015, è comprensivo delle economie di spesa realizzate in conto delle risorse destinate alla copertura degli oneri assicurativi con pari iscrizione in conto del capitolo d'entrata EC372.022 (UPB E372.004).
- 2. Al fine dell'attuazione degli articoli 30 e 31 del Contratto collettivo regionale di lavoro per gli anni 2006-2011, il direttore generale dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, sulla base della determinazione, emessa su conforme deliberazione della Giunta regionale, del direttore del servizio competente dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, a ripartire lo stanziamento dei fondi unici di cui ai capitoli SC01.0134 e SC01.0135 (UPB S01.02.001) ai vari fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione attribuiti a ciascuna direzione generale.
- 3. Con la procedura di cui al comma 2 si provvede alle variazioni di bilancio conseguenti all'utilizzo del fondo di cui al capitolo SC01.0139 (UPB S01.02.001). 4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contrattuali in materia di fondi di cui agli articoli 30, 31 e 32 del Contratto collettivo regionale di lavoro 2006-2011, gli stanziamenti di cui ai relativi capitoli SC01.0134 e SC01.0135 (UPB S01.02.001) sono comprensivi delle somme derivanti dalle economie di spesa individuate dalle citate disposizioni da destinare ai fondi medesimi.

#### Art.14

## Variazioni di spese del personale, di funzionamento e per l'attuazione di progetti

- 1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede al trasferimento, anche dal conto residui, ai corrispondenti capitoli di bilancio, delle somme relative a compensi, emolumenti, indennità, altre tipologie retributive, ivi comprese le missioni, lo straordinario, oneri riflessi ed IRAP concernenti il personale nonché all'acquisizione di servizi e di beni strumentali connessi all'attuazione di interventi, progetti e programmi finanziati dalla Regione, dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti pubblici o privati.
- 2. Con le stesse procedure di cui al comma 1, si provvede al trasferimento, ai corrispondenti capitoli di bilancio, delle somme anticipate dalla Regione relative alle procedure di attuazione dei programmi operativi regionali e ritenute ammissibili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione).
- 3. Con le stesse procedure di cui al comma 1, si provvede, altresì, al trasferimento dai competenti capitoli di spesa in favore del capitolo SC01.0184 (UPB S01.02.002) delle somme dovute, quali ritenute, per l'assolvimento degli oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.
- 4. Con le stesse procedure di cui al comma 1 sono apportate le variazioni di bilancio compensative tra le UPB S01.01.002, S01.02.001 e S01.02.002 funzionali a garantire l'assolvimento dei trattamenti economici del personale rientrante presso l'Amministrazione regionale e di quello destinato agli uffici di gabinetto e ausiliari dei componenti della Giunta. 5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8,

comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, su proposta dell'Assessore competente in materia di

personale, il trasferimento delle somme iscritte sui capitoli SC01.0128 e SC01.0129 (UPB S01.02.001), al capitolo SC01.1084 (UPB S01.06.001).

#### LEGGE REGIONALE 5 agosto 2015, n.20

Trasformazione in agenzia del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche", istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268)

#### Art. 1

## Trasformazione del consorzio "Sardegna ricerche" nell'agenzia regionale "Sardegna ricerche" e finalità

- 1. Il consorzio pubblico per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche", istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'art. 12 della L. 24 giugno 1974, n. 268), dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformato nell'agenzia regionale "Sardegna ricerche".
- 2. L'agenzia è parte integrante delle politiche regionali di promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna e persegue le seguenti finalità:
- a) promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
- b) assistenza alle piccole e medie imprese;
- c) erogazione, a favore di imprese singole o associate, di servizi finalizzati alla introduzione di nuove tecnologie, alla modernizzazione della gestione e al sostegno delle attività aziendali.
- 3. L'agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.
- 4. All'agenzia si applica la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali nonché la normativa regionale in materia di controlli.

#### Art. 2

#### Compiti dell'agenzia "Sardegna ricerche"

- 1. L'agenzia "Sardegna ricerche" assume le funzioni già attribuite al consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche".
- 2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 l'agenzia "Sardegna ricerche":
- a) promuove la valorizzazione, lo sviluppo, la sperimentazione e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca;
- b) promuove lo sviluppo tecnologico e la competitività delle imprese della Regione;
- c) stimola e realizza iniziative di sostegno alla ricerca industriale;
- d) eroga servizi alle imprese e ai centri di ricerca per lo sviluppo e valorizzazione economico-commerciale, tecnologica e organizzativa delle proprie attività;
- e) facilita e stimola la creazione di nuove imprese innovative, anche mediante l'erogazione di benefici destinati a persone fisiche;
- f) promuove, gestisce e favorisce lo sviluppo del parco scientifico e tecnologico della Sardegna, articolato in poli sul territorio regionale;
- g) realizza iniziative di animazione economica, di diffusione dell'innovazione tecnologica e di divulgazione scientifica;
- h) supporta la Regione nel coordinamento degli enti privati di ricerca di emanazione regionale;
- i) fornisce supporto tecnico e amministrativo alla Regione e ad altre pubbliche amministrazioni per l'applicazione di normative e per la realizzazione di programmi rivolti alla promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della promozione imprenditoriale;
- j) realizza iniziative per lo sviluppo del capitale umano innovativo

- e qualificato ed eroga benefici e agevolazioni per la promozione della ricerca in ambito aziendale;
- k) nell'ambito delle proprie attività istituzionali concede, secondo le proprie disponibilità e le risorse assegnate, incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici;
- compie ogni atto utile al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

#### Art. 3

#### Organizzazione e statuto dell'agenzia "Sardegna ricerche"

- 1. La struttura organizzativa dell'agenzia "Sardegna ricerche" è disciplinata dalla presente legge, dai principi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e successive modifiche ed integrazioni e, sulla base dei medesimi, da uno statuto approvato dalla Giunta regionale.
- 2. Lo statuto dell'agenzia "Sardegna ricerche" è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione.
- 3. Fino all'approvazione del nuovo statuto, l'agenzia "Sardegna ricerche" conserva lo statuto e i regolamenti interni vigenti del consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche" alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4

#### Organi dell'agenzia "Sardegna ricerche"

- 1. Sono organi dell'agenzia "Sardegna ricerche":
- a) il direttore generale;
- b) il revisore dei conti.

#### Art. 5

#### Direttore generale

- 1. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'agenzia "Sardegna ricerche".
- 2. Entro i limiti stabiliti dallo statuto, il direttore generale ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio.
- 3. Il direttore generale dirige e coordina le attività dell'agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi; a tal fine svolge le sequenti funzioni:
- a) definisce gli obiettivi dell'agenzia in conformità degli indirizzi e delle direttive impartiti dalla Giunta regionale ed è responsabile della loro attuazione;
- b) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati:
- c) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie;
- d) propone alla Giunta regionale l'adozione della pianta organica.
- 4. L'incarico di direttore generale dell'agenzia è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale

competente in materia di programmazione.

- 5. Il direttore generale è scelto tra il personale dirigente del sistema Regione o, con procedura a evidenza pubblica, tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza pertinenti alle funzioni da svolgere, e che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi dirigenziali di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private.
- 6. Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'agenzia è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella della legislatura e si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa.
- 7. Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali dell'Amministrazione regionale.

#### Art. 6 Organo di controllo

- 1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità di "Sardegna ricerche" sono esercitati da un revisore dei conti, al quale sono attribuiti i compiti previsti dall'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Il revisore dei conti, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è scelto tra i revisori legali iscritti nel registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
  - 3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni.

#### Art. 7

## Partecipazioni regionali del sistema della ricerca e innovazione

- 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell'autonomia dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca e dell'innovazione, promuove lo sviluppo di un sistema regionale della ricerca e innovazione e, a suo supporto, del parco scientifico e tecnologico.
- 2. L'agenzia "Sardegna ricerche", le proprie società partecipate Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna SrI (Crs4) e Porto Conte Ricerche SrI (PCR) e la Fondazione IMC-Centro Marino Internazionale onlus di cui all'articolo 4, comma 38, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), fanno parte del sistema regionale della ricerca e innovazione e sono inserite nel parco tecnologico della Sardegna. Gli stessi enti concorrono in maniera integrata all'attuazione delle politiche regionali in materia di ricerca e innovazione.
- 3. I soggetti di cui al comma 2 operano come organismi di ricerca e diffusione della conoscenza ai sensi della normativa dell'Unione europea concernente la "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione".
- 4. Limitatamente all'attuazione dei progetti di ricerca e innovazione, ai soggetti di cui al comma 1 si applicano i vincoli alla spesa previsti dalla normativa nazionale per gli enti di ricerca pubblici.
- 5. Resta fermo l'obbligo di "Sardegna ricerche", per le attività non rientranti nella tipologia "attuazione di progetti di ricerca e innovazione", di attenersi alle limitazioni previste dalla normativa di contenimento della spesa pubblica concernente le amministrazioni pubbliche.
- 6. Resta fermo l'obbligo delle società Crs4 Srl e PCR Srl per le attività non rientranti nella tipologia "attuazione di progetti di ricerca e innovazione", di attenersi alle limitazioni previste dalla normativa di contenimento della spesa pubblica concernente le società pubbliche.
- 7. Per "attuazione di progetti di ricerca e innovazione" si intende quella svolta su progetti di ricerca, sviluppo e

trasferimento tecnologico nonché quella di gestione di infrastrutture di ricerca in quanto di supporto all'attuazione dei progetti.

8. L'agenzia "Sardegna ricerche" si uniforma ai principi di razionalizzazione espressi dalla Regione in attuazione dell'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).

#### Art. 8 Ordinamento del personale

- 1. Il personale di ruolo del consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche" è assegnato all'agenzia "Sardegna ricerche" e incluso nei suoi ruoli organici, mantenendo l'anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e il trattamento contrattuale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Al personale assunto a tempo indeterminato attualmente in organico si applicano i principi previsti dalla legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni in essa contenute concernenti il sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della medesima legge, introdotto dalla legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione).

#### Art. 9 Entrate dell'agenzia

- 1. L'agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:
- a) contributo regionale di funzionamento;
- b) contributi dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici e privati per il sostegno dei progetti previsti per le finalità istituzionali;
- c) un contributo annuale della Regione per sostenere le attività di ricerca, di servizi all'impresa e di trasferimento tecnologico dei soggetti di cui all'articolo 7, deputati a operare per la promozione, lo sviluppo e la gestione del parco scientifico e tecnologico nonché a favorire la localizzazione, all'interno del parco, di centri di ricerca, di piccole, medie e grandi imprese; una quota del contributo è destinata al CRS4, in considerazione del suo ruolo di centro di eccellenza all'interno del parco scientifico e tecnologico regionale, per lo svolgimento delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico e per l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche di ricerca; l'agenzia "Sardegna ricerche" predispone un programma annuale di attività che è all'approvazione dell'Assessore sottoposto programmazione. Il programma è formulato nel rispetto dell'articolazione multipolare del parco sul territorio regionale; la ripartizione tra i soggetti beneficiari del relativo finanziamento si basa su indicatori di efficienza, di dimensione e di capacità del perseguimento degli obiettivi istituzionali del parco medesimo;
- d) proventi derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi;
- e) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali;
- f) ogni altra entrata derivante dall'esercizio delle attività previste dallo statuto.

#### Art. 10

Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1995. Abrogazione di norme

- 1. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il punto 2) è abrogato;
- b) dopo l'alinea "Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio" è aggiunto il seguente punto: "2 bis) agenzia "Sardegna ricerche";".

- 2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) la legge regionale n. 21 del 1985;
- b) il comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991);
- c) l'articolo 42 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria 1989);
- d) il comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria 1992);
- e) l'articolo 26 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio).

#### Norma transitoria

1. Gli organi previsti dalla legge regionale n. 21 del 1985 restano in carica fino all'approvazione dello statuto di cui all'articolo 3.

#### Art 12

#### Norma finanziaria

1. L'applicazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale in quanto impiega le risorse già destinate agli interventi di cui alle leggi regionali abrogate dall'articolo 10, comma 2 e iscritte in conto delle UPB S02.04.004 e S02.04.001 del bilancio della Regione per gli anni 2015, 2016 e 2017 e delle UPB corrispondenti per gli anni successivi.

\_\_\_\_\_

#### LEGGE REGIONALE 5 agosto 2015, n.22

Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'anno 2015, proroga di termini e disposizioni varie

#### Capo II

Proroga di termini e disposizioni a favore delle province

#### Art. 5

Vigilanza e controllo su AREA

1. All'articolo 21 della legge regionale 8 agosto 2006, n.12 (Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4, sono soppresse le parole: "e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi";
- b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
- "4 bis. Il commissario rimane in carica per un periodo di tempo di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi.".

#### LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2015, n.35

Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie.

#### Art. 12

#### Interpretazione del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012

- 1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 8 della legge regionale n. 6 del 2012 deve interpretarsi nel senso che le eccezioni previste nel richiamato articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), si applicano al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della Direzione generale della protezione civile e dell'Ente foreste della Sardegna, per le infermità contratte per effetto dello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza o di soccorso pubblico.
- 2. Il personale di cui al comma 1 può presentare domanda, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, per il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e per l'equo indennizzo, anche a seguito di infermità contratte dall'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 6 del 2012.

#### Art. 13

Misure per la protezione civile

1. In deroga alle vigenti disposizioni normative e

- ore di lavoro straordinario e alle disposizioni concernenti l'onnicomprensività del trattamento retributivo, la Giunta regionale, per le attività legate alle funzioni di protezione civile, può autorizzare il personale non dirigente, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili. La deroga dell'onnicomprensività del trattamento retributivo applicazione anche nei confronti del personale non dirigente incaricato, limitatamente alle attività che non rientrano tra quelle a cui l'incarico si riferisce ovvero in relazione alle attività che eccedono i limiti di lavoro straordinario contrattualmente previsti.
- 2. Ai sensi dall'articolo 62 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva per il triennio 2013-2015 del personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, finalizzata alla definizione di disposizioni particolari sull'orario di lavoro della Protezione civile è determinato, limitatamente all'anno 2015, in euro 160.000, comprensivi degli oneri riflessi e dell'Irap. Gli effetti economici decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 23 luglio 2015.
- 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in euro 160.000 annui. Detti oneri gravano sull'UPB S01.02.003 del bilancio della Regione per gli anni 2015-2017 e sulle corrispondenti UPB dei bilanci degli anni contrattuali che stabiliscono il numero massimo individuale di successivi; ad essi si fa fronte mediante pari riduzione

all'articolo 16 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 Regione), e successive modifiche ed integrazioni.

dell'autorizzazione di spesa già destinata agli interventi di cui | (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli

#### LEGGE REGIONALE 11 aprile 2016, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016

#### Art. 12

#### Contributo al fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale

- 1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e successivi, al fine di garantire la corresponsione delle prestazioni obbligatorie, consistenti in diritti acquisiti, previste dalla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), come riformata dalla legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27 (Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)), nonché per la salvaguardia delle posizioni contributive individuali di cui all'articolo 6 della legge n. 27 del 2011, l'erogazione di un contributo valutato in euro 19.000.000 a favore del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale "FITQ" (missione 01 programma 10).
- 2. Al fine di adeguare i supporti informatici del FITQ a seguito delle nuove esigenze gestionali derivanti dall'entrata in vigore della legge regionale n. 27 del 2011 è autorizzata, nell'anno 2016, la spesa di euro 200.000 (missione 01programma 03).

#### Art. 13

#### Misure per la contrattazione collettiva e la mobilità del personale del sistema Regione

- 1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva, per il triennio 2016-2018, relativa al personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, è determinato in euro 3.259.000 annui a decorrere dall'anno 2016, comprensivi degli oneri contributivi e dell'Irap. Le risorse integrano quelle già stanziate a decorrere dall'anno 2010 per l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e successive modifiche e integrazioni.
- 2. Gli enti soggetti all'applicazione della legge regionale n. 31 del 1998 i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie, quantificano le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, utilizzati per il personale di cui al comma 1.
- 3. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 24 del 1999, l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva integrativa relativa del personale dell'Ente foreste della Sardegna, per il triennio 2016-2018, è determinato in euro 377.000 annui a decorrere dall'anno 2016, comprensivi degli oneri contributivi e dell'Irap. Le risorse integrano quelle già stanziate a decorrere dall'anno 2010 per l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge n. 147 del 2013, e successive modifiche e integrazioni.

- 4. Lo stanziamento iscritto in conto della missione 01 programma 10 per l'anno 2016 nel bilancio della Regione, e in quelle corrispondenti dei bilanci degli enti, delle agenzie, degli istituti e delle aziende del comparto di contrattazione regionale, nonché dell'Ente foreste della Sardegna riferito alla retribuzione di risultato dei dirigenti per l'anno 2015, è costituito in misura corrispondente alla retribuzione di risultato attribuita per l'anno 2010 a favore dei dirigenti dell'Amministrazione regionale come ridotta per effetto dell'applicazione dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), e successive modifiche e integrazioni.
- 5. Per gli anni successivi lo stanziamento di cui al comma 4 è determinato a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi regionali di lavoro; il comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010) è abrogato.

#### Art. 14

#### Norma in materia di provvidenze, agevolazioni o vantaggi

- 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la concessione di provvidenze, agevolazioni o vantaggi comunque denominati da parte dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, in favore di persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, è subordinata alla previa presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), con cui il diretto interessato o il legale rappresentante dichiari l'Amministrazione regionale, proprie articolazioni le organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate non abbiano maturato nei confronti del beneficiario o dei soggetti individuati al comma 2, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. A tal fine, rilevano i crediti per i quali l'Amministrazione, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, o altro soggetto incaricato, siano in possesso di un titolo esecutivo. Nel caso di crediti derivanti dalla revoca di contributi è sufficiente che il provvedimento di revoca sia divenuto definitivo.
- 2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa anche con riferimento ai rappresentanti legali e amministratori delle persone giuridiche o enti di fatto richiedenti il beneficio, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori.
- 3. L'accesso ai benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione della graduatoria per la concessione dei benefici medesimi o, nel caso di benefici erogati "a sportello", in data antecedente alla loro richiesta.
- 4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sono approvate le direttive di applicazione per il monitoraggio a

campione delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del presente articolo.

# Art. 16 Limiti all'accoglimento di garanzie prestate in via professionale

- 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e società partecipate rifiutano le garanzie fideiussorie, rilasciate da banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari autorizzati per le quali si siano verificate, nell'ultimo decennio, una o più delle seguenti circostanze, in relazione a precedenti contratti di fideiussione stipulati a qualsiasi titolo a beneficio dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative e dei suoi enti strumentali:
- a) mancato pagamento, o pagamento a seguito di procedure esecutive, dell'importo garantito, anche con riferimento a una sola garanzia fideiussoria;

- b) reiterati ritardi nel pagamento degli importi garantiti e, nello specifico, il verificarsi:
  - per due volte, del pagamento dell'importo garantito dopo l'iscrizione a ruolo, ma prima dell'avvio delle procedure esecutive:
  - per cinque volte, del pagamento dell'importo garantito dopo l'ingiunzione di pagamento, ma prima dell'iscrizione a ruolo;
- c) sistematicità dei contenziosi conclusi con la soccombenza del soggetto fideiussore.
- 2. L'esclusione di cui al comma 1 opera per un periodo di dieci anni dal verificarsi di una delle circostanze di cui al comma 1. L'esclusione non opera con riferimento alle garanzie fideiussorie presentate ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/1 7/CE e 2004/1 8/CE). L'Amministrazione regionale pubblica sul proprio sito internet la lista aggiornata delle banche, delle assicurazioni e degli altri intermediari finanziari per le quali si sono verificate una o più delle circostanze di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

\_\_\_\_\_

#### LEGGE REGIONALE 23 settembre 2016, n. 23

Trattamento del personale comandato presso i gruppi consiliari (BURAS n.45 del 29 settembre 2016)

#### Art. 1

#### Indennità personale comandato presso i gruppi consiliari

1. L'indennità spettante al personale comandato presso i gruppi consiliari, di cui all'articolo 9 della legge regionale 9

gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), è confermata nella misura di 54 ore mensili di lavoro straordinario

#### LEGGE REGIONALE 11 novembre 2016, n. 28

Completamento delle procedure per le progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale (BURAS n.52 del 17 novembre 2016) – (Modificata dalla legge regionale 27 aprile 2017, n.8 - BURAS n.20 del 27 aprile 2017))

## Art. 1 Progressioni professionali

- 1. Nel fondo per la contrattazione collettiva di cui all'articolo 62, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, a valere sulle disponibilità di cui alla missione 01 programma 10, è autorizzata la spesa di euro 660.000 per l'anno 2016 di cui euro 330.000 a regime finalizzate al completamento delle procedure per le progressioni professionali riferite all'anno 2013; per gli anni 2013 e 2014 le predette progressioni hanno effetti esclusivamente giuridici. L'Ente acque della Sardegna (ENAS) e l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) sono autorizzati a stanziare risorse per tale finalità nell'ambito della disponibilità dei rispettivi bilanci.
- 2. A decorrere dall'anno 2016, al fine di adeguare la dotazione dei fondi per le progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti, istituti, agenzie e aziende del comparto regionale di contrattazione a quella prevista nell'ambito delle amministrazioni del pubblico impiego, negli stessi confluiscono, a regime, le economie corrispondenti alla differenza tra il livello retributivo posseduto al momento della cessazione e quello iniziale della categoria o area di appartenenza dei dipendenti cessati dal servizio, a qualunque titolo, nell'anno precedente (missione 01 programma 10). Le economie decorrenti nel 2016, concernenti il personale cessato nel 2015, valutate in euro 1.036.000 sono imputate sulle disponibilità sussistenti in conto della missione 01 programma 10.
- 3. In sede di prima applicazione del comma 2, a compensazione delle economie per le cessazioni intervenute in

- annualità pregresse, sono altresì destinati alle progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale ulteriori risorse per complessivi euro 4.652.000, di cui euro 964.000 a decorrere dal 2016, euro 539.000 a decorrere dal 2017 e euro 682.000 a decorrere dal 2018, a valere sulle disponibilità sussistenti in conto della missione 01 programma 10.
- 4. Gli enti e le agenzie del comparto di contrattazione collettiva regionale sono autorizzati a stanziare, nell'ambito della disponibilità dei rispettivi bilanci, risorse per le finalità di cui al comma 3 in misura proporzionale alla consistenza del proprio personale rispetto a quello dell'Amministrazione regionale sulla base del parametro stabilito dalla Giunta regionale.

#### LEGGE REGIONALE 27 aprile 2017, n.8

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 28 (Completamento delle procedure per le progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale)

#### Art. 1

## Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 28 del 2016 (Progressioni professionali)

- 1. All'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 28 (Completamento delle procedure per le progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole "Nel fondo" sono sostituite con le parole "Nell'ambito delle disponibilità del fondo"; le parole "per gli



- anni 2013 e 2014 le predette progressioni hanno effetti esclusivamente giuridici" sono abrogate;
- b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:
  - "2. Ferma restando l'invarianza della spesa complessiva e pro capite del trattamento accessorio, come previsto dalle disposizioni statali in materia, o comunque nel rispetto delle disposizioni statali concernenti i limiti di spesa del trattamento accessorio, le economie concernenti il personale cessato nel quadriennio 2015-2018, e i risparmi realizzati nel trattamento accessorio del personale dell'Amministrazione

regionale nel triennio 2016-2018, confluiscono sulle disponibilità sussistenti in conto della missione 01 - programma 10 da destinare secondo le disposizioni contrattuali. Gli enti e le agenzie del comparto di contrattazione collettiva regionale operano secondo le modalità di cui al presente comma."

2. Le risorse resesi disponibili nella missione 01 - programma 10, negli esercizi 2017 e 2018, per effetto del comma 1, lettera b), sono utilizzate secondo disposizioni contrattuali.

\_\_\_\_\_

#### LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n.32

Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie. (testo coordinato successive modificazioni ed integrazioni; leggi regionali: 3 agosto 2017, n.18)

#### Art. 1 - Disposizioni finanziarie

35. Ai fini dell'adeguamento delle risorse contrattuali ai tassi inflazione IPCA (Indice prezzi al consumo), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva per il triennio 2016-2018 del personale dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie regionali, stabilito dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2016, è rideterminato complessivamente in euro 14.956.000, di cui euro 1.591.000 a decorrere dall'anno 2016, euro 3.182.000 a decorrere dall'anno 2017 ed euro 3.819.000 a decorrere dall'anno 2018. Le risorse integrano quelle già stanziate a decorrere dal 2010 per l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e successive modifiche ed integrazioni (missione 01 - programma 10 - titolo 1 - capitolo SC01.0216).

36. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività relative alla realizzazione della "Piattaforma tecnologica Sardegna turismo", garantendo la messa a regime dei sistemi realizzati e la continuità degli interventi effettuati nell'ambito della linea di attività 4.2.4.b del POR FESR 2007/2013, è autorizzata l'estensione per un periodo di dodici mesi dei contratti in essere riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 20.000 per l'annualità 2016 e di euro 110.000 per l'annualità 2017, cui si fa fronte mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse iscritte in conto della missione 07 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC09.0177, del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2016-2018.

40. (soppresso)

#### LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2016, n.37

Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale

#### Art. 1 Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina le modalità per il superamento del precariato e per la progressiva riduzione del numero dei contratti di lavoro a termine presso le amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, attraverso forme di reclutamento speciale ai sensi della normativa vigente. inoltre. disciplina la contestuale attivazione. compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, di procedure di reclutamento ordinario che consentano l'ingresso nelle amministrazioni del sistema Regione di nuove competenze e professionalità utili a garantire il miglioramento dell'azione amministrativa nello svolgimento dei compiti istituzionali.

#### Art. 2

## Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 31 del 1998 (Gestione delle risorse umane)

- 1. Dopò l'articolo 6 della legge regionale n. 31 del 1998, è inserito il sequente:
- "Art. 6.1 (Disposizioni in materia di assunzioni nelle amministrazioni del sistema Regione)
- 1. Le amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Le medesime amministrazioni possono assumere personale con contratti a termine, previa selezione pubblica ed esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, solo per rispondere a motivate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, nel rispetto delle limitazioni finanziarie vigenti ed entro la misura massima del 3 per cento delle dotazioni organiche; per prevenire fenomeni di precariato esse sottoscrivono prioritariamente i contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; l'assunzione a tempo determinato non costituisce in alcun modo il presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato.".

## Art. 3 Reclutamento speciale

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratti a termine, compatibilmente con i vincoli assunzionali e nel rispetto delle limitazioni finanziarie previste dalla normativa vigente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, approva un Piano pluriennale per il superamento del precariato nel sistema Regione.
- 2. Il piano di cui al comma 1 è finalizzato alla stabilizzazione mediante assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigente con contratti a termine in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo maturati presso le amministrazioni del sistema Regione e prevede:
- a) l'attivazione delle procedure di stabilizzazione a domanda di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013,

FUL

- n. 147 (legge di stabilità 2014), e successive modifiche ed integrazioni, del personale assunto con procedure ad evidenza pubblica che abbia maturato i requisiti ivi previsti con le forme contrattuali di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007):
- b) lo svolgimento delle procedure di reclutamento speciale transitorio riservate esclusivamente a coloro che hanno maturato i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), e successive modifiche ed integrazioni, con le forme contrattuali di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2007;
- c) l'espletamento di procedure di reclutamento speciale ordinario, secondo le modalità previste dall'articolo 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), richiamato dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 101 del 2013, a favore di coloro che abbiano maturato i requisiti ivi previsti.
- 3. Alle procedure di cui al comma 2, lettere b) e c), è destinato fino al 50 per cento delle risorse assunzionali complessivamente determinate ai sensi della normativa vigente.
- 4. Il piano di cui al comma 1, adottato sulla base della programmazione dei fabbisogni di personale, con riferimento a ciascuna delle amministrazioni del sistema Regione:
- a) individua il personale in possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 2, lettere a), b) e c);
- b) definisce per ciascun anno, sulla base delle risorse assunzionali disponibili, le unità di personale da avviare a stabilizzazione per ciascuna delle procedure di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sulla base di una graduatoria determinata dall'anzianità di servizio maturata nei contratti a termine presso le amministrazioni del sistema Regione;
- c) disciplina i tempi e le modalità di attuazione.
- 5. Lo stanziamento del fondo per il reclutamento del personale a tempo indeterminato dipendente e dirigente dell'Amministrazione regionale, iscritto in conto della missione 01 programma 10, è incrementato, a decorrere dall'anno 2017, di euro 500.000.
- 6. Al fine di consentire agli enti e alle agenzie del sistema Regione l'attivazione delle procedure di cui al presente articolo, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio 2017, la spesa di euro 1.000.000 annui, quale integrazione delle risorse già disponibili nei rispettivi bilanci, da ripartire tra le stesse amministrazioni, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio di concerto con l'Assessore competente in materia di personale, sulla base delle relative capacità assunzionali (missione 01 programma 10 titolo 1)."
- 7. Il piano di cui al comma 1 non comprende il personale interessato da altri piani di stabilizzazione in fase di attuazione e disciplinati da specifiche norme, quello impiegato in attività di formazione nei Centri regionali di formazione professionale (CRFP), gli addetti agli uffici stampa, gli addetti agli uffici di gabinetto o alle strutture di staff del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale.
- 8. Il personale già rientrante nel piano di stabilizzazione di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni, è incluso nelle procedure di stabilizzazione disciplinate dalla presente legge.
- 9. Alle procedure di cui al comma 2 partecipa anche il personale che ha maturato i requisiti con periodi di lavoro svolti, in tutto o in parte, presso enti locali nell'espletamento, per una durata prevalente attestata dal responsabile della struttura, di

funzioni trasferite in capo alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili con la normativa di settore, anche al personale assunto con contratto a tempo determinato presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna e presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna.

#### Art. 4 Proroga dei contratti

1. Esclusivamente per le finalità di cui alla presente legge volte al superamento del precariato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, le amministrazioni del sistema Regione, contestualmente all'approvazione del piano pluriennale di cui all'articolo 3, provvedono, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 101 del 2013 e dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, al rinnovo o alla proroga, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, dei contratti di lavoro a temine interessati dalle procedure di cui alla presente legge e individuati con le modalità previste dall'articolo 3, comma 4, lettera a).

## Art. 5 Reclutamento ordinario

1. L'Amministrazione regionale, sulla base della programmazione dei fabbisogni di personale, oltre alla quota delle risorse assunzionali destinata alle procedure di cui all'articolo 3, comma 3, attiva le procedure di reclutamento ordinario secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 31 del 1998, nel rispetto delle procedure di mobilità disciplinate dalla medesima legge. L'Amministrazione regionale subordina il loro avvio, in relazione alle professionalità necessarie, allo scorrimento di graduatorie vigenti, nell'ambito dell'intero sistema Regione, di concorsi pubblici a tempo indeterminato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 101 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni. A tale fine l'efficacia delle graduatorie di concorso pubblico per le assunzioni a tempo indeterminato in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata al 31 dicembre 2017.

#### Art. 6 Mobilità del personale del soppresso ESAF

1. Il personale di ruolo del soppresso ESAF trasferito alla società Abbanoa ai sensi della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n.29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n.15), è ricompreso nelle procedure di mobilità del sistema Regione previste dall'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, fino ad esaurimento di tutto il personale avente diritto, nei limiti delle dotazioni organiche delle categorie esistenti e in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni del sistema Regione. È data priorità a coloro che hanno presentato domanda di mobilità in base a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2005. Al trasferimento del personale di cui al presente comma segue il corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie da parte della società di provenienza secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

# Art. 7 Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2016 (Personale)



- 1. All'articolo 37 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
- "5 bis. Per le medesime finalità previste dal comma 5, l'ASPAL adotta le misure per il superamento del precariato, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge n. 147 del 2013, e dell'articolo 4 del decreto legge n. 101 del 2013, a favore del personale di cui al comma 3 in possesso dei requisiti di stabilizzazione previsti dalle suddette leggi. A tal fine, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sono prorogati o rinnovati i contratti a termine fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge n. 190 del 2014.";
- b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
- "7. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, l'ASPAL, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 9, è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato o a tempo determinato con le modalità previste dall'articolo 36, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, personale dotato di idonea esperienza attraverso concorsi pubblici per titoli ed esami che prevedano la valorizzazione delle competenze ed esperienze maturate nell'ambito delle politiche del lavoro presso l'Agenzia per il lavoro o le province. L'attivazione di tali procedure è subordinata alla verifica prevista dall'articolo 4, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 101 del 2013, convertito in legge n. 125 del 2013.".

#### Art. 8 Modifiche alla legge regionale n. 32 del 2016

- 1. All'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 24 dopo le parole "(legge di stabilità 2016)" sono aggiunte le seguenti "in deroga ai piani di stabilizzazione le province sono autorizzate a prorogare e rinnovare i contratti a tempo determinato nei limiti delle risorse disponibili fino al completamento dell'applicazione del processo di riordino delle autonomie locali.";
- b) al comma 36 le parole "è autorizzata l'estensione per un periodo di dodici mesi dei contratti in essere" sono sostituite dalle parole "è autorizzato il rinnovo per un periodo di dodici mesi dei contratti".

#### Art. 9

Monitoraggio del personale delle società partecipate e delle aziende sanitarie

1. Al fine di garantire la qualità dei servizi erogati e a tutela dei livelli occupazionali, in considerazione del previsto riordino della disciplina dei settori, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale effettua il monitoraggio del personale impiegato presso ciascuna delle società partecipate dalle amministrazioni del sistema Regione e delle aziende sanitarie con specifico riferimento alla tipologia contrattuale e alle categorie di appartenenza.

#### Art. 10 Norma finanziaria

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 5, pari ad euro 7.616.000 annui a decorrere dall'anno 2017 (missione 01 programma 10 titolo 1), si fa fronte rispettivamente:
- a) per gli anni 2017 e 2018 mediante utilizzo delle risorse già stanziate per i medesimi anni nel bilancio di previsione della Regione 2016-2018 in conto della missione 01 - programma 10 - titolo 1, per l'attuazione del piano del fabbisogno del personale, incrementate di euro 1.500.000 mediante pari riduzione delle disponibilità finanziarie iscritte per gli anni 2017 e 2018 in conto della missione 15 - programma 01 titolo 1;
- b) a decorrere dall'anno 2019, con la legge di approvazione del bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, sino alla definizione delle procedure di stabilizzazione, quantificati in euro 4.751.139,27 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse già stanziate per gli anni 2017 e 2018 nel bilancio di previsione della Regione 2016-2018 in contro della programmi.

in conto delle seguenti missioni e programmi:

m come delle degleria imedicin e programmi		
missione	programma	importo
1	10	413.783,95
1	11	288.274,76
1	12	1.718.231,75
5	2	123.792,34
8	1	731.430,12
9	2	18.139,32
12	7	37.866,54
14	1	53.746,03
15	3	29.316,07
19	2	1.336.558,38
TOTALE		4.751.139,27
·		

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, pari a euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui alla legge regionale n. 9 del 2016, iscritte per gli anni 2017 e 2018 nel bilancio di previsione della Regione 2016-2018 alla missione 15 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC02.0889 e, a decorrere dall'anno 2019, con legge di approvazione del bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2017, n. 5 Legge di stabilità 2017. (BURAS n.18 del 14 aprile 2017)

#### Art. 7

#### Disposizioni in materia di personale

1. Fino alla sottoscrizione del contratto collettivo regionale di lavoro dell'area dirigenziale di cui all'articolo 58, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998, lo stanziamento iscritto in conto della missione 01 - programma 10 nel bilancio della Regione, e in quelle corrispondenti dei bilanci degli enti, delle agenzie, degli istituti e delle aziende del comparto di contrattazione regionale, è costituito in misura corrispondente alla retribuzione di risultato attribuita per l'anno 2015 a favore dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, come ridotta per

effetto dell'applicazione dell'articolo 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015.

- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) fino alla sottoscrizione del contratto integrativo regionale di lavoro di cui all'articolo 48, comma 4, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna).
- 3. La relazione di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 31 del 1998, è trasmessa al Consiglio regionale, a

cura del competente Assessore, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

4. Il fondo destinato alle spese per studi, ricerche e consulenze, iscritto in conto della missione 01 - programma 11 titolo 1, è quantificato in euro 436.000 annui, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), e dall'articolo 14 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito con legge n. 89 del 2014, e ripartito con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di personale d'intesa con l'Assessore regionale competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, tra i competenti centri di responsabilità, secondo criteri che tengano conto delle specifiche ed elevate professionalità necessarie per l'espletamento delle funzioni prioritarie individuate dalla medesima Giunta regionale, nonché della carenza o insufficienza delle stesse nell'organico del sistema Regione.

#### Art. 10 Vincoli di legge

3. Al fine dell'attuazione dell'articolo 31, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa richiesta dell'Assessore regionale competente per materia, provvede con proprio provvedimento

all'iscrizione delle somme derivanti dai compensi corrisposti da terzi ai dirigenti dell'Amministrazione regionale in conto della missione 01 - programma 10 - capitolo SC01.0133, con pari iscrizione in conto del capitolo d'entrata EC372.022 (titolo 3, tipologia 05).

- 4. Al fine dell'attuazione degli articoli 30 e 31 del contratto collettivo regionale di lavoro per gli anni 2006-2009, e dei corrispondenti contratti collettivi successivi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa richiesta dell'Assessore regionale competente per materia, provvede alle variazioni contabili necessarie per l'attribuzione delle risorse ai vari fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione di ciascuna direzione generale, sulla base dei provvedimenti di ripartizione dei fondi unici disposti con determinazione del direttore del servizio competente dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.
- 5. La Giunta regionale, con le modalità di cui al comma 3. provvede a ripartire al fine dell'effettuazione delle nuove assunzioni o, nell'attesa dell'attuazione del piano triennale del fabbisogno, per l'avviamento di procedure di comando, lo stanziamento inserito in conto della missione 01 - programma 10 - capitolo SC01.0126 (Fondo per reclutamento del personale a tempo dipendente indeterminato е dell'Amministrazione regionale) fra i corrispondenti capitoli degli oneri retributivi, degli oneri riflessi e dell'IRAP.

\_\_\_\_\_

#### LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n.18

Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alle leggi regionali n. 5 del 2017, n. 6 del 2017, n. 32 del 2016 e n. 12 del 2007

#### Art. 1 Disposizioni finanziarie

4. Al fine di garantire copertura al fabbisogno prioritario personale dell'Amministrazione regionale attivazione delle procedure di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata. per l'anno 2017, in termini di competenza e cassa, e per ciascuno degli anni 2018 e 2019, l'ulteriore somma di euro 300.000 (missione 01 - programma 10 - titolo 1). Agli oneri derivanti dal periodo precedente si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, tabella A, della legge regionale n. 5 del 2017, iscritta in conto della missione 08 programma 02 - titolo 2, del bilancio regionale 2017-2019. Al fine di valorizzare le professionalità interne, la Giunta regionale, prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), g), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), nei limiti delle vigenti facoltà

assunzionali e delle risorse finanziarie disponibili in conto della missione 01 - programma 10 - titolo 1 del bilancio regionale, attiva procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo assunto con concorso pubblico, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno e un'anzianità di servizio non inferiore a quella di cui all'articolo 56 della legge regionale n. 31 del 1998. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero dei posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva dei posti destinata al personale interno, utilizzabile ai sensi del succitato articolo 56 della legge regionale n. 31 del 1998.

#### Art. 4 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 32 del 2016 (Diaria personale ARGEA)

1. Il comma 40 della legge regionale 5 dicembre 2016. n. 32 (Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie), è abrogato.

\_\_\_\_\_

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 23

## Art. 1 Disposizioni finanziarie

- 4. La Regione, visto il nuovo ordinamento delle autonomie locali approvato con legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), e successivi atti attuativi, autorizza la Provincia di Nuoro ad attivare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) e impegnato nelle attività di controllo e lotta contro gli insetti nocivi e i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, di cui all'articolo 2 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento), e in quelle di cui all'articolo 12 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede per gli anni 2018 e 2019 mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 21 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, iscritte nel bilancio regionale per gli anni 2017-2019 (missione 13 programma 07 - capitolo SC05.0229) e, per gli anni successivi, con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
- 14. Nelle more della ricomposizione della delegazione trattante il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e ferma l'applicazione degli aspetti giuridici del contratto collettivo di lavoro 2010-2012, nell'ambito della contrattazione integrativa regionale può essere disposta l'erogazione al personale dell'Agenzia Forestas, in via provvisoria, degli incrementi retributivi, riferiti agli istituti economici del predetto contratto collettivo nazionale, corrispondenti a quelli applicati nel comparto di contrattazione regionale, di cui all'articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), per gli anni 2016-2018 e salvo conguaglio con gli incrementi retributivi riferiti al medesimo periodo eventualmente previsti dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulicoagraria.
- 15. Dopo il comma 5 dell'articolo 48 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) è aggiunto il seguente: "5 bis. Raggiunta l'ipotesi di accordo il comitato di contrattazione acquisisce il parere favorevole della Giunta regionale sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci dell'Amministrazione e dell'Agenzia. La Giunta regionale

esprime il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione del comitato. Il giorno successivo all'acquisizione del parere favorevole sull'ipotesi di accordo il comitato, prima della definitiva sottoscrizione dei contratti integrativi, trasmette l'ipotesi di accordo e la relazione sulla quantificazione dei costi contrattuali al Collegio dei revisori di cui all'articolo 45 che, entro venti giorni dalla trasmissione, ne certifica la compatibilità con i vincoli di bilancio e con i limiti di spesa stabiliti dalla normativa regionale e nazionale."

- 16. Agli oneri di cui al comma 14, valutati in euro 537.000 per gli incrementi retributivi riferiti all'anno 2016, euro 1.547.000 per gli incrementi retributivi riferiti all'anno 2017 ed euro 2.839.000 per gli incrementi retributivi riferiti agli anni 2018 e successivi, si fa fronte, quanto a euro 2.084.000 per l'anno 2017 e a euro 2.839.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulle disponibilità recate dalla missione 01 programma 10 e programma 11 del bilancio della Regione per gli stessi anni e, a decorrere dall'anno 2020 con legge di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.
- 17. Per l'anno 2017, l'autorizzazione di cui all'articolo 16 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), è incrementata di euro 300.000 (missione 16 programma 01 titolo 1).
- 22. Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'articolo 2120 del Codice civile, è autorizzata la spesa di euro 1.566.000 per l'anno 2017 e di euro 919.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019, e successivi, per l'erogazione di una sovvenzione al Fondo integrativo del trattamento di quiescenza (FITQ) finalizzata alla rivalutazione dell'accantonamento per il trattamento di fine rapporto. Ai relativi oneri si provvede, per gli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle disponibilità recate dalla missione 01 programma 10 titolo 01 del bilancio regionale per gli stessi anni e, a decorrere dall'anno 2020, con legge di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.
- 23. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2013 è così sostituito: "3. Nel rispetto dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, la quota libera del risultato di amministrazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), determinata da finanziamenti regionali accertato ai sensi del medesimo articolo 42, qualora disponibile anche in termini di cassa, è riversata alle entrate della Regione. La Giunta regionale con la deliberazione di approvazione del rendiconto dei soggetti di cui al periodo precedente, stabilisce i tempi e le modalità del riversamento.".
- 25. I crediti tributari, derivanti dalla cessata gestione liquidatoria ESAF, riconosciuti definitivamente esigibili a decorrere dall'anno 2017, sono destinati alla copertura dei debiti tributari e relativi sanzioni e interessi, in carico alla medesima gestione liquidatoria. A tal fine, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio e d'intesa con l'Assessore competente per materia, provvede alla correlata iscrizione in entrata nel titolo 3, tipologia 305, e in spesa in appositi capitoli della missione 01 programma 01 titolo 1 del bilancio regionale.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2018, n.9 Disposizioni in materia di pesca

Art. 2

Direzione generale della pesca, acquacoltura e politiche del mare

1. Al fine di valorizzare il ruolo della pesca e dell'acquacoltura nello sviluppo socio-economico della Sardegna e di garantire un efficace coordinamento delle pelitiche e delle azioni regionali in materia, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca, presenta un disegno di legge per

l'istituzione della Direzione generale della pesca, acquacoltura e politiche del mare.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### LEGGE REGIONALE 18 giugno 2018, n. 21

Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016 (BURAS n. n.30 del 21 giugno 2018) Disposizioni finanziarie e seconda variazione di bilancio 2018-2020 (Oggetto: Ricorso n. 51/2018. - Autore: Corte Costituzionale - Pubblicato in: Bollettino n.42 - Parte I e II del 13/09/2018 - Data di Pubblicazione: 13/09/2018 - impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 2 e 6 della Legge Regionale 18 giugno 2018 n. 21, avente ad oggetto "Misure urgenti per il reclutamento del personale nel sistema regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n.36 del 2013 e alla legge regionale n.37 del 2016", pubblicata sul Buras n. 82 del 21 giugno 2018)

#### Art. 8

## Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2006 (Nomina del direttore generale)

- 1. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), è sostituito dal
- "4. Il direttore generale è scelto con le modalità previste dalla legge regionale n. 31 del 1998; per il direttore generale dell'Agenzia AGRIS Sardegna è inoltre richiesto il possesso di un'alta qualificazione scientifica e professionale nelle materie di competenza dell'Agenzia.".

#### Art. 9

## Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2016 (Proroga contratti)

1. Il termine del 31 dicembre 2018 previsto dall'articolo 4, comma I, della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale) è prorogato al 31 dicembre 2020.

#### Art. 10

## Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 20 n. 36 del 2013

#### (Uffici territoriali di protezione civile)

- 1. All'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- 2. Per Le esigenze operative derivanti dall'istituzione degli uffici territoriali di protezione civile di cui al comma 1 è

autorizzato il trasferimento del personale, mediante cessione del contratto, dei mezzi e delle strutture delle province connessi alle funzioni trasferite, secondo i criteri e le modalità stabilite dall'articolo 70 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)."; b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 e portate in diminuzione dei trasferimenti spettanti alle province..

#### Art. 11

#### Integrazione fondo per la contrattazione collettiva

- 1. Al fine di dare attuazione al "sistema Regione" istituito dall'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, come introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), a decorrere dall'anno 2018 è autorizzata la spesa annua di euro 750.000 in conto del fondo per la contrattazione collettiva del comparto regionale di cui all'articolo 62 della medesima legge regionale n. 31 del 1998, destinati all'omogeneizzazione dei trattamenti dei dipendenti appartenenti al comparto secondo i criteri definiti in sede di contrattazione (missione 01 programma 10). Ai relativi oneri finanziari si fa fronte mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale n. 37 del 2016 iscritta in conto della missione 01 programma 10.
- 2. Gli enti appartenenti al comparto regionale di contrattazione i cui oneri di funzionamento ricadono nei rispettivi bilanci sono autorizzati a stanziare le risorse in conformità con quanto disposto nel comma 1.

------

LEGGE REGIONALE 5 novembre 2018, n.40

Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016 (BURAS n. n.30 del 21 giugno 2018) (Oggetto: Ricorso n.2 del 15 gennaio 2019 - Autore: Corte Costituzionale - Pubblicato in: Bollettino n.5 - Parte I e II del 24/01/2019 - Data di Pubblicazione: 24/01/2019 - per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 6, della Legge Regionale Sardegna n. 40 del 5 novembre 2018, recante le "Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020.", pubblicata nel B.U.R. n. 50 dell' 8 novembre 2018, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2018)

3. È autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2018 ed euro 142.000 a decorrere dall'anno 2019 per la

stipulazione del contratto integrativo dei giornalisti riferito al periodo 2016/2018 (missione 01 - programma 10 - titolo 1).

- 4. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016)), le parole "euro 750.000" sono sostituite dalle parole "euro 1.750.000" (missione 01 programma 10 titolo 1). L'ASPAL, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio interno, è autorizzata ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 21 del 2018.
- 5. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2018 è così sostituito: "2. ENAS e AREA sono autorizzati a stanziare le risorse disponibili nei propri bilanci in conformità con quanto disposto nel comma 1 e attingendo, in caso di incapienza, dal fondo per la contrattazione collettiva del comparto regionale, di cui all'articolo 62 della legge regionale n.31 del 1998, nei limiti delle risorse disponibili.".
- 6. Al fine di omogeneizzare i trattamenti retributivi dei dipendenti dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) con quelli del personale del comparto di contrattazione regionale di cui all'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998, le risorse da destinare alla contrattazione collettiva integrativa relativa al triennio 2016-2018, stabilite dall'articolo 1, comma 37, della legge regionale n. 32 del 2016 sono incrementate, a decorrere dall'anno 2018, di euro 1.000.000 (missione 09 programma 05 titolo 1). (Impugnativa Governo)
- 7. Entro il 31 dicembre 2018 la Regione, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio in conto della missione 01 programma 10 titolo 1 e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, attua le disposizioni di superamento del precariato previste all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). La presente disposizione si applica anche agli enti, alle agenzie, alle aziende e agli istituti regionali del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, nei limiti delle risorse disponibili per tali finalità nei rispettivi bilanci e delle vigenti facoltà assunzionali.
- 8. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 18 (Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alle leggi regionali n. 5 del 2017, n. 6 del 2017, n. 32 del 2016 e n. 12 del 2007), dopo le parole "procedure selettive" sono inserite le seguenti: "per titoli e colloquio". Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sono definite le modalità attuative della presente disposizione, anche con riferimento alle procedure in corso.".
- 9. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro) è inserito il sequente:
- "Art. 33 bis (Potenziamento degli interventi di politica sociale e del lavoro a favore di soggetti a rischio di esclusione)
- 1. L'ASPAL, al fine di garantire una reale fruizione dei servizi per il lavoro e dei programmi di politica attiva del lavoro, anche in coordinamento con gli interventi di politica sociale promossi dalla normativa europea, nazionale e regionale, da parte di soggetti a rischio di esclusione, quali lavoratori stranieri, beneficiari di forme di reddito di inclusione e altre categorie di soggetti che si trovano in condizione di fragilità socio-lavorativa, nei limiti delle risorse disponibili nel suo bilancio interno in conto della missione 01 programma 10 titolo 1 e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzata ad assumere per sonale dotato di specifiche competenze per l'espletamento combiamenti climatici in attuazione dell'articolo 19, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di e-missione di gas a effetto serra) e del Fondo di progettazione di cui all'articolo 19, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione dell'articolo 19, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di e-missione di gas a effetto serra) e del Fondo di progettazione di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), di competenza del Presidente della Regione in qualità di comp

delle suddette attività. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata secondo le modalità previste dall'articolo 34, definisce il numero e i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. La dotazione organica dell'ASPAL è conseguentemente rideterminata ai sensi dell'articolo 11, comma 4.".

# Art. 9 Disposizioni in materia di governo idrogeologico del territorio regionale

- 1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di differenziazione, di adeguatezza e di efficienza e di riduzione della spesa, il presente articolo adegua l'ordinamento regionale in materia di governo idraulico, di assetto idrogeologico, di buon regime delle acque pubbliche e delle correlate attività di protezione civile.
- 2. Per le attività di competenza regionale nelle materie di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede, modificando le strutture organizzative attualmente incardinate nei diversi rami dell'Amministrazione regionale, a individuare la direzione generale competente, articolata anche per strutture territoriali periferiche definite tenendo conto dell'omogeneità dei bacini idrografici.
- 3. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività poste in capo alla direzione generale di cui al comma 2 e il rafforzamento delle proprie strutture territoriali periferiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire nei ruoli del proprio organico, anche mediante processi di mobilità da altre pubbliche amministrazioni, otto ingegneri e otto geologi di categoria D e due dirigenti di servizio per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 31 del 1998, da acquisire anche mediante l'attivazione della procedura disciplinata dall'articolo 19, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
- 4. Ai fini del recepimento delle disposizioni di cui al comma 2, il personale attualmente incaricato dello svolgimento delle attività di progettazione degli interventi, delle procedure di affidamento dei lavori, delle attività di direzione dei lavori e di collaudo, e di ogni altra attività di carattere tecnicoamministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, di cui agli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione, del 23 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), di competenza del Presidente della Regione, in qualità di commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), e degli interventi di cui all'accordo di programma del 4 novembre 2015, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015, dell'accordo procedimentale del marzo 2016 per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici in attuazione dell'articolo 19, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di e-missione di gas a effetto serra) e del Fondo di progettazione di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), di competenza del Presidente della Regione in qualità di

Regione di cui al decreto legge n. 133 del 2014, convertito in legge n. 164 del 2014 in considerazione della attività svolta, anche a favore del Servizio opere idriche e idrogeologiche della Regione autonoma della Sardegna, è considerato organico al detto Servizio dalla data di efficacia delle rispettive ordinanze di avvalimento.

5. Constatato l'elevato numero di interventi previsti nei citati accordi sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione e di cui al Fondo di progettazione, e la necessità di procedere al sollecito ed indifferibile espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei medesimi interventi, per i quali l'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 133 del 2014, convertito in legge n. 164 del 2014, stabilisce le norme di semplificazione

amministrativa e di accelerazione delle procedure per i lavori, relative agli interventi funzionali alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, dichiarati di "estrema urgenza" a seguito di apposita ricognizione da parte dell'ente interessato, richiamate le disposizioni di cui al comma 3, non oltre trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, anche il personale di cui al comma 4, su richiesta, è reclutato, previo espletamento della procedura concorsuale per titoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), ed assegnato alla Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna.

\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_

#### LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2018, n.46

Lavoro straordinario dei dipendenti regionali in occasione di consultazioni elettorali. Interpretazione autentica dell'articolo 90 della legge regionale n. 7 del 1979

#### Art. 1

# Interpretazione autentica dell'articolo 90 della legge regionale n.7 del 1979 (Lavoro straordinario connesso a consultazioni elettorali)

1. L'articolo 90 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna) è da intendersi riferito a tutte le elezioni e ai referendum la cui competenza organizzativa è posta in capo alla Regione. La deroga allo straordinario prevista è da intendersi estesa alle disposizioni concernenti l'onnicomprensività del trattamento retributivo dei dipendenti, compreso il personale iscritto nelle

liste ad esaurimento di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) che esercita il proprio mandato presso gli enti locali e l'Amministrazione regionale con i soli limiti indicati nel medesimo articolo.

#### Art.2 Norma finanziaria

1. La Regione provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

------

\_\_\_\_\_\_

#### LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2018, n.47

Attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza zootecnica alle imprese

#### Art. 1

## Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2006 e disposizioni in materia di assistenza tecnica

- 1. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura) le parole "e zootecnici" sono soppresse.
- 2. L'Agenzia LAORE, per garantire la continuità della sicurezza e della qualità delle produzioni alimentari, della salvaguardia dell'ambiente e della sanità animale e la condizionalità degli obiettivi delle politiche agricole comunitarie, nazionali e regionali, è autorizzata ad erogare direttamente l'assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici di cui all'articolo 15, lettera a), della legge regionale n. 13 del 2006, e svolge le corrispondenti funzioni mediante l'attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nei limiti di spesa previsti dalla medesima norma.
- 3. L'Agenzia LAORE, in aggiunta alle assunzioni di cui al comma 2, è autorizzata a bandire procedure concorsuali per l'assunzione di personale in possesso di comprovata esperienza per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, nei limiti della spesa autorizzata dall'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009, al netto delle risorse già utilizzate per l'attuazione del comma 2. Nella valutazione dei titoli specifici sono attribuiti punteggi per l'attività di assistenza tecnica alle aziende zootecniche svolta nell'attuazione di programmi finanziati dalla Regione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 13 del 2006.

- 4. Il contingente di personale di cui ai commi 2 e 3 non può superare quello assunto a tempo indeterminato dall'Associazione regionale degli allevatori della Sardegna per l'erogazione delle medesime funzioni al 31 dicembre 2017.
- 5. Per l'attuazione dei commi 2 e 3, la capacità assunzionale dell'Agenzia LAORE è conseguentemente quantificata in misura non superiore al costo per il personale a tempo indeterminato sostenuto dall'Associazione regionale degli allevatori della Sardegna al 31 dicembre 2017 per l'erogazione delle funzioni di cui al comma 2.
- 6. A partire dal 2019 il contributo annuo per le spese di funzionamento dell'Agenzia LAORE Sardegna è incrementato dell'importo di euro 11.600.000 per sopperire al conseguente incremento della spesa per il personale destinato alle attività di assistenza tecnica di cui ai commi 2 e 3, e conseguentemente cessa il sostenimento del costo per le attività dell'Associazione regionale allevatori (ARAS) con l'erogazione del relativo contributo, fatte salve le situazioni pregresse.
- 7. La spesa per l'attuazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare annualmente il costo sostenuto dalla Regione al 31 dicembre 2017 per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2.
- 8. La spesa di cui al comma 6 trova copertura nel capitolo SC06.1036 senza incrementi di spesa per la Regione.

#### Art. 2 Norma transitoria

 Fino alla completa attuazione dell'articolo 1, Agenzia LAORE Sardegna continua a prestare le attività di assistenza tecnica in zootecnia secondo quanto previsto dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di dall'articolo 16 della legge regionale 4 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore rurali e della silvicoltura).

Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture

\_\_\_\_\_

#### LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2018, n.45 Legge di stabilità 2019

#### Art. 10

#### Disposizioni in materia di personale

- 1. Ai fini di quanto esposto dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998, l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva, relative al triennio 20192021, relativa al personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, è determinato complessivamente in euro 26.415.000, di cui euro 4.456.000 per l'anno 2019, euro 8.911.000 per l'anno 2020 ed euro 13.048.000 per l'anno 2021 e a regime (missione 01 - programma 10 - titolo 1 - capitolo SC01.0216).
- 2. Per le finalità di cui all'articolo 58, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, sul fondo di cui all'articolo 62 della medesima legge regionale è autorizzata l'ulteriore spesa annua di euro 580.000 (missione 01 - programma 10 - titolo 1 capitolo SC01.0216).
- 3. Gli enti soggetti all'applicazione della legge regionale n. 31 del 1998 i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie, quantificano le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, utilizzati per il personale di cui al comma 1.
- 4. Per le finalità di cui all'articolo 51, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2016, l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva integrativa per il triennio 2019-2021 del personale dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) è determinato complessivamente in euro 3.421.000, di cui euro 578.000 per l'anno 2019, euro 1.154.000 per l'anno 2020 ed euro 1.689.000 per l'anno 2021 e a regime (missione 09 - programma 05 - titolo 1 - capitolo SC04.1919).
- 5. Fino alla sottoscrizione del contratto integrativo regionale di lavoro dell'area dirigenziale dell'Agenzia FoReSTAS di cui all'articolo 48, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2016, lo stanziamento iscritto in conto dei capitoli del bilancio dell'Agenzia è costituito nella misura corrispondente all'importo stanziato nell'anno 2016, nel rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento delle risorse destinate al trattamento
- 6. Al comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale n. 8 del 2016, le parole "dell'Assessorato regionale competente in materia di bilancio" sono sostituite con le seguenti: "dell'Assessorato competente in materia di personale".

- 7. Nel comma 69 dell'articolo 5 della legge regionale n. 40 del 2018 è in fine aggiunto il seguente periodo: "e nel corrispondente elenco dei bilanci degli anni successivi".
- 8. All'articolo 34 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 11 è così sostituito: "11. I consorzi di bonifica, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, prevedono l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno otto mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa a favore dei consorzi con contratti a tempo determinato per almeno trecentonovanta giornate lavorative negli ultimi cinque anni, comprese le giornate incluse nei contratti già definiti e in essere alla data di approvazione della presente legge."; b) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11 bis. I posti vacanti nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica derivanti dalla cessazione, a qualsiasi titolo, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale operaio sono coperti, nei limiti dei posti risultanti dal Piano di organizzazione variabile (POV), mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie di cui al comma 11 e secondo l'ordine di priorità da determinarsi con i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale. Ai fini della determinazione dei posti vacanti, si considerano le cessazioni intervenute a far data dall'entrata in vigore della presente legge. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione trovano copertura nei finanziamenti della Regione stanziati annualmente per l'assunzione del personale avventizio. Il personale operaio, incluso quello di cui al comma 11, può essere utilizzato mediante convenzione con altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, in attività di manutenzione del territorio, di tutela ambientale e protezione civile.".
- 9. Gli articoli 3 e 4, comma 3, della legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio), sono applicati anche dagli enti del sistema Regione di cui all'articolo 2 bis della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
- 10. A seguito del trasferimento del personale delle autonomie locali nell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale n. 2 del 2016, e dell'articolo 10 della legge regionale 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 2019, n.1 Legge di semplificazione 2018

#### Art. 58

#### Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2016 (Personale)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2016, è aggiunto il seguente:

"10 bis. A valere sulle risorse stanziate nella missione 15 programma 01 - titolo 1 il personale di cui al comma 1 è inquadrato nei ruoli regionali nelle categorie e nei livelli retributivi corrispondenti alla professionalità posseduta al momento del retribuzione individuale di anzianità maturata e degli assegni personali in godimento.".

#### Art. 61 Progressioni professionali (impugnativa Governo)

1. Al personale del comparto di contrattazione regionale che abbia maturato i requisiti per le progressioni professionali per l'anno 2018 e non sia transitato nel livello economico passaggio dalle province alla Regione, con la salvaguardia della superiore, sono riconosciuti gli effetti giuridici della progressione

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_

#### LEGGE REGIONALE 11 gennaio 2019, n.4

Controllo dell'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali.

#### Art. 1

Controllo dell'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali

- 1. Al Consiglio regionale sono assicurati strumenti, conoscenze e risorse per la verifica dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali sia nella fase preparatoria della assunzione delle decisioni legislative sia nella fase attuativa.
- 2. Il Regolamento interno di cui all'articolo 19 dello Statuto individua gli organi competenti e le modalità con cui sono assunte iniziative per la analisi dell'attuazione di leggi o per

la valutazione degli effetti di politiche regionali, anche indipendentemente dalla previsione in legge di apposite clausole.

- 3. La Giunta regionale e i soggetti competenti per l'attuazione delle politiche sottoposte a verifica o valutazione sono tenuti a rendere le informazioni necessarie e a mettere a disposizione, a richiesta, elementi conoscitivi utili di cui dispongono.
- 4. Le risultanze dell'attività di valutazione sono pubblicate tra gli atti del Consiglio regionale.

\_\_\_\_\_

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2019, n.20

Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie.

#### Art. 2

#### Disposizioni in materia di ambiente, territorio e trasporti

15. In attuazione della legge regionale 19 novembre 2019, n. 43 (Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS), e della legge regionale 11 febbraio 2019, n. 6 (Modifiche delle leggi regionali n. 8 del 2016 e n. 43 del 2018 in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS) le risorse stanziate nel bilancio 2019-2021 in conto della missione 09 - programma 05 - titolo 1 per gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva per il personale e per il personale dirigente dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS), pari ad euro 2.739.000 per l'anno 2019, euro 3.315.000 per l'anno 2020, ed euro 3.850.000 per l'anno 2021, sono destinate per i

medesimi esercizi al transito del personale a tempo indeterminato dell'Agenzia nel comparto unico di contrattazione regionale.

16. Una quota di euro 1.000.000 delle risorse iscritte in conto della missione 09 - programma 05 - titolo 1 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è destinata, come disposto dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 40 del 2018, all'omogeneizzazione dei trattamenti retributivi dei dipendenti dell'Agenzia regionale FoReSTAS con quelli del personale del comparto di contrattazione regionale di cui all'articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

\_\_\_\_\_

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2019, n.24

Norme per l'attivazione di un piano straordinario per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo.

#### Art. I Finalità

- 1. Per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo fino all'annualità 2019 compresa, l'agenzia ARGEA d'intesa con l'agenzia LAORE definisce e realizza un piano straordinario tramite l'impiego prioritario del proprio personale e di quello reso disponibile, nei contingenti richiesti, dall'Agenzia LAORE.
- 2. Il piano ha una durata di dodici mesi ed è attuato con determinazioni delle direzioni generali delle agenzie di cui al comma 1, utilizzando gli istituti incentivanti connessi ai risultati ottenuti ovvero lo straordinario a favore del personale in esso impegnato, anche attraverso deroghe stabilite in sede contrattuale.
- 3. L'attuazione del piano è monitorata da apposita unità di progetto istituita ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e \_\_\_\_\_

dell'organizzazione degli uffici della Regione). I risultati del monitoraggio sono trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio regionale con cadenza bimestrale.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, secondo le procedure previste dalla contrattazione collettiva, ripartisce e assegna alle agenzie di cui al comma 1 le risorse necessarie a finanziare il piano.

#### Art. 2 Norma finanziaria


1. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna) una quota pari ad euro 1.000.000 è destinata, per l'anno 2020, all'attuazione della presente legge (missione 16 - programma 01 - titolo 1)











segreteria@ful-ras.org

